

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALESSANDRINI: Insediamenti edilizi sul litorale tirrenico (4-13595) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	6969	BO: Provvidenze a favore di zone agricole del Piemonte e del Veneto danneggiate dal maltempo (4-13774) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 6978
ALMIRANTE: Servizio sociale scolastico (4-15712) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	6970	BOFFARDI INES: Trasferimento ad altro tipo di scuola di insegnanti fuori ruolo degli istituti professionali (4-14659) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6979
ALPINO: Manifestazioni studentesche nell'istituto Buniva di Pinerolo (Torino) (4-15089) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	6970	BOFFARDI INES: Facoltà di architettura dell'università di Genova (4-15810) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6979
ASSANTE: Provvidenze per danni da maltempo nel Frusinate (4-14602) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	6971	BONEA: Imprese assicurative designate alla liquidazione dei sinistri stradali non liquidati dalla «Mediterranea» (4-17198) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 6979
ASSANTE: Situazione della Plastofer di Cassino (Frosinone) (4-15957) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	6972	BONIFAZI: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Siena (4-14004) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 6980
AZIMONTI: Insegnanti di scuola materna profughi dalla Libia (4-15707) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	6972	BONIFAZI: Trafugamento di un dipinto dalla Pieve di Sinalunga (Siena) (4-16861) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6980
BADINI CONFALONIERI: Ordinamento della scuola materna statale (4-11222) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	6973	BRIZIOLI: Trasferimento del preside Dante Galdi (4-14312) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6980
BARDELLI: Elezioni in seno all'Associazione italiana allevatori (4-14422) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	6973	BRIZIOLI: Sottostazione ENEL a Villa Valle di Terni (4-14314) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 6981
BASSI: Completamento del palazzo di giustizia di Trapani (4-16954) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	6975	BRIZIOLI: Trasformazione del contratto di mezzadria in contratto di affitto (4-16560) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 6981
BIAGINI: Ventilata chiusura della cartiera Cini di Piteglio (Pistoia) (4-16601) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	6976	BUSETTO: Istituto tecnico Marconi di Padova (4-14141 e 14932) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6981
BIGNARDI: Importazione di vini algerini nell'area comunitaria (4-16351) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	6976	BUZZI: Rimborso dei contributi assicurativi divenuti indebiti (4-14585) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6982

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

PAG.	PAG.
CACCIATORE: Delimitazione di zone agrarie del Salernitano (4-16144) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	CORGI: Contributi all'INCA (4-14570) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)
6983	6993
CALDORO: Svolgimento degli esami di maturità magistrale in taluni istituti di Napoli (4-14078) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	CORTI: Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (4-16971) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
6983	6993
CALDORO: Contributo all'INCA (4-14553) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	COVELLI: Facoltà di architettura dell'università di Cagliari (4-14143) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
6984	6994
CALDORO: Nomina di vice provveditori agli studi (4-15495) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	COVELLI: Trasporto dei pendolari verso Firenze (4-16945) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
6984	6994
CAMBA: Chiusura di una scuola per subnormali a Cagliari (4-15782) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	COVELLI: Ventilata chiusura della cartiera Cini di Piteglio (Pistoia) (4-16947) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
6984	6995
CANESTRI: Istituto tecnico industriale Contardo Ferrini di Casal Monferrato (Alessandria) (4-14692) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	CRISTOFORI: Norme comunitarie sulla produzione dell'alcole agricolo (4-12870) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
6985	6995
CAPONI: Prova di esame di Mariani Claudio presso il liceo Alessi di Perugia (4-13040) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	CUSUMANO: Sistemazione degli idonei di un concorso a vicecancelliere e vicesegretario nell'Amministrazione della giustizia (4-15953) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)
6985	6995
CARIGLIA: Situazione giuridico-pensionistica di taluni dipendenti dalla pubblica istruzione (4-14168) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	D'ANGELO: Costruzione di una centrale termoelettrica in Matera (4-16686) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
6986	6996
CATTANEI: Facoltà di architettura dell'università di Genova (4-15406) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	D'AURIA: Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica (4-14102 e 14103) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
6987	6996
CAVALIERE: Istituto professionale per l'agricoltura di Foggia (4-16864) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	D'AURIA: Nuovo ospedale di Fuorigrotta (Napoli) (4-17280) risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)
6988	6997
CERAVOLO DOMENICO: Crisi del settore avicolo (4-12758) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	DE LEONARDIS: Agevolazioni CEE per lo stoccaggio della produzione vinicola meridionale (4-15624) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
6988	6998
CERUTI: Distretto ENEL di Piacenza (4-16438) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	DE LEONARDIS: Aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi degli oli e grassi (4-15768) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
6989	6999
CESARONI: Mercato vinicolo nei Castelli romani (4-10579) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	DELFINO: Corso di laurea in sociologia all'università di Urbino (4-11934) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
6990	6999
CIAMPAGLIA: Concessione in uso agli uffici regionali dell'ex palazzo reale di Napoli (4-15606) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	
6991	
COMPAGNA: Stanziamenti CEE a favore di zone danneggiate da alluvioni (4-17278) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	
6991	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

PAG.	PAG.
DELLA BRIOTTA: Edilizia per la scuola materna statale (4-12798) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	FOSCARINI: Provvidenze per danni da maltempo nel basso Salento (4-13937) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
6999	7009
DE MARZIO: Ente per l'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (4-10106 e 14954) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	FRANCHI: Carenza di personale dei provveditorati agli studi, particolarmente a Udine (4-15519) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7000	7010
DE MARZIO: Produzione vinicola a bassa gradazione a San Severo (Foggia) (4-15433) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	FRANCHI: Zuccherificio di Cervignano del Friuli (Udine) (4-16342) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
7002	7011
DE MARZIO: Indennità penitenziaria agli insegnanti elementari del ruolo speciale carcerario (4-15940) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	FRASCA: Problemi degli insegnanti non di ruolo di applicazioni tecniche di Cosenza (4-14499) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7003	7011
DIETL: Provvedimenti diretti ad incrementare il turismo (4-11995) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	FRASCA: Pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a cattedre (4-14713) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7003	7012
DIETL: Imputati detenuti e poi assolti (4-16307) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	GASTONE: Riserva di caccia Momo di Novara (4-13300) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7004	7012
DIETL: Premi CEE di macellazione delle vacche da latte (4-17351) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	GASTONE: Irregolarità nello svolgimento di esami presso l'istituto Ferraris di Novara (4-13302) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7004	7013
DI LISA: Nomina dei presidi vincitori di concorso (4-15491) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	GIOMO: Trasferimenti del personale insegnante (4-12990) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7005	7013
DI NARDO RAFFAELE: Non licenziabilità dei professori abilitati (4-13812) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	GIOMO: Controlli sulle condizioni economiche degli studenti (4-15051) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7005	7014
FERIOLI: Calendari venatori e regolamenti di caccia controllata (4-08064) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	GIORDANO: Diploma per segretari e periti di azienda (4-14060) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7006	7015
FERIOLI: Distretto ENEL di Piacenza (4-16606) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	GIRAUDI: Istituto tecnico Contardo Ferrini di Casale Monferrato (Alessandria) (4-14513) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7006	7015
FLAMIGNI: Nomina di provveditori agli studi (4-15466) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	GORRERI: Consiglio di amministrazione dell'Istituto di studi verdiani di Parma (4-11062) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7007	7016
FORTUNA: Espulsione dall'aula di un processo penale di alcuni fotografi (4-16463) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	GORRERI: Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Monticelli Terme (Parma) (4-16228) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)
7007	7016
FORTUNA: Incarico di commissario agli usi civici della Lombardia (4-16464) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	GUARRA: Corsi di scuola popolare in provincia di Benevento (4-14086) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7008	7016
	GUARRA: Ispezione amministrativa al Convitto nazionale di Avellino (4-14503) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
	7017

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

PAG.	PAG.
GUIDI: Sottostazione ENEL a Villa Valle di Terni (4-13793) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	MARRAS: Disciplina dell'atterraggio e decollo di aeromobili (4-17139) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
7017	7026
HELPER: Produzione nazionale di patate (4-16102) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	MASCHIELLA: Consorzio agrario provinciale di Perugia (4-14506) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7018	7026
IANNIELLO: Comportamento del preside del liceo-ginnasio Benedetto Croce di Torre Annunziata (Napoli) (4-09540 e 10602) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	MASCIADRI: Premi CEE di macellazione delle vacche da latte (4-16556) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7019	7027
LAMANNA: Ricerche di barite e fluorite a Saracena (Cosenza) (4-17077) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	MASCOLO: Integrazione prezzo dell'olio d'oliva della campagna 1969-70 in provincia di Foggia (4-14067) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7020	7027
LAVAGNOLI: Immatricolazione di due studentesse alla facoltà di magistero di Padova (4-15121) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	MATTARELLI: Importazione di vini algerini nell'area comunitaria (4-15436) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7020	7028
LETTIERI: Sviluppo del patrimonio zootecnico (4-15770) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	MAZZARINO: Scoperta di grotte preistoriche a Porto Badisco (Lecce) (4-11679) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7020	7029
LEVI ARIAN GIORGINA: Rivalutazione del trattamento pensionistico dei bidelli degli istituti tecnici (4-15174) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	MENICACCI: Ricorso avverso la regolamentazione della caccia in provincia di Rieti (4-13162) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7021	7030
LIBERTINI: Ventilata riduzione di personale all'Alitalia (4-15819) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	MENICACCI: Università degli studi di Perugia (4-13616) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7022	7030
LUCCHESI: Trasformazione dell'istituto Boccherini di Lucca in conservatorio statale di musica (4-13848) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	MENICACCI: Consorzio agrario provinciale di Perugia (4-15125) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7022	7031
MAGGIONI: Istituzione della facoltà di magistero presso l'università di Pavia (4-15114) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	MENICACCI: Sottostazione ENEL di Villa Valle (Terni) (4-17002) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
7022	7032
MAGGIONI: Decretazione di nomine degli insegnanti immessi nei ruoli della scuola media (4-15813) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	MIROGLIO: Disponibilità per le quote di concorso statale negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (4-15494) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7022	7032
MAGGIONI: Indennità penitenziaria agli insegnanti elementari del ruolo speciale carcerario (4-16128) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	MONACO: Decreti di nomina dei rappresentanti degli enti locali (4-13538) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7023	7033
MARINO: Potenziamento organico della pretura di Trapani (4-15831) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	MONACO: Chiusura della scuola di San Pietro di Casalvieri (Frosinone) (4-13626) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7023	7033
MARMUGI: Finanziamenti CEE a favore di zone danneggiate da alluvioni (4-16824) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	MONACO: Istituto Duca degli Abruzzi di Roma (4-15147) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7024	7033

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

PAG.	PAG.
MONASTERIO: Integrazione prezzo dell'olio d'oliva della campagna 1969-70 (4-13479 e 14221) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	PISICCHIO: Crisi vinicola in Puglia (4-15348) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7034	7042
MORELLI: Attribuzione di quote di zucchero ad alcune società saccarifere (3-03023, <i>già orale</i>) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	PISICCHIO: Manifestazioni per il centenario della morte di Saverio Mercadante (4-15349) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7036	7043
MORVIDI: Casi di divorzio al tribunale di Viterbo (4-16477) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	PUCCI DI BARSENTO: Piani di studio nelle università (4-14758) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7037	7043
MUSSA IVALDI VERCELLI: Corso di lezioni sulle origini del fascismo a Chieri (Torino) (4-16877) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	QUARANTA: Opere di ripulimento del torrente Lacevo nel Salernitano (4-15271) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7037	7044
NICCOLAI GIUSEPPE: Facoltà di medicina dell'università di Pisa (4-13201) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	QUILLERI: Provvidenze a favore di insegnanti italiani rimpatriati dalla Libia (4-14352) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7037	7044
NICCOLAI GIUSEPPE: Sulle vicende di Sandra Milo e Morris Ergas (4-16238) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	RACCHETTI: Conferimento dei comandi ad insegnanti di scuole secondarie (4-14730) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7038	7044
ORLANDI: Nomina degli insegnanti elementari di ruolo (4-15149) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	RAFFAELLI: Accertamenti ispettivi presso gli istituti clinici dell'università di Pisa (4-13406) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7039	7045
PASCARIELLO: Decreti di nomina di insegnanti immessi nei ruoli della scuola media (4-15862) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	RAICICH: Comportamento del rettore dell'ateneo di Pisa (4-08392) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7040	7045
PAZZAGLIA: Inquinamento acque del Rio Mannu da parte della società Pertusola (4-04859) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	RAICICH: Comportamento di una insegnante elementare di Procida (Napoli) (4-13403) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7040	7048
PAZZAGLIA: Distretto ENEL di Piacenza (4-16435) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	RAUSA: Scoperta di grotte preistoriche a Porto Badisco (Lecce) (4-10895) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7041	7048
PIETROBONO: Soppressione della scuola materna di San Rocco Terravalle (Frosinone) (4-16172) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	RAUSA: Irregolarità nello svolgimento degli esami di abilitazione a Bari (4-14770) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7041	7048
PIETROBONO: Soppressione del servizio merci a carro nella stazione di Isoletta (Frosinone) (4-17081) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	RAUSA: Crisi vinicola in Puglia (4-15200 e 16587) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7041	7049
PIGNI: Contributo a favore dell'INCA (4-14504) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	RAUSA: Regolamento organico del personale dell'ente assistenziale utenti motori agricoli (4-17091) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7042	7050
	RICCIO: Alimentazione idrica nel comune di Massalubrense (Napoli) (4-16682) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)
	7050

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

PAG.	PAG.
ROBERTI: Graduatorie per gli insegnanti di applicazioni tecniche (4-15172) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	SERVADEI: Importazione di vini algerini nell'area comunitaria (4-15595) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7050	7061
ROBERTI: Concessione in uso agli uffici regionali dell'ex palazzo reale di Napoli (4-15727) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	SISTO: Istituto Contardo Ferrini di Casale Monferrato (Alessandria) (4-14569) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7051	7062
ROMEO: Esclusione dalle graduatorie di ex insegnanti tecnico-pratici sforniti di titolo idoneo (4-15063) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	SPONZIELLO: Scoperta di grotte preistoriche a Porto Badisco (Lecce) (4-11491) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7051	7063
RUFFINI: Abolizione dei dazi doganali per taluni vini spagnoli (4-16357) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	SPONZIELLO: Provvidenze per danni da maltempo nel basso Salento (4-13984) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7052	7064
RUSSO FERDINANDO: Riconoscimento dei periodi di insegnamento prestato ai fini del conferimento di incarichi (4-10972) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	TAGLIAFERRI: Acquedotto rurale a Morfasso (Piacenza) (4-16719) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7053	7064
RUSSO FERDINANDO: Assistenza scolastica nel comune terremotato di Partanna (Trapani) (4-14458) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	TANI: Istituto tecnico Buonarroti di Arezzo (4-14187) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7053	7065
RUSSO FERDINANDO: Situazione scolastica elementare di Palermo (4-15212) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	TOCCO: Indennità penitenziaria agli insegnanti elementari del ruolo speciale carcerario (4-15675) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7054	7065
RUSSO FERDINANDO: Mancate iscrizioni universitarie per cause giustificate (4-15566) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	TOZZI CONDIVI: Nuove istituzioni universitarie (4-14723) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7055	7066
RUSSO FERDINANDO: Sospensione dei corsi integrativi per diplomati magistrali a Palermo (4-16863) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	TRAVERSA: Sviluppo dell'avicoltura, coniglicoltura ed apicoltura (4-15608) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7055	7066
SCARDAVILLA: Concessione di contributi per la lotta alle cocciniglie degli agrumi (4-17177) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	TRAVERSA: Crisi del mercato vinicolo (4-16544) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7056	7068
SCIATANICO: Crisi delle industrie marmitifere di Trani (Bari) (4-15791) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	TRIPODI GIROLAMO: Scuola media di Mandatoriccio (Cosenza) (4-13917) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7056	7068
SCIATANICO: Regolamentazione comunitaria della produzione vinicola (4-16965) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	URSO: Provvidenze per danni da maltempo nel Leccese e nel basso Salento (4-13986) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
7057	7069
SCIONTI: Fermo per accertamenti a carico di studenti di Bari (4-16246) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	VAGHI: Richiesta di indennizzo da parte dell'insegnante Fernando Perozzi (4-15313) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7059	7070
SERVADEI: Zuccherificio SFIR di Forlimpopoli (Forlì) (4-06223) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	ZANTI TONDI CARMEN: Posizione giuridica di Gino Faustini dipendente dall'ENPMF (4-14607) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)
7060	7071

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere, constatato che già da tempo sono stati compiuti gravi atti di manomissione e distruzione delle bellezze naturali della Versilia, costituite da immense distese di pini, da parte di speculatori operanti nel settore edilizio, se di fronte a reiterati tentativi di rovinare la Versiliana, vale a dire l'ultima foresta del comune di Pietrasanta (Lucca) con progetti di lottizzazione e piani di cosiddette « attrezzature » interne, ravvisino la inderogabile necessità di prendere opportune e concertate iniziative al fine di salvaguardare il patrimonio paesaggistico del luogo bloccando tali iniziative e ponendo nel contempo allo studio la demanializzazione della zona in modo da poter consentire la sua destinazione a parco nazionale.

L'interrogante inoltre chiede di sapere quale sia la posizione dei ministri interessati e come intendano regolarsi in merito alla richiesta avanzata dal comune di Vecchiano (Pisa) volta alla costituzione di un unico parco nazionale formato delle pinete di Migliarino, San Rossore e Salviati, per l'ultima delle quali è stato già richiesto un piano di lottizzazione interessante un'area di 240 mila metri quadrati. (4-13595)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la tenuta della Versiliana, è necessario tener presente che la zona interessata, pur essendo soggetta alle limitazioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle bellezze panoramiche e naturali, non è tuttavia sottoposta a vincolo idrogeologico.

Ciò premesso, si informa che la tenuta è stata parzialmente lottizzata a partire dal 1958, su autorizzazione rilasciata dalla soprintendenza ai monumenti di Pisa in data 4 giugno 1958 e, successivamente, in data 24 luglio 1958 per le zone situate lungo il confine con il comune di Forte dei Marmi.

Gli avvenimenti successivi resero necessario l'intervento del Ministero della pubblica istruzione, ad iniziativa del quale furono tenute, nel settembre e nell'ottobre del 1968, rispettivamente a Lucca, a Firenze e alla Versiliana, riunioni della commissione interministeriale per lo studio degli insediamenti edilizi sul litorale tirrenico.

Nel verbale del 9 ottobre 1968 di tali riunioni fu inserito l'atto di accettazione sottoscritto dal dottor Attilio Mattoli, proprietario della tenuta, e da membri della commissione, in base al quale tutto il nucleo centrale della

Versiliana, fino al confine a mare, doveva restare « inedificabile con vincolo da trascriversi e con la conservazione dello stato attuale secondo la cenosi floristica in atto.

Sull'attuazione di tale accordo vigila costantemente l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Lucca, il quale, di fronte al recente tentativo di inserimento di *roulottes* o case prefabbricate nell'interno della tenuta, è prontamente intervenuto per il tramite della stazione forestale di Pietrasanta, elevando, in data 24 ottobre 1970, verbale di contravvenzione nei confronti del professor Lorenzo Schiaffino, amministratore della tenuta, per distruzione di piante di leccio.

Per parte sua, la sovrintendenza ai monumenti di Pisa, visto vano il proprio ordine di rimozione inviato ai responsabili con telegramma del 10 ottobre 1970, ha presentato, in data 12 novembre 1970, formale denuncia alla procura della Repubblica di Lucca contro il professor Lorenzo Schiaffino, amministratore, il dottor Attilio Mattoli, proprietario, e la società TNA Gabetti, perché nel « concorde intento e disegno di sovvertire ogni condizione di tutela paesaggistica in atto per la tenuta la Versiliana ed in dispregio delle norme del piano paesistico, nonché dei successivi accordi (di cui al citato verbale del 9 ottobre 1968 della commissione interministeriale) stanno sminuzzando il territorio della pineta in piccoli lotti di poche centinaia di metri quadrati l'uno, allo scopo di creare una specie di campeggio di case prefabbricate, che ogni proprietario dei predetti lotti avrebbe il diritto di inscrivere sul terreno ».

In seguito a ciò, il professor Schiaffino ha inoltrato un esposto, indirizzato anche ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, nonché alla prefettura di Lucca, chiedendo un accurato riesame della situazione sulla base dei documenti e della natura dei luoghi oggetto della vicenda.

Attualmente, la situazione è stazionaria e non è stata installata più alcuna *roulotte* nel complesso boscato.

Per quanto riguarda la possibilità della acquisizione dell'area della Versiliana al demanio dello Stato e la sua successiva destinazione a parco nazionale, sussistono perplessità, oltre che per l'attuale assoluta mancanza dei mezzi finanziari occorrenti, anche in considerazione delle ridotte dimensioni della proprietà (circa 60 ettari) e della impossibilità pratica di ampliamenti. Sembraerebbe, piuttosto, auspicabile l'acquisizione dell'area da parte del comune di Pietrasanta e, quindi,

una sua successiva destinazione a parco nazionale, sotto il controllo degli organi regionali.

In merito alla seconda parte dell'interrogazione, si rammenta che la costituzione di un parco nazionale, comprendente pinete di Migliarino, di San Rossore e Salviati, forma oggetto della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Niccolai, attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera, n. 95).

Al riguardo, il Ministero ritiene che l'attuazione di detta iniziativa, come delle numerose altre analoghe, debba essere preceduta dalla emanazione di una legge-quadro sui parchi nazionali.

Per quanto riguarda, in particolare, la pineta Salviati, sita in comune di Vecchiano, si ritiene opportuno far presente che il piano regolatore, nel quale era prevista la lottizzazione della pineta stessa, è stato respinto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici anche in seguito all'intervento svolto in tal senso da questo Ministero.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quanti siano i docenti di scuola elementare nelle varie province incaricati per lo svolgimento delle attività relative al « servizio sociale scolastico » a norma dell'articolo 5 della legge 13 ottobre 1968, n. 1213.

Per conoscere inoltre i motivi per cui tale delicato servizio non viene più opportunamente coordinato a livello centrale ministeriale come suggerirebbe la particolare specifica natura tecnica. (4-15712)

RISPOSTA. — Fra le varie attività parascolastiche cui è stato assegnato un contingente di 700 insegnanti elementari ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, figura anche quella del servizio sociale scolastico.

Sulla base delle proposte allora pervenute e sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono state assegnate al servizio suddetto complessivamente 70 unità ripartite fra alcune province, che, di fatto, già disponevano di personale qualificato e idoneo, quindi, alle particolari esigenze del servizio stesso. È qui da ricordare che la finalità perseguita dalla legge n. 1213 sopra citata era quella di disciplinare anche sotto il profilo

giuridico le varie attività parascolastiche, compresa quella di assistenza sociale, che in diverse province già erano svolte da insegnanti elementari in posizione di comando di fatto.

Si aggiunge, infine, che, considerati i multiformi e diversi aspetti che l'assistenza sociale presenta in rapporto alle caratteristiche ambientali delle singole province, un eventuale coordinamento centralizzato del servizio in sede ministeriale non sembra che contribuirebbe alla migliore efficienza delle prestazioni richieste dalla particolare natura del servizio in parola.

Il Ministro: MISASI.

ALPINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della protesta avanzata a Pinerolo (Torino), dall'assemblea dei genitori tenuta il 2 dicembre 1970 presso l'istituto Buniva, contro la azione indisturbata di pochissimi elementi che, con alterne manovre di collettivi e di scioperi, riescono a impedire ogni regolare svolgimento delle lezioni negli istituti cittadini.

Sul piano generale, si chiede di sapere:

1) se e come il ministro intenda tutelare, contro le intimidazioni e le violenze di minoranze di estremisti, sovente del tutto estranei all'ambiente scolastico, l'effettivo diritto allo studio e al servizio scolastico in favore dell'enorme maggioranza degli studenti di ogni grado che, in attesa del compimento delle auspiccate riforme, intendano frequentare le lezioni e curare la propria preparazione, senza sprecare interi anni scolastici;

2) se e come il ministro intenda assicurare una maggiore solidarietà e un miglior conforto a quei presidi e professori che, in condizioni ingrate e difficili, cercano di fronteggiare le sopraffazioni delle suddette minoranze e di applicare le leggi e i regolamenti in vigore, necessitando pertanto di veder convalidati dai superiori organi del Ministero il prestigio e l'autorità morale delle funzioni svolte. (4-15089)

RISPOSTA. — Nell'istituto tecnico commerciale e per geometri Buniva di Pinerolo, non si sono verificati, nel periodo cui si riferisce l'interrogante, manifestazioni studentesche di particolare gravità, ma soltanto un'assemblea non autorizzata il 25 novembre 1970 ed una successiva assemblea generale di tutti gli studenti delle scuole medie superiori di Pine-

rolo con la partecipazione di presidi, per discutere su una « carta rivendicativa » dal contenuto piuttosto moderato.

Non si ritenne quindi opportuno adottare provvedimenti in relazione ai fatti predetti.

Gli studenti furono tuttavia ammoniti e diffidati dal prendere per il futuro iniziative non autorizzate che potessero turbare la vita scolastica.

Il Ministro: MISASI.

ASSANTE E PIETROBONO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso: che nella giornata del 14 novembre 1970 un violento nubifragio ha colpito vaste zone della provincia di Frosinone ed in particolare quelle meridionali, arrecando gravi danni all'agricoltura; che a Cassino, in particolare, sono rimaste allagate per un intero giorno le contrade Cappella Morrone e Campo dei Monaci, con gravi danni non solo alle colture, ma anche agli impianti di riscaldamento delle abitazioni ivi esistenti: quali provvedimenti immediati intenda prendere perché i cittadini danneggiati ottengano sollecitamente il risarcimento dei danni subiti e quali decisioni intenda adottare perché siano scongiurati per il futuro nuovi allagamenti in una zona che vede crescere giorno per giorno insediamenti abitativi, all'uopo facendo predisporre dal consorzio di bonifica della valle del Liri un piano organico di riassetto del territorio, assicurandone il necessario finanziamento. (4-14602)

RISPOSTA. — Nei giorni 14 e 15 novembre 1970, si sono verificate, in alcuni comuni della provincia di Frosinone, piogge torrenziali, con precipitazioni d'acqua particolarmente intense nel bacino imbrifero dei torrenti Saetta, Casellone e Fiumicello, a loro volta affluenti del Rapido.

La forte acclività del bacino e la sua vicinanza alla rete dei recipienti a valle hanno determinato tempi di corrivazione molto bassi, con la conseguenza di far affluire nella zona valliva un volume d'acqua maggiore di quello contenibile nelle sezioni di deflusso degli anzidetti torrenti.

A questo proposito, è da rilevare che il deflusso delle acque è stato anche ostacolato sia dalla scarsa luce di alcuni ponticelli sulla strada statale n. 6, Casilina, e su altre strade della zona (provinciali, comunali e vicinali, ma non di bonifica) sia da iniziative edilizie, da attrezzature sportive e industriali, che sono

sorte nella zona senza una precisa valutazione delle esigenze idrauliche.

Per quanto riguarda i danni dell'agricoltura, che hanno interessato, in ciascun comune, estensioni molto limitate di terreni, lo Ispettorato agrario di Frosinone ha riferito che essi consistono in erosioni superficiali e allagamenti con deposito, localizzato, di materiale alluvionale sterile, su terreni già seminati o preparati per la semina di cereali e foraggiere, con una incidenza media del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale, non superiore al 15 per cento per tutti i comuni interessati.

Comunque, l'Ispettorato agrario ha suggerito alle aziende agricole gli interventi necessari per il ripristino della coltivabilità dei terreni, svolgendo, nel contempo, diffusa azione divulgativa per portare a conoscenza dei coltivatori interessati della possibilità, ad essi offerta, di avvalersi dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, richiamato dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, numero 364.

Per quel che concerne gli interventi auspicati nel settore della bonifica, s'informa che nei giorni in cui si sono verificate le precipitazioni di che trattasi, il consorzio di bonifica della valle del Liri, che opera nella zona, aveva in corso di esecuzione, con finanziamento di questo Ministero, lungo i torrenti Fiumicello ed un affluente del Casellone, lavori di manutenzione dei rispettivi alvei, mentre un progetto per ulteriori interventi, dell'importo di lire 35 milioni, precedentemente presentato dal consorzio stesso, è attualmente in corso di istruttoria.

A seguito dell'evento calamitoso, il consorzio ha attuato interventi nei punti più critici, superando, come già in occasione di altri analoghi eventi avversi, ogni questione di competenza.

Subito dopo, e precisamente il 16 novembre, il consorzio ha dato inizio a più organici lavori di somma urgenza avvalendosi dell'opera della ditta che eseguiva i citati lavori finanziati dal Ministero, il quale ha approvato telegraficamente la proposta del consorzio di utilizzare alcune economie, per circa 6 milioni di lire, realizzabili mediante una riduzione di altri interventi.

Altrettanto è stato fatto con la Cassa per il mezzogiorno, ottenendosi un altro intervento di somma urgenza per altri 8 milioni di lire circa lungo il torrente Saetta.

Tali interventi, anche se del modesto importo complessivo di lire 14 milioni, hanno contribuito a migliorare la situazione idraulica.

Per altro, rimane ancora da risolvere il problema di una migliore funzionalità idraulica dei suddetti corsi d'acqua e di una maggiore sicurezza della zona, anche in situazioni di eventi eccezionali.

A tale proposito, è da precisare che la questione potrà essere affrontata soltanto in parte dal consorzio nell'ambito dei finanziamenti dell'agricoltura, presentando la zona un forte insediamento urbanistico ed industriale.

Il consorzio, comunque, ha già preso contatti con la Cassa per il mezzogiorno, per ulteriori interventi da realizzare a breve scadenza, mentre si propone di affrontare l'ampliamento delle sezioni di deflusso e la sistemazione montana non appena si sarà provveduto al rifinanziamento della legge per la difesa del suolo e della Cassa per il mezzogiorno.

Il Ministro: NATALI.

ASSANTE E PIETROBONO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali immediati e definitivi provvedimenti intendano adottare per risolvere il grave problema della Plastofer di Cassino (Frosinone), chiusa da sei mesi circa ed ora occupata dalle maestranze.

Per conoscere se intendano disporre una inchiesta per accertare l'uso che è stato fatto del contributo (195 milioni) elargito alla Plasti Sud di Ferentino (Frosinone) e che avrebbe dovuto consentire la ripresa produttiva dell'azienda. (4-15957)

RISPOSTA. — Dalla fine del mese di marzo 1971 gli impianti dello stabilimento per la produzione di laminati plastici di Cassino sono slati riattivati a cura della Nuova Plastofer.

La stessa società ha predisposto un programma di ristrutturazione tecnica degli impianti e di produzione che dovrebbe consentire all'impresa un livello produttivo normale.

Per altro, le trattative per la definizione di tale programma sono tuttora in corso.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

AZIMONTI, CALVI E BORRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere a favore degli insegnanti di scuola materna profughi dalla Libia.

È noto infatti che con provvedimento legislativo del 28 agosto 1970, n. 622, e successive modificazioni, si è provveduto alla totale sistemazione degli insegnanti di scuola elementare e dei professori di tutte le scuole di grado superiore profughi dalla Libia.

Non si sa se per dimenticanza o per volontà politica si sia trascurata la situazione degli insegnanti di scuola materna.

È ben vero che da alcuni anni la scuola materna per italiani nella Libia è stata privatizzata, ma è altrettanto vero che detta scuola è sempre stata in ogni caso sovvenzionata dal Governo italiano, ciò a confermare il carattere pubblicistico della scuola nonostante la formale privatizzazione attuata unicamente per pura convenienza pratica di natura locale.

Se si tiene mente poi al fatto che i profughi dalla Libia insegnanti di scuola materna regolarmente diplomati e con una anzianità di insegnamento che varia da un minimo di 10 anni a un massimo di 18 sono esattamente quattro, gli interroganti non riescono a comprendere quali grosse difficoltà possono essere considerate del tutto insuperabili per una rapida, civile, umana sistemazione di connazionali pur sempre meritevoli della nostra considerazione e totale solidarietà per la grave ingiustizia subita.

Gli interroganti sono convinti che il ministro della pubblica istruzione può allo stato dei fatti disporre per una rapida sistemazione di tali insegnanti di scuola materna in considerazione del grave disagio cui vengono a trovarsi questi nostri connazionali anche se per la definitiva regolamentazione della loro posizione si dovrà eventualmente far ricorso ad un provvedimento legislativo. (4-15707)

RISPOSTA. — La categoria delle insegnanti di scuola materna provenienti dalla Libia, non può beneficiare di quanto previsto dall'articolo 10 del disegno di legge 28 agosto 1970, n. 622 (nel testo modificato dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744), il quale si riferisce ai soli professori e insegnanti elementari non di ruolo che hanno prestato servizio in scuole statali o legalmente riconosciute; infatti le scuole materne della Libia sono sussidiate dal Ministero degli affari esteri e, pertanto, sono da considerare scuole private.

Il Ministro: MISASI.

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano urgente ed opportuno emanare il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 444, relativa all'ordinamento della scuola materna statale, regolamento che doveva essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

L'interrogante rileva che il notevole ritardo nella emanazione del regolamento in parola comporta gravi disagi economico-sociali per tutti coloro che attendono l'applicazione della legge. (4-11222)

RISPOSTA. — Lo schema del regolamento di esecuzione della legge 18 marzo 1968, n. 444, nella definizione del quale il Ministero della pubblica istruzione ha preso atto delle osservazioni formulate in merito dal Ministero del tesoro, sta per essere inoltrato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il predetto schema è stato elaborato sulla base delle proposte formulate da una commissione di studio, appositamente costituita subito dopo l'entrata in vigore della legge, e delle osservazioni espresse dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In ordine ai rilievi formulati è, in particolare, da farsi presente che il ritardo con cui sarà emanato il regolamento, rispetto ai termini, invero brevi, fissati dalla legge, dipende da motivi di carattere obiettivo. Infatti, a parte le non semplici procedure prescritte, una maggiore accelerazione nella elaborazione dello schema è stata impossibile per l'ampiezza della materia e per la complessità di varie questioni che il regolamento si trova a dovere affrontare e definire. Devesi, poi, tener conto che a questo Ministero, oltre ai nuovi compiti di stretto carattere amministrativo connessi con il primo avvio della nuova istituzione scolastica (piano istitutivo, funzionamento delle nuove scuole, assunzione del personale non di ruolo, assistenza, trasporti, ecc.), sono anche derivati dalla legge i particolari adempimenti per l'emanazione dei seguenti altri provvedimenti di carattere normativo: quello, già emanato, relativo agli orientamenti della attività educativa (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647), e quello relativo ai consigli di direzione e delle insegnanti, in attuazione dell'articolo 20 della legge, in merito al quale il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere. L'emanazione formale di detto prov-

vedimento è, tuttavia, connessa con la definitiva approvazione dello schema di regolamento, già, come si è accennato, nell'ultima fase formale del relativo procedimento di attuazione.

Si fa, infine, presente che il Ministero della pubblica istruzione non mancherà, come ha già fatto in passato, di adottare, nei limiti della possibilità e della opportunità e nell'interesse del personale e delle famiglie, i provvedimenti che consentano di ovviare alle conseguenze della mancanza del regolamento in questione.

A questo proposito è da segnalare che si è provveduto a portare a conoscenza delle interessate i programmi di concorso come presumibilmente saranno previsti dal regolamento medesimo.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

BARDELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) quali interventi abbia effettuato o intenda effettuare per rendere possibile un corretto e democratico svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi dirigenti dell'Associazione italiana allevatori, ponendo termine alle manovre di talune organizzazioni professionali, quali la Confagricoltura e la Confederazione coltivatori diretti, per condizionare le definizioni stesse attraverso inammissibili discriminazioni ai danni dei coltivatori diretti aderenti ad altre organizzazioni;

b) per quali ragioni l'apposita commissione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha escluso e continua ad escludere l'esame dei programmi di intervento per impianti collettivi del settore zootecnico, fatte pochissime eccezioni a discrezione del Ministero stesso, mentre vengono concessi finanziamenti e facilitazioni a società agricole e finanziarie che operano nel settore dell'allevamento di vitelli da ingrasso importati;

c) se corrispondano al vero le notizie secondo le quali la SAICOM, società agricola e finanziaria, ha ottenuto per decreto ministeriale finanziamenti agevolati per l'allevamento e la possibilità di utilizzare i premi concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le spese di trasporto dei vitelli importati dai paesi terzi, agevolazioni che sono sempre state rifiutate alla cooperazione agricola;

d) se ritenga compatibile con le esigenze di sviluppo della zootecnia e con quelle di assicurare ai consumatori carni non dequali-

ficare la creazione, anche con finanziamenti pubblici, di grandi centri di ingrassi di vitelli importati, cosiddetti senza terra, da parte di grossi importatori collegati a gruppi finanziari e industriali e all'industria mangimistica;

e) se ritenga urgente porre allo studio misure di controllo e di intervento pubblico nel campo della importazione di bestiame in piedi e di carni fresche e congelate, allo scopo di stroncare le scandalose speculazioni a danno dei produttori e dei consumatori da parte di una cerchia ristrettissima di importatori privati, i quali, oltre agli enormi guadagni dell'importazione, si appropriano anche delle somme relative alla esenzione dei prelievi e alla riduzione dei dazi doganali;

f) quali determinazioni abbia assunto in merito alla convocazione della conferenza nazionale zootecnica preannunciata da un sottosegretario per l'agricoltura e le foreste nel corso di un convegno svoltosi a Verona in occasione dell'Eurocarne. (4-14422)

RISPOSTA. — In merito alle specifiche questioni poste, si fa presente quanto segue:

a) non risulta che si siano verificate manovre e discriminazioni per influenzare le elezioni per il rinnovo degli organi dirigenti della Associazione italiana allevatori.

Consta, per contro, che le elezioni stesse si sono svolte nel modo più libero e democratico;

b) non risponde a verità che la commissione istituita presso il Ministero per l'esame delle iniziative concernenti gli impianti collettivi destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli o zootecnici, abbia escluso dai programmi di intervento progetti di costruzione e di ampliamento di impianti zootecnici risultati validi sotto il profilo tecnico ed economico.

I programmi in esame vengono, infatti, predisposti sulla base di una valutazione obiettiva di diversi elementi, come le iniziative già esistenti nelle diverse regioni, le possibilità di sviluppo zootecnico delle aziende interessate, la consistenza dei fondi da utilizzare, ecc.

Si aggiunge che, tra le numerose iniziative zootecniche esaminate favorevolmente ed inviate alla Comunità economica europea per il finanziamento della sezione orientamento del FEOGA e con impegno di partecipazione finanziaria da parte dello Stato, figurano anche

quelle promosse dalle associazioni provinciali allevatori e da altri organismi cooperativi aderenti o collegati alla stessa associazione italiana allevatori.

Non si comprendono, per altro, le ragioni per le quali non dovrebbero essere finanziati impianti nel settore dell'allevamento di vitelli da ingrasso, settore che invece si dimostra di particolare utilità, non soltanto per le aziende interessate, ma anche per l'economia generale del paese, dal momento che detto allevamento consente di trasformare in carne prodotti agricoli opportunamente integrati da mangimi acquistati sul mercato;

c) risponde al vero il fatto che la società agricola industriale SAICOM, che conduce nell'agro del comune di Roma un'azienda a carattere zootecnico di circa 287 ettari, parte in proprietà e parte in affitto, ha chiesto, nel 1968 e nel 1970, due finanziamenti agevolati in applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777; finanziamenti che sono stati accordati, rispettivamente, per l'acquisto di 700 vitelli e di mille vitelli da ingrasso.

Al riguardo, si fa rilevare che si tratta di un'azienda specializzata, sia sul piano tecnico sia organizzativo, capace di produrre a costi non elevati e soprattutto dotata di una adeguata produzione foraggiera.

L'iniziativa è pienamente meritevole dell'incentivo statale, non soltanto perché il nostro paese importa dall'estero carne per circa 2 miliardi di lire al giorno per sopperire alle esigenze del consumo, ma anche perché la trasformazione in carne di prodotti agricoli consente di attenuare l'onere non indifferente della importazione, onere che si ripercuote sulla bilancia dei pagamenti.

D'altra parte, se è pur vero che l'allevamento da riproduzione va preferito all'allevamento per ingrasso — e in tal senso l'amministrazione ha dato precise direttive — va sottolineato che ben poche sono le aziende nel nostro paese che intraprendono programmi di allevamento da riproduzione, sia perché le strutture non sono generalmente adeguate ai moderni sistemi produttivi, che richiedono tecniche selettive e organizzazioni economiche tali da assicurare costi competitivi, sia perché l'allevamento per riproduzione è notevolmente più costoso di quello per ingrasso, comportando il mantenimento per diversi anni dei soggetti acquistati.

Dato il modesto numero delle iniziative per l'acquisto di bestiame da riproduzione (le quali vengono accolte con criteri di assoluta preferenza) le disponibilità del « Fondo per lo

sviluppo della zootecnia » sono state utilizzate anche per l'accoglimento di richieste per l'acquisto di soggetti da ingrassò.

Comunque, nessuna domanda di prestito, presentata da cooperative agricole che conducono terreni o gestiscono stalle sociali, è stata respinta dal Ministero;

d) il Ministero ritiene compatibile con le esigenze di sviluppo della zootecnia la costituzione di centri di ingrasso di vitelli importati, subordinando l'accoglimento delle relative domande di finanziamento all'accertamento non soltanto di un'adeguata produzione foraggiera, opportunamente integrata con mangimi bilanciati ad alto contenuto nutritivo, ma anche di una rispondente organizzazione, tecnica ed economica, della ditta richiedente, la quale deve essere in grado di produrre a costi competitivi.

Per quanto concerne, invece, i centri di allevamento senza terra, si precisa che questi, essendo a carattere industriale, non sono stati mai finanziati dal Ministero;

e) la esenzione dei prelievi e la riduzione dei dazi doganali sono previste da precise disposizioni comunitarie. Si aggiunge che la importazione del bestiame non è sotto regime monopolistico, ma, ottemperate le necessarie formalità amministrative, è libera a tutti gli operatori che ritenessero effettuarla. Su tali importazioni sono già in atto controlli anche da parte di questo Ministero, allo scopo di evitare eventuali frodi;

f) obiettive difficoltà di carattere organizzativo non consentono ancora di poter indicare una data per l'auspicata Conferenza nazionale zootecnica, per la quale il Ministero si sta adoperando e che confida di poter al più presto convocare.

Il Ministro: NATALI.

BASSI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che i lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Trapani sono fermi da alcuni anni, offrendo ai cittadini lo spettacolo di una imponente opera pubblica abbandonata al deterioramento provocato dagli agenti atmosferici, mentre l'amministrazione giudiziaria continua a svolgersi in locali vecchi, angusti, non funzionali e di emergenza, che non conferiscono certo decoro alla funzione e ne ritardano ed intralciano lo andamento; per conoscere quali siano i motivi

che impediscono la sollecita ultimazione dei lavori e quali provvedimenti si intendano adottare in merito. (4-16954)

RISPOSTA. — Il comune interessato aderendo alle premure rivoltegli in proposito da questo Ministero deliberò nell'anno 1958 di costruire un nuovo palazzo di giustizia beneficiando delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, e fece predisporre un progetto che prevedeva, per la sua realizzazione, una spesa di lire 718.830.000, delle quali lire 218.830.000, sarebbero state sostenute dal comune, in parte, con la somma di lire 200 milioni realizzata dalla vendita dell'area sulla quale sorge l'attuale sede giudiziaria e, in parte, con fondi del proprio bilancio.

In considerazione della notevole spesa accollatasi dal comune, questo Ministero propose a quello del tesoro la concessione di un contributo che avrebbe dovuto coprire l'intero ammontare di un mutuo di lire 500 milioni. Il Ministero del tesoro aderì alla proposta, limitando il contributo dello Stato alla quota di ammortamento in un mutuo di lire 456.870.200 in quanto l'ufficio tecnico erariale aveva stabilito la riduzione del 6 per cento sul costo indicato nel progetto.

Pertanto, con decreto interministeriale del 17 ottobre 1962, modificato dal successivo del 12 settembre 1964, venne concesso al comune di Trapani un contributo dello Stato di lire 37.207.389 che il comune doveva contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

Risulta che il mutuo fu accordato dalla predetta Cassa con provvedimento 1° dicembre 1966 e che i lavori furono così dati in appalto.

Con foglio 28 dicembre 1968 il comune, tuttavia, chiese un ulteriore finanziamento di lire 456.870.200.

Con nota 7 febbraio 1969 questo Ministero invitò il comune ad inviare la indispensabile documentazione.

Per altro, con istanza del 13 giugno 1969, il comune informò che il costo dell'opera, a causa della rielaborazione del progetto richiesta dal comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche ed a causa di una perizia suppletiva di variante, era aumentato a lire 1.045.613.234, e chiese un secondo contributo dello Stato su una spesa di lire 588.743.234, pari all'intera differenza tra il mutuo garantito dal contributo concesso con il decreto 17 ottobre 1962 e l'attuale effettivo costo dell'opera, senza più considerare l'impegno assunto in occasione della concessione del primo contributo. Quanto a quest'ultimo punto il comune sottolineò principalmente le preca-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

rie condizioni del proprio bilancio come conseguenza del terremoto del gennaio 1968.

Con ministeriale 15 luglio 1969 il comune di Trapani venne invitato a completare la documentazione e chiarimenti in proposito furono dati allo stesso sindaco in una visita avvenuta il 17 novembre 1969. Il 15 dicembre 1970 il comune fu sollecitato a trasmettere la chiesta documentazione.

L'indugio è in rapporto alle difficoltà che in questi ultimi tempi i comuni hanno incontrato per il reperimento di un ente finanziatore, a causa delle note condizioni ristrette del mercato creditizio. Tali difficoltà che hanno costituito un ostacolo per tutta l'edilizia giudiziaria, sono attualmente in via di superamento. Pertanto non appena si otterrà un affidamento di massima da parte di un ente finanziatore alla concessione del mutuo, sarà possibile proporre al Ministero del tesoro il decreto interministeriale di concessione del contributo suppletivo al comune di Trapani; il contributo infatti viene concesso in forma di percentuale sulla rata di ammortamento del mutuo che il comune contrae per assicurarsi la somma occorrente al finanziamento dell'opera e pertanto l'emissione del decreto presuppone la conoscenza del rateo di ammortamento.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: PELLICANI.

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione di allarme determinatasi nella provincia di Pistoia ed in particolare nella montagna pistoiese a seguito della notizia, per altro non ufficiale, della imminente chiusura della cartiera Cini sita in località La Lima; la notizia stessa ha già determinato l'impegno e l'immediata mobilitazione delle maestranze dell'azienda nonché delle autorità comunali e provinciali dato che se l'evento dovesse verificarsi costituirebbe un insostenibile ed intollerabile colpo all'occupazione ed all'economia della zona e dell'intera provincia già duramente provata dalla diminuzione di circa 13 mila unità lavorative negli ultimi 10 anni.

Per sapere, ancora, se siano a conoscenza del fatto che la predetta azienda ebbe già a licenziare alcune decine di lavoratori nel luglio 1968 prendendo però solenne impegno di non procedere ad ulteriori ridimensionamenti e di garantire, invece, per un lungo periodo i livelli di occupazione.

Per sapere, infine, quali provvedimenti urgenti intendano prendere per garantire l'occupazione nella zona e nella intera provincia.

(4-16601)

RISPOSTA. — Questo Ministero sta svolgendo ogni possibile interessamento perché sia evitata la cessazione dell'attività della cartiera Cini operante a Piteglio (Pistoia).

A tal fine sono in corso trattative per il rilievo dell'azienda e frattanto dalla società SITCA, proprietaria dello stabilimento, sono stati sospesi i licenziamenti a suo tempo disposti.

Per altro, la crisi della cartiera deve essere considerata nel quadro dell'intero settore cartario che attualmente sta attraversando un periodo di pesantezza dovuto principalmente alla difficoltà di reperimento della materia prima ed all'aumento dei costi di produzione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali azioni a tutela della nostra produzione vinicola abbiano svolto di fronte alla forte concorrenza dei vini algerini. L'interrogante rileva che, in vista delle trattative in corso tra la CEE ed i paesi del nord Africa — con particolare riguardo all'Algeria — al fine di regolare ventilate agevolazioni da accordare a detti paesi per l'esportazione dei loro vini nell'area comunitaria, è necessario chiedere:

- a) l'applicazione integrale dei dazi della tariffa esterna comune (TEC);
- b) rispetto del prezzo di riferimento;
- c) rispetto della norma comunitaria che vieta categoricamente il taglio tra vini della Comunità e vini originari da paesi terzi.

L'interrogante rileva infine che nel corso del 1970 pare siano entrati in Francia non meno di 7 milioni di ettolitri di vini algerini, ciò che ha provocato recenti prese di posizione anche da parte di viticoltori francesi. (4-16351)

RISPOSTA. — Il problema prospettato dallo interrogante si è posto e dovrà trovare soluzione nell'ambito del negoziato per l'associazione dell'Algeria alla CEE negoziato che interessa in modo particolare due prodotti fondamentali dell'economia algerina: il petrolio ed il vino.

In particolare, si rammenta che i vini algerini beneficiano, ancor oggi, nonostante la entrata in vigore della regolamentazione comunitaria del settore, di particolari agevolazioni all'importazione in taluni paesi della comunità e, soprattutto, in Francia.

I predetti regimi bilaterali — che, con l'entrata in vigore del regolamento n. 816/CEE del Consiglio del 28 aprile 1970, non avrebbero potuto essere mantenuti in vigore — sono stati invece prorogati, essenzialmente per motivi politici, sino al 31 marzo 1971, in quanto si desiderava ricercare una « soluzione comunitaria » al problema dei vini algerini, nel quadro delle trattative per la conclusione dell'accordo di associazione.

Le proposte presentate dalla Commissione della CEE per instaurare un regime comunitario in favore dei vini algerini prevedono una riduzione del 60 per cento dei dazi della tariffa esterna comune, condizionata, per altro, al rispetto del prezzo di riferimento.

Da parte algerina, si è replicato che le proposte della Commissione non hanno alcun significato concreto, perché, per beneficiare della riduzione tariffaria, i loro vini dovrebbero essere venduti ad un prezzo doppio di quello attuale: in pratica, la condizione del rispetto del prezzo di riferimento impedirebbe il collocamento dei vini predetti nell'area comunitaria.

Per tale motivo, è stato proposto, da parte francese, di accordare all'Algeria, in aggiunta al cosiddetto « vantaggio economico » formulato dalla Commissione, anche un « vantaggio commerciale », consistente nell'istituzione di un prezzo di riferimento speciale per l'Algeria, inferiore del 5 per cento a quello comunitario, da valere nei limiti di un contingente da fissare di anno in anno. Entro questo limite contingente verrebbe accordata all'Algeria, alle condizioni speciali ora indicate, la riduzione tariffaria del 60 per cento.

Da parte francese è stata chiesta, altresì, l'ammissione al taglio dei vini così importati (contingente), in deroga al divieto sancito dall'articolo 26 del citato regolamento n. 816/70.

Le proposte relative all'istituzione di un « prezzo di riferimento speciale » non potevano che essere respinte da parte italiana, per l'ovvio motivo che il prezzo di riferimento comunitario costituisce lo strumento fondamentale per salvaguardare la produzione interna. Del pari, non poteva essere accettata la deroga al divieto del taglio, non essendo ammissibile alcuna confusione di prodotto: tra l'altro, proprio per evitare il taglio abusivo e tenuto conto della difficoltà pratica dei controlli.

Inoltre, la prima esperienza di libera circolazione del prodotto ha confermato, oltre ogni più favorevole previsione, che i vini del nostro meridione possono essere ottimamente utilizzati quali correttivi di molti vini francesi.

A questo punto, essendosi arenate le discussioni a Bruxelles, la delegazione italiana, nell'intento di evitare sia ulteriori proroghe degli attuali regimi bilaterali tra l'Algeria e taluni paesi della CEE sia l'accusa di voler congelare le trattative per l'associazione dell'Algeria alla Comunità, si è resa promotrice di proposte nuove, che possono così riassumersi:

a) se ragioni d'opportunità generali impongono di assicurare comunque, all'Algeria, il collocamento nell'area comunitaria di una certa quantità di prodotto, quella importazione obiettivamente non necessaria, ma che, anzi, arrecherebbe sicuro pregiudizio all'equilibrio del mercato comunitario, non dovrà essere considerata nel sistema delle normali importazioni agevolate (vantaggio economico);

b) la quantità di prodotto, che si ritiene di importare anche quando le condizioni di mercato siano pesanti e impediscano la normale importazione, non dovrà entrare nella normale commercializzazione del vino comunitario e dei suoi derivati e, quindi, non dovrà essere commercializzata in quel mercato di scambio, né come vino né come alcole; dovrà trattarsi, in ogni caso, di un'operazione straordinaria, le cui perdite finanziarie non potranno che far carico a tutti i paesi membri, cioè al FEOGA, secondo le normali aliquote di contribuzione;

c) il vino algerino che non sia possibile immettere nel mercato con il sistema del vantaggio economico (semplice riduzione tariffaria condizionata al rispetto del prezzo di riferimento), e per il quale la Comunità assuma comunque un impegno d'acquisto, potrà essere direttamente esportato dall'Algeria verso i paesi terzi, come tale o come alcole, previa distillazione *in loco*, ovvero importato nella Comunità per essere riesportato, anche in questo caso, come tale o come alcole.

Il fatto che ci sia un organico finanziario comunitario — il FEOGA — a compensare le perdite connesse a tali operazioni, non impedirebbe che l'operazione stessa sia effettuata da privati operatori economici del settore.

La soluzione suggerita dalla delegazione italiana consentirebbe di non mettere a carico del mercato comunitario, più precisamente di quello italiano, gli oneri e i danni che ad esso

deriverebbero ove si accedesse alla concezione francese dell'agevolazione sotto forma di vantaggio commerciale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BO, ESPOSTO, MARRAS, OGNIBENE, BARDELLI, GIANNINI, MICELI, SERENI, Busetto, GESSI NIVES, BONIFAZI, SCUTARI, LIZZERO, REICHLIN E VALORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — in relazione alle pressanti esigenze di decine di comuni rurali del Piemonte e del Veneto danneggiati dalle grandinate di quest'anno e di altre zone agricole d'Italia analogamente colpite da grandinate o da altre calamità — le ragioni per cui, ad oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della legge 25 maggio 1970, n. 364, sul Fondo nazionale di solidarietà, tale legge risulta ancora inoperante; per sapere, inoltre:

1) se e quando si procederà alla emanazione delle disposizioni esecutive della legge stessa;

2) se e in quale misura si sia già definito l'adeguamento (che esige almeno il raddoppio) dei parametri vigenti sull'ammontare dei « capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore » a norma dell'articolo 5 della legge n. 364 che prevede la loro definizione per ogni varietà di prodotto, per ogni tipo di impianto e per zone omogenee;

3) quali aiuti e disposizioni si intendano adottare per facilitare il lavoro di accertamento dei danni e di definizione delle pratiche che grava sugli ispettorati provinciali dell'agricoltura, notoriamente oberati di mansioni e di pratiche.

Inoltre — in relazione al grave ritardo ed ai noti limiti della legge n. 364 (che esclude l'indennizzo parziale dei danni e condiziona gli interventi per il ripristino dei capitali di conduzione alla troppo elevata percentuale del 60 per cento di distruzione della produzione lorda globale) — gli interroganti prospettano l'opportunità di una sollecita consultazione con le regioni e le organizzazioni professionali di categoria per un ampio esame consultivo che consenta un giudizio ed offra indicazioni valide al rapido superamento dei ritardi e dei limiti della legge stessa. (4-13774)

RISPOSTA. — Il Ministero, subito dopo la emanazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, ha promosso e curato varie riunioni tra le

amministrazioni e le categorie interessate, al fine di determinare il valore del contributo dovuto per chilogrammo di pomacee non commerciabili a seguito di avversità atmosferiche, in adempimento dell'articolo 13 della legge e, in data 10 agosto 1970, ha emesso, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il relativo decreto che è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 agosto 1970, n. 209.

Inoltre, sono stati presi e mantenuti continui contatti con i vari Ministeri, al fine di eliminare le difficoltà insorte per l'erogazione, a favore delle cooperative che procedono all'ammasso delle pomacee, del relativo compenso integrativo per i prodotti destinati alla distillazione.

A norma, poi, dell'articolo 5 — terzo comma — della legge stessa, sono state consultate le organizzazioni professionali di categoria e, in data 15 ottobre 1970, si è potuto emanare la circolare n. 11, con la quale sono stati determinati gli importi eguagliati all'entità dei capitali di conduzione per varietà di prodotto e per zone omogenee e sono state impartite le istruzioni per l'applicazione integrale delle provvidenze previste dalla legge.

In particolare, è stato precisato che i parametri per la determinazione dei capitali di conduzione hanno riferimento alle intere operazioni colturali, compreso il raccolto e, quindi, sono applicabili in rapporto non solo alla entità del danno, ma anche alla fase produttiva in cui il danno si è verificato.

A tale proposito, è da sottolineare che i predetti parametri sono ragguagliati a conduzioni normali, atteso che le provvidenze si indirizzano alla ripresa dell'efficienza produttiva di aziende in condizioni di ordinarietà colturale.

Ciò premesso, il Ministero, espletata la complessa procedura preliminare (individuazione delle zone investite, rilevazione delle colture colpite, valutazione dei danni, acquisizione dei prescritti pareri dei presidenti delle regioni interessate) con decreto del 20 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° marzo 1971, n. 53, ha provveduto alla delimitazione delle zone gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in questi ultimi tempi, ivi comprese quelle del Piemonte e del Veneto, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla legge.

Si assicura, infine, che il Ministero non ha mancato, né mancherà di considerare debitamente le esigenze degli ispettorati provinciali

dell'agricoltura, al fine di renderne più agevole il lavoro per l'accertamento dei danni e per la definizione delle domande presentate dagli operatori agricoli interessati.

Il Ministro: NATALI.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere gli intendimenti del Ministero per ovviare alla situazione venutasi a creare in seguito all'applicazione dell'ordinanza ministeriale per gli incarichi e le supplenze per cui gli insegnanti fuori ruolo degli istituti professionali non possono essere trasferiti in altro tipo di scuola (articolo 3) pur avendone i requisiti (abilitazione speciale). Questo fatto determina una ingiustizia distributiva dei posti disponibili rendendo praticamente inutile non solo la disposizione, ma impossibile un trasferimento nell'ambito degli istituti stessi, poiché in base alla legge, non si può richiedere un posto occupato da un non abilitato. La restrizione si è maggiormente aggravata avendo concesso il passaggio da un tipo di scuola all'altro in sede di sistemazione e completamento di orario (articolo 1 dell'ordinanza ministeriale).

La legge più recente che determina le classi di inquadramento degli insegnanti di ruolo è del 1941: cioè venti anni prima dalla creazione degli istituti professionali, i quali tuttora mancano di un organico e di un ordinamento giuridico, ne consegue che per i pochissimi professori di ruolo di detti istituti, non esistono classi di inquadramento. Quando cessate le scuole tecniche, molti insegnanti di queste hanno occupato posti nella nuova scuola, altri invece furono inquadrati in altri tipi di scuole — anche istituti tecnici — per i quali possedevano l'idoneità. Il problema interessa soprattutto i professori fuori ruolo abilitati i quali posseggono, nella grandissima maggioranza, un'abilitazione specificata per gli istituti tecnici, e, poiché si tratta del primo anno di applicazione della legge del 13 giugno 1969, n. 282, si potrebbe per ovviare alla carenza di norme, concedendo, come fatto a suo tempo ai professori di ruolo nelle scuole tecniche che ne avevano l'idoneità, il passaggio negli istituti tecnici ove fossero disponibili i posti. L'interrogante chiede una pronta risoluzione del caso, poiché presso i provveditorati pendono ricorsi per i quali le commissioni nutrono fondate perplessità. (4-14659)

RISPOSTA. — Non esistendo per gli istituti professionali classi di concorso e mancando

conseguentemente anche le tabelle di passaggio da tali istituti ad altri ordini di scuole, non può trovare accoglimento la proposta di estendere anche agli insegnanti fuori ruolo degli istituti professionali la possibilità di essere trasferiti in altri tipi di scuole.

Il Ministro: MISASI.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali presso l'università degli studi di Genova non sia stato ancora integrato il corso completo della facoltà di architettura all'attuale biennio.

A giudizio dell'interrogante, dato il maggior numero di partecipanti, ciò comporta una situazione anomala sul piano didattico della facoltà ed inoltre una condizione di grave disagio per gli studenti obbligati a completare il corso di laurea presso altre città. (4-15810)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, è stato completato presso l'università degli studi di Genova, il corso di laurea in architettura con l'istituzione del terzo, quarto e quinto anno.

Il Ministro: MISASI.

BONEA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quando sarà emanato il decreto previsto dall'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che deve designare le imprese abilitate alla liquidazione delle somme dovute a norma dell'articolo 37, ai danneggiati o agli ex assicurati che abbiano risarcito il danno non liquidato dalla società Mediterranea, tenuto conto del fatto che il regolamento di esecuzione è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 dicembre 1970, n. 315, data dalla quale è maturato agli interessati il diritto ad essere pagati. (4-17198)

RISPOSTA. — Il decreto per la designazione delle imprese che dovranno provvedere, per il primo triennio (1971-1973), alla liquidazione dei sinistri per conto del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », come previsto dall'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sarà quanto prima emanato.

Secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento di esecuzione approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, per la designazione deve essere sentito l'Istituto nazionale delle assicurazioni che deve a sua volta chiedere il parere del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Il decreto di nomina dei membri di tale comitato sulla base delle indicazioni e delle proposte pervenute al riguardo, è in corso di emanazione.

Si tratta, quindi, di una procedura complessa, giustificata dalla delicatezza del compito da affidare, che ovviamente ha richiesto del tempo. Tuttavia, per accelerare per quanto possibile la procedura, è stato interessato l'INA perché, con la costituzione del comitato, sia già in grado di pronunciare, senza ritardi, l'accennato parere.

Si assicura che da parte di questo Ministero verrà posta ogni cura perché l'articolo 37 della legge abbia una sollecita attuazione, tenuto conto dello stato della liquidazione della società Mediterranea e dell'ampiezza delle operazioni necessarie.

Il Ministro: GAVA.

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se i 14 comuni della provincia di Siena colpiti da inondazione il 22 novembre 1969 per lo straripamento di ben dieci corsi d'acqua, così come riconosciuto da una relazione dell'ispettorato agrario provinciale, siano stati inclusi nelle zone aventi diritto alle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364. (4-14004)

RISPOSTA. — Come è noto, il Ministero, con decreto del 20 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 53 del 1° marzo successivo, ha provveduto a delimitare, tra le altre, le zone agrarie della provincia di Siena danneggiate dal nubifragio del 21 e del 22 novembre 1969, nonché quelle della stessa provincia danneggiate dalla grandinata del 13 luglio 1970, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 4, primo comma, e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Si aggiunge che, indipendentemente dalla delimitazione territoriale, alle aziende agricole danneggiate che si trovino nelle condizioni stabilite e che ne facciano domanda all'ispettorato agrario, possono essere concessi prestiti di esercizio, ad ammortamento quin-

quennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, richiamati dall'articolo 7 della citata legge n. 364 del 1970.

Il Ministro: NATALI.

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le esatte circostanze nelle quali è scomparso dalla Pieve di Sinalunga (Siena) un prezioso dipinto di Sano di Pietro; per sapere quali siano le responsabilità particolari e quelle generali di tale episodio, purtroppo niente affatto isolato; per conoscere altresì quali misure il Governo intenda prendere per garantire personale e mezzi adeguati ad una effettiva tutela del patrimonio artistico nazionale e per trasferire alle regioni i poteri previsti in materia. (4-16861)

RISPOSTA. — Questo Ministero, accertate le circostanze particolari in cui si sono svolti i fatti segnalati, non mancherà di adottare i provvedimenti del caso.

Per quanto riguarda le misure atte a garantire la tutela del patrimonio artistico nazionale già da tempo è stato impostato, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, un piano per dotare gradualmente i vari istituti dei mezzi idonei a tutelare le opere d'arte dai trafugamenti.

E già da tempo è stata svolta un'efficace opera di collaborazione con l'arma dei carabinieri, con le forze di pubblica sicurezza e, più di recente con l'Interpool per il recupero delle opere d'arte rubate.

Tale azione ha portato ad importanti ritrovamenti.

Il Ministro: MISASI.

BRIZIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il ministro in contrasto con la circolare n. 264 protocollo 7720/81 del 12 agosto 1970 dallo stesso emanata, in cui si affermava che con il 22 agosto si sarebbero concluse le operazioni relative al reclutamento ed al movimento del personale e che comunque nessun movimento sarebbe stato disposto senza preventiva consultazione con i provveditori agli studi interessati, a disporre, verso la fine del mese di ottobre, senza consultare il provveditore agli studi, il trasferimento del professor

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

Galdi Dante (già per altro trasferito d'ufficio a Potenza) al liceo scientifico di Rieti.

Se ritenga, stante la irregolarità del trasferimento, il disagio e la protesta degli studenti e del personale insegnante del liceo scientifico di Rieti, di revocare il provvedimento in questione. (4-14312)

RISPOSTA. — Il trasferimento del preside Galdi Dante al liceo scientifico di Rieti è stato disposto per motivi di servizio e, come tale, non rientra nell'ordinario movimento di presidi e professori cui si riferisce la circolare ministeriale del 12 agosto 1970, n. 264.

Il Ministro: MISASI.

BRIZIOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi che sino ad ora hanno impedito l'allacciamento da parte dell'ENEL delle terne di adduzione alla sottostazione di Villa Valle di Terni, così come richiesto dal comune di Terni, per evitare che la città di Terni rischi di rimanere con energia elettrica insufficiente.

Se ritenga intervenire per superare gli ostacoli che attualmente si frappongono alla richiesta concessione. (4-14314)

RISPOSTA. — Sono in corso colloqui fra gli amministratori del comune di Terni e gli uffici dell'ENEL allo scopo di avviare a soluzione le complesse e controverse questioni tuttora pendenti. Dall'ENEL è stata formulata una nuova proposta che è stata ritenuta apprezzabile dal comune di Terni. Per altro, su tale proposta si dovranno pronunciare i competenti organi amministrativi del comune stesso.

Il Ministro: GAVA.

BRIZIOLI. — *Al Governo.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per bloccare l'azione sempre più estesa che i proprietari dei fondi condotti a mezzadria, stanno portando avanti al fine di eludere la legge sul blocco dei contratti agrari ed in particolare l'eventuale trasformazione del contratto di affitto, con l'intimazione di migliaia di disdette in tutte le regioni a mezzadria ed in particolare nell'Umbria-Sabina (circa 3 mila disdette solo nella provincia di Perugia) contribuendo così ad aggravare gli squilibri tradizionali di province prevalentemente agricole. (4-16560)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, tutti i contratti agrari stipulati con coltivatori diretti (compresa la mezzadria) sono stati prorogati fino a nuova disposizione; eccezioni a tale proroga sono previste soltanto per motivi di giusta causa, tassativamente indicati dalla vigente legislazione in materia, sempre dopo specifica pronuncia dell'autorità giudiziaria (sezioni specializzate del tribunale per le vertenze agrarie).

Pertanto, non si ritiene che siano da adottare, provvedimenti in ordine a quanto segnalato dall'interrogante.

È altresì noto, per altro, che il problema relativo alla trasformazione del contratto di mezzadria in quello di affitto ha formato oggetto di varie proposte di legge, in attesa di esame da parte del Parlamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BUSETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale positiva risposta intenda dare alle richieste avanzate direttamente al ministro dagli insegnanti dell'istituto tecnico industriale Marconi di Padova, in ruolo da più di due anni nella loro qualità di vincitori di concorso a cattedre, ai quali non è stato ancora formalmente riconosciuto il passaggio dal ruolo straordinario a quello ordinario secondo quanto stabilisce la legge.

Per sapere quale intervento intenda attuare presso il ministro del tesoro affinché, una volta sollecitamente espletate le pratiche del passaggio al ruolo ordinario, venga corrisposto agli aventi diritto non solo l'arretrato di quanto ancora non percepito in termini di aumento di stipendio regolarmente maturato in seguito allo scadere del periodo di straordinario ma anche l'ammontare degli interessi che sono nel frattempo maturati sull'aumento medesimo.

Per sapere in fine in quale fase si trova l'azione di decentramento all'autorità scolastica provinciale delle attività e dei provvedimenti amministrativi di competenza ministeriale come indicato e prescritto dai decreti-legge del giugno 1970. (4-14141)

RISPOSTA. — Le promozioni a ordinario dei professori straordinari in servizio presso l'istituto tecnico industriale Marconi di Padova, che hanno ultimato il periodo di prova il 30 settembre 1970 debbono essere disposte, ai

sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, dal competente provveditore agli studi.

Le promozioni, invece, dei docenti che hanno ultimato il periodo in questione anteriormente a tale data, fatta eccezione per gli insegnanti tecnico-pratici, sono già state disposte.

Per quanto concerne gli insegnanti tecnico-pratici, si precisa che le nomine in ruolo sono state effettuate dal 1° ottobre 1967 in poi, in base all'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Tuttavia, a seguito di alcuni ricorsi, si è dovuto procedere alla revisione delle graduatorie e all'inserimento degli interessati, e solo dopo aver esaurito tali operazioni si è potuto iniziare l'emissione dei decreti di nomina.

Il Ministro: MISASI.

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza del gravissimo fatto accaduto nella mattinata del 23 novembre 1970 a Padova presso l'istituto tecnico industriale G. Marconi di cui si sono resi protagonisti i gruppi teppisti della Giovane Italia, notoriamente ispirata dal MSI e di pretta marca fascista; dopo le grandi e civili manifestazioni degli studenti medi avvenute a Padova nella scorsa settimana su piattaforme rivendicative del diritto allo studio, del trasporto gratuito, delle mense a basso prezzo in una visione unitaria della necessaria riforma della scuola, i gruppi neofascisti distribuendo volantini provocatori contro l'azione unitaria degli studenti, ne aggredivano alcuni con tirapugni e catene e ne ferivano due che sono stati ricoverati successivamente presso il reparto infortuni dell'INAIL di Padova; uno dei teppisti fascisti veniva bloccato e condotto alla presidenza dell'istituto ma incredibilmente mandato via senza che la stessa presidenza provvedesse alla individuazione e alla denuncia alle autorità preposte.

Per sapere quindi quale intervento i ministri intendano attuare perché la violenza fascista sia definitivamente bandita e se ritengano opportuno e necessario promuovere una inchiesta per accertare le responsabilità della presidenza dell'istituto in ordine ai fatti esposti e trarne tutte le conseguenze del caso. (4-14932)

RISPOSTA: — Verso le ore 8 del giorno 23 novembre 1970, dinanzi all'ingresso principale dell'istituto tecnico industriale G. Marconi di Padova, prospiciente un cortile inter-

no, alcuni giovani distribuivano agli allievi della scuola, che a quell'ora accedevano all'istituto stesso, per le consuete lezioni, dei volantini ciclostilati, a firma Giovane Italia, di contenuto polemico contro gli scioperi studenteschi e le occupazioni di istituti e di fabbriche.

Ad un certo momento, fra i diffusori dei volantini e taluni studenti del Marconi — che non tolleravano la presenza dei primi — nasceva un'accesa discussione. Ben presto, però, i contendenti passavano dalle parole ai fatti, percuotendosi scambievolmente.

Al sopraggiungere del professor Claudio Germanis e di altri dipendenti dell'istituto, richiamati dal trambusto, i diffusori dei volantini si davano alla fuga, ma due di essi, indicati quali partecipanti al tafferuglio, venivano accompagnati nella portineria, da dove, riuscivano, subito dopo, a dileguarsi.

Due studenti del Marconi, rimasti feriti nello scontro, venivano accompagnati al vicino centro traumatologico dell'INAIL, dove erano riscontrati affetti il primo, da lussazione alla spalla destra e il secondo da ferita lacero contusa alla glabella e alla radice del naso, contusione alla regione orbitaria destra e abrasione della guancia sinistra, giudicati guaribili, rispettivamente, in giorni 20 e giorni 10 salvo complicazioni.

Nella stessa giornata venivano iniziate le prime indagini che, nel giro di pochi giorni, portavano alla identificazione di un gruppo di sette giovani che avevano diffuso i volantini, i quali con rapporto della locale questura sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.

Successivamente veniva anche identificato e segnalato all'autorità giudiziaria il feritore dello studente Giacchi, nella persona di Scatolin Alberto, di anni 20, studente universitario.

Nessuna responsabilità può quindi addebitarsi sia al preside, che era assente, sia al personale della scuola neppure per il fatto che uno degli aggressori trattenuto nella portineria dell'istituto ebbe la possibilità di dileguarsi.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

BUZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo delle rilette trattate disposte dall'amministrazione scolastica sullo stipendio degli insegnanti di scuola secondaria con incarico a tempo indeterminato.

Allo scopo di consentire il riscatto, ai fini previdenziali, degli anni di servizio per i quali sono stati versati dai suddetti insegnanti i contributi all'istituto nazionale della previdenza sociale si sarebbe potuto operare in modo meno oneroso per il personale insegnante operando, per gli anni riscattabili, semplici trattenute a conguaglio della differenza esistente tra la trattenuta precedente già praticata a favore dell'INPS e quella attuale a favore del tesoro restando da compiere, per il resto, un'operazione di trasferimento di fondi dall'istituto al tesoro.

L'interrogante chiede di conoscere se si ritenga di adottare tale procedura che oltre ad essere più rapida risulta meno onerosa per il personale interessato. (4-14585)

RISPOSTA. — Con la circolare ministeriale del 12 marzo 1970, n. 103, è stato stabilito, per gli insegnanti incaricati non più iscritti dal 1° ottobre 1968 alle assicurazioni sociali obbligatorie, l'obbligo delle scuole di richiedere direttamente all'INPS il rimborso dei contributi divenuti indebiti e che il recupero del debito emerso a carico degli interessati nei confronti dell'amministrazione, in relazione alla nuova posizione acquisita di insegnanti di prima categoria, dovesse essere effettuato allorché l'INPS avesse provveduto al rimborso dei predetti contributi assicurativi; in ogni caso, per altro, si stabiliva che se tale rimborso non fosse stato disposto entro il 30 settembre 1970, il debito doveva essere recuperato, sia pure a rate mensili, a decorrere dal successivo 1° ottobre.

Poiché l'INPS non ha ancora disposto in taluni casi il rimborso dei contributi assicurativi divenuti indebiti, si è provveduto con circolare ministeriale del 24 novembre 1970, n. 377, a rettificare parzialmente la citata circolare ministeriale n. 103 nel senso che, nei casi in cui non siano stati rimborsati i contributi dall'ente in questione, il debito emerso a carico degli insegnanti incaricati nei confronti dell'amministrazione sia recuperato, a rate mensili, a decorrere dal 1° ottobre 1971 anziché dal 1° ottobre 1970.

Il Ministro: MISASI.

CACCIATORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere per quali motivi non ancora sono stati pubblicati, in base alla legge 25 maggio 1970, n. 364, i decreti relativi all'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità e di eccezionale avversità

atmosferiche per gli eventi verificatisi fino al giugno 1970 nei comuni di Angri, San Marzano sul Sarno, Scafati e Sant'Egidio Montalbino (Salerno). (4-16144)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 20 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 53 del 1° marzo successivo, ha delimitato le zone agrarie del territorio nazionale danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nel corso del 1970, ai fini dell'applicazione delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Tra le zone delimitate della provincia di Salerno, sono comprese quelle di tutti i comuni segnalati, danneggiate dalle brinate e dalle piogge torrenziali verificatesi nei mesi di maggio e di giugno 1970.

Il Ministro: NATALI.

CALDORO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risultino vere le denunce di gravi vizi di illegittimità delle operazioni di esami presentate da alcuni candidati alle prove di maturità magistrale nel decorso anno scolastico presso gli educandi femminili di Napoli, in particolare per quanto concerne la mancata osservanza del numero legale dei commissari presenti alle prove medesime.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se il ministro ritenga opportuno assumere le iniziative necessarie ad accertare se siano fondate le accuse in questione, facendo, in particolare, riesaminare gli elaborati ed il *curriculum* scolastico dei candidati respinti, al fine di fugare ogni dubbio sulla correttezza dell'operato della commissione giudicatrice. (4-14078)

RISPOSTA. — In relazione allo svolgimento degli esami di maturità magistrale svoltisi l'anno scolastico 1969-70 presso gli educandi femminili di Napoli, tre delle alunne respinte produssero singoli esposti avverso il risultato degli esami.

Gli esposti stessi furono respinti; infatti i giudizi delle commissioni giudicatrici, insindacabili nel merito, sono atti definitivi, non suscettibili, in quanto tali, di gravame al Ministero.

Avverso tali deliberazioni è ammesso, per altro, sotto il solo profilo di legittimità, ricorso

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei termini di legge.

Attese le garanzie previste dal vigente ordinamento a tutela degli interessi dei candidati nella competente sede, non si è ritenuto necessario alcun intervento ministeriale.

Il Ministro: MISASI.

CALDORO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali siano i motivi della mancata o ritardata erogazione, da parte del Ministero degli affari esteri, dei fondi assegnati sul bilancio 1970 all'INCA - Istituto di patronato della CGIL - per il potenziamento delle sue strutture all'estero e della sua attività a favore dei lavoratori italiani emigrati e delle loro famiglie.

L'interrogante chiede di sapere se un tale fatto sia compatibile con precisi e documentati impegni assunti dal sottosegretario agli affari esteri per l'emigrazione concordandoli in sede ministeriale unitariamente con i patronati INAS, ITAL, ACLI (che hanno già percepito le rispettive spettanze); se sia a conoscenza del fatto che tale erogazione viene a sanare una ingiustificata discriminazione attuata per anni nei confronti del patronato della CGIL, rispetto ad altre organizzazioni similari operanti all'estero e che la somma relativa è stata già spesa per l'attuazione degli impegni presi dal patronato INCA su esplicita richiesta ed indicazione del sottosegretario agli affari esteri per l'emigrazione.

L'interrogante, infine, chiede di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il ministro interessato per una sollecita definizione dell'erogazione in questione. (4-14553)

RISPOSTA. — In merito alla concessione a favore dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA) di un contributo a sostegno delle attività assistenziali che l'istituto stesso svolge all'estero a favore delle collettività italiane, si precisa che il contributo è stato erogato.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

CALDORO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risulti a verità che in data 30 dicembre 1970 il consiglio di amministrazione della pubblica istruzione ha proceduto alla designazione di sei nuovi provveditori agli studi che hanno così

scavalcato di molti posti la graduatoria nazionale per gli avanzamenti.

L'interrogante chiede di sapere se sia vero che tra i promossi figurano nominativi di candidati che ricoprono cariche nazionali nel sindacalismo autonomo della scuola.

L'interrogante chiede di conoscere se sia vero che tali decisioni del consiglio d'amministrazione non sono state approvate dai rappresentanti delle grandi confederazioni sindacali unitarie e se il ministro ritenga, di fronte a tale situazione che ha determinato notevole malcontento tra il personale della scuola, annullare gli scrutini in questione. (4-15495)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione di questo Ministero, nell'adunanza del 30 dicembre 1970, ha designato sei viceprovveditori agli studi per la promozione alla qualifica di provveditore agli studi di seconda classe. Tali designazioni sono state effettuate in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Infatti le promozioni per merito comparativo vengono conferite in base alla valutazione dei titoli degli impiegati scrutinabili, indipendentemente dal posto da essi occupato nel ruolo di anzianità. E a norma dell'articolo 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'anzianità di qualifica e l'anzianità di carriera possono costituire titolo di preferenza solo in caso di parità di merito.

Effettivamente tra i designati per la promozione vi sono due funzionari facenti parte di un'organizzazione sindacale autonoma, come risulta dal verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione relativo alle designazioni di che trattasi non vi è stato dissenso dei rappresentanti sindacali facenti parte di tale organo.

Il Ministro: MISASI.

CAMBA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui si trovano da alcuni giorni circa 60 bambini subnormali della scuola speciale statale di via Martini, a Cagliari, in seguito al provvedimento preso dal sindaco che ha disposto la chiusura della scuola stessa perché lo stabile in cui era ospitata è stato dichiarato pericolante, ma non ha provveduto a reperire altra sede, sia pure temporanea.

L'interrogante fa presente che alla scuola suddetta sono pervenute oltre 100 domande

di ammissione da parte dei genitori di altrettanti bambini subnormali. Di queste, 40 sono state temporaneamente accantonate in attesa di trovare un adeguato numero di aule per poter svolgere regolarmente i corsi.

L'interrogante fa inoltre rilevare che la scuola speciale statale per i bambini subnormali garantiva un'assistenza, assicurando fra l'altro il vitto giornaliero ai bambini, che adesso è venuta meno, con gravi disagi per le famiglie meno abbienti.

L'interrogante sollecita un immediato intervento da parte del ministro per porre fine alla situazione attuale e per garantire l'assistenza e regolari studi ai bambini subnormali della scuola di Cagliari ritenendo tale servizio sociale fra quelli di prioritaria importanza.
(4-15782)

RISPOSTA. — Il sindaco del comune di Cagliari, dopo gli accertamenti eseguiti dagli organi tecnici dello stesso comune, ha disposto la chiusura della scuola speciale di via Martini perché l'edificio era pericolante. Nella scuola funzionavano nove classi speciali che accoglievano fanciulli subnormali minorati psichici. Il provvedimento aveva certamente carattere d'urgenza ed era improrogabile per salvaguardare l'incolumità degli alunni.

Con tale fatto, ovviamente, si è venuta ad aggravare una situazione già difficile. Infatti, fin dal 1° ottobre 1970 l'ufficio scolastico provinciale aveva istituito cinque nuovi posti di scuola speciale nel circolo Mereu di Cagliari, circolo al quale appartiene la scuola di via Martini, per poter accogliere circa 40 fanciulli in età scolare, affetti da minorazioni psichiche. Il sindaco non è riuscito a reperire i locali necessari. Le autorità scolastiche, ispettore scolastico e direttore didattico, hanno collaborato nella ricerca, ma ogni sforzo è stato vano. Infatti a Cagliari la carenza degli alloggi è molto grave.

Constatata l'inopportunità di trovare locali in affitto, il comune ha ritenuto di restaurare un altro edificio, la scuola speciale Fois, e di modificarne un altro ancora, la scuola all'aperto Mereu, aumentando le aule da cinque a dieci per accogliere i 40 alunni che ancora non frequentavano la scuola.

Già dai primi giorni di marzo erano in corso di ultimazione i lavori della scuola Fois per poterla utilizzare di lì a pochi giorni. Inoltre il comune aveva reperito una villetta in viale Elmas sottoponendo la deliberazione della giunta comunale all'approvazione dello organo tutorio della regione autonoma della

Sardegna per il benessere relativo al trasporto degli alunni con un mezzo messo a disposizione dal comune.

Il provveditore agli studi, da parte sua, ha provveduto tempestivamente ad assegnare alla direzione i posti occorrenti e le insegnanti per i nuovi iscritti.

Il Ministro: MISASI.

CANESTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie circa l'annunciata statizzazione dell'istituto tecnico industriale Contardo Ferrini, legalmente riconosciuto, di Casal Monferrato (Alessandria), provvedimento che giunge, dopo molte e vane richieste nel passato, in una situazione di gravissima crisi per l'istituto: circa 450 studenti iscritti, 78 mila lire di retta per alunno già versate in acconto dalle famiglie, mancanza di insegnanti, stipendi non percepiti da mesi dal personale, e un *deficit* di 50 milioni di lire. Queste, almeno, le notizie apparse sulla stampa.

L'interrogante, chiedendo notizie più esatte, desidera in particolare conoscere le iniziative del ministro a tutela dei diritti degli studenti e il rapporto in cui lo Stato si verrà a trovare con la situazione amministrativa dell'istituto.
(4-14692)

RISPOSTA. — Per risolvere la situazione determinatasi presso l'istituto tecnico industriale non statale Ferrini di Casale Monferrato, è stata disposta la istituzione, in suo luogo, di una sezione staccata dell'istituto tecnico industriale statale Volta di Alessandria.

Si precisa, inoltre, che tale istituzione si delinea come un nuovo insediamento scolastico statale e che in conseguenza nessun rapporto di continuità è ipotizzabile con la gestione amministrativa del predetto istituto Ferrini.

D'altra parte il Ministero della pubblica istruzione non ha alcuna ingerenza per la parte economico-finanziaria nella conduzione di istituzioni scolastiche non statali, nè ha la possibilità — allo stato della legislazione vigente — di venire incontro a richieste di contributo o di sussidio presentate dai gestori delle istituzioni stesse.

Il Ministro: MISASI.

CAPONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia stato preso in esame il ricorso presentato dal giovane

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

Mariani Claudio, dichiarato immaturo dalla terza commissione di esami di maturità presso il liceo Alessi di Perugia.

Meraviglia il fatto che il giovane, presentatosi agli esami come privatista perché trovatosi militare in servizio di leva, sia stato sottoposto a un colloquio snervante di circa sei ore, dalle 15 alle 21, tanto da causargli un inizio di collasso. Ma non è questo il fatto essenziale; il ricorso è motivato:

1) dalla mancanza di un giudizio finale collegiale della commissione esaminatrice, a termine dell'articolo 6 del decreto-legge 15 febbraio 1960, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, poiché uno dei membri, data l'ora tarda, si era allontanato per rientrare a Città di Castello;

2) della mancata presa in esame dei programmi, a termine dell'articolo 8 della sopra richiamata legge, in quanto alcuni furono presentati la mattina del giorno del colloquio;

3) dalla mancata discussione collegiale con il candidato degli elaborati scritti, a termine dell'articolo 6 della legge più volte richiamata, in quanto solo alla fine la commissione esaminatrice dette un giudizio sintetico.

Considerata la consistenza dei fatti denunciati l'interrogante chiede al ministro se ritenga di predisporre con urgenza un'inchiesta per accertare la veridicità dei medesimi e, quindi, adottare i provvedimenti del caso.

(4-13040)

RISPOSTA. — Gli atti delle commissioni degli esami di maturità sono definitivi, e in quanto tali, non suscettibili di gravame al Ministero ma impugnabili, sotto il solo profilo della legittimità, con ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si fa presente comunque che non si ravvisano nelle operazioni di scrutinio relative al candidato Alfio Mariani Claudio, irregolarità di un qualche rilievo.

Infatti il commissario di scienze partecipava ai lavori della commissione con voto meramente consultivo essendo membro non effettivo ma aggregato per le interrogazioni su prove integrative.

Egli pertanto non aveva titolo per l'assegnazione del voto ma doveva esprimere solo un giudizio sulla preparazione del candidato; cosa che ha fatto per iscritto, collegialmente, dopo aver sentito al riguardo il parere degli altri membri della commissione.

Il fatto che abbia abbandonato la seduta in anticipo appare irrilevante dal momento che,

avendo assolto gli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 17 della ordinanza del 15 aprile 1970, la sua presenza non era necessaria al momento della votazione.

Il Ministro: MISASI.

CARIGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se sia a conoscenza degli effetti di una sentenza del Consiglio di Stato sulla carriera e il trattamento di pensione di alcuni dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, che si erano avvalsi della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Le fattispecie sulle quali si richiama l'attenzione sono le seguenti.

In applicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46, articolo 4, comma 2, il Ministero della pubblica istruzione trattene in servizio i dipendenti che, avendo superato limiti di età (65 anni), non avevano raggiunto i 20 anni di servizio effettivo di ruolo. Tra i dipendenti dell'amministrazione delle antichità e belle arti, due, primo archivista e primo custode proseguirono nello sviluppo della carriera e beneficiarono di tutte le migliorie previste per il personale in servizio (conglobamenti; scatti stipendio biennali; ecc.).

A seguito di un ricorso al Consiglio di Stato, avverso l'applicazione della legge 46 (si ha motivo di ritenere che questo si sia ripercosso su altri dipendenti dello Stato), il detto consiglio, in adunanza plenaria, con decisione del 23 ottobre 1968, n. 27, dichiarava che il servizio prestato, in qualità di fuori ruolo, doveva concorrere al raggiungimento dei 20 anni di servizio minimo per il collocamento a riposo.

A seguito di tale decisione il Ministero della pubblica istruzione provvedeva al collocamento a riposo, in data 1° maggio 1969 dei due dipendenti con retroattività del provvedimento, rispettivamente al 23 maggio 1964 per il primo archivista e all'11 marzo 1963 per il primo custode.

Per tale provvedimento, i due dipendenti vedevano annullate le promozioni avute fra la data effettiva di collocamento a riposo (1° maggio 1969) e quella presa in esame con retroattività e venivano a perdere tutti i benefici economici nel frattempo maturati.

È da aggiungere poi che il trattamento di quiescenza verrà calcolato sugli stipendi goduti rispettivamente al 23 maggio 1964 e 11 marzo 1963.

Premesso che la decisione del Consiglio di Stato non può non essere intesa che come

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

giusta interpretazione della legge 46 e che pertanto il Ministero della pubblica istruzione ha errato, rimane il grave fatto che i due dipendenti in parola hanno subito un ingiusto danno, che li priva dei loro diritti acquisiti.

L'interrogante chiede al ministro se a tale situazione, che deve essersi verificata anche in altre amministrazioni dello Stato, non possa essere data una sanatoria con legge particolare, la quale riconoscendo l'esatta interpretazione data dal Consiglio di Stato alla precitata legge 15 febbraio 1958, n. 46, disponga il riconoscimento dei diritti acquisiti dal personale in parola, ridonando così allo stesso la fiducia fortemente scossa nelle istituzioni dello Stato, garantendogli quindi la serenità della vecchiaia. (4-14168)

RISPOSTA. — Si premette che il trattenimento in servizio del personale, nei cui confronti si è successivamente dovuta disporre la rettifica della decorrenza del collocamento a riposo, è stato determinato non tanto da errore quanto dall'interpretazione del secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 eseguita anche alla luce di quanto era stato asserito dal Consiglio di Stato sezione VI nella decisione del 29 novembre 1961, n. 22/1961.

Allorché tale orientamento giurisprudenziale risultò, più che mutato, integrato dalle considerazioni formulate dall'adunanza plenaria dell'alto consesso con la decisione n. 27 del 23 ottobre 1968 in ordine alla computabilità — ai fini del raggiungimento dei 20 anni di servizio effettivo richiesti dal citato secondo comma dell'articolo 4 — del servizio prestato quale salariato non di ruolo anteriormente al 1° luglio 1956 ed immediatamente seguito dal passaggio in impiego di ruolo, non fu ovviamente possibile non considerare tale nuovo stato di cose e fu, conseguentemente, disposto il collocamento a riposo degli interessati con effetto dalla data in cui ciascuno di essi, sulla base del computo effettuato alla luce dei nuovi criteri, aveva maturato l'anzianità prescritta di 20 anni di servizio effettivo, in essi compreso il servizio prestato quale salariato non di ruolo.

Tuttavia, si fece riserva, nella lettera di comunicazione del collocamento a riposo, di ulteriori successive determinazioni sui provvedimenti che sarebbero stati adottati in ordine alle maggiori somme percepite da tali impiegati tra la data di decorrenza del collocamento a riposo e quella di effettiva cessa-

zione dal servizio; infatti si era in attesa di conoscere sulla questione il parere del Consiglio di Stato.

Tale riserva fu possibile sciogliere in seguito al parere del 24 aprile 1969, n. 945, con il quale la I sezione del Consiglio di Stato — oltre a confermare l'orientamento emerso con la decisione dell'adunanza plenaria di cui sopra — espresse l'avviso che il periodo di prestazione compreso tra la data del collocamento a riposo degli interessati a quella di effettiva cessazione dal servizio, era da qualificarsi come servizio di fatto, idoneo a produrre il solo effetto giuridico o dell'irrepetibilità degli assegni percepiti in tale periodo, ma non anche a costituire titolo per valide progressioni nella carriera giuridica ed economica.

Conseguentemente fu necessario procedere all'annullamento delle promozioni degli aumenti periodici di stipendio maturati dopo la data di decorrenza del collocamento a riposo, anche se fu contestualmente dichiarata l'irrepetibilità delle maggiori somme già percepite dagli interessati per effetto di tali caducate progressioni.

Il Ministro: MISASI.

CATTANEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se si intenda procedere finalmente alla istituzione presso l'università degli studi di Genova del corso completo della facoltà di architettura. In oggi infatti esiste solo il biennio, per cui gli studenti che accedono a detta facoltà si trovano in una situazione di grave disagio, essendo costretti dopo i primi due anni di studio a trasferirsi presso altre città, sedi del corso completo della facoltà.

Al riguardo si fa inoltre osservare che il numero degli studenti del biennio è tale da giustificare sotto ogni profilo il riconoscimento dell'intero corso di laurea, che consentirebbe oltre tutto di impostare più organicamente il piano didattico della facoltà.

Infine dev'essere ancora rilevato che neppure sotto il profilo della sede esistono ormai problemi, essendo stato reperito il finanziamento necessario. (4-15406)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971 è stato completato presso l'università di Genova, il corso di laurea in architettura con l'istituzione del terzo, quarto e quinto anno.

Il Ministro: MISASI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

CAVALIERE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi irregolarità rilevate dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Foggia nell'operato di quel preside, irregolarità che vanno dalla vendita dei prodotti delle aziende, al servizio della refezione, alla distribuzione gratuita dei libri di testo e all'erogazione di sussidi, fatti tutti che integrano gli estremi di reati.

Si chiede di sapere, inoltre, se anche in considerazione del fatto che il preside cerca di ostacolare in tutti i modi l'opera di moralizzazione intrapresa dal nuovo consiglio di amministrazione, ritenga di doverlo, con urgenza, sospendere dall'incarico o almeno trasferire. (4-16864)

RISPOSTA. — Sulla base degli elementi acquisiti, questo Ministero non mancherà di adottare gli opportuni provvedimenti che si rendessero necessari in relazione alla situazione segnalata dall'interrogante.

Il Ministro: MISASI.

CERAVOLO DOMENICO, LATTANZI E CECATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti misure intenda adottare per far fronte alla grave crisi che investe ormai da molto tempo il settore avicolo.

In particolare gli interroganti chiedono se il ministro competente ritenga di dover considerare favorevolmente le giuste richieste degli allevatori, che chiedono:

1) l'intervento dell'AIMA per la dichiarazione di crisi e la istituzione di centri di raccolta per ritirare dal mercato una parte della produzione avicola;

2) immediato finanziamento dei progetti relativi alla costruzione di valide strutture di commercializzazione e conservazione di tutti i prodotti avicoli;

3) riconoscimento giuridico dell'avicoltura e suo inquadramento nel settore agricolo;

4) crediti agevolati ai piccoli produttori per la ristrutturazione degli impianti produttivi;

5) regolamentazione dei prezzi. (4-12758)

RISPOSTA. — Evidentemente, gli interroganti hanno inteso riferirsi alla crisi di mercato che ha colpito, in particolare, il settore delle uova in guscio. Infatti, nei mesi estivi del 1970, le quotazioni di mercato delle uova

hanno subito sensibili flessioni, fino a raggiungere le 12-13 lire il pezzo.

La situazione attuale, sebbene non soddisfacente per i produttori, i quali a stento sono remunerati nei costi di produzione, denota tuttavia un certo miglioramento, dovuto principalmente alla diminuita offerta stagionale.

Devesi a questo punto rilevare che la crisi lamentata è di carattere ricorrente, per il fatto che la nostra produzione avicola ha raggiunto pressoché l'autosufficienza, e che, inoltre, tutti gli altri paesi della CEE, ad eccezione della sola Germania federale, risultano eccedentari in tale produzione.

Si rende, pertanto, necessario un autocontrollo da parte degli allevatori, per riportare la produzione alle esigenze del consumo.

A questo proposito, giova rammentare che il Ministero, avvalendosi della collaborazione dell'IRVAM e delle organizzazioni avicole a carattere nazionale, già da tempo cerca di orientare i produttori nel senso innanzi indicato, attraverso convegni, bollettini, articoli di stampa ecc.

Tale azione di autocontrollo è tanto più necessaria, ove si consideri che la regolamentazione comunitaria del settore (regolamenti CEE n. 122/67 e n. 123/67) non consente l'intervento pubblico per normalizzare e regolare il mercato delle uova e del pollame in caso di perturbazioni, né con aiuti all'ammasso privato, né con acquisti da parte dell'AIMA.

Circa, poi, il riconoscimento giuridico dell'avicoltura ed il suo inquadramento nel settore dell'agricoltura, si fa presente che il Ministero, già da tempo, si è reso promotore di un'azione chiarificatrice per risolvere tale problema, sia direttamente, sia intervenendo presso le altre amministrazioni statali interessate agli aspetti fiscali e previdenziali del problema stesso.

È noto, per altro, che il problema è stato ora favorevolmente risolto, con l'approvazione, al Senato della Repubblica, di un emendamento aggiuntivo al disegno di legge per l'applicazione dei regolamenti CEE n. 1619/68 e 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova, attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 3146) con il quale emendamento i titolari di imprese avicole sono considerati imprenditori agricoli.

Per quel che concerne l'auspicato intervento nel settore delle strutture di commercializzazione e conservazione dei prodotti avicoli, s'informa che il Ministero ha deciso, su conforme parere della apposita Commissione consultiva, d'intervenire, con le provvidenze di

cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche a favore del settore avicolo. A tale scopo, ha dato incarico all'Ente di sviluppo, competente per territorio, di svolgere l'istruttoria necessaria per l'acquisizione, a totale carico dello Stato, di un complesso avicolo già esistente in provincia di Forlì e per gli eventuali aggiornamenti e modifiche, necessari per il migliore funzionamento del complesso medesimo.

Si aggiunge che, nei programmi di intervento formulati dal Ministero in applicazione degli articoli 20 del piano verde n. 1 e 9 del piano verde n. 2, per la realizzazione di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la vendita diretta di prodotti agricoli e zootecnici, hanno trovato posto numerose iniziative riguardanti il settore avicolo, promosse, in particolare, da organismi cooperativi e dagli enti di sviluppo. Come pure, il Ministero non mancherà di esaminare con la migliore propensione le domande di finanziamento da parte della sezione orientamento del FEOGA, di cui gli operatori del settore si facciano promotori, purché si tratti di iniziative che rispondano a concreti e validi criteri di ruralità e di economicità.

Circa, infine, la richiesta di concessione di crediti a tasso agevolato per la ristrutturazione degli impianti produttivi, si rammenta che gli agricoltori singoli o associati, che abbiano o intendano sviluppare allevamenti avicoli, possono avvalersi delle agevolazioni creditizie considerate dall'articolo 16 del piano verde n. 2, consistenti in mutui trentennali, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi compresa la costruzione di impianti avicoli, secondo gli indirizzi fissati dall'articolo 13 - paragrafo quinto, comma d) del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, concernente i criteri generali per l'applicazione degli interventi previsti dallo stesso piano verde n. 2.

In particolare, sono agevolate le iniziative del settore nelle zone e nelle aziende, nelle quali le scarse risorse pongono l'esigenza di redditi integrativi e, in parallelo, quelle dirette alla produzione di animali selezionati da riproduzione e d'allevamento, specie se attuate da organismi cooperativi.

Il Ministero, comunque, annette particolare importanza all'approvazione del citato disegno di legge n. 3146/C. in quanto, attraverso l'attuazione rigorosa di tale provvedimento, si potrà pervenire ad una precisa qualificazione delle uova, ad una migliore richiesta del consumo e, di conseguenza, ad una più soddisfa-

cente remunerazione della produzione nazionale.

L'applicazione della cennata disciplina legislativa potrà anche accelerare l'auspicato processo organizzativo del settore, nel senso che i produttori, specie quelli di più modesta capacità economica, saranno spinti ad associarsi in efficienti cooperative per la gestione collettiva di centri di raccolta e di classificazione delle uova.

Il Ministro: NATALI.

CERUTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — In merito ai programmi di modifica dell'attuale struttura organizzativa dell'esercizio distrettuale dell'ENEL avente sede in Piacenza.

Risulterebbe infatti che tali programmi comporterebbero il trasferimento in altra provincia della direzione e dei servizi distrettuali dell'ente predetto.

L'interrogante fa presente il grave danno che l'attuazione del predetto programma arrecerebbe alla provincia di Piacenza, sia per quanto concerne il personale dipendente dall'ENEL (360 unità), sia per i negativi riflessi di ordine economico che si rifletterebbero su un complesso di attività che attualmente beneficiano in modo indiretto della presenza del servizio distrettuale nella provincia, sia, infine, per le ripercussioni di carattere tecnico e funzionale relative alle utenze di energia elettrica anche in rapporto con i programmi di industrializzazione della provincia.

L'interrogante ritiene infine di dover far presente al ministro interessato il grave ma-lumore che la notizia di cui sopra ha suscitato in seno agli organismi preposti alla direzione politica ed amministrativa della provincia di Piacenza e tra la popolazione tutta, nonché lo stato di agitazione dei dipendenti dell'ENEL.

L'interrogante chiede pertanto al ministro competente di soprassedere dall'attuazione del previsto programma, ma di voler anzi incrementare i servizi distrettuali aventi sede in Piacenza affinché essi possano svolgere in modo sempre più adeguato le loro funzioni.

(4-16438)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'ENEL, a seguito dell'istituzione delle regioni, ha preso in considerazione la particolare situazione geografica dell'esercizio distrettuale della Lombardia sud con sede in Piacenza la cui competenza territoriale ricade in parte nella Lombardia ed in parte nella Emilia-Romagna, ravvisando l'opportunità di

esaminare il problema di una eventuale diversa strutturazione.

Tale problema forma attualmente oggetto di studio da parte di una apposita commissione formata da alcuni membri dello stesso consiglio di amministrazione.

Il Ministro: GAVA.

CESARONI, GIANNINI E BO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della pesantezza che si è andata determinando, nelle ultime settimane, sul mercato vinicolo, in modo particolare nei Castelli romani, per quanto concerne sia le vendite sia il prezzo, provocando così vivo allarme tra i viticoltori e conseguenze economiche negative nei riguardi delle cantine sociali e dei piccoli produttori.

Se ritenga che tale situazione sia la conseguenza di una manovra speculativa a largo raggio messa in atto da grossi industriali e commercianti del settore, italiani e stranieri, anche in relazione alle vicende della regolamentazione del vino in sede comunitaria.

Quali provvedimenti si intendano adottare con l'urgenza che il caso richiede al fine di normalizzare la situazione stroncando decisamente ogni manovra speculativa che apporterebbe incalcolabile danno ad uno dei settori più importanti della nostra economia agricola.
(4-10579)

RISPOSTA. — La situazione del mercato vinicolo nei Castelli romani può definirsi normale, anche se non si esclude che, nei mesi scorsi, possa essersi manifestato, nella zona, qualche lieve rallentamento nelle contrattazioni.

Si è trattato, però, di un fenomeno che va inquadrato in quelle crisi di mercato a carattere temporaneo e locale che normalmente, nel corso di ogni anno o quasi, si verificano per breve tempo nelle varie zone vitivinicole di tutto il territorio nazionale.

D'altra parte, che la situazione di mercato nei Castelli romani non presenti e non abbia presentato particolari aspetti negativi, può desumersi da un raffronto delle quotazioni dei vini *Frascati*, *Grottaferrata* e *Velletri*, registrate, per ettolitro, dal 1969 ad oggi nello stesso mese di febbraio:

Frascati e Grottaferrata: 1969: lire 14.200; 1970: lire 14.500; 1971: lire 14.500;

Velletri: 1969: lire 9.700; 1970: lire 10.500; 1971: lire 11 mila.

Si osserva, inoltre, che la struttura di mercato, sia nei Castelli romani sia nelle restanti zone viticole del territorio nazionale, presenta ora nuovi aspetti positivi rispetto a quella precedente, in quanto, in applicazione delle disposizioni comunitarie, i detentori di vini da pasto, che trovassero difficoltà nel collocamento dei loro prodotti, potrebbero ricorrere agli aiuti al magazzinaggio privato o alla distillazione.

Come è noto, per il magazzinaggio, gli aiuti, in un primo tempo fissati in lire 75 per ettolitro per mese, sono stati portati, con il regolamento CEE 15 febbraio 1971, n. 324/71, a lire 112,50 per ettolitro, per mese, per tutti i contratti di magazzinaggio stipulati per un periodo di sei mesi o per i contratti che, fissati inizialmente per tre mesi, siano stati, a domanda, prorogati a sei mesi.

Per tali contratti, ai sensi del successivo regolamento CEE 26 febbraio 1971, n. 436/71, la validità dello stoccaggio è quella della data di accettazione della domanda da parte degli organi competenti, ad eccezione delle domande presentate anteriormente al 15 gennaio 1971, per le quali la decorrenza viene portata a tale data, nel caso in cui il contratto non fosse stato ancora concluso. A tale proposito, s'informa che da tempo sono in corso le operazioni di istruttoria delle domande presentate per la stipulazione dei contratti di magazzinaggio privato dei vini da pasto e che numerosi contratti risultano conclusi.

Per quanto riguarda la distillazione, si fa presente che, a seguito delle reiterate richieste della nostra delegazione, il Consiglio dei ministri della CEE ha emanato i regolamenti n. 776/71 e n. 778/71, pubblicati nelle gazzette ufficiali della CEE, rispettivamente, del 15 e del 16 aprile 1971, sulla distillazione dei vini da pasto.

Il Ministero, a sua volta, con circolare n. 124 del 16 dello stesso mese, ha impartito disposizioni per l'applicazione di detti regolamenti, in base alle quali, i produttori che intendano far distillare tutta o in parte della loro produzione possono stipulare contratti di consegna dei vini a distillatori che assumano l'obbligo di distillare il prodotto e di pagarlo a un prezzo non inferiore a lire 668,75 per grado ed ettolitro. In tal caso, è concesso un aiuto comunitario, che sarà corrisposto dall'AIMA entro 30 giorni dall'avvenuta distillazione, nelle misure di lire 306,25 per grado e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in prodotti aventi gradazione alcolica di 86 gradi o superiore, e di lire 250, per i prodotti aventi gradazione inferiore.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

Le provvidenze comunitarie si riferiscono alle operazioni di distillazione effettuate dal 19 aprile a tutto il 3 giugno 1971.

Il Ministro: NATALI.

CIAMPAGLIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo e delle finanze.* — Per conoscere se rispondano al vero le voci che darebbero per concesso il palazzo reale di Napoli nei suoi ambienti di parte dell'appartamento storico e di altri piani, ad uso degli uffici della regione (presidenza dell'assemblea), sottraendolo al pubblico godimento.

Premesso che è stato reso noto che per gli uffici della regione verranno occupati, fra giorni, i più che quattrocento ambienti del palazzo già sede del compartimento ferroviario di Napoli, in via Santa Lucia; premesso ancora che in detto palazzo potrebbero trovare provvisoria collocazione tutti gli uffici della regione, quelli della presidenza della assemblea, della giunta e delle commissioni consiliari, sembra inconcepibile che sia stata presa una decisione di tal genere che, oltre a tutte le altre conseguenze negative sulla pubblica opinione, comporterebbe, fra l'altro, una considerevolissima spesa per una sistemazione che aggraverebbe in maniera incredibile la questione ove si trattasse — come si afferma — di collocazione provvisoria in attesa della sede definitiva della regione.

In merito alla progettata occupazione del palazzo reale di Napoli da parte degli uffici della presidenza dell'assemblea già si sono pronunziati negativamente i più qualificati ambienti culturali napoletani e la stampa quotidiana ha riportato le vibrante proteste che appaiono più che giustificate perché il ruolo del palazzo reale di Napoli, nel campo dei beni culturali di valore universale, non è determinato solo dalla importanza storico-architettonica del monumento. Il palazzo, con il suo appartamento storico il cui arredo è inscindibile dagli ambienti che lo decorano e solo se legato ad essi ha un altissimo significato, costituisce quasi un *unicum*, in senso assoluto, paragonabile solo al complesso di Caserta. Rispetto al quale, tuttavia, ha il pregio della ubicazione, essendo dotazione di una città la cui vitalità è ben diversa da quella di Caserta. Patrimonio pubblico non soltanto nella sua sostanza fisica, ma nel diritto universalmente acquisito alla sua esibizione per il godimento integrale da parte di tutti, a questo godimento non può essere assolutamente sottratto.

Premesso che come istituto d'arte, aperto al pubblico e sul quale il pubblico ha i suoi inalienabili diritti, esso è un bene indisponibile dello Stato la cui natura può essere cambiata solo con una legge, non si può assolutamente concepire come potrebbe rinziarsi da parte della nazione ad un bene che fa di Napoli e dell'Italia un punto di convergenza di interessi culturali e rappresentativi di altissima qualità. Convegni e congressi scientifici ed artistici, manifestazioni d'arte e di rappresentanza della nazione quasi sempre ad altissimo livello hanno dato al palazzo reale di Napoli il valore di un simbolo internazionale che consente all'Italia di affermarsi nel mondo con il privilegio del richiamo che una consistenza culturale quale quella del palazzo reale di Napoli, non ha rivali non solo in Europa ma nel mondo intero.

In considerazione di tutto quanto premesso, l'interrogante chiede che sia immediatamente ed inequivocabilmente assicurato che il palazzo reale di Napoli venga conservato al suo attuale uso, che gli uffici sopradetti vengano sistemati nel palazzo di Santa Lucia, in attesa di eventuali più idonee scelte.

In tal modo resterà all'assemblea regionale la possibilità di chiedere e ottenere per le proprie manifestazioni di rappresentanza le prestigiose sale dell'appartamento storico del palazzo che, solo se integralmente salvato, potrà, anche per l'assemblea, adempiere alla sua alta missione. (4-15606)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione ha negato ai richiedenti organi regionali l'uso del palazzo reale di Napoli a favore degli uffici della presidenza dell'assemblea e della giunta.

Solo in via eccezionale e provvisoria ha consentito l'eventuale uso dei soli ambienti del secondo piano del palazzo, attualmente adibiti ad uffici ed abitazioni private, qualora non sia possibile un reperimento immediato altrove dei locali necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

COMPAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se corrisponda al vero quanto riferito dalla commissione esecutiva della CEE, in una sua relazione ufficiale, a proposito della utilizzazione da parte italiana di 1.600.000 dollari soltanto dei 10 milioni stanziati dalla Comunità economica europea per portare rimedio ai danni pro-

dotti, nell'autunno del 1966, dalle alluvioni in Toscana e nel Veneto.

Se ritenga che una tale manifestazione di inefficienza risulti pregiudizievole sia sul piano generale dei rapporti fra CEE e Italia, sia rispetto alle esigenze derivate nelle due regioni dagli eventi catastrofici del 1966 e per far fronte alle quali erano stati elaborati, dalla CEE, 29 progetti, di cui, tuttavia, soltanto 6 sarebbero stati portati a termine. E sulla base di questa considerazione l'interrogante chiede quali iniziative si intendano intraprendere perché non si disperda una così consistente disponibilità finanziaria. (4-17278)

RISPOSTA. — Il nostro paese, a seguito delle note avversità atmosferiche del 1966, presentò a Bruxelles un programma straordinario di interventi strutturali, che venne ammesso al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA con decisione dell'ottobre 1967, in applicazione del regolamento n. 206/66/CEE del Consiglio in data 7 dicembre 1966.

Il programma si articola in 29 progetti, presentati principalmente da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché da enti di sviluppo, comprendenti lavori di ripristino di vasta mole, interessanti le regioni più colpite, e precisamente: il Trentino-Alto Adige, il Veneto, l'Emilia-Romagna e la Toscana.

Alcuni di questi progetti, infatti, superano il miliardo di lire di investimento, dovendo affrontare e risolvere situazioni che vanno dal consolidamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica, alla sistemazione di terreni di vasti comprensori, interessanti aziende che presentano una differenziata e multiforme realtà di ordine agronomico-culturale.

Si è trattato, quindi, di mettere a punto, dopo le citate decisioni dell'ottobre 1967, progetti esecutivi che tenessero conto dell'entità dei danni e della nuova realtà manifestatasi una volta cessati gli effetti immediati dell'evento calamitoso.

I progetti esecutivi, immediatamente istruiti ed assistiti dalle provvidenze integrative dello Stato italiano, hanno evidentemente avuto, in relazione alle differenziate sistemazioni, un avvio in tempi diversi. Si può, però, affermare che per la stragrande maggioranza di essi, a distanza di tre anni dalle predette decisioni — tempo non eccessivo, ove si considerino le molteplici implicazioni di ordine tecnico ed economico connesse ad interventi condizionati a tempi di esecuzione influenzati dalle condizioni climatiche e dalle opportu-

rità stagionali — le azioni previste sono realizzate od in corso di imminente conclusione.

A tale proposito, nel rettificare i dati esposti dall'interrogante, che si riferiscono ad una situazione del mese di agosto 1970, ampiamente superata, si fa presente che, alla data odierna, risultano già definiti, collaudati e pagati otto progetti, per un importo di contributo comunitario di lire 1.439.600.000, corrispondente ad investimenti pari a lire 3 miliardi 618.600.000.

Risultano, inoltre, verificate e collaudate opere relative a stati di avanzamento per altri 8 progetti, che hanno comportato richieste di contributo comunitario per un importo di lire 1.109.500.000, corrispondenti ad investimenti pari a lire 2.773.660.000.

D'altra parte, stante la necessità di provvedere subito alla presentazione dei progetti in relazione all'urgenza di addivenire in sede comunitaria all'approvazione del programma di interventi straordinari, furono inserite nel citato programma alcune iniziative, che sono state, poi, assistite con più appropriati mezzi finanziari, in considerazione della particolare natura delle opere da ripristinare a seguito dell'evento calamitoso.

Pertanto, tenuto conto di tale situazione, la percentuale di utilizzazione dei contributi comunitari effettivamente riscuotibili, sempre con riferimento alle richieste di pagamento inoltrate a Bruxelles alla data odierna, si eleva al 50 per cento rispetto al 15 per cento di cui ai dati forniti dalla Commissione della CEE, che si riferiscono, come s'è detto, al mese di agosto del 1970.

Volendo, infine, formulare una previsione il più possibile corretta, si può affermare — sulla base di precisi elementi di informazione in possesso dell'amministrazione circa lo stato attuale dei lavori — che, entro il mese di giugno 1971, potranno essere avanzate richieste di pagamento alla Comunità per un importo di lire 1.063.700.000, cui corrisponde un investimento di lire 2.659.250.000, mentre, entro la fine del 1971, potrà essere chiesta la restante somma riscuotibile, atteso che, come si è detto, per alcuni importanti progetti di vaste dimensioni economico-finanziarie, gli enti beneficiari procedono alla esecuzione delle opere per stralci successivi.

In definitiva, al mese di giugno 1971, sarà possibile raggiungere un grado di utilizzazione delle somme riscuotibili pari al 75 per cento, il che può fondatamente far ritenere che gli obiettivi previsti nel citato programma sono sostanzialmente raggiunti, ove si consideri che gli investimenti in agricoltura,

come è del resto ampiamente noto, seguono un ritmo che non può essere accelerato oltre determinati limiti.

A questo punto, è necessario rammentare che il sistema comunitario, così come quello nazionale, presuppone che le opere vengano eseguite, verificate da apposita commissione collaudatrice e trovate conformi a quelle previste nei progetti approvati.

Solo a seguito di tali operazioni possono essere avviate a Bruxelles le relative richieste di pagamento, corredate da analitica dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, ed emanati i provvedimenti formali di liquidazione, da parte dello Stato italiano, dei contributi a suo tempo impegnati sul proprio bilancio.

Ignorando tale basilare realtà, non è possibile esprimere un giudizio sereno ed obiettivo sull'attività dell'amministrazione che, proprio in funzione delle esigenze primarie di ristrutturazione della nostra agricoltura, compie ogni sforzo per accelerare al massimo le procedure amministrative, svolgendo altresì opera di promozione, di incitamento e di assistenza agli operatori, specie per quanto attiene alla rapida esecuzione dei progetti ammessi al concorso della sezione orientamento del FEOGA, essendo di chiara evidenza che l'utilizzazione concreta delle somme poste a disposizione del nostro paese nel settore delle strutture è in rapporto di stretta connessione con l'effettiva realizzazione delle iniziative.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

CORGI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali siano i motivi della mancata o ritardata erogazione da parte del Ministero degli affari esteri, dei fondi assegnati sul bilancio 1970 all'INCA - Istituto di patronato della CGIL - per il potenziamento delle sue strutture all'estero e l'estensione della sua attività a favore dei lavoratori italiani emigrati all'estero e delle loro famiglie.

Se ritenga che un tale fatto sia compatibile con precisi e documentati impegni assunti dal sottosegretario agli esteri per l'emigrazione, concordandoli con i patronati INAS, ITAL, ACLI (che hanno già percepito le rispettive spettanze).

Se sia a conoscenza del fatto che tale erogazione viene per la prima volta a sanare una ingiustificata discriminazione attuata dal Ministero degli affari esteri per anni nei confronti del patronato della CGIL, rispetto ad

altre organizzazioni similari, operate all'estero; e che la somma relativa è stata già spesa per l'attuazione degli impegni presi dal patronato INCA su esplicita richiesta ed indicazione del sottosegretario per gli affari esteri competente per l'emigrazione. (4-14570)

RISPOSTA. — In merito alla concessione a favore dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA) di un contributo a sostegno delle attività assistenziali che l'istituto stesso svolge all'estero a favore delle collettività italiane, si precisa che il contributo è stato erogato.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

CORTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per richiamare la loro attenzione sul grave problema che investe la meccanizzazione agricola, con le conseguenze dirette sul processo di sviluppo agricolo ed indirette sulla produzione delle macchine e la occupazione operaia del settore.

Questo problema si è determinato particolarmente a causa del mancato finanziamento integrativo di 21 miliardi previsto dalla legge 27 gennaio 1966, n. 910, relativo al 1970. L'interrogante chiede pertanto che si provveda al previsto versamento al fondo di rotazione dei 21 miliardi previsti per il 1970. Inoltre, poiché a seguito della scadenza del secondo piano verde e l'attesa di una legge-ponte per il « biennio bianco » delle regioni il settore agricolo si trova in una grave situazione di disagio che si ripercuote anche sulla meccanizzazione, l'interrogante chiede di conoscere in quali termini si pensi di poter provvedere all'attuazione della legge-ponte e fa presente la necessità di provvedere uno stanziamento integrativo del fondo di rotazione di 30 miliardi annui per la meccanizzazione agricola. (4-16971)

RISPOSTA. — Il Ministero ha già da tempo predisposto il piano di riparto della spesa di lire 21 miliardi autorizzata per l'esercizio 1970 dall'articolo 45 - lettera j) - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ad integrazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Per altro, tale somma non è stata ancora accreditata agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, in quanto l'amministrazione del tesoro non ha avuto ancora la possibilità di iscriverla nell'apposito capitolo del bilancio di questo Ministero.

Intanto, sono in corso di assegnazione ai predetti istituti ed enti le anticipazioni costituite dai rientri al Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola per il 1971, che dovrebbero soddisfare le più pressanti esigenze degli operatori agricoli interessati.

Sono, inoltre, allo studio iniziative atte a reperire nuove disponibilità per incrementare la dotazione del fondo stesso. Non appena tali iniziative si saranno tradotte in legge, sarà possibile intensificare ulteriormente l'attività nel particolare settore d'intervento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

COVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — con riferimento alla risposta data il 9 aprile 1969 ad analoga interrogazione (4-02257) — quali siano i motivi che si frappongono ancora alla invocata istituzione della facoltà di architettura presso l'università degli studi di Cagliari.

A distanza di due anni circa e mentre più pressante è divenuto il problema della creazione di nuovi istituti universitari specialmente in Sardegna la cui popolazione studentesca è in continuo aumento, si impone la adozione di provvedimenti adeguati per venire incontro alle giuste istanze di quella isola per evitare soprattutto che, come finora accade, centinaia di giovani diplomati del liceo artistico siano costretti a far capo alle facoltà di architettura degli atenei del continente con grave disagio economico, oppure dover rinunciare al proseguimento degli studi.

Sono del 1962 il voto unanime espresso dal senato accademico dell'università di Cagliari e l'accorato appello di autorità e cittadinanza, rimasti purtroppo senza ascolto, mentre la reclamata istituzione della facoltà non comporterebbe un eccessivo onere finanziario in quanto già funziona, in quella sede, una bene attrezzata facoltà di ingegneria.

L'interrogante richiama perciò l'attenzione degli organi centrali sulla urgenza di una soluzione nel quadro delle provvidenze intese a promuovere la rinascita morale, culturale ed economica della Sardegna, anche in armonia alle finalità affermate nella legge 31 ottobre 1966, n. 942, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1073, e nella legge 28 luglio 1967, n. 641, sul riordinamento e l'ampliamento delle facoltà e dei corsi universitari, nonché dai più recenti piani di potenziamento della scuola. (4-14143)

RISPOSTA. — Il problema concernente l'istituzione della facoltà di architettura presso la università di Cagliari è attualmente allo studio.

Si assicura anche che esso verrà esaminato con la massima possibile comprensione per gli interessi delle istituzioni universitarie sarde, nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio e di un organico criterio di programmazione territoriale delle istituzioni universitarie.

Il Ministro: MISASI.

COVELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda impartire adeguate disposizioni ai compartimenti ferroviari della Toscana, affinché in sede di elaborazione dei nuovi orari ferroviari venga tenuto nella giusta considerazione il fenomeno dei cosiddetti pendolari, studenti e operai costretti a sopportare non lievi disagi per raggiungere giornalmente i luoghi di studio o di lavoro, disagi che talvolta raggiungono livelli intollerabili per quanti, dovendo raggiungere Firenze provenienti dalla Valdichiana, sono costretti a partire dalla stazione di Chiusi-Chianciano Terme alle ore 3 e 43 del mattino per arrivare a Firenze alle 6 e 37.

Per alleviare il lamentato disagio si invoca una riduzione dei tempi di percorrenza nei viaggi di andata e ritorno nonché la utilizzazione di mezzi più confortevoli ampliando la capacità ricettiva dei treni. (4-16945)

RISPOSTA. — I tempi di percorrenza dei treni per pendolari colleganti la Val di Chiana a Firenze sono condizionati dalla necessità di effettuare fermata in quasi tutte le località del percorso e dai vincoli di circolazione conseguenti all'elevato impegno della linea Chiusi-Firenze.

La composizione di detti convogli risulta normalmente adeguata alle frequentazioni che vi si rilevano e le vetture impiegate, in buone condizioni di manutenzione, sono dello stesso tipo di quelle utilizzate per servizi analoghi sulle altre linee della rete.

Sostanziali miglioramenti nelle comunicazioni ferroviarie di che trattasi potranno conseguirsi allorché si disporrà del nuovo materiale rotabile in allestimento e, soprattutto, allorquando l'avvenuto quadruplicamento della linea consentirà una impostazione più organica di tutti i servizi.

Nel frattempo l'Azienda delle ferrovie dello Stato non mancherà di intervenire per risolvere nel miglior modo possibile i problemi prospettati.

Il Ministro: VIGLIANESI.

COVELLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti ritengano adottare per evitare la minacciata chiusura della cartiera Cini di La Lima, nel comune di San Marcello Pistoiese, chiusura che determinerebbe il licenziamento di 107 operai.

Il malaugurato evento avrebbe riflessi disastrosi sull'economia dei comuni di San Marcello Pistoiese, Piteglio e Cutigliano che non godono di altre risorse, all'infuori di un modestissimo flusso turistico stagionale, e aggraverebbe ulteriormente lo stato di crisi della industria nella montagna pistoiese con conseguenze preoccupanti sul livello dell'occupazione.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se rispondano a verità le notizie secondo le quali la società proprietaria della cartiera avrebbe in corso una trattativa privata per la cessione dello stabilimento, il cui passaggio di proprietà comporterebbe un ridimensionamento dei cicli produttivi e una diminuzione della manodopera. (4-16947)

RISPOSTA. — Questo Ministero sta svolgendo ogni possibile interessamento perché sia evitata la cessazione dell'attività della cartiera Cini operante a Piteglio in provincia di Pistoia.

A tal fine sono in corso trattative per il rilievo dell'azienda e frattanto dalla società SITCA, proprietaria dello stabilimento, sono stati sospesi i licenziamenti a suo tempo disposti.

Per altro, la crisi della cartiera deve essere considerata nel quadro dell'intero settore cartario che attualmente sta attraversando un periodo di pesantezza dovuto principalmente alla difficoltà di reperimento della materia prima ed all'aumento dei costi di produzione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

CRISTOFORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda al vero il fatto che la direzione generale della concorrenza (DG IV) del MEC avrebbe pre-

disposto un provvedimento per la riduzione del 50 per cento della produzione attuale di alcool agricolo per permettere la utilizzazione di alcool di sintesi. Tale provvedimento colpirebbe in modo grave la frutta e il vino del nostro paese, le cui produzioni di alcool vengono tra l'altro assorbite dal mercato nazionale.

Poiché risulta che il governo tedesco è già intervenuto contro tale tesi, non potendo ammettere che venga sacrificata l'agricoltura tedesca, si chiede quale sia l'atteggiamento del nostro Governo o comunque quali iniziative verranno assunte per la tutela delle nostre produzioni e per impedire l'attuazione della sopraccitata iniziativa. (4-12870)

RISPOSTA. — Almeno per il momento, le preoccupazioni espresse dall'interrogante non trovano rispondenza in alcuna iniziativa ufficiale dell'esecutivo comunitario.

Tuttavia, si è avuto sentore di alcune tendenze in tal senso in seno ai servizi della commissione di Bruxelles, che non riguarderebbero, per altro, prodotti agricoli primari, bensì taluni sottoprodotti, d'origine comunitaria o d'importazione, come il melasso.

In ogni caso, la delegazione italiana non mancherà di esprimere avviso decisamente contrario su eventuali proposte dirette ad incidere sulla libertà di produzione dell'alcool agricolo in seno alla Comunità.

Il Ministro: NATALI.

CUSUMANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che col concorso di 100 posti di vice cancelliere e vice segretari giudiziari, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1968, sono rimasti fuori graduatoria 120 candidati.

Premesso che col successivo concorso indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1969 per 230 posti di vice cancelliere e vice segretari giudiziari, sono stati ammessi agli orali 110 candidati ammessi agli orali.

Premesso che l'organico delle cancellerie e segreterie è notoriamente incompleto ed inadeguato e che, in applicazione della riforma burocratica, i concorsi resteranno sospesi per cinque anni e conseguentemente l'organico si assottiglierà sensibilmente per il normale funzionamento della giustizia; per sapere se ritenga opportuno che i 120 posti rimasti vacanti nel concorso indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1969 per 230 posti siano

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

assegnati ai 120 candidati del concorso indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1968, rimasti fuori graduatoria ma che hanno sufficientemente superato l'esame di concorso.

(4-15953)

RISPOSTA. — Il problema relativo ai candidati risultati idonei, ma non compresi tra i vincitori del concorso a 100 posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1968, è attentamente considerato da questo Ministero. Il quale ritiene, per altro, che esso debba essere risolto attraverso un approfondito studio della proposta di legge n. 2785 dei deputati Tantalo e Felici, riguardante lo stesso argomento, tenendo presenti la particolare situazione dell'organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie e le necessità degli uffici giudiziari.

Detta proposta di legge è assegnata in sede referente alla Commissione giustizia della Camera con i pareri delle Commissioni prima e quinta.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

D'ANGELO, AMASIO, LAMANNA, MASCHIPELLA E SCUTARI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e della industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere: i motivi che hanno indotto il CIPE ad autorizzare l'Italcementi a costruire, per conto delle Cementerie calabro lucane, un elettrodotto a 150 chilowatt, lungo 125 chilometri, e una centrale termica per la alimentazione dei costruendi cementificio di Castrovillari (Catanzaro) e di Matera; se ritengano tale autorizzazione compatibile con i programmi di sviluppo dell'ENEL e non indicativa di indirizzi che limitano e riducono, a favore dell'autoproduzione privata, il ruolo propulsivo dello sviluppo economico del paese che si volle attribuire all'ente di Stato con la legge di nazionalizzazione, se si tiene conto che a poca distanza dei cementifici in parola transitano due elettrodotti dell'ENEL, uno di 150 chilowatt e l'altro di 220 chilowatt, e che l'autoproduzione è già pervenuta a circa il 27 per cento dell'energia elettrica prodotta nel paese rispetto alla quota del 23 per cento al momento della nazionalizzazione.

Per conoscere inoltre, se per la suddetta iniziativa siano stati concessi finanziamenti e agevolazioni a norma delle vigenti leggi per

la industrializzazione e lo sviluppo del Mezzogiorno, l'ammontare degli stessi e, infine, gli interventi che saranno adottati per revocare l'autorizzazione di che trattasi e per indurre l'Italcementi ad indirizzare gli appositi investimenti verso più utili attività produttive e nella stessa zona. (4-16686)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 26 gennaio 1970 questo Ministero ha autorizzato la Cementerie calabro lucane a costruire una centrale termoelettrica in Matera per produrre l'energia elettrica necessaria alla alimentazione di due nuovi cementifici da realizzare a Matera ed a Castrovillari.

Perché l'energia della centrale potesse essere utilizzata nel cementificio di Castrovillari è stata autorizzata, sempre con il suddetto provvedimento, la costruzione di un elettrodotto a 150 chilowatt, della lunghezza di 120 chilometri, per il collegamento della centrale con lo stabilimento.

Come risulta dalla motivazione del provvedimento la autorizzazione è stata richiesta in considerazione del progetto dell'impresa di alimentare la centrale di produzione con il gas naturale rinvenuto nella provincia di Matera. Questa possibilità, favorita del resto dalla legge 14 agosto 1960, n. 825, costituisce la componente essenziale ed insostituibile dell'intera iniziativa, allo scopo di pervenire ad una gestione competitiva degli stabilimenti attraverso un sensibile contenimento dei costi di gestione.

La costruzione della linea elettrica richiamata dagli onorevoli interroganti si inquadra, pertanto, nella realizzazione di un complesso concepito unitariamente, e destinato ad apportare un contributo notevole allo sviluppo industriale del Mezzogiorno. Ponendosi, quindi, in armonia con gli indirizzi seguiti al riguardo, questo Ministero ha ritenuto che il complesso delle opere elettriche progettate dalla società Cementerie calabro lucane fossero compatibili con le previsioni di sviluppo e con i programmi dell'ENEL, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

D'AURIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui il Ministero della pubblica istruzione, con provvedimento

da considerarsi arbitrario ed illegittimo, ha annullato completamente le attribuzioni conferite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito senza modificazioni in legge 2 gennaio 1936, n. 82, ai comitati esecutivi dei consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, conferendo tali attribuzioni ai direttori tecnici con circolare ministeriale del 2 maggio 1967, n. 1632, della direzione generale per l'istruzione tecnica - divisione IV.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere quali provvedimenti il ministro della pubblica istruzione, nel e per il rispetto dei disposti della legge istitutiva dei consorzi, intenda, adottare per abolire la carica del direttore tecnico, figura non prevista nella struttura organica ed organizzativa dei consorzi (presidenza, vice presidenza, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, segretario), e per restituire agli stessi comitati esecutivi quelle funzioni di esercizio e di controllo che la legge ad essi devolve. (4-14102)

RISPOSTA. — Effettivamente nel 1957, il Ministero della pubblica istruzione, con la circolare n. 1632, nell'attesa che fosse modificato con apposita legge l'ordinamento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, decise di soprassedere alla nomina dei comitati esecutivi previsti dall'articolo 8 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, e di affidare le relative funzioni a uno dei consiglieri nominato direttore tecnico.

Si precisa però che successivamente, non essendosi concretizzata la possibilità di una nuova soluzione legislativa, si è proceduto al graduale ripristino dei comitati esecutivi in conformità al citato regio decreto-legge.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

D'AURIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se credano opportuno, nella costituzione dei consigli di amministrazione dei consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, far cadere, così come viene già fatto per la presidenza degli istituti tecnici e professionali dello Stato, la scelta per l'incarico di presidente dei consorzi in oggetto su personalità appartenenti ai vari settori economici, e preferibilmente sui presidente delle camere di commercio, industria ed agricoltura, e ciò per poter contare sul contributo di compe-

tenza e di larga esperienza, per stabilire più proficui contatti tra il mondo della scuola ed il mondo operativo del lavoro, e non su personalità o appartenenti all'amministrazione scolastica o ad ambienti completamente estranei allo sviluppo ed ai problemi della istruzione tecnica e professionale. (4-14103)

RISPOSTA. — Sulla base di una prassi che ha trovato consenziente anche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la nomina a presidente dei consigli di amministrazione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica viene di norma affidata, su proposta dei provveditori agli studi, ai presidenti in carica delle camere di commercio.

Solo in casi particolari, ove l'opportunità lo consiglia, viene nominato, sempre su proposta del provveditore competente, un altro componente del consiglio di amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

D'AURIA, D'ANGELO E CONTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere sulle strane vicende riguardanti la costruzione del nuovo ospedale nella zona di Fuorigrotta (Napoli), finanziata dalla Cassa per il mezzogiorno, per gli ospedali riuniti di Napoli e in particolare sulla progettazione, l'entità del finanziamento, l'impresa che ha iniziato i lavori e quelle subentrate, le cause del ritardo degli stessi e sulle prospettive circa la loro ultimazione e, quindi, l'entrata in funzione dell'ospedale. (4-17280)

RISPOSTA. — La costruzione del nuovo ospedale di Fuorigrotta, progettata da una terna di professionisti, prevede la realizzazione di un edificio articolato in più ali e corpi di fabbrica, per la cubatura complessiva di metri cubi 70 mila circa, e la ricettività di 268 posti letto.

Per realizzare l'opera in questione venne programmato un doppio intervento: uno della Cassa per il mezzogiorno e l'altro del Ministero dei lavori pubblici, quest'ultimo programmato sui fondi a disposizione in base alla legge del 30 maggio 1965, n. 574.

L'importo a carico della « Cassa » ammonta a lire 1.242.272.405, quello a carico del

Ministero dei lavori pubblici a lire 500 milioni, per cui il costo complessivo dell'ospedale risulta di lire 1.742.272.405, pari a circa 6,5 milioni a posto letto.

Le opere di competenza della « Cassa » comprendono la maggior parte delle opere murarie, gli impianti tecnologici e le attrezzature fisse connesse ai lavori edili; detti lavori — appaltati nel 1965 all'impresa Pasquale Corsicato di Napoli — sono stati ultimati nel maggio 1970.

I lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono in corso di appalto e riguardano opere edili di completamento, l'arredamento e le attrezzature relative; allo stato, non si è tuttavia in grado di comunicare il nome dell'impresa subentrante.

Per altro, data la natura dei lavori di competenza ministeriale, che come già dianzi detto consistono essenzialmente in finiture e arredamenti, e dato che ogni ostacolo dovrebbe ritenersi ormai superato — essendo i lavori medesimi in corso d'appalto — si confida che l'ospedale possa entrare in esercizio entro il corrente anno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: TAVIANI.

DE LEONARDIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se intendano accogliere speditamente le richieste delle Cantine sociali meridionali di effettuare lo stoccaggio della massima quantità possibile di vino, con la concessione delle agevolazioni previste dal Regolamento comunitario e, inoltre, disporre la distillazione agevolata dei vini correnti, garantendo il prezzo di intervento che, per il tipo R 1, è di lire 800 per grado.

Tali richieste sono motivate dalla perdurante stasi del mercato vinicolo meridionale, caratterizzata da una bassa percentuale di vendita attestatasi sul 12-13 per cento di fronte ad una percentuale del 40 per cento registratasi nello stesso periodo delle annate decorse.

La produzione meridionale qualitativamente e quantitativamente non eccellente e la stretta creditizia hanno contribuito a limitare gli acquisti da parte degli operatori economici ed hanno indotto le Cantine sociali meridionali a chiedere le agevolazioni comunitarie per effettuare lo stoccaggio.

Ma tale operazione, purtroppo, è ostacolata dalle lentissime e laboriose procedure buro-

cratiche e dalla sfasatura delle quotazioni di prezzi registrate dalle Camere di commercio e la effettiva realtà di mercato.

Al fine di sbloccare l'incresciosa situazione, tanto pregiudizievole per le aziende vitivinicole, si chiede in particolare che:

1) i contributi comunitari alle spese di magazzino, consistenti in lire 75 al mese per ettolitro e per tre mesi, siano elevati per coprire le spese tecniche di magazzino e gli interessi passivi corrisposti dalle Cantine agli istituti di credito;

2) i contributi decorrano dal giorno in cui è stata presentata la domanda di stoccaggio agli ispettori agrari;

3) le quotazioni di prezzo si ricavano da elementi attinti dalle concrete vicende di mercato;

4) siano predisposte, a breve scadenza, le misure previste dal Regolamento comunitario sulla distillazione dei vini correnti, garantendo il prezzo d'intervento che, per il tipo R 1, è di lire 800 per grado. (4-15624)

RISPOSTA. — I vini bianchi da pasto tipo A 1, con gradazione alcolica da 9,5 a 14, e i vini rossi da pasto tipo R 1, con gradazione alcolica da 9,5 a 12,9, comprendono i vini da pasto che, come è noto, costituiscono la maggior parte della produzione dell'Italia meridionale. Tali vini, se sottoposti volontariamente allo stoccaggio, godono dei benefici disposti con il regolamento CEE n. 1580/70 del 4 agosto 1970.

Gli aiuti, prima fissati in lire 75 per ettolitro per mese, sono stati portati, con il regolamento CEE n. 324/71 del 15 febbraio 1971, a lire 112,50 per ettolitro per mese, per tutti i contratti di magazzino stipulati per un periodo di sei mesi o per i contratti che, fissati inizialmente per tre mesi, siano stati, a domanda, prorogati a sei mesi.

Per tali contratti, ai sensi del successivo regolamento CEE n. 436/71 del 26 febbraio 1971, la validità dello stoccaggio è quella della data di accettazione della domanda da parte degli organismi competenti, ad eccezione delle domande presentate anteriormente al 15 gennaio 1971, per le quali la decorrenza viene riportata a tale data, nel caso in cui il contratto non fosse stato ancora concluso.

A tale proposito, si informa che da tempo sono in corso le operazioni di istruttoria delle domande presentate per la stipulazione dei contratti di magazzino privato dei vini da pasto e che numerosi contratti risultano conclusi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

Si fa, infine, presente che, a seguito delle reiterate richieste della nostra delegazione, il Consiglio dei ministri della CEE ha emanato i regolamenti n. 776/71 e n. 778/71, pubblicati nelle gazzette ufficiali della CEE, rispettivamente, del 15 e del 16 aprile 1971, sulla distillazione dei vini da pasto.

Il Ministero, a sua volta, con circolare n. 124 del 16 dello stesso mese, ha impartito disposizioni per l'applicazione di detti regolamenti, in base ai quali, i produttori che intendano far distillare tutta o parte della loro produzione possano stipulare contratti di consegna dei vini a distillatori che assumono l'obbligo di distillare il prodotto e di pagarlo ad un prezzo non inferiore a lire 668,75 per grado ed ettolitro. In tal caso, è concesso un aiuto comunitario, che sarà corrisposto dall'AIMA entro 30 giorni dall'avvenuta distillazione, nelle misure di lire 306,25 per grado ed ettolitro, se il vino è stato trasformato in prodotti aventi gradazione alcolica di 86 gradi o superiore, e di lire 250, per i prodotti aventi gradazione inferiore.

Le provvidenze comunitarie si riferiscono alle operazioni di distillazione che vengono effettuate dal 19 aprile a tutto il 3 giugno 1971.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

DE LEONARDIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quando intenda aggiornare l'elenco dei metodi ufficiali di analisi per gli oli e i grassi, di cui al decreto ministeriale 22 aprile 1959 ed al decreto ministeriale 26 novembre 1963, con l'inserimento tra detti metodi di quello relativo alla determinazione nei trigliceridi della percentuale di acidi grassi in posizione 2 mediante lipasi pancreatici, ai fini della ricerca degli oli derivanti da processo di esterificazione o di sintesi. (4-15768)

RISPOSTA. — La sottocommissione, incaricata dell'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi degli oli e grassi, ha proposto di rendere ufficiale, perché riconosciuto valido dopo adeguata sperimentazione, il metodo della lipasi pancreatici ai fini della ricerca degli oli esterificati.

Si ha, pertanto, motivo di ritenere che tale metodo di analisi sarà, quanto prima, inserito tra quelli ufficiali.

Il Ministro: NATALI.

DELFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga giusto ed opportuno accogliere la domanda dell'università degli studi di Urbino tendente al riconoscimento giuridico dell'Istituto superiore di scienze sociali, sia per la serietà e lo impegno dimostrati in cinque anni di funzionamento, sia per non deludere i numerosi giovani che hanno seguito i relativi corsi e superato non facili esami. (4-11934)

RISPOSTA. — In conformità al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione prima, con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 ottobre 1970, n. 264, è stato istituito presso la facoltà di magistero di Urbino il corso di laurea in sociologia.

In tal modo si è inteso definire l'annosa questione del riconoscimento giuridico dell'Istituto superiore di scienze sociali presso quella libera università, venendosi incontro alla domanda di istituzione della facoltà di scienze sociali, avanzata dalle autorità accademiche di Urbino in data 11 marzo 1970.

Il Ministro: MISASI.

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui non è ancora stato emanato il regolamento esecutivo destinato a disciplinare la costruzione di nuove scuole materne statali previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 444. (4-12798)

RISPOSTA. — Premesso che la legge 18 marzo 1968, n. 444, non prevede un regolamento specifico per l'edilizia della scuola materna statale, ma un regolamento generale di esecuzione, già sottoposto all'esame del Ministero del tesoro, si fa presente che con decreto interministeriale del 21 marzo 1970 (pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 1° giugno 1970, n. 104) sono state approvate le norme tecniche relative all'edilizia scolastica, le quali contengono i criteri generali da seguire anche per la costruzione di scuole materne statali, con l'indicazione delle caratteristiche degli spazi relativi alle unità pedagogiche e di quelle concernenti gli arredi.

Si fa presente inoltre, che con la circolare ministeriale del 4 gennaio 1971, n. 1, sono stati interessati i sovrintendenti scolastici ed

i provveditori agli studi, al fine di enunciare i criteri e le modalità preliminari ad un organico intervento finanziario, anche in relazione alle direttive già impartite da questo Ministero per l'assestamento e lo sviluppo delle scuole materne statali.

Il Ministro: MISASI.

DE MARZIO E SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali siano state le risultanze delle indagini amministrative affidate agli ispettori generali del proprio Ministero sull'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, che sembra si siano concluse nel mese di ottobre 1970 e per sapere se le stesse abbiano confermato o meno le irregolarità e illegittimità ripetutamente rilevate dal collegio dei revisori dei conti, composto di alti funzionari dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dello stesso Ministero dell'agricoltura.

Il Ministero è certamente a conoscenza di quanto verbalizzato dal collegio dei revisori che, puntualmente, ogni trimestre, hanno trasmesso i verbali alla direzione generale dell'ente e alla ragioneria generale dello Stato.

Anche la sezione di controllo della Corte dei conti, sin dal 1963, richiamò l'attenzione dei ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro per la normalizzazione della vita dell'ente.

La stessa Corte dei conti, con determinazione del 21 luglio 1964, n. 371, considerato che il *deficit* finanziario aveva assorbito il fondo patrimoniale tanto da determinare la necessità di interventi legislativi straordinari e considerato, fra l'altro, che l'indennità di carica ai tre vicepresidenti era sproporzionata rispetto alle prestazioni e rappresentava un onere che non si conciliava con la pesante situazione finanziaria, segnalò al ministro dell'agricoltura e delle foreste e al ministro del tesoro la opportunità di avvalersi dell'articolo 14 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, per sottoporre l'ente ad una gestione commissariale straordinaria mirante al riassetto economico-finanziario e alla riorganizzazione dell'istituto.

Con la determinazione del 18 giugno 1968, n. 868, la Corte dei conti dichiarò non conforme a legge la situazione in cui trovavasi, e in cui permane tuttora, l'ente ed affermò la necessità di non più procrastinabili idonei interventi da parte degli organi di vigilanza

per far cessare la grave situazione accertata, attribuibile anche ad una certa inerzia delle autorità ministeriali cui compete il potere-dovere di adottare per tempo i provvedimenti prescritti dalla legge.

Si richiama all'attenzione, infine, che sia i revisori ministeriali sia il magistrato delegato dalla Corte dei conti ebbero ad opporsi ad irregolari ed illegittime regolamentazioni relative al trattamento giuridico ed economico del personale, che trova la sua più sbalorditiva espressione nel contratto del direttore generale.

Si chiede infine di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare, in via di urgenza e definitiva, per regolarizzare la gestione ed assicurare il regolare conseguimento dei fini dell'ente. (4-10106)

RISPOSTA. — Le indagini amministrativo-contabili sull'ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, che il Ministero ha disposto nel tempo, hanno costituito motivo per rinnovare e rafforzare la costante azione di vigilanza condotta sull'ente, nel quadro della legge istitutiva 18 marzo 1947, n. 281, e delle disposizioni statutarie approvate con decreto ministeriale 10 maggio 1947 e successive modificazioni.

Tale azione, per altro, si è concretata in non pochi provvedimenti, quali la disapprovazione del regolamento organico deliberato nel 1951 e di quello presentato successivamente nel 1967, perché non conformi ai principi dell'impiego statale, con invito a rielaborare un nuovo testo, avuto riguardo alle osservazioni ed istruzioni all'uopo espresse; l'annullamento delle proporzioni del personale dell'ente negli anni 1968 e 1969; le sollecitazioni svolte per la normalizzazione di altri aspetti della gestione (ritenute erariali, missioni, fondo di previdenza, fondo mutua assistenza ed aziende agrarie).

In occasione, poi, dell'esame dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi, il Ministero, nel considerare che le cause di squilibrio della gestione sono da attribuirsi, da un lato, alla diminuzione del volume di attività, con conseguente incidenza nelle entrate per spese generali e, dall'altro, all'aumento degli oneri di ammortamento e, in particolare, delle spese per il personale, ha impegnato la responsabilità degli organi di amministrazione, ribadendo l'urgente necessità dell'assunzione di idonee iniziative intese a contenere gli oneri di gestione eccedenti le possibilità finanziarie di sicuro realizzo, nonché a ridurre ai limiti

della indispensabilità ogni spesa mediante la eliminazione di impegni non aventi carattere di obbligatorietà.

Inoltre, in sede ministeriale, è stato sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione dell'ente e dei maggiori sindacati aziendali, l'accordo del 23 giugno 1970 e, di conseguenza, è stata costituita una commissione per la redazione di un testo di regolamento che, quanto prima, e ove non sorgano nuovi problemi a seguito dell'intervenuto riassetto degli statali, potrà essere sottoposto all'esame e al parere del Ministero del tesoro.

Gli interventi del Ministero non si sono esauriti nell'ambito dei provvedimenti amministrativi via via adottati e ai quali l'ente si è conformato, normalizzando quelle situazioni di illegittimità palesate anche dalla Corte dei conti, ma altri ne sono stati già previsti in via legislativa, sia per quanto attiene al rilancio dell'attività a carattere interregionale dell'ente medesimo, avente compiti connessi al problema dell'irrigazione nella fase di programmazione e di esecuzione delle opere, nonché alle esigenze dello sviluppo industriale e di quello delle popolazioni civili, sia per quanto riguarda la riorganizzazione strutturale e funzionale intesa, in particolare, nella semplificazione della composizione degli organi di amministrazione.

Il Ministro: NATALI.

DE MARZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali siano i loro orientamenti in ordine alla funzione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ai suoi programmi, alle necessarie realizzazioni e agli indispensabili finanziamenti e per conoscere se ritengano che l'attività dell'ente debba, come evidentemente era nei progetti, travalicare i limiti amministrativi delle regioni interessate e che comunque un'opera ingente quale quella relativa alla realizzazione di un piano generale di approvvigionamento idrico ad uso civile, agricolo ed industriale interessante territori di ben tre regioni debba preventivamente postulare un impegno diretto a preciso dello Stato un concreto piano finanziario e realizzazioni non suscettibili di ritardi, anche nel quadro di una concreta politica di difesa del suolo, di conservazione e difesa della natura e dall'inquinamento e quindi in definitiva la creazione di un'area attrezzata. (4-14954)

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, istitutivo dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e il decreto legislativo 8 aprile 1958, n. 700, che estende il campo di attività dell'ente stesso al comprensorio dell'alta Irpinia in Campania, affermano già chiaramente la competenza dell'ente ad operare nelle tre regioni, essendo risultato evidente che l'intervento pubblico, specie nel settore della irrigazione, dovesse essere organizzato, al di là delle competenze regionali, attraverso un ente specializzato, con il compito di coordinare i necessari interventi secondo le esigenze dei vari bacini idrografici interessati.

A tal fine, l'ente irrigazione ha curato, fin dall'inizio della sua attività, lo studio dei piani regolatori dei vari bacini idrografici, pervenendo, nel 1965, alla redazione del « Piano generale delle utilizzazioni irrigue in Puglia, Lucania e Irpinia », approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel 1967 e sulla base del quale sono andati articolandosi i vari finanziamenti di progetti esecutivi, da parte di questo Ministero e della Cassa per il mezzogiorno.

Per altro, i complessi di utilizzazione idrica nelle tre regioni di competenza dell'ente interessano, ormai, solo eccezionalmente il semplice settore dell'irrigazione, esigendo invece, come del resto in tutti i territori dell'Italia meridionale e insulare, una visione organica e graduale dei problemi tecnici e sociali di utilizzazione delle risorse idriche a scopo agricolo, potabile, industriale, turistico, ecc.

La Cassa per il mezzogiorno, nel quadro delle direttive e delle indicazioni del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, nonché alla luce degli strumenti di pianificazione a lungo termine, quali il piano regolatore degli acquedotti al 2015 approvato con apposita legge, i piani territoriali di coordinamento delle varie regioni, i piani generali di bonifica e i piani regolatori delle aree e nuclei industriali inclusi nel territorio, ha studiato, d'intesa con l'ente in argomento, i progetti organici da attuare, dalla fase di studio idrologico di base e da schemi di assieme della utilizzazione idrica, ai progetti di massima, ai progetti esecutivi e alla relativa realizzazione con concessione, secondo i casi, sia all'ente stesso, sia all'acquedotto pugliese, ai consorzi di bonifica, agli enti di sviluppo, ecc.

Anche per il quinquennio 1971-1975 i relativi studi sono in avanzata fase e hanno consentito di inserire nel primo programma

ripresa economica del 18 dicembre 1970, — già predisposto (limitatamente a opere di irrigazione) in attuazione della legge per la n. 1034 — una serie di interventi di un certo rilievo, interessanti la Puglia, la Basilicata e i Molise, fra i quali in, particolare, la grande diga sul Sinni da realizzarsi in località Monte Cotugno, nonché tutta una serie di reti di adduzione e di distribuzione idrica, dislocate dal Biferno, al Bradano e al Sinni stesso.

Nel quadro di successivi programmi, saranno, inoltre, considerati i lavori in funzione di approvvigionamento idrico-potabile e industriale, in gran parte legati alle stesse fonti e interessanti le tre regioni.

La travalicazione dei confini regionali, come auspicato, è da considerarsi, quindi, un fatto scontato; i problemi di fondo del riassetto territoriale, attraverso organizzati piani di sistemazione e risistemazione con interventi risolutivi e definitivi, non possono non partire dal settore agricolo, ma ne trascendono i limiti settoriali, andando ad interessare problemi di natura più ampia e complessa, nel quadro di un riassetto che tenga conto del dinamismo tecnico, economico e sociale e che porti alla stabilità permanente del suo e alla restituzione delle singole zone alla propria vocazione economica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a sua conoscenza lo stato di grave disagio creatosi nel settore vitivinicolo del comune di San Severo (Foggia) a seguito della produzione di considerevoli quantitativi di vino con bassa gradazione e della conseguente difficoltà di collocamento nei mercati di consumo e per conoscere quali provvedimenti intenda assumere al riguardo e se ritenga inoltre che, per salvaguardare il prezzo della rimanente parte di migliore qualità e per tonificare il mercato, sia necessario inviare all'ammasso un congruo quantitativo per la successiva distillazione agevolata e comunque, agendo senza ritardi, assumendo un provvedimento analogo a quello di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1965 adottato in occasione di altro sfavorevole andamento del mercato vinicolo. (4-15433)

RISPOSTA. — I vini bianchi da pasto tipo A-1, con gradazione alcolica da 9,5 a 14, e i vini rossi da pasto tipo R-1, con gradazione alcolica da 9,5 a 12,9, comprendono i vini

da pasto che, come è noto, costituiscono la maggior parte della produzione dell'Italia meridionale. Tali vini, se sottoposti volontariamente allo stoccaggio, godono dei benefici disposti con il regolamento CEE del 4 agosto 1970, n. 1580/70.

Gli aiuti, prima fissati in lire 75 per ettolitro per mese, sono stati portati con il regolamento CEE del 15 febbraio 1971, n. 324/71, a lire 112,50 per ettolitro, per mese, per tutti i contratti di magazzinaggio stipulati per un periodo di sei mesi o per i contratti che, fissati inizialmente per tre mesi, siano stati, a domanda, prorogati a sei mesi.

Per tali contratti, ai sensi del successivo regolamento CEE del 26 febbraio 1971, n. 436/71, la validità dello stoccaggio è quella della data di accettazione della domanda da parte degli organismi competenti, ad eccezione delle domande presentate anteriormente al 15 gennaio 1971, per le quali la decorrenza viene riportata a tale data, nel caso in cui il contratto non fosse stato ancora concluso.

A tale proposito, s'informa che da tempo sono in corso le operazioni di istruttoria delle domande presentate per la stipulazione dei contratti di magazzinaggio privato dei vini da pasto e che numerosi contratti risultano conclusi.

Si fa, infine, presente che, a seguito delle reiterate richieste della nostra delegazione, il Consiglio dei ministri della CEE ha emanato i regolamenti n. 776/71 e n. 778/71, pubblicati nelle gazzette ufficiali della CEE, rispettivamente, del 15 e del 16 aprile 1971, sulla distillazione dei vini da pasto.

Il Ministero, a sua volta, con circolare n. 124 del 16 dello stesso mese, ha impartito disposizioni per l'applicazione di detti regolamenti, in base alle quali, i produttori che intendano far distillare tutta o parte della loro produzione possono stipulare contratti di consegna dei vini a distillatori che assumano l'obbligo di distillare il prodotto e di pagarlo ad un prezzo non inferiore a lire 668,75 per grado ed ettolitro. In tal caso, è concesso un aiuto comunitario, che sarà corrisposto dall'AIMA entro 30 giorni dall'avvenuta distillazione, nelle misure di lire 306,25 per grado ed ettolitro, se il vino è stato trasformato in prodotti aventi gradazione alcolica di 86 gradi o superiore, e di lire 250, per i prodotti aventi gradazione inferiore.

Le provvidenze comunitarie si riferiscono alle operazioni di distillazione che vengano effettuate dal 19 aprile a tutto il 3 giugno 1971.

Il Ministro: NATALI.

DE MARZIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritengano legittima l'aspirazione e la richiesta degli insegnanti elementari del ruolo carcerario relativa all'estensione in loro favore dell'indennità penitenziaria e quali provvedimenti favorevoli intendano assumere al riguardo. (4-15940)

RISPOSTA. — La concessione dell'indennità penitenziaria agli insegnanti elementari del ruolo speciale carcerario può essere disposta solo con provvedimento legislativo.

Si precisa comunque che l'indennità di servizio penitenziario di cui fruisce il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, che si vorrebbe estendere agli insegnanti elementari delle carceri, costituisce il corrispettivo della particolare onerosità della funzione demandata al detto personale civile, nonché dei rischi che si connettono al servizio dal medesimo svolto nell'interno degli stabilimenti penitenziari.

Ovviamente tali difficili condizioni di lavoro si riscontrano in misura diversa nei confronti delle varie categorie di operatori penitenziari; esse, infatti, assumono una particolare rilevanza per il direttore e per tutti gli altri impiegati che attendono, a tempo pieno, ai più delicati e importanti settore di servizio, mentre rivestono minore rilievo per coloro che svolgono attività saltuaria e di più limitato impegno come i sanitari, i cappellani e il restante personale incaricato ed aggregato, che pur opera negli istituti di pena.

Poiché gli insegnanti elementari operano negli istituti in condizioni analoghe, se non addirittura meno onerose ed impegnative del suddetto personale incaricato ed aggregato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che non fruisce della indennità in questione, non sembra che il loro trattamento economico possa considerarsi particolarmente iniquo.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

DIETL. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso che il ministro stesso ha provveduto a citare ultimamente alcune cifre per dimostrare come l'industria turistica stia attraversando un periodo di notevole prosperità e considerando che il turismo estero costituisce un settore particolarmente importante per l'economia nazionale (1.020 miliardi di lire di incasso nell'anno 1969) — se si intenda disporre, di con-

certo con gli altri dicasteri competenti ed in analogia con quanto è in uso in altri paesi, allo scopo di incrementare o perlomeno mantenere il livello di primato nel turismo internazionale, l'immediata abolizione delle voci « pane e coperto » nonché « servizio » dai conti dei ristoranti e delle trattorie, di maniera che il turista straniero, presa visione della lista delle vivande, paghi effettivamente il prezzo contrassegnato accanto alle diverse pietanze e non continui a provare la spiacevole impressione di essere stato in un certo qual modo raggirato a causa del sensibile arrotondamento subito dal totale da pagare.

A parte la lodevole iniziativa del « menù turistico » a prezzo fisso, tutto compreso, caduto però in disuso per la povertà della scelta e la generalmente criticabile quantità e qualità dei piatti offerti, l'interrogante ritiene che perlomeno il « coperto » (ossia il nolo delle posate, dei piatti e dalla salvietta) in particolare, notoriamente maggiorato perché anch'esso conteggiato dalla voce finale « servizio », venga a rappresentare un balzello ingiusto agli occhi del turista, il quale preferirebbe vedersi mettere in conto il panino che mangia, anziché vedersi tassato nel preciso momento in cui egli si siede ad una tavola imbandita. (4-11995)

RISPOSTA. — La questione sollevata per la abolizione delle voci « pane e coperto » e della percentuale di « servizio » nei conti dei ristoranti e delle trattorie ha reiteratamente formato oggetto di vivo interessamento da parte di questo Ministero.

Difatti, in armonia con i criteri che hanno ispirato l'azione intesa a conseguire il « conglobamento » delle tariffe alberghiere, oggi pressoché generalizzato, questa amministrazione si è adoperata, affinché le diverse « voci » che tuttora figurano nelle cosiddette « carte » dei ristoranti e delle trattorie siano equamente ripartite nei prezzi delle vivande e delle bevande presentate ai clienti.

In tal modo, la clientela sarebbe posta in grado di effettuare, sin dall'ordinazione, un più preciso calcolo della spesa da sostenere, anche se attualmente detta possibilità sia assicurata mediante l'obbligo sancito di tenere esposte e a disposizione della clientela medesima le « liste del giorno », nelle quali, oltre ai prezzi delle varie portate, risultano indicate pure le aliquote del « coperto » e del « servizio ».

Un primo passo verso il conglobamento è stato fatto con l'adozione di un « menù turi-

stico — tutto compreso », che, favorevolmente accettato dalla clientela estera, ha avuto un minor gradimento da parte di quella italiana, la quale, per indole e temperamento, è portata a sfuggire da qualsiasi forma di coercizione. In effetti, la clientela nazionale preferisce operare liberamente le proprie scelte sulla « carta ».

Difficoltà, tuttavia, si incontrano per l'abolizione del « coperto ».

Quest'ultimo non può considerarsi come il corrispettivo del « nolo delle posate, dei piatti e della salvietta », ma rappresenta il rimborso delle spese che l'esercente incontra per l'apprestamento delle suppellettili e per la attrezzatura dell'ambiente nel quale i pasti vengono serviti.

Dal « coperto », anche se abbinato al « pane », non può agevolmente determinarsi la quota di spesa riguardante detto alimento, quota che è da considerare poco influente, prova ne sia che, in genere, le richieste supplementari dell'alimento stesso non vengono addebitate.

È da rilevare, infine, che la percentuale di « servizio » è una componente della retribuzione del personale, espressamente prevista dai contratti collettivi di categoria.

Il Ministro: MATTEOTTI.

DIETL. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — con riferimento a una notizia di cronaca del 21 febbraio 1971, secondo la quale, dopo aver trascorso in carcere quasi nove mesi, due ragazze straniere ed un giovane romano accusati di detenzione di sostanze stupefacenti, sono stati riconosciuti innocenti ed assolti con formula piena — il suo pensiero su questo nuovo esempio, veramente inquietante, delle conseguenze del disservizio giudiziario italiano e, in particolare, del tribunale romano che ha tenuto in carcere, per nove lunghi mesi, tre persone innocenti.

Per sapere, inoltre, se e in quale misura verrà risarcito il danno morale e materiale patito dagli interessati. (4-16307)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma, riguardo al caso segnalato nella interrogazione, risulta quanto appresso.

Contro Rapinutti Gabriele, Kuik Geltrud e Brissiett Wilma, arrestati in flagranza il 21 maggio 1970 in Roma, perché sorpresi in un appiamento in via Sistina n. 86 e colti in

possesso di droga, si procedette con istruzione formale per il reato di cui all'articolo 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (detenzione di sostanze aventi azione stupefacente).

In esito alla formale istruzione il consigliere istruttore del tribunale di Roma, con sentenza in data 14 dicembre 1970, ordinò il rinvio degli imputati a giudizio del tribunale di Roma, fermo restando il loro stato di detenzione, obbligatorio per legge, data l'imputazione.

Con sentenza del 18 febbraio 1971 la VII sezione penale del tribunale, disattendendo le richieste del pubblico ministero di udienza, assolse il Papinutti e la Kuik per non aver commesso il fatto e la Brissiett, perché il fatto non costituisce reato.

La sentenza è stata per altro impugnata dal procuratore generale della Repubblica.

Rileva, inoltre, la procura generale che il tribunale di Roma, nella sua sovranità di giudizio, ha ritenuto del tutto mancante la prova per due degli imputati, e non punibile la Brissiett per la detenzione di un piccolo quantitativo di droga; e ciò dopo che i tre giudicabili si erano vicendevolmente accusati del fatto.

Ciò premesso, si osserva che il procedimento di cui trattasi non è ancora definito, pendendo appello del pubblico ministero, e che non può parlarsi di innocenza degli imputati o di eventuale risarcimento di danni agli stessi, considerato che, secondo la legge (articoli 571 e seguenti del codice di procedura penale) la riparazione degli errori giudiziari è ammessa soltanto nei confronti di chi sia stato assolto in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte di cassazione e del giudice di rinvio.

Il Sottosegretario di Stato:
PELLICANI.

DIETL. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia esaurientemente informato della pesante situazione che si è verificata e che ora si va ulteriormente inasprendo per la mancata applicazione del regolamento CEE n. 1975/69 istitutivo di un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e del successivo n. 2195/69 che indica le modalità di applicazione.

Considerato che negli altri Stati membri tale disposizione ha già avuto piena applicazione e che si è già da tempo provveduto alla

erogazione dei contributi previsti, l'interrogante chiede un pronto e sollecito recepimento delle norme comunitarie che consenta finalmente l'erogazione dei premi predetti, motivando tale richiesta soprattutto con il fatto che gli agricoltori che hanno aderito a tali disposizioni sono dei piccoli proprietari coltivatori, per i quali l'erogazione del contributo — anche se di modesta entità — riveste particolare importanza per il bilancio economico-familiare. (4-17351)

RISPOSTA. — La concessione dei premi di abbattimento delle vacche da latte, in attuazione del regolamento comunitario n. 1975/69, è subordinata all'approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge, d'iniziativa di questo Ministero, concernente « applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario », attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 1088/bis).

Il Ministro: NATALI.

DI LISA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi del ritardo frapposto alla emanazione dei decreti di nomina dei presidi di scuola media vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965.

Al riguardo l'interrogante fa presente che l'Amministrazione della pubblica istruzione, avendo richiesto agli interessati la prestazione del servizio a partire dal 1° ottobre 1968, ha concretato un rapporto che non può non essere perfezionato corrispondentemente ai dati di fatto e di diritto chiaramente configurati.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o proposti dall'amministrazione centrale della scuola per evitare che gli adempimenti connessi ai concorsi espletati non subissero ritardi o riserve da parte degli organi di controllo della spesa pubblica. (4-15491)

RISPOSTA. — Il ritardo nell'emanazione dei decreti formali di nomina dei vincitori del concorso a 1.000 posti di preside indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965, è dipeso da un rilievo degli organi di controllo circa la decorrenza delle nomine stesse che dovrà avere effetto dalla data in cui è stata approvata e resa esecutiva la relativa graduatoria di merito (11 luglio 1969) e non dalla

data di effettiva assunzione del servizio (1° settembre 1968) come nei propositi di questa amministrazione.

Per ovviare ad ulteriori ritardi e dopo recenti accordi intercorsi in proposito con la Corte dei conti, è stata disposta l'emanazione dei relativi provvedimenti con decorrenza 11 luglio 1969 ma con riserva di ulteriore esame in sede di conferma nel ruolo direttivo, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, allo scopo di definire la posizione giuridica ed economica degli interessati, in conseguenza del servizio prestato in qualità di preside dal 1° ottobre 1968.

Si fa presente, comunque, che la posizione giuridica ed economica dei presidi interessati potrà essere regolarizzata nel senso desiderato, una volta approvato il disegno di legge n. 1381 di iniziativa dei senatori Bloise e Spigaroli, con il quale viene prevista, per le nomine dei vincitori di detto concorso, la decorrenza 1° ottobre 1968, ai fini giuridici ed economici.

Il Ministro: MISASI.

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano i motivi che spingono le commissioni provinciali ed i signori provveditori agli studi ad interpretare ed applicare in senso assolutamente restrittivo l'ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970 relativa alla non licenziabilità dei professori abilitati, soprattutto per quanto concerne l'interpretazione dei commi quinto e sesto della citata ordinanza ministeriale; i commi quinto e sesto infatti prevedono la situazione degli « insegnanti abilitati e non abilitati che, per cause a loro non imputabili, non abbiano conseguito una nomina di almeno otto ore per l'anno scolastico 1969-70 e che abbiano prestato servizio di insegnamento per almeno otto ore settimanali nei tre anni scolastici precedenti, sono considerati in servizio con incarico a tempo indeterminato »... La citata ordinanza, quindi, non parla di nomina per incarico di insegnamento da parte dei signori provveditori agli studi o dei signori presidi, ma, giustamente, di « servizio prestato ».

Per sapere perché il professore abilitato il quale, per mancanza di posti e, quindi, per causa a lui non imputabile, non abbia ricevuto la nomina da parte di un provveditore, ma è stato costretto ad insegnare e prestare servizio con nomina da parte di un preside,

non ha diritto a godere dei benefici dell'ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970; non si comprende, infatti, perché il servizio prestato con incarico di un preside dia diritto, a tutti gli effetti, al punteggio ed alla qualifica per l'inclusione nelle graduatorie provinciali o sia, viceversa, inefficace per l'applicazione della ordinanza del 12 agosto 1970.

Per conoscere infine quali provvedimenti urgenti il ministro intenda adottare perché siano inclusi nelle graduatorie provinciali dei professori in attesa di sistemazione anche i docenti abilitati che abbiano prestato servizio per l'anno scolastico 1969-70 con incarico dei signori presidi. (4-13812)

RISPOSTA. — Non risulta che i provveditori agli studi abbiano interpretato restrittivamente l'ordinanza ministeriale 12 agosto 1970.

L'interrogante è pertanto pregato di voler indicare presso quale provveditorato si sarebbe verificato l'inconveniente lamentato.

Il Ministro: MISASI.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come s'intenda urgentemente provvedere e così rimediare al persistente inconveniente determinato dal fatto che i ricorsi contro i regolamenti provinciali per la caccia controllata inoltrati a termine di legge, vengono decisi con gravissimo ritardo e cioè quando una decisione in un senso o nell'altro non riveste più alcun senso pratico.

In particolare, per sapere se intenda fare in modo che vengano con assoluta precedenza, ed in via di tutta urgenza, esaminati i ricorsi inoltrati contro i provvedimenti per la caccia controllata assunti da quei comitati che sono stati invitati dal Ministero a rettificare i loro calendari illegittimi ma che ciò — pur avanti il preciso invito ministeriale — si sono rifiutati di fare, così come è avvenuto a Piacenza. (4-08064)

RISPOSTA. — Avverso i calendari venatori ed i regolamenti di caccia controllata, emanati dai comitati provinciali della caccia, sono pervenuti al Ministero numerosissimi ricorsi, molti dei quali sono stati esaminati e decisi, altri sono ancora in istruttoria o sono stati decisi dopo la chiusura della caccia.

Purtroppo, per i ricorsi gerarchici è prescritta una determinata istruttoria, il cui iter

richiede un tempo che, molte volte, va oltre il termine di chiusura della caccia.

Per ovviare a tale inconveniente, il Ministero, in sede di esame dei calendari venatori e dei regolamenti di caccia controllata, trasmessi dai comitati provinciali della caccia, avendo rilevato alcune irregolarità, ha invitato subito i comitati stessi, anche telegraficamente, ad apportare le dovute modifiche alle proprie delibere.

Per altro, molti organi venatori hanno accolto le modifiche indicate dal Ministero, senza attendere la decisione dei ricorsi gerarchici, mentre altri lo hanno fatto dopo la decisione dei ricorsi stessi.

Per i comitati che non hanno potuto rettificare il proprio calendario venatorio per essere la decisione dei relativi ricorsi intervenuta dopo la chiusura della caccia, si assicura che i manifesti per la nuova annata venatoria verranno esaminati con particolare attenzione.

Il Ministro: NATALI.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — in relazione alle gravi conseguenze di carattere economico e sociale che provocherebbe il minacciato trasferimento della sede del distretto ENEL di Piacenza — quali provvedimenti intenda assumere per ottenere dal predetto ente il rispetto della legge istitutiva dello stesso, la quale prevede che l'organizzazione dell'ENEL avvenga su basi decentrate nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell'ente medesimo, esigenze che risultano rispettate, per quanto riguarda il caso in esame, dall'attuale organizzazione individuata prima della istituzione delle regioni e non da una organizzazione che riproduca le delimitazioni territoriali di queste ultime.

L'interrogante chiede altresì quali provvedimenti si intendano adottare per ottenere il rispetto della legge istitutiva ove si preveda l'organizzazione da parte dell'ENEL di periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche — ciò che non risulta essere mai stato fatto e che certo non è stato fatto — in occasione del provvedimento, come quello attualmente in fase di già avanzata realizzazione, gravemente nocivo all'economia piacentina. (4-16606)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'ENEL, a seguito dell'istituzione delle regioni, ha preso in considerazione la

particolare situazione geografica dell'esercizio distrettuale della Lombardia-sud con sede in Piacenza la cui competenza territoriale ricade in parte nella Lombardia ed in parte nella Emilia-Romagna, ravvisando l'opportunità di esaminare il problema di una eventuale diversa strutturazione.

Tale problema forma attualmente oggetto di studio da parte di una apposita commissione formata da alcuni membri dello stesso consiglio di amministrazione.

Il Ministro: GAVA.

FLAMIGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) in base a quali criteri il consiglio di amministrazione nella seduta del 30 dicembre 1970 abbia proceduto alla designazione di sei nuovi provveditori agli studi;

2) per quale ragione il viceprovveditore agli studi di Siracusa, Giusto Di Giovanni, terzo assoluto in graduatoria e primo dei promovibili non risulti tra i sei promossi e sia stato scavalcato dai sei designati che in graduatoria risultavano tutti dopo di lui ed uno era finito al centoundicesimo posto;

3) perché la scelta sia avvenuta senza neanche procedere alla comparazione dei titoli posseduti dai 145 candidati e alla compilazione delle relative tabelle di scrutinio;

4) cosa intenda fare per invalidare le suddette designazioni che appaiono ispirate da meschini criteri di parte e di clientela.

(4-15466)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione di questo Ministero, nell'adunanza del 30 dicembre 1970, ha designato sei vice provveditori agli studi per la promozione alla qualifica di provveditore agli studi di seconda classe. Tali designazioni sono state effettuate osservando le disposizioni vigenti in materia. Infatti le promozioni per merito comparativo vengono conferite a seguito della valutazione dei titoli degli impiegati scrutinabili, indipendentemente dal posto da essi occupato nel ruolo di anzianità. E, a norma dell'articolo 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'anzianità nella qualifica e l'anzianità di carriera possono costituire titolo di preferenza solo in caso di parità di merito.

Nel procedere allo scrutinio di cui si tratta il consiglio d'amministrazione, sulla base dell'elenco dei titoli trasmessi dall'ufficio del personale, emanati i fascicoli personali ed i rapporti informativi relativi all'ultimo quinquen-

nio di servizio, ha provveduto ad elencare i diversi titoli da ciascuno posseduti in apposite schede personali. A seguito di tali operazioni, è stato predisposto il quaderno di scrutinio, secondo le modalità dettate dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1957, n. 686.

Il Ministro: MISASI.

FORTUNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza dei fatti avvenuti nel corso del processo penale Buono-Amico (Sifar) allorché quattro *foto-reporters* delle maggiori agenzie italiane sono stati espulsi dall'aula a metà udienza su richiesta del pubblico ministero e ad opera del capitano Varisco.

Per sapere se siano allo studio adeguati provvedimenti per tutelare concretamente il diritto di libera informazione dei *foto-reporters* nel corso di un pubblico processo, per evitare il ripetersi di situazioni incresciose ai danni di professionisti, che agiscono nell'ambito dei diritti civili.

(4-16463)

RISPOSTA. — La interrogazione attiene all'esercizio del potere di polizia e di disciplina delle udienze che la legge affida al presidente ed al pretore e, in loro assenza, al pubblico ministero (articolo 433 del codice di procedura penale).

Il caso segnalato, pertanto, appare estraneo al campo della tutela di diritti garantiti dalla Costituzione e questo Ministero non può che limitarsi a riferire, in risposta alla interrogazione medesima, quanto è stato, in proposito, comunicato dal procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

All'udienza del 22 febbraio 1971 nel procedimento penale contro Buono Agostino e Dell'Amico Lando, mentre deponeva come teste il colonnello dei carabinieri Meneguzzer Vittorio, alcuni *foto-reporters* prendevano a scattare delle fotografie. Nel timore che ciò potesse turbare il corretto svolgersi del dibattimento o infastidire e confondere il teste, anche perché i *foto-reporters* si erano portati quasi a ridosso del banco del pubblico ministero, il pubblico ministero stesso segnalava la cosa al presidente per quanto di sua competenza in ordine alla polizia dell'udienza.

Il presidente, in ciò non sollecitato dal pubblico ministero, riteneva di dover disporre l'allontanamento dei *foto-reporters* dando ordine al capitano dei carabinieri Antonio Varisco presente in aula.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

FORTUNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda al vero il fatto che:

a) con protocollo 1.600 in data 4 ottobre 1970, il ministro dell'agricoltura e delle foreste constatava « la necessità di provvedere con urgenza alla nomina del nuovo commissario » agli usi civici della Lombardia e « a tale incarico » designava « l'attuale assessore al commissariato agli usi civici dottor Pasquale Carcasio, magistrato di corte d'appello, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, il quale dà pieno affidamento di bene espletare con dignità e competenza le funzioni sopra dette »;

b) in data 20 ottobre 1970, con protocollo n. 1408/70, il procuratore generale della Repubblica di Milano notificava al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale miglioramenti fondiari e servizi speciali, divisione decima, alla quale presiede il dottor Pistella che ricopre la funzione di capo di gabinetto, l'assenso alla nomina del dottor Pasquale Carcasio a commissario agli usi civici per la Lombardia;

c) con protocollo n. 22828/II Commissione in data 19 novembre 1970, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura avvocato Alfredo Amatucci comunicava al Ministero che il 12 novembre 1970 il consiglio deliberava « di prendere atto della nomina del dottor Pasquale Carcasio, magistrato di corte d'appello, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, a commissario agli usi civili della Lombardia con sede in Milano »;

d) in base all'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, i commissari regionali agli usi civici sono sempre stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica, e scelti, previ gli adempimenti sopra indicati, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello;

e) a distanza di cinque mesi dalla designazione da parte del ministro del dottor Pasquale Carcasio a commissario regionale agli usi civici della Lombardia, non è stato ancora emanato il decreto di nomina dal Presidente della Repubblica in quanto gli incartamenti necessari e sopra indicati, in contrasto con l'urgenza sottolineata, non sono stati trasmessi dal capo di gabinetto dottor Pistella alla Presidenza della Repubblica la cui segreteria avrebbe sollecitato, senza esito a tutt'oggi, tale trasmissione;

f) a causa di tale ingiustificata ed incomprensibile vacanza, sono paralizzate tutte le importantissime attività. nell'ambito della in-

tera regione lombarda del commissariato agli usi civici, il quale deve provvedere tra l'altro a tutte le questioni relative ai demanii di ben 1.544 comuni ed infine affrontare il difficoltoso e gravosissimo lavoro della formazione del demanio della regione lombarda.

Per sapere perché la procedura di nomina del commissario regionale agli usi civici per la Lombardia (iniziata con un corso rapido ed efficace pervenendo all'acquisizione dei documenti necessari), nella fase conclusiva, consistente nella materiale trasmissione dei predetti documenti al signor Presidente della Repubblica, l'iter si è arrestato, impedendosi *de facto*, con tale omissione, la nomina ufficiale del commissario regionale designato proprio dal ministro.

Per sapere se, con l'urgenza che il caso richiede, il ministro intenda personalmente provvedere affinché gli atti e i documenti per la nomina del commissario agli usi civici per la Lombardia siano immediatamente trasmessi alla Presidenza della Repubblica per la sottoscrizione del relativo decreto presidenziale, per evitare che la continuazione della vacanza possa creare uno stato di definitiva paralisi dell'ufficio e per sapere quali provvedimenti intenda prendere per acclarare eventuali responsabilità. (4-16464)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con nota 6 agosto 1970, n. 13873/1101, in adesione alla proposta del commissario agli usi civici della Lombardia, consigliere di corte d'appello dottor Armando Onofri — ora in quiescenza per raggiunti limiti di età — chiese l'assenso del procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano alla nomina del dottor Pasquale Carcasio, avente le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e l'incarico di assessore di quel commissariato, a ricoprire il posto di commissario aggiunto agli usi civici della Lombardia.

Tale assenso venne espresso con nota del 29 settembre 1970, n. 1408, e, conseguentemente, il dottor Carcasio fu nominato commissario aggiunto con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1971, registro n. 1 foglio n. 96.

L'avvenuta nomina a commissario aggiunto venne comunicata da questo Ministero al Presidente della corte d'appello di Milano, al Consiglio superiore della magistratura, nonché al Ministero di grazia e giustizia con nota n. 20549/1588 del 26 gennaio 1971.

Nelle more della predetta procedura, venne chiesto, con ministeriale n. 1.600 del 4 ottobre

1970, l'assenso del procuratore generale della Repubblica di Milano alla nomina del dottor Pasquale Carcasio a commissario agli usi civici della Lombardia.

L'assenso di quella procura generale a tale nomina fu comunicato con nota n. 1408 del 20 ottobre 1970, mentre, con successiva nota n. 22838/2 Comm. del 19 novembre 1970, il Consiglio superiore della magistratura prese atto della proposta di nomina del dottor Pasquale Carcasio a commissario agli usi civici.

Per altro, in pendenza della conclusione della procedura per la nomina anzidetta — procedura culminante, come è noto, nell'emanazione di apposito decreto del Presidente della Repubblica da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti — sopraggiungeva la lettera in data 2 dicembre 1970 della Presidente della corte di appello di Milano, con la quale si rappresentavano, tra l'altro, la viva protesta e il disappunto di alcuni magistrati aventi maggiore anzianità rispetto al dottor Carcasio, asserendosi che quest'ultimo era stato loro anteposto nel conferimento dell'ufficio di commissario, per cui si chiedeva il riesame del caso da parte di questo Ministero.

Alla Presidenza della corte d'appello di Milano si comunicava, in data 21 dicembre 1970, che nessun provvedimento formale di nomina a commissario agli usi civici della Lombardia era stato emesso e che gli elementi prospettati sarebbero stati tenuti presenti, pur rilevandosi, in via generale, che il criterio dell'anzianità non appariva come unico elemento da prendere in considerazione.

Intanto, alcuni magistrati di corte d'appello facevano pervenire il loro gradimento a ricevere l'incarico di commissario agli usi civici della Lombardia.

In tale situazione, questo Ministero non ha mancato di adottare, con l'urgenza che il caso richiedeva, le opportune definitive determinazioni, proponendo quale commissario agli usi civici il magistrato che, oltre all'anzianità, offriva ogni garanzia di assiduità nell'espletamento di un servizio particolarmente impegnativo, il quale magistrato rivestiva già da vari anni la carica di commissario aggiunto.

Ciò premesso, non può non rilevarsi l'inopportunità del riferimento ad un preteso intervento ad iniziativa della segreteria della Presidenza della Repubblica per la definizione di un problema meramente amministrativo, la cui responsabilità politica ricade sul ministro proponente e non già sugli uffici a lui sottoposti, ai quali non compete alcun autonomo potere d'iniziativa.

Il Ministro: NATALI.

FOSCARINI E PASCARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione in cui sono venute a trovarsi le popolazioni del basso Salento in conseguenza del violentissimo nubifragio che nella notte del 18 ottobre 1970 si è abbattuto su numerosi centri urbani e sulle vicine campagne, e che ha avuto il suo epicentro nella città di Maglie (Lecce). Alcuni anni or sono, un'analoga calamità atmosferica si abbattè sulla stessa zona, ed in quella occasione, da parte del consiglio provinciale di Lecce e dei consigli comunali dei molti paesi interessati, furono rivolte vivissime sollecitazioni al Governo perché provvedesse con urgenza alla sistemazione del territorio con l'impianto di adeguate strutture idraulico-agrarie; e a questo scopo, a seguito delle istanze, il genio civile di Lecce elaborò — pare — un progetto di massima.

Per conoscere, ove sia vero che tale progetto venne approntato, perché non si è mai passati all'esecuzione delle opere, che avrebbe comportato un costo non certamente rapportabile a quello derivante dagli ingenti danni subiti dalle popolazioni, calcolabili nell'ordine di vari miliardi di lire.

Per sapere, intanto, quali immediate misure si intendano adottare in favore delle popolazioni così duramente provate, e quali impegni si intendano assumere per evitare che simili assurde sciagure possano ancora ripetersi nell'avvenire. (4-13937)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza, si comunica che il nubifragio del 17 ottobre 1970, secondo la risultanza degli accertamenti effettuati dall'ispettorato agrario di Lecce, ha interessato il territorio di alcuni comuni del basso Salento, causando allagamenti più o meno estesi nelle campagne, ma danni di lieve entità alle colture agrarie, in considerazione anche del periodo in cui l'evento si è verificato.

Infatti, i prodotti dell'annata erano stati già raccolti, ad eccezione delle olive che sono rimaste saldamente attaccate agli alberi, perché ancora immature.

Pertanto, a giudizio dello stesso ispettorato agrario, non si sono determinate le condizioni per un intervento straordinario dello Stato, in applicazione delle leggi vigenti in materia di danni all'agricoltura da eccezionali avversità atmosferiche.

Per quel che concerne il problema della regimazione delle acque superficiali, si precisa, innanzitutto, che il territorio del comune di Maglie, non risulta maggiormente interes-

sato dal nubifragio di che trattasi, non è classificato di bonifica, ma è compreso nella seconda proposta di ampliamento inoltrata dal consorzio di bonifica Ugento Li Foggi, attualmente in corso d'istruttoria.

Il Ministero, comunque, con telegramma del 22 ottobre 1970, ha autorizzato, con espressa riserva di finanziamento, data l'attuale assoluta mancanza di fondi per interventi del genere, l'istruttoria sul progetto redatto dal consorzio stesso, per l'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni alluvionali nel comprensorio dell'ente, per un importo di lire 251 milioni.

Successivamente, il consorzio ha chiesto la autorizzazione a provvedere alla progettazione delle opere interessanti l'agro di Maglie, qualora la prevista spesa di lire 251 milioni venisse elevata a lire 350 milioni.

Il Ministero, ferma restando la riserva di finanziamento, ha comunicato al provveditorato alle opere pubbliche di Bari di non essere contrario all'accoglimento di tale richiesta, autorizzando l'istruttoria del progetto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

FRANCHI E NICOSIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere per sanare, almeno parzialmente, l'insostenibile situazione in cui vengono a trovarsi moltissimi provveditorati agli studi ed in modo particolare quello di Udine, per la grave carenza di personale, carenza che già da molto tempo si ripercuote sui normali adempimenti demandati a tali uffici provinciali e che attualmente sta diventando insopportabile di fronte alla notevole mole dei nuovi adempimenti conseguenti ai provvedimenti legislativi ultimamente entrati in vigore: legge n. 336 benefici per gli ex combattenti; legge n. 576, riconoscimento del servizio pre-ruolo; legge n. 578, nuove norme sul decentramento; legge n. 775 sul riassetto delle carriere; leggi n. 902 e n. 32 sull'immissione in ruolo del personale non insegnante.

Gli interroganti desiderano sapere se il ministro intenda provvedere tempestivamente al fine di assicurare al personale dipendente dal suo Ministero, entro un ragionevole lasso di tempo, quei benefici che sono previsti dai suddetti provvedimenti.

L'interrogante chiede inoltre se il ministro ritenga di poter almeno parzialmente porre rimedio alla grave carenza di personale autoriz-

zando i provveditori agli studi ad assumere, *in loco*, personale non di ruolo, estendendo ad esso gli eventuali benefici già in godimento o che verranno stabiliti per il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria oppure, come seconda soluzione, se ritenga di disporre affinché siano staccati presso i provveditorati i maestri in « soprannumero » attualmente a disposizione delle direzioni didattiche e che vengono saltuariamente utilizzati in supplenze per colleghi assenti. (4-15519)

RISPOSTA. — È ben nota a questa amministrazione la carenza di personale dei provveditorati agli studi, il cui attuale organico, a seguito delle recenti nuove attribuzioni decentrate è gravemente insufficiente alla necessità di servizio.

D'altra parte, solo con l'ampliamento degli organici, previsto dall'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e recentemente disposto con decreto delegato in corso, potranno trovare soluzione le carenze di personale degli uffici scolastici.

Quanto all'assunzione di personale straordinario le norme vigenti non consentono alcuna azione in tal senso.

Circa la proposta di utilizzare presso i provveditorati agli studi gli insegnanti elementari in soprannumero, si fa presente che osta il preciso disposto dell'articolo 4, legge 27 novembre 1954, n. 1170, che fa obbligo di utilizzare gli insegnanti di cui sopra in compiti di istituto per supplenze annuali o temporanee.

Presso gli uffici dei provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione prestano servizio invece, con mansione amministrativa, 2.200 insegnanti elementari di ruolo normale collocati permanentemente fuori organico in applicazione dell'articolo 8 delle 2 dicembre 1967, n. 1213, ma nessuna norma consente la medesima utilizzazione per insegnanti del ruolo soprannumerario.

La stessa legge n. 1213 ha poi assegnato ad attività parascolastiche inerenti l'istruzione primaria anche circa 7 mila insegnanti elementari ma sempre di ruolo normale, e nessun'altra diversa utilizzazione è consentita dall'articolo 9 della stessa legge che espressamente dispone « gli insegnanti elementari non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli di istituto ».

Il Ministro: MISASI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

FRANCHI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a loro conoscenza le cause della minacciata cessazione dell'attività dello zuccherificio di Cervignano del Friuli (Udine) che sarebbe determinata dalla scarsa produzione nella zona della barbabetola e per conoscere quali interventi siano stati previsti al riguardo e quali urgenti iniziative si intendano assumere al fine di scongiurare il gravissimo provvedimento.

(4-16342)

RISPOSTA. — Lo zuccherificio di Cervignano del Friuli, già di proprietà della Società italiana per l'industria degli zuccheri, è stato recentemente venduto alla società SFIR, proprietaria di un altro zuccherificio a Forlimpopoli.

Allo stato attuale non si conoscono le intenzioni della società SFIR circa il proseguimento o meno dell'attività dello stabilimento. Comunque, se essa volesse procedere alla sua chiusura, trasferendo la relativa quota di produzione all'altro zuccherificio (Forlimpopoli), tale trasferimento sarebbe soggetto all'assenso previsto dall'articolo 5 — comma terzo — del decreto ministeriale 26 febbraio 1968 da parte del Ministero dell'agricoltura e di questa Amministrazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento che regna fra gli insegnanti non di ruolo di applicazioni tecniche di Cosenza e provincia in relazione alla mancata applicazione delle circolari ministeriali 3 settembre 1970, n. 274 e 29 settembre 1970, n. 302.

Com'è noto, dette circolari sono applicative del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni in legge 27 luglio 1970, n. 571, ed introducono, perciò, il concetto del « posto orario ».

La commissione provinciale incarichi e supplenze di Cosenza non ha applicato le norme impartite al riguardo procurando sensibili limitazioni ai trasferimenti del personale insegnante non di ruolo con notevole danno per gli interessati.

Inoltre la predetta commissione, in violazione dell'ultimo comma dell'articolo 27 della

ordinanza ministeriale 25 febbraio 1970, ha proceduto a frazionamenti di posti e, addirittura, di posti-orario.

Si chiede quali urgenti provvedimenti il ministro intenda adottare per riportare la questione nella legalità e, con essa, fiducia e serenità alla scuola, ai docenti e loro famiglie.

(4-14499)

RISPOSTA. — Si precisa che la commissione incarichi operante presso il provveditorato agli studi di Cosenza ha applicato le circolari ministeriali rispettivamente, del 3 settembre 1970, n. 274, e del 29 settembre 1970, n. 302.

Infatti, è stata, regolarmente, istituita una cattedra di applicazioni tecniche con sedici ore di insegnamento per ogni due corsi, conformemente a quanto stabilisce l'articolo 1 — terzo comma — del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, mentre per quanto concerne la costituzione del posto cattedra su classi collaterali, si fa presente che tale posto è stato costituito sempre in base a 16 ore settimanali, considerando, però, le seconde classi con due ore settimanali di insegnamento di applicazioni tecniche, e non con tre, come si fa cenno nella succitata circolare del 29 settembre 1970, n. 302.

La commissione incarichi non ha ritenuto di agire diversamente, in quanto all'atto delle operazioni di sistemazione, trasferimenti e nuove nomine degli insegnanti abilitati, il decreto ministeriale del 14 ottobre 1970, che prevede la elevazione delle ore di applicazioni tecniche, per le seconde classi, da due a tre ore settimanali, non era stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* (la pubblicazione di esso è avvenuta, infatti, nella *Gazzetta ufficiale* del 7 novembre 1970, n. 282).

Per ciò che concerne, poi, i trasferimenti del personale insegnante non di ruolo, la commissione incarichi non aveva elementi sufficienti per poter stabilire le preferenze di sede degli interessati nel caso di costituzione di posti cattedra in più sedi, dal momento che erano già scaduti, in base all'ordinanza ministeriale del 25 febbraio 1970.

Nessun posto o posto-orario, poi, è stato frazionato, e se, ad operazioni di nomina ultimate, può essere apparso il contrario di quanto si asserisce, ciò lo si deve a particolari esigenze di alcune scuole medie, che hanno ottenuto, con ritardo, l'istituzione di nuove classi e ai tardivi decreti di autonomia di alcune sezioni staccate di scuola media.

Il Ministro: MISASI.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando saranno pubblicate le graduatorie dei concorsi a cattedre di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 468, e se ritenga necessario nominare urgentemente altre sottocommissioni per accelerare i lavori trattandosi di oltre 100 mila domande da esaminare e da graduare.

Se almeno le graduatorie dei concorsi a cattedre di cui alla predetta legge n. 468 del 1968 nelle quali hanno diritto di essere inclusi anche gli stessi concorrenti immessi nei ruoli della scuola media inferiore ai sensi della legge n. 603 del 1968, della legge n. 327 del 1968 e della legge n. 748 del 1969 perché in possesso di abilitazioni polivalenti (esempio: cattedre di lingue straniere, di lettere, ecc.) saranno pubblicate entro marzo 1971 o, comunque, in tempo utile per dare la possibilità a detti professori, che sono diverse decine di migliaia, di scegliere definitivamente il tipo di scuola e la sede per l'anno venturo, ciò eviterebbe alla pubblica amministrazione dispendiosi e gravi intralci amministrativi perché è ovvio che, in mancanza, si dovrebbe provvedere a conferire più nomine per ogni concorrente ed ai professori altre costose peregrinazioni da una sede all'altra in diversi tipi di scuola. (4-14713)

RISPOSTA. — Le graduatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 468, sono la risultante non di un concorso a cattedre ma di una procedura speciale che consiste nell'attribuzione di punteggi fissi per il voto di abilitazione, per i servizi didattici e per le relative qualifiche. Ciò esclude la presenza di commissioni giudicatrici e quindi la possibilità di formazione di sottocommissioni; il lavoro di esame delle domande e di valutazione dei titoli viene infatti compiuto da personale amministrativo appositamente addestrato senza alcuna remunerazione speciale o indennità di commissione.

Premesso quanto sopra e precisato che le domande non sono « oltre 100 mila » ma circa 400 mila, si fa presente anche che solo di recente è stato possibile assegnare al competente ufficio ministeriale il personale e i locali necessari per affrontare la ponderosa mole di lavoro. Attualmente le operazioni esecutive della legge procedono a ritmo sostenuto; tuttavia, non è stato possibile per il decorso mese di marzo procedere alla pubblicazione di graduatorie, quali quelle di lettere e di lingue, alle quali sono interessati il 65 per cento, cioè la maggior parte, di coloro che hanno chiesto di beneficiare della legge 468.

L'esame delle domande e la valutazione dei titoli devono, come ben si comprende, effettuarsi ponderatamente per evitare errori, che, in definitiva, potrebbero ledere i diritti degli aspiranti e frustrare le loro legittime aspettative: è necessario, di conseguenza, un tempo inevitabilmente superiore a pochi mesi.

Il Ministro: MISASI.

GASTONE E MAULINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere a quali principi e a quali norme di diritto si siano ispirati gli uffici ministeriali che hanno indotto lo stesso ministro e il suo predecessore a prendere provvedimenti, sulla cui legittimità è lecito nutrire perplessità, nei confronti di atti del comitato provinciale caccia di Novara riguardanti la riserva di Momò (Novara).

Ecco i fatti. Con decreto ministeriale del 23 marzo 1970 si accoglieva il ricorso della riserva di Momo contro la deliberazione del comitato caccia di Novara di denegato rinnovo della concessione. Tale decreto, per una deprecabile omissione, non conteneva alcun cenno all'obbligo della costituzione dei corridoi sui confini con le altre riserve, ai sensi dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia. Il comitato provinciale segnalò immediatamente tale lacuna con foglio 20 aprile 1970 e sollecitò inutilmente risposta con nota del 22 giugno e telegrammi dell'8 luglio e del 3 agosto.

Il comitato provinciale caccia, approssimandosi la data della riapertura della caccia, constatato come un tentativo di rimediare di fatto agli errori e alla trascuratezza del Ministero, facendo accettare alla riserva la delimitazione dei corridoi voluti dalla legge, non avesse dato esito, con delibera dell'11 agosto 1970, n. 33, intimò la costituzione dei corridoi verso le riserve limitrofe entro e non oltre il 20 agosto, decidendo la revoca della concessione qualora entro tale data a ciò non si fosse provveduto.

Il 28 agosto, risultando il concessionario inadempiente, il presidente del comitato caccia dispose la revoca della concessione.

Con impressionante tempestività alle ore 22,53 dello stesso 28 agosto partiva un telegramma a firma del ministro, nel quale, rispondendo finalmente alle lettere ed ai telegrammi inevasi da mesi, si dichiarava priva di efficacia la citata deliberazione n. 33 e si giustificava il mancato intervento ministeriale per imporre alla riserva di Momo il rispetto della legge sostenendo una tesi aberrante.

Si afferma infatti nel telegramma in parola, con intenti chiaramente defatigatori, che una decisione ministeriale, di cui si ammette la illegittimità, non può essere di massima rettificata dalla stessa autorità che l'ha emessa e si annuncia di avere nella specie richiesto parere al Consiglio di Stato!

Tutto ciò premesso gli interroganti desiderano altresì conoscere:

1) se il ministro condivida l'opinione che la decisione dell'11 agosto 1970, n. 33, del comitato provinciale caccia di Novara, resa esecutiva dal suo presidente con provvedimento del 28 agosto non può essere annullata da un telegramma ma soltanto da un decreto adeguatamente motivato;

2) se, condividendo tale parere, ritenga di dover convalidare la revoca o quanto meno sospendere la concessione in attesa di adottare un provvedimento meno drastico, ma che imponga chiaramente alla riserva l'obbligo della costituzione dei corridoi;

3) se, di conseguenza, ritenga doveroso rinunciare al parere richiesto al Consiglio di Stato anche per salvaguardare la serietà ed il prestigio del Ministero dell'agricoltura e del suo massimo responsabile. (4-13300)

RISPOSTA. — Il concessionario della riserva di caccia denominata Momo in data 16 ottobre 1970, ha comunicato di avere costituito i corridoi di propria pertinenza dalle contigue riserve di caccia denominate « Vaprio d'Agogna » e « San Bernardino », al fine di dirimere la vertenza sia con il comitato provinciale della caccia sia con i liberi cacciatori. Anche il comitato stesso ha dato conferma dell'avvenuta costituzione dei detti corridoi.

Comunque, questo Ministero, al fine di adottare le proprie decisioni in ordine al ricorso presentato avverso la delibera di revoca della riserva, è tuttora in attesa sia delle controdeduzioni al ricorso stesso da parte del comitato, sia della delibera che ratifichi, previa riduzione di superficie del comprensorio riservato, l'avvenuta costituzione dei corridoi in parola.

Il Ministro: NATALI.

GASTONE E MAULINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga regolare quanto è avvenuto ed avviene nel corso degli esami sia della sessione estiva sia di quella di riparazione presso l'istituto per il commercio Galileo Ferraris di Novara.

Agli esami di qualificazione per i candidati della sezione contabili, infatti, sono state imposte due distinte prove di contabilità ed una prova orale di lingua estera non prevista dal regolamento. La prova abusiva di contabilità meccanizzata è durata due ore, non si è svolta contestualmente all'esame di ragioneria affidato all'insegnante titolare della materia e il giudizio di tale prova è stato espresso dall'insegnante tecnico-pratico.

Poiché i candidati respinti furono dieci su 48 è lecito presumere che tale insolita elevata percentuale, e il conseguente disagio per tanti giovani appartenenti a famiglie non abbienti, derivi proprio dal fatto di aver dovuto sostenere le due prove non previste dal regolamento.

Negli esami di riparazione per allievi del corso stenodattilografi risulta prevista una prova scritta per « materie di cultura commerciale » non contemplata nel regolamento e mai praticata durante l'anno scolastico.

Gli interroganti desiderano altresì conoscere se si ritenga indispensabile disporre un urgente intervento presso l'istituto in parola per evitare che la mancata osservanza delle norme regolamentari si traduca in pesanti danni morali ed economici degli allievi. (4-13302)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti, effettuati presso l'istituto professionale per il commercio Galileo Ferraris non sono emerse, in relazione allo svolgimento degli esami di qualifica del decorso anno scolastico irregolarità tali da invalidare gli esami, di cui sono risultate regolari le verbalizzazioni e gli scrutini finali.

Per quanto concerne il presunto rigore degli esami stessi, non sono stati rilevati dati che abbiano messo in evidenza un criterio di severità. Nessun candidato ha infatti avanzato ricorso ed i respinti sono stati ammessi all'esame con voti che già denunciavano deficienze in più di una materia.

Conseguentemente, non si è ritenuto di dover adottare provvedimenti al riguardo.

Il Ministro: MISASI.

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi nell'ordinanza ministeriale per il trasferimento ed il passaggio del personale direttivo e insegnante per l'anno scolastico 1970-71 pubblicata nel supplemento ordinario del *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica

istruzione mentre è previsto un principio per i trasferimenti e i passaggi riguardanti il personale insegnante, la disposizione ministeriale non segnala invece preventivamente alcun punteggio per quanto riguarda il personale direttivo lasciando alla discrezione della commissione l'assegnazione del punteggio stesso e in definitiva la formazione della graduatoria. Se ritenga il ministro con questo atto, che non garantisce la equanimità, di aver violato il principio di uno Stato di diritto nel quale tutti sono uguali di fronte ad una legge positiva e se creda infine che tale disposizione possa provocare ricorsi alla giustizia amministrativa con conseguente provvedimento di nullità della sua ordinanza ministeriale. (4-12990)

RISPOSTA. — Si premette che l'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, prevede espressamente la formazione di una commissione al fine di valutare i titoli dei capi d'istituto che fanno richiesta di trasferimento.

Si precisa che la valutazione dei titoli stessi si basa essenzialmente sull'anzianità di servizio e sul merito (qualifiche), il che, limitando sensibilmente ogni discrezionalità dell'amministrazione, ben costituisce un « principio » nel senso inteso dall'interrogante.

D'altra parte, sussistendo sempre, per effetto di eventuali ricorsi, la possibilità di definire ogni valutazione al Consiglio superiore della pubblica istruzione, sembra che sia in ogni caso tutelata adeguatamente l'esigenza di equanimità nei confronti dei capi di istituto aspiranti al trasferimento.

Il Ministro: MISASI.

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in quale modo intenda avviare al fatto che diversi studenti universitari, divenuti maggiorenni, evitino di presentare le cifre dell'imposta a ruolo della propria famiglia, che può essere magari una famiglia di miliardari, rivolgendosi al comune di residenza per ottenere, in quanto maggiorenni, la separazione anagrafica dal nucleo familiare originario risultando così soli e nullatenenti e ciò al solo scopo di ottenere il pre-salario. Risulta anche all'interrogante che, per essere accolti nelle case dello studente, molti giovani presentino, firmate dal padre, dichiarazioni assolutamente false circa i redditi familiari. Poiché il sindaco del comune di residenza deve autenticare soltanto la fir-

ma del dichiarante e non la sostanza della dichiarazione, nessuno può contestare i falsi in parola. In questo modo ingenti somme vengono distratte e moltissimi posti presso le case dello studente vengono sottratti agli studenti veramente bisognosi.

La legge viene così aggirata e si esercita una vera e propria truffa permanente alla quale occorre porre termine, magari attraverso indagini più approfondite sulla reale consistenza economica delle famiglie degli studenti. (4-15051)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione ha impartito opportune disposizioni al fine di porre le opere universitarie in grado di esercitare un più accurato controllo sulle condizioni economiche degli studenti, talché l'assegno di studio venga attribuito a coloro che si trovino nell'effettiva situazione prevista dall'articolo 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162, disponendo che gli studenti presentino, per l'accertamento del reddito, i seguenti documenti:

a) lo stato di famiglia e una dichiarazione che comprovi l'ammontare dell'imposta di famiglia;

b) una dichiarazione del datore di lavoro circa la retribuzione percepita dal capo famiglia ed, eventualmente, dagli altri membri della famiglia che esercitino attività lavorativa;

c) certificati degli uffici distrettuali delle imposte dirette, da cui risultino la dichiarazione dei redditi del capo famiglia ed eventualmente di altri membri della famiglia, ai fini dell'imposta complementare, dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sui terreni e dell'imposta sui fabbricati.

È stato, inoltre, previsto che alla domanda debba essere allegata una dichiarazione del capo famiglia, ed eventualmente degli altri membri della famiglia dotati di redditi propri, attestante la propria posizione di lavoratore e cioè se libero professionista, impiegato, funzionario statale, parastatale o privato, proprietario terriero, di immobili, commerciante ecc. con l'indicazione del luogo in cui viene esercitata l'attività lavorativa, della precisa qualifica rivestita e del datore di lavoro.

Per quanto riguarda, poi, gli studenti universitari maggiorenni che, pur essendo celibi, hanno dichiarato di vivere per proprio conto e di aver fissato la propria dimora in località diversa da quella della famiglia di origine per cui non hanno presentato la dichiarazione dei redditi del capo famiglia, né poi han-

no dimostrato da quale fonte traggono i mezzi per il proprio sostentamento, si è stabilito che gli studenti nelle condizioni anzidette sono tenuti a presentare una documentata dichiarazione circa i mezzi di sostentamento e la fonte del proprio reddito e, ove risultino sprovvisti di mezzi propri, la documentazione concernente il reddito della famiglia di origine.

Le opere universitarie sono state autorizzate, inoltre, a svolgere, ove lo ritengano necessario, eventuali ulteriori accertamenti delle condizioni economiche degli studenti, con ogni mezzo a loro disposizione e chiedendo, se del caso, informazioni all'amministrazione finanziaria dello Stato.

In altri termini l'opera universitaria può richiedere agli interessati anche altri documenti che ritenga necessari per un più oculato accertamento del reddito degli studenti, può rivolgersi al datore di lavoro del capo famiglia, per la conferma della dichiarazione allegata alla domanda o per maggiori chiarimenti in merito e può svolgere tutte quelle azioni che ritenga opportune nei limiti consentiti dalla legge per una indagine il più possibile esatta.

Nei casi dubbi l'opera universitaria può chiedere delucidazioni ai comuni per quanto attiene all'imposta di famiglia ed agli uffici finanziari per le altre imposte denunciate.

Nel caso che dall'indagine effettuata risulti che sia stato dichiarato il falso o presentata una dichiarazione non rispondente al vero, le opere dovranno revocare la concessione dell'assegno di studio ed effettuare il recupero delle rate eventualmente già pagate, salve l'adozione di eventuali azioni disciplinari a carico dello studente, che rimarrà escluso dalla concessione dell'assegno di studio per tutto il corso successivo degli studi e la denuncia all'autorità giudiziaria, quando si ravvisino estremi di reato.

Il Ministro: MISASI.

GIORDANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le motivazioni con le quali il diploma per segretari e periti di azienda non venga riconosciuto titolo valido per accedere ai concorsi delle carriere di concetto e in particolare al concorso per segretario-economista presso gli istituti tecnici, concorsi che sono invece riservati unicamente a coloro che sono in possesso del diploma di ragioneria.

L'interrogante ritiene che tale norma discriminante, che non è sanzionata da legge ma

fissata con circolari, debba essere superata e corretta, in considerazione del fatto che il diploma di segretario d'azienda viene conseguito dopo un corso di studi quinquennale e consente oggi l'adito all'università, come il diploma in ragioneria. (4-14060)

RISPOSTA. — Il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale è tassativamente prescritto dall'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 475, per l'accesso ai concorsi di segretario economista presso gli istituti tecnici.

Tale disposizione si applica, per analogia, anche agli istituti professionali, in considerazione del fatto che si tratta di istituti ad amministrazione finanziaria autonoma.

Ad ogni buon fine, poiché nell'interrogazione cui si risponde, vengono usati indifferentemente i titoli di segretario e perito di azienda, si ritiene opportuno precisare che trattasi di due qualifiche distinte: in particolare la qualifica di segretario d'azienda è stata sostituita da quella di addetto alla segreteria d'azienda, che si consegue al termine di un corso di studio di durata triennale, già quadriennale.

Entrambe le qualifiche sono state riconosciute valide per l'accesso alle carriere di concetto di 11 pubbliche amministrazioni a seguito di altrettanti decreti interministeriali emanati sulla base dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1965, n. 449, e pubblicati sulle *Gazzetta ufficiale* n. 20 e n. 21 del 25 e 26 gennaio 1966.

In particolare, per quanto riguarda l'amministrazione della pubblica istruzione, i suddetti due diplomi di qualifica danno adito alle seguenti carriere di concetto anch'esse tassativamente previste: vicesegretari nell'amministrazione centrale, nelle sovrintendenze ed istituti di antichità e belle arti, nelle scuole medie, nei licei-ginnasi ed istituti magistrali; consoci in disciplina nei convitti annessi agli istituti tecnici professionali.

I suddetti due diplomi di qualifica si distinguono dal diploma di abilitazione, ora maturità tecnica, per perito aziendale e corrispondente commerciale in lingue estere che viene rilasciato dagli istituti di istruzione tecnica del corrispondente settore.

Il Ministro: MISASI.

GIRAUDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della difficile, ormai critica situazione dello istituto tecnico Contardo Ferrini di Casale

Monferrato (Alessandria), sorto nel 1958 ed avente oggi ben tre specializzazioni, (meccanica, chimica industriale, elettronica industriale), con un'alta frequenza di giovani, costretto ad esaminare l'opportunità della chiusura della propria attività, a causa dell'impossibilità di fare fronte alle aumentate spese di gestione ed agli impegni precedenti nei confronti di istituti di credito, e per conoscere se ritenga utile e necessario intervenire in qualche modo per alleggerire la situazione economico-finanziaria (da cinque mesi i docenti non riscuotono lo stipendio) e mantenere in attività, anche trasformandone la ragione sociale, la suddetta scuola che svolge nella zona una vasta, positiva, concreta azione di sviluppo intellettuale e morale dei giovani. (4-14513)

RISPOSTA. — Per risolvere la situazione determinatasi presso l'istituto tecnico industriale non statale Ferrini di Casale Monferrato, è stata disposta la istituzione, in suo luogo, di una sezione staccata dell'istituto tecnico industriale statale Volta di Alessandria.

Si precisa, inoltre, che tale istituzione si delinea come un nuovo insediamento scolastico statale e che in conseguenza nessun rapporto di continuità è ipotizzabile con la gestione amministrativa del predetto istituto Ferrini.

D'altra parte il Ministero della pubblica istruzione non ha alcuna ingerenza per la parte economico-finanziaria nella conduzione di istituzioni scolastiche non statali, nè ha la possibilità — allo stato della legislazione vigente — di venire incontro a richieste di contributo o di sussidio presentate dai gestori delle istituzioni stesse.

Il Ministro: MISASI.

GORRERI E MARTELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione in cui versa da tempo l'Istituto di studi verdiani, con sede in Parma, istituito come persona giuridica pubblica con legge 26 febbraio 1963, n. 290.

L'istituto dopo un esercizio positivo è caduto nella più completa paralisi. È del tutto insufficiente l'attività di studio, di divulgazione di organizzazione di convegni, di ricerche di materiale storico biografico musicale del grande maestro a norma dell'articolo 1 dello statuto.

Il consiglio di amministrazione dell'ente inoltre, costituito con decreto del ministro della pubblica istruzione in data 11 agosto

1966 è scaduto già dal 10 agosto 1969 e non si è ancora provveduto alla nomina del nuovo consiglio.

Pertanto gli interroganti chiedono:

1) si provveda al più presto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione;

2) si promuova un'indagine sullo stato dell'istituto in modo da accertare le cause della sua paralisi. (4-11062)

RISPOSTA. — Si fa seguito alla risposta data all'interrogazione in oggetto pubblicata in allegato al Resoconto della seduta del 15 gennaio 1971 e si precisa che si è provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto di studi verdiani di Parma con decreto ministeriale in data 8 marzo 1971.

È stato provveduto altresì a regolarizzare la gestione commissariale dell'ente sino alla data sopra specificata.

Il Ministro: MISASI.

GORRERI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se intenda intervenire per sollecitare la nomina degli organi amministrativi per l'azienda autonoma di cura di Monticelli Terme (Parma), previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042.

Con decreto ministeriale per il turismo fin dal lontano dicembre 1968 la località di cui sopra è stata riconosciuta stazione di cura ed istituita l'azienda autonoma. (4-16228)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, in data 20 aprile 1971, è stato provveduto, sentito il prefetto di Parma, alla nomina del presidente dell'azienda autonoma di cura di Monticelli Terme, nella persona del perito agrario Tristano Beltrami.

Con lo stesso decreto ministeriale, al prefetto di Parma è stato conferito, a termini dell'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1042, il potere di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda in questione.

Il Ministro: MATTEOTTI.

GUARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare al grave incon-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

veniente verificatosi in provincia di Benevento nell'assegnazione agli enti delle scuole popolari, dato che su 41 scuole nessuna è stata assegnata all'ENIPLA (Ente nazionale istruzione professionale lavoratori), ed appare evidente la discriminazione operata dal locale provveditorato ai danni dei sindacati nazionali.

Infatti le 44 scuole sono state assegnate per la quasi totalità ad organizzazioni di sinistra con la sola esclusione della parte nazionale.

(4-14086)

RISPOSTA. — A seguito della diminuzione delle assegnazioni di corsi imposta dal diminuito numero di analfabeti e semianalfabeti, il provveditore agli studi di Benevento ha dovuto proporzionalmente ridurre, su conforme parere del comitato provinciale dell'educazione popolare, i corsi assegnati agli enti ed associazioni che li avevano organizzati negli anni precedenti con risultati positivi e non ha potuto accogliere domande di nuovi enti.

D'altra parte, le medesime disposizioni del Ministero della pubblica istruzione, sull'organizzazione e il funzionamento dei corsi popolari per l'anno scolastico 1970-71, hanno inteso contenere rigorosamente proposte di corsi da parte di nuovi enti (articolo 19 lettera D, n. 2 dell'ordinanza ministeriale 26 maggio 1970).

Tra questi ultimi è compreso l'Ente nazionale istruzione professionale lavoratori (ENIPLA), il quale non ha mai organizzato corsi di scuola popolare nella provincia di Benevento.

Il Ministro: MISASI.

GUARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le risultanze della recente ispezione amministrativa svoltasi al Convitto nazionale di Avellino ed i provvedimenti che a seguito della stessa siano stati adottati.

(4-14503)

RISPOSTA. — Dalla ispezione effettuata dal Ministero del tesoro presso il Convitto nazionale di Avellino dal 5 al 17 marzo 1970, sono emerse carenze in ordine alla idoneità dei locali e alla gestione amministrativo-contabile.

Si assicura che sulla base dei predetti accertamenti il Ministero della pubblica istruzione adotterà i provvedimenti opportuni per eliminare le deficienze riscontrate — per altro di non grave entità — e normalizzare i servizi dell'istituto; fra tali provvedimenti va com-

presa anche la recente ricostituzione del consiglio di amministrazione, per la quale si era in attesa che le amministrazioni locali designassero i rispettivi rappresentanti.

Si fa presente, comunque, che dilungandosi l'assenza del normale organo di amministrazione, si era provveduto, nel maggio del 1970, a nominare presso quell'istituto un commissario straordinario.

Il Ministro: MISASI.

GUIDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'atteggiamento assunto dall'ENEL nei confronti del comune di Terni, che si sostanzia nei seguenti fatti.

Premesso che si convenne nel febbraio del 1967 da parte dell'ENEL e del comune di Terni di costruire una sottostazione a Villa Valle (Papigno) per assicurare una migliore e più efficiente distribuzione di energia elettrica alla cittadinanza di Terni e che per questo il comune assunse l'impegno formalmente e sostanzialmente eseguito attraverso l'adozione di una delibera, approvata dall'organo tutorio di concorso alla spesa per la costruzione della suddetta sottostazione nella misura del 70 per cento e di costruire le nuove linee di adduzione dell'energia elettrica, ad oggi l'ENEL si rifiuta di effettuare l'allacciamento necessario ed urgente, particolarmente in vista della stagione invernale, in mancanza del quale, incerta appare una erogazione normale alla città.

Le ragioni del rifiuto dell'ENEL sono da ricercare nel tentativo di costringere il comune di Terni alla conclusione di un contratto di fornitura dell'energia, impedendo al comune di Terni di trattare, in condizioni di parità, ed in particolare, di pervenire ad una ragionevole pattuizione che tenga conto dei diritti acquisiti dal comune a seguito del trasferimento all'ENEL della concessione di 2 metri cubi di acqua.

Pertanto, l'interrogante chiede al ministro quali iniziative intenda intraprendere, e se ritenga necessario intervenire in una controversia nella quale un metodo di pressione arbitraria, posto in essere dall'ENEL e diretto a perpetuare il sistema ad imporre contratti di « adesione », caratteristico dei precedenti monopoli privati, per assicurare condizioni di equa trattativa ad un ente pubblico come il comune e per evitare soprattutto che le condizioni, da posizione dominante, che l'ENEL vuol dettare, si risolvano in un disagio ingiu-

stamente inflitto alla cittadinanza di Terni ed in condizioni unilateralmente imposte da un ente pubblico, quale l'ENEL, ad un altro ente pubblico quale il comune. (4-13793)

RISPOSTA. — Sono in corso colloqui fra gli amministratori del comune di Terni e gli uffici dell'ENEL allo scopo di avviare a soluzione le complesse e controverse questioni tuttora pendenti. Dall'ENEL è stata formulata una nuova proposta che è stata ritenuta apprezzabile dal comune di Terni. Per altro, su tale proposta si dovranno pronunciare i competenti organi amministrativi del comune stesso.

Il Ministro: GAVA.

HELPER. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero:* — Per sapere:

1) a quanto ammonti la produzione nazionale di patate mangerecce per l'annata agraria 1970;

2) quali contingenti di patate siano stati autorizzati all'importazione da paesi terzi;

3) quanto di questi contingenti sia già stato importato;

4) quali provvedimenti o misure intendano adottare di fronte alla crisi di mercato in cui si trovano le cospicue scorte di patate di produzione nazionale. (4-16102)

RISPOSTA. — La produzione nazionale di patate per l'annata agraria 1970 si è aggirata sui 36.675.000 quintali, di cui 33.320.000 quintali comuni e 2.855.000 quintali primaticce, con una contrazione, rispetto alla produzione del 1969, rispettivamente, del 7,7 e dell'8,1 per cento.

L'importazione di patate da consumo e da semina, sia dai paesi CEE sia da tutti i paesi nei cui confronti si applica la tabella *A Import* è libera e non possono essere applicate restrizioni alle importazioni, senza venire meno agli impegni internazionali assunti.

Le importazioni di patate dai paesi cui si applica la tabella *B Import* (paesi a commercio di Stato) sono vincolate ad autorizzazioni ministeriali che, di norma, non vengono accordate.

Tuttavia, negli accordi commerciali, stipulati con alcuni dei predetti paesi, sono stati fissati contingenti d'importazione di patate, utilizzabili col sistema della dogana control-

lata. Tali contingenti sono i seguenti: Albania, tonnellate 1.500; Bulgaria, lire 60 milioni; Cecoslovacchia: patate da semina, lire 100 milioni; patate da consumo, lire 150 milioni; patate per uso industriale, lire 60 milioni; Polonia: patate da semina, tonnellate 5 mila; patate da consumo, tonnellate 10 mila; Ungheria, patate da consumo, tonnellate 1.000.

Dette quote contingentali — il cui utilizzo non può essere accertato se non presso le varie dogane di entrata della merce, in quanto i bollettini ISTAT indicano specificatamente solo i paesi di maggiore rilevanza ai fini delle importazioni — anche se considerate nel loro ammontare complessivo, si rivelano di entità trascurabile, specialmente se rapportate alle dimensioni dell'intercambio del settore di che trattasi.

Le importazioni, nel rapporto tra i primi undici mesi del 1969 e i primi undici mesi del 1970, riferite alle sole patate da consumo (escluse, quindi, le patate da semina e quelle per uso industriale) hanno segnato una contrazione quantitativa (da 2.721.000 quintali circa a 2.491.000 quintali circa) pur essendo aumentato il loro valore da 9.075 milioni circa a 9.816 milioni circa, per l'aumento dei prezzi.

Per contro, le esportazioni, nell'analogo raffronto, risultano aumentate, sia nella quantità sia nel valore (da 2.102.000 quintali circa per 15.549 milioni nel 1969 a 2.545.000 quintali circa per 18.107 milioni nel 1970).

Pertanto, la bilancia commerciale del settore fa registrare un saldo leggermente attivo nella quantità (più 54 mila quintali) e notevolmente attivo nel valore (più 8,3 miliardi di lire).

Poiché dai dati statistici risulta che le importazioni di patate dai paesi nostri tradizionali fornitori, in rapporto all'anno precedente, si sono sensibilmente ridotte o sono rimaste invariate, mentre soltanto quelle dalla Jugoslavia e dalla Repubblica Araba Unita hanno fatto registrare aumenti sensibili ed inconsueti, sembra si possa individuare, soprattutto nel prodotto jugoslavo, la causa della riscontrata pesantezza del mercato.

Qualora ciò dovesse risultare in modo inequivocabile da un ulteriore approfondimento della portata del fenomeno, non si mancherà di intervenire presso le autorità jugoslave per l'adozione di misure di limitazione delle esportazioni in parola, per raggiungere un maggiore equilibrio del mercato.

Sul piano interno, questo Ministero ha predisposto, a favore della produzione delle

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

patate, un piano d'intervento, nei limiti consentiti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

L'intervento potrà esplicarsi nella concessione, alle cooperative o agli enti che ne hanno fatto richiesta, di un contributo nelle spese complessive di gestione per la raccolta, conservazione e commercializzazione delle patate destinate all'alimentazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

IANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di disporre apposita inchiesta presso l'istituto Benedetto Croce, liceo-ginnasio di Torre Annunziata (Napoli), allo scopo di accertare se risponda a verità il fatto che:

a) il preside abbia « ordinata » la partecipazione degli insegnanti ad una gita insieme con gli scolari, imponendo a ciascuno l'obbligo di versare l'importo di lire 8.500;

b) il professore Ugo D'Aquino, ordinario di matematica e fisica presso il predetto istituto, con oltre 20 anni di lodevole insegnamento ed altrettante qualifiche di ottimo, avendo chiesto — per dimostrate esigenze familiari — di essere esonerato dall'obbligo, sia stato diffidato formalmente a non trasgredire l'ordine ed a versare le 8.500 lire di quota di partecipazione, contro ogni sua volontà;

c) infine, il predetto preside, alla eccezione sollevata dall'interessato, abbia risposto comminandogli per iscritto un'ammonizione e la minaccia di adottare ulteriori più gravi provvedimenti disciplinari, seguita dall'abbassamento della nota di qualifica a buono.

L'interrogante — qualora i fatti risultassero veri — chiede di conoscere quali urgenti misure si intendano adottare;

1) per punire l'evidente abuso di potere e prevenire il ripetersi di incidenti che gettano un'ombra, per altro non veritiera, sui rapporti intercorrenti fra dirigenti e corpo insegnante;

2) per offrire le doverose riparazioni nei confronti del professore D'Aquino, insegnante stimato ed apprezzato dai colleghi e dagli alunni, il quale sarebbe stato mortificato ed umiliato in presenza di terzi, nella sua dignità di cittadino e di professionista esemplare.

Si chiede infine di sapere se, dopo gli incidenti accaduti, si ritenga ulteriormente compatibile la permanenza del preside alla direzione dell'istituto. (4-09540)

IANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per assicurare l'ordine e la certezza del diritto nel liceo-ginnasio Benedetto Croce di Torre Annunziata (Napoli), ove gli « abusi di autorità » che sarebbero stati compiuti dal preside e di cui a precedente interrogazione dell'interrogante si è, di recente, aggiunta una posizione del provveditore agli studi, dottor Francesco Vacca, che non appare consona alla sua funzione.

Sembra, infatti, assolutamente incomprensibile la « contestazione di addebiti » mossa dal predetto provveditore al professor Ugo D'Aquino, in risposta ad una richiesta di quest'ultimo, tuttora inevasa, di avere quella giustizia e comprensione immotivatamente negatagli, dal preside dell'istituto.

All'origine della vicenda che avrebbe trasformato « di colpo » il professor D'Aquino in soggetto irriparabile recidivante (nonostante la contraria dimostrazione data dalla sua ventennale lodevole ed apprezzata attività professionale) sta il rifiuto di pagare la quota di partecipazione ad una gita, organizzata dall'istituto, dalla quale aveva chiesto, invano, di essere esonerato per delicati motivi familiari.

La « violazione » dell'ordine di pagamento pare sia all'origine, quindi, della improvvisa metamorfosi del predetto professor D'Aquino, contro il quale si sono concentrati le minacce di sanzioni e il successivo abbassamento delle note di qualifica da parte del preside e le contestazioni e gli addebiti da parte del provveditore agli studi.

I fatti rappresentati rivestono carattere di tale gravità che la sopravvenuta sostituzione del provveditore — dovuta per altro a diversa motivazione — non basta a riportare il clima di serenità e di fiducia, indispensabile nei rapporti tra dirigenti ed insegnanti. Solo una formale inchiesta potrebbe acclarare la verità dei fatti e stabilire definitivamente il rispetto della legalità e della giustizia. (4-10602)

RISPOSTA. — La vertenza tra il professor Ugo D'Aquino e il preside del liceo-ginnasio Benedetto Croce di Torre Annunziata, sorta a seguito dell'ammonizione inflitta dal capo dell'istituto a carico del predetto professore e della successiva impugnazione del provvedimento da parte dello stesso, si è allargata in sede giudiziaria, a causa delle denunce e querele sporte dal preside il quale ha ravvisato nelle lettere inviate alla stampa dal pro-

fessor D'Aquino, gli estremi della diffamazione aggravata e dell'oltraggio.

Pertanto, il procedimento disciplinare a carico del professore D'Aquino, che il provveditore agli studi di Napoli aveva avvocato a sé, ha dovuto essere sospeso in attesa che la vertenza fosse definita dall'autorità giudiziaria.

Atteso quanto sopra, si fa presente che, a seguito del decreto di archiviazione emesso in data 15 luglio 1970 dal tribunale di Napoli per manifesta infondatezza dei fatti denunciati dal professor Ugo Russo, preside del liceo di Torre Annunziata, contro il professor D'Aquino, il detto provveditore agli studi, in sede di decisione del relativo ricorso, ha annullato d'ufficio per vizio di legittimità (violazione di legge) l'ammonizione inflitta allo stesso dal predetto preside.

E appena il caso comunque di far presente che sia il preside, nell'irrogare la sanzione disciplinare dell'ammonizione, sia il provveditore agli studi, nel rinnovare il procedimento disciplinare, procedendo alla contestazione degli addebiti nei riguardi del professor D'Aquino, avevano agito nel presupposto che dal professore stesso fosse stato tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del capo dell'istituto rifiutando tra l'altro di firmare le note di qualifica.

I fatti, oggetto della contestazione, quindi prescindevano e non erano diretta conseguenza del rifiuto del professor D'Aquino di versare la quota di partecipazione ad una gita scolastica, alla quale il docente si era in precedenza impegnato di intervenire con l'incarico di accompagnare gli alunni, insieme ad altri insegnanti.

Il Ministro: MISASI.

LAMANNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per essere informato sui risultati delle ricerche di barite e fluorite condotte dalla società per azioni Monte Amiata in contrada Timpone Scifarello nel comune di Sasacena (Cosenza) e sulle eventuali iniziative che si intendono adottare per la valorizzazione dei suddetti minerali.

(4-17077)

RISPOSTA. — La società Monte Amiata — cui era stato accordato dal distretto minerario di Napoli un permesso di ricerca di barite e fluorite denominato « Timpone Scifarello » in territorio del comune di Saracena (Cosenza) — ha inoltrato, in data 27 gennaio 1969, istanza di rinuncia che è stata accolta dal distretto medesimo in considerazione del fatto che i la-

vori di ricerca effettuati dalla società hanno avuto esito negativo sotto l'aspetto economico sia perché la barite che è stata rinvenuta è risultata di scarso interesse minerario, sia per le difficoltà di ordine logistico (notevole distanza dai centri abitati) che ambientale (impossibilità di lavoro nei mesi invernali) della zona interessata al permesso di cui trattasi.

Le risultanze non appaiono quindi tali da incoraggiare ulteriori iniziative per la valorizzazione delle risorse minerarie della zona da parte di altri operatori.

Il Ministro: GAVA.

LAVAGNOLI E RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la segreteria della facoltà di magistero di Padova (sezione distaccata di Verona), ha rifiutato l'iscrizione per l'anno accademico 1970-71 agli studenti che hanno frequentato l'istituto statale d'arte applicata, contestando la validità del titolo stesso per l'ammissione all'università.

Gli interroganti fanno presente che tali studenti hanno sostenuto l'esame di maturità di arte applicata a Mantova, dal 16 al 27 novembre 1970, in base al decreto ministeriale del 21 settembre 1970 e alla legge 14 settembre 1970, n. 692, alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono, infine, al ministro quali provvedimenti urgenti intenda adottare, allo scopo di far rispettare le vigenti disposizioni di legge, per garantire ai diplomati di arte applicata la concreta possibilità di poter frequentare la università. (4-15121)

RISPOSTA. — Si precisa che a due studentesse, che si erano presentate alla segreteria della facoltà di magistero dell'università di Padova, sede distaccata di Verona, era stata rifiutata in un primo tempo l'iscrizione non per invalidità del titolo di ammissione (diploma d'arte applicata) ma perché la domanda era stata presentata fuori termine.

In seguito alle giustificazioni delle interessate, il rettore — avvalendosi della facoltà concessagli dalle vigenti disposizioni — ha successivamente accolto le domande di immatricolazione delle due studentesse fin dal dicembre 1970.

Il Ministro: MISASI.

LETTIERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda promuovere per lo svi-

luppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, soprattutto per quanto attiene al settore della produzione.

L'interrogante, premesso che nel nostro paese la riproduzione del bestiame allevato è regolato dalle leggi 2 febbraio 1963 n. 126 per la riproduzione bovina; 3 febbraio 1963, n. 127, per la riproduzione equina e 25 luglio 1952, n. 1009, per la fecondazione artificiale, ha da osservare che le predette leggi presentano, proprio per i settori considerati, gravissime lacune.

A tal fine si desiderano conoscere le ragioni che sino ad oggi non hanno consentito al Governo di definire la materia anche per eliminare le già ricordate e persistenti deficienze delle leggi in vigore. Tra l'altro la necessità di questa iniziativa e di queste rettifiche venne solennemente ed ufficialmente confermata anche nel documento presentato al convegno zootecnico svoltosi in occasione dell'ultima edizione della fiera di Verona.

Si invita perciò il Governo a far fronte, con ogni sollecitudine, agli impegni ripetutamente assunti e si richiede che l'auspicato provvedimento preveda, fra l'altro, le seguenti essenziali necessità:

1) la trattazione organica di tutta la materia relativa alla disciplina della riproduzione animale;

2) una generale ed effettiva vigilanza sull'attuazione della legge per impedire che si disperdano le conquiste faticosamente raggiunte con la complessa azione del miglioramento zootecnico;

3) la possibilità di attuare, in maniera sempre più ampia ed organica, i moderni metodi di selezione;

4) l'autorizzazione anche a personale specializzato non laureato ad effettuare, nella fecondazione artificiale, la fase della inseminazione, così come avviene in tutti gli altri paesi ove progrediti ed economicamente incidenti sono gli allevamenti zootecnici. (4-15770)

RISPOSTA. — Premesso che il Ministero condivide pienamente le esigenze prospettate dall'interrogante e che tutta l'attività svolta dal Ministero medesimo nel particolare settore è preordinata al soddisfacimento di dette esigenze, si precisa che è attualmente allo studio, con la consultazione delle categorie interessate, uno schema di provvedimento legislativo, inteso a disciplinare organicamente tutta la materia della riproduzione animale.

Il Ministro: NATALI.

LEVI ARIAN GIORGINA E DAMICO. — *Ai Ministro della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengano opportuno verificare l'attuale regolamentazione del trattamento pensionistico del personale subalterno (bidelli degli istituti tecnici) posto in quiescenza con speciale convenzione nel 1956.

Per conoscere le ragioni che hanno permesso una più giusta ed equa riliquidazione delle pensioni del suddetto personale nel 1965.

Per conoscere le ragioni tecniche e regolamentari che impedirebbero una nuova riliquidazione del trattamento pensionistico bloccato all'ultima positiva decisione del 1965.

Infine se ravvisino l'urgenza di definire una regolamentazione che permetta a poche decine di vecchi e anziani pensionati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione di usufruire dei miglioramenti intervenuti in questi ultimi anni nel trattamento pensionistico.

(4-15174)

RISPOSTA. — Con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2062, fu approvata « la convenzione tra il Ministero dell'economia nazionale e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per il trattamento di riposo a favore del personale di servizio dipendente dalle regie scuole industriali, commerciali e regie stazioni sperimentali ».

Fruiscono del trattamento di quiescenza previsto da tale convenzione i bidelli assunti dalle suddette scuole in data anteriore al 1° ottobre 1933.

In ordine all'entità del trattamento pensionistico va detto che questo Ministero non ha mancato per il passato di venire incontro alle esigenze degli interessati in relazione alla progressiva svalutazione della moneta e ai benefici via via concessi ai pensionati dello Stato.

Tuttavia sussistono molti dubbi sull'opportunità di procedere ad operazioni di rivalutazione con provvedimenti di carattere amministrativo, ritenendosi, piuttosto, necessario per la modifica della citata convenzione un apposito provvedimento legislativo.

Conseguentemente, pur rendendosi conto della esiguità delle pensioni corrisposte ai predetti bidelli, questo Ministero non ha ritenuto di poter accogliere le istanze degli interessati dirette ad ottenere un ulteriore aumento delle pensioni stesse.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

LIBERTINI, GATTO, ZUCCHINI, CECATI, AVOLIO e CARRARA SUTOUR. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per avere notizie sulla situazione dell'Alitalia, con riferimento alla occupazione dei suoi dipendenti.

Infatti il presidente dell'Alitalia, ingegner Velani ha ripetutamente e pubblicamente annunciato la possibilità che la compagnia di bandiera proceda a riduzioni di personale connesse a ristrutturazioni aziendali.

Dichiarazioni siffatte non solo preoccupano legittimamente i lavoratori per il loro avvenire ma finiscono con l'averne un significato di ricatto nei confronti delle azioni sindacali che i lavoratori dell'Alitalia conducono per il riconoscimento dei propri indiscutibili diritti. D'altronde il direttore dell'aviazione civile ha già informato i rappresentanti sindacali che la continuazione della lotta dei motoristi di volo provocherebbe il passaggio di alcuni settori operativi a cassa integrazione. È infine inconcepibile che il Governo abbia finora rifiutato di incontrare i rappresentanti sindacali per discutere tali complesse e urgenti questioni.

Gli interroganti chiedono pertanto:

1) che sia garantita esplicitamente e nel modo più fermo l'occupazione dei lavoratori dell'Alitalia;

2) che sia aperta subito la trattativa con le organizzazioni sindacali. (4-15819)

RISPOSTA. — Il presidente dell'Alitalia non ha mai accennato alla possibilità che la società proceda a riduzioni di personale connesse a ristrutturazioni aziendali, pur avendo lo stesso esposto ai dipendenti in termini di giusta preoccupazione la situazione critica in cui versa attualmente la compagnia.

Si assicura pertanto che presso la predetta società, in rapporto alla presente situazione aziendale, non sono previste riduzioni di personale né eventuali riduzioni di orario di lavoro.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando verrà esaminata ed accolta la richiesta, da molto tempo e da più parti avanzata, di trasformare l'istituto musicale Boccherini di Lucca da scuola parificata a scuola statale. (4-13848)

RISPOSTA. — La richiesta di trasformazione in conservatorio statale di musica dell'istituto

Boccherini di Lucca sarà presa in esame, insieme con tutte le altre richieste del genere, con il prossimo anno scolastico 1971-72, subordinatamente alle disponibilità finanziarie.

Il Ministro: MISASI.

MAGGIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano i motivi per i quali anche l'ultima richiesta del maggio 1970 avanzata dall'università di Pavia per ottenere la istituzione della facoltà di magistero, non ha avuto risposta.

L'interrogante fa presente come con la istituzione di una nuova facoltà di magistero presso la secolare *Universitas papiensis* non verrebbero, affatto, a diminuire le iscrizioni di studenti della analoga facoltà di Genova, e, tanto meno di quella di Cremona, sezione staccata del magistero dell'università di Parma, ma servirebbe, indubbiamente, ad alleggerire il numero e le frequenze degli studenti iscritti alla facoltà di magistero dell'università cattolica di Milano, con evidente sollievo e vantaggio di studio degli studenti interessati. (4-15114)

RISPOSTA. — Il problema prospettato dall'interrogante non può prescindere dalla considerazione della spesa e dovrà, quindi, essere posto in relazione agli stanziamenti di bilancio disponibili nel settore universitario.

Il Ministro: MISASI.

MAGGIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che la famosa legge n. 603 ha immesso in ruolo, nella scuola media, numerosi insegnanti con effetto giuridico dal 1° ottobre 1966 ma con effetto economico dal 1° ottobre 1967; che la circolare ministeriale n. 383 protocollo 13240/4 del 21 settembre 1968 dava notizia che « si procederà, a partire dal prossimo mese di ottobre, all'invio alle direzioni provinciali del tesoro, delle singole comunicazioni di apertura di spesa fissa per i docenti nominati in ruolo ai sensi della legge n. 603 »; che il decreto-legge del giugno 1970 veniva a fissare le norme del decentramento; per conoscere i motivi per i quali la maggior parte dei suddetti insegnanti non sia ancora in possesso del decreto di nomina straordinario e, a quelli di loro che hanno superato il biennio di prova e sono divenuti insegnanti ordinari al 1° ottobre 1967, non sia ancora pervenuto il rispettivo decreto,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

con la conseguente modifica di passaggio dall'ex coefficiente 260 all'ex coefficiente 309.

(4-15813)

RISPOSTA. — Si premette che solo dalla fine del 1969 fu possibile iniziare la decretazione delle nomine degli insegnanti immessi nei ruoli della scuola media per effetto della legge 603/1966, in quanto solo allora è stato possibile pubblicare le relative graduatorie.

Da quel periodo procede alacremente — compatibilmente con il personale disponibile — la decretazione delle nomine; quella degli insegnanti di lingua straniera è stata già ultimata, si sta ultimando quella delle nomine degli insegnanti di materie letterarie — che costituiscono la maggior parte — ed è in fase avanzata la decretazione delle nomine degli insegnanti di matematica.

Si fa presente inoltre, che per effetto del decentramento gli uffici scolastici provinciali possono disporre la decretazione di propria competenza e quindi la ricostruzione della carriera per soddisfare le giuste aspirazioni degli interessati. Per quegli insegnanti per i quali non sia ancora possibile l'emanazione del decreto di promozione a ordinario per difetto di quello di nomina, i provveditorati agli studi possono disporre ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, l'attribuzione agli interessati della seconda classe di stipendio, che è quella che spetta agli insegnanti promossi ordinari.

Il Ministro: MISASI.

MAGGIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

a) la II Commissione permanente della Camera approvava nel dicembre del 1970 in sede legislativa la concessione di indennità al personale civile della carriera direttiva della amministrazione carceraria;

b) verrà prossimamente discusso presso la stessa II Commissione il disegno di legge per l'estensione di identica indennità al personale civile di concetto, amministrativo ed operaio presso gli stabilimenti carcerari — quali iniziative verranno intraprese perché non vengano eluse le attese degli insegnanti del ruolo speciale che insegnano nelle carceri, i quali giustamente chiedono giustizia di riconoscimento e di trattamento economico stanti gli identici rischi che corrono con tutto l'altro personale impegnato nell'amministrazione.

(4-16128)

RISPOSTA. — Si premette che la concessione dell'indennità penitenziaria agli insegnanti elementari del ruolo speciale carcerario può essere disposta solo con provvedimento legislativo.

Si precisa comunque che l'indennità di servizio penitenziario di cui fruisce il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, che si vorrebbe estendere agli insegnanti elementari delle carceri, costituisce il corrispettivo della particolare onerosità della funzione demandata al detto personale civile, nonché dei rischi che si connettono al servizio dal medesimo svolto nell'interno degli stabilimenti penitenziari.

Ovviamente tali difficili condizioni di lavoro si riscontrano in misura diversa nei confronti delle varie categorie di operatori penitenziari; esse, infatti, assumono una particolare rilevanza per il direttore e per tutti gli altri impiegati che attendono, a tempo pieno, ai più delicati e importanti settori di servizio, mentre rivestono minore rilievo per coloro che svolgono attività saltuaria e di più limitato impegno come i sanitari, i cappellani e il restante personale incaricato ed aggregato, che pur opera negli istituti di pena.

Poiché gli insegnanti elementari operano negli istituti penitenziari in condizioni analoghe, se non addirittura meno onerose ed impegnative del suddetto personale incaricato ed aggregato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che non fruisce della indennità in questione, non sembra che il loro trattamento economico possa considerarsi particolarmente iniquo.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

MARINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di porre termine alla particolare e grave situazione esistente da tempo alla pretura di Trapani e nei vari uffici giudiziari del circondario di Trapani per la carenza di personale e se intenda disporre, per ovviare tale situazione, alla urgente copertura dei posti in atto vacanti. (4-15831)

RISPOSTA. — Presso la pretura di Trapani, in cui erano vacanti due posti di pretore, sui tre previsti dall'organico, uno dei detti posti è stato coperto con la destinazione del dottor Antonio Carollo, che ha già preso possesso del suo ufficio. Per quanto riguarda il secondo posto, la relativa vacanza è stata pubblicata

sul *Bollettino ufficiale* di questo Ministero e si è in attesa che il Consiglio superiore della magistratura ne deliberi la copertura.

Circa gli altri uffici giudiziari del circondario di Trapani si comunica quanto appresso.

Nel tribunale e nella procura di Trapani, sono tuttora vacanti un posto di giudice ed uno di sostituto, posti che, secondo quanto disposto dal Consiglio superiore della magistratura (nella cui esclusiva competenza rientra, come è noto, a norma dell'articolo 10, n. 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la materia relativa alle assegnazioni di sede, ai trasferimenti dei magistrati e ad ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi) dovranno rimanere per ora scoperti, in rapporto al carico di lavoro e tenuto conto della carenza numerica del personale della magistratura.

Continuano altresì a rimanere scoperti i posti di dirigente la cancelleria del tribunale e la segreteria della procura della Repubblica, di Trapani, non essendo ancora stati ultimati gli scrutini dei promovendi alla qualifica richiesta.

Nella pretura di Alcamo, al posto vacante di pretore è stato destinato il dottor Francesco Messineo, che ha già assunto possesso del nuovo ufficio.

Nella pretura di Erice si è in attesa che il Consiglio superiore della magistratura deliberi la copertura del posto vacante di pretore la cui vacanza è stata pubblicata nel *Bollettino ufficiale*. Recentemente nella predetta pretura si è reso vacante il posto di cancelliere, la cui vacanza, ai fini della copertura è stata pubblicata nel *Bollettino ufficiale*.

Il Sottosegretario di Stato:
PELLICANI.

MARMUGI, VIANELLO E RAICICH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risponda a verità la notizia che alcuni giornali hanno riportato facendo eco a notizie di stampa provenienti da Bruxelles:

a) che nell'autunno 1966, quando la disastrosa alluvione colpì tragicamente la città di Firenze e fece emergere i gravi problemi di Venezia, la Comunità europea stanziò 10 milioni di dollari per aiutare queste due città a risorgere;

b) che a quasi cinque anni di distanza da quei tragici avvenimenti, il nostro Governo avrebbe utilizzato soltanto un milione e 743 mila dollari mentre 8 milioni e 265 mila dollari sono ancora a disposizione;

c) che, sempre secondo notizie provenienti da Bruxelles, la commissione esecutiva della CEE ha dato risposta ad un parlamentare olandese, che aveva chiesto informazioni in proposito, affermando che: « dal 31 dicembre 1970 avevano ricevuto richieste di pagamento da parte del governo italiano per dieci dei ventinove progetti previsti. Dopo aver controllato i documenti giustificativi delle domande, come prescrivono i regolamenti comunitari in questi casi, abbiamo potuto versare soltanto un milione e 743 mila dollari ».

Se gli risulti che nessuna informazione di questa iniziativa era pervenuta tramite il Governo italiano, agli amministratori di Firenze e Venezia, come rivelano le dichiarazioni a questo proposito rilasciate dal sindaco di Firenze Bausi, e come si siano potuti elaborare e redigere progetti di intervento nelle strutture delle due città, escludendo una partecipazione delle amministrazioni locali alla redazione di quei progetti e alle scelte d'intervento.

Quali misure intenda prendere perché il più rapidamente possibile siano utilizzati tutti gli stanziamenti disposti dalla CEE tenendo conto delle particolari condizioni in cui si trovano le città di Firenze e Venezia e quali iniziative ritenga di dover prendere perché le amministrazioni comunali di Firenze e Venezia prendano visione dei progetti disposti per usufruire dei finanziamenti CEE e per permettere alle stesse amministrazioni di queste città di dare un giudizio di merito ed eventualmente proporre modificazioni o anche proposte alternative ai progetti già elaborati.

(4-16824)

RISPOSTA. — Si chiarisce, innanzitutto, che il provvedimento (regolamento n. 206/66/CEE del Consiglio in data 7 dicembre 1966) con il quale la Comunità economica europea, in seguito alle calamità naturali che nell'autunno del 1966 colpirono vaste zone di alcune regioni italiane, mise a disposizione del nostro paese la somma di 10 milioni di dollari, riguarda non già le città di Firenze e di Venezia, ma il ripristino ed il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura e nelle aziende agricole, nonché degli impianti di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli.

Ciò premesso, si precisa che il nostro paese, in relazione al citato regolamento comunitario, presentò a Bruxelles un programma straordinario di interventi strutturali, che venne ammesso al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA con decisioni dell'ottobre 1967.

Il programma si articolava in 29 progetti, presentati principalmente da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché da enti di sviluppo, comprendenti lavori di ripristino di vasta mole, interessanti le regioni più colpite, e precisamente; il Trentino-Alto Adige, il Veneto, l'Emilia-Romagna e la Toscana.

Alcuni di questi progetti, infatti, superano il miliardo di lire di investimento, dovendo affrontare e risolvere situazioni che vanno dal consolidamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica, alla sistemazione di terreni di vasti comprensori, interessanti aziende che presentano una differenziata e multiforme realtà di ordine agronomico-culturale.

Si è trattato, quindi, di mettere a punto, dopo le citate decisioni dell'ottobre 1967, progetti esecutivi che tenessero conto dell'entità dei danni e della nuova realtà manifestatasi una volta cessati gli effetti immediati dello evento calamitoso.

I progetti esecutivi, immediatamente istruiti ed assistiti dalle provvidenze integrative dello Stato italiano, hanno evidentemente avuto, in relazione alle differenziate situazioni, un avvio in tempi diversi. Si può, però, affermare che per la stragrande maggioranza dei casi, a distanza di tre anni dalle predette decisioni — tempo non eccessivo, ove si considerino le molteplici implicazioni di ordine tecnico ed economico connesse ad interventi condizionati a tempi di esecuzione influenzati dalle condizioni climatiche e dalle opportunità stagionali — le azioni previste sono realizzate od in corso di imminente conclusione.

A tale proposito, nel rettificare i dati riportati dagli interroganti, che si riferiscono ad una situazione del mese di agosto 1970, ampiamente superata, si fa presente che, alla data odierna, risultano già definiti, collaudati e pagati n. 8 progetti, per un importo di contributo comunitario di lire 1.439.600.000, corrispondente ad investimenti pari a lire 3 miliardi 618.600.000.

Risultano, inoltre, verificate e collaudate opere relative a stati d'avanzamento per altri 8 progetti, che hanno comportato richieste di contributo comunitario per un importo di lire 1.109.500.000, corrispondenti ad investimenti pari a lire 2.773.660.000.

D'altra parte, stante la necessità di provvedere subito alla presentazione dei progetti in relazione all'urgenza di addivenire in sede comunitaria all'approvazione del programma di interventi straordinari, furono inserite nel citato programma alcune iniziative, che sono state, poi, assistite con più appropriati mezzi finanziari, in considerazione della particolare

natura delle opere da ripristinare a seguito dell'evento calamitoso.

Pertanto, tenuto conto di tale situazione, la percentuale di utilizzazione dei contributi comunitari effettivamente riscuotibili, sempre con riferimento alle richieste di pagamento inoltrate a Bruxelles alla data odierna, si eleva al 50 per cento rispetto al 15 per cento di cui ai dati forniti dalla Commissione della CEE, che si riferiscono, come si è detto, al mese di agosto dello scorso anno.

Volendo, infine, formulare una previsione il più possibile corretta, si può affermare — sulla base di precisi elementi di informazione in possesso dell'amministrazione circa lo stato attuale dei lavori — che, entro il mese di giugno del corrente anno, potranno essere avanzate richieste di pagamento alla Comunità per un importo di lire 1.063.700.000, cui corrisponde un investimento di lire 2.659.250.000, mentre entro la fine del 1971 potrà essere chiesta la restante somma riscuotibile, atteso che, come si è detto, per alcuni importanti progetti di vaste dimensioni economico-finanziarie, gli enti beneficiari procedono all'esecuzione delle opere per stralci successivi.

In definitiva, al mese di giugno 1971, sarà possibile raggiungere un grado di utilizzazione delle somme riscuotibili pari al 75 per cento, il che può fondatamente far ritenere che gli obiettivi previsti nel citato programma sono sostanzialmente raggiunti, ove si consideri che gli investimenti in agricoltura, come è del resto ampiamente noto, seguono un ritmo che non può essere accelerato oltre determinati limiti.

A questo punto, è necessario rammentare che il sistema comunitario, così come quello nazionale, presuppone che le opere vengano eseguite, verificate da apposita commissione collaudatrice e trovate conformi a quelle previste nei progetti approvati.

Solo a seguito di tali operazioni possono essere avviate a Bruxelles le relative richieste di pagamento, corredate da analitica dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, ed emanati i provvedimenti formali di liquidazione, da parte dello Stato italiano, dei contributi a suo tempo impegnati sul proprio bilancio.

Ignorando tale basilare realtà, non è possibile esprimere un giudizio sereno ed obiettivo sull'attività dell'amministrazione che, proprio in funzione delle esigenze primarie di ristrutturazione della nostra agricoltura, compie ogni sforzo per accelerare al massimo le procedure amministrative, svolgendo altresì

opera di promozione, di incitamento e di assistenza agli operatori, specie per quanto attiene alla rapida esecuzione dei progetti ammessi al concorso della sezione orientamento del FEOGA, essendo di chiara evidenza che la utilizzazione concreta delle somme poste a disposizione del nostro paese nel settore delle strutture è in rapporto di stretta connessione con l'effettiva realizzazione delle iniziative.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

MARRAS. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere la ragione del ritardo nell'emanazione del regolamento di esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 518.

Tale legge, stabilendo la deroga agli articoli 799 e 804 del codice della navigazione che impongono l'uso degli aeromobili per l'atterraggio e il decollo degli aeromobili, consente ad aeroplani le cui caratteristiche tecniche lo permettono, di usufruire come « aviosuperfici » di piste naturali, ghiacciai, ecc.

(4-17139)

RISPOSTA. — Lo schema di decreto interministeriale previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, è stato predisposto da questa amministrazione ed inoltrato ai Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa per il necessario concerto.

Si fa altresì presente che, in ordine al suddetto schema di decreto, sono state formulate alcune osservazioni dai Ministeri della difesa e dell'interno, osservazioni che sono attualmente oggetto di esame congiunto tra questa amministrazione e i due dicasteri sopra menzionati.

Il Ministro: VIGLIANESI.

MASCHIELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della notizia uscita sulle cronache di Perugia secondo la quale il consorzio agrario provinciale si appresterebbe ad alienare un cospicuo patrimonio immobiliare di sua proprietà. Più concretamente, stando alla sopra citata notizia, il consorzio agrario provinciale di Perugia avrebbe intenzione di vendere una parte della propria sede sita in piazza IV Novembre, parte dello stabile in cui sono sistemati gli uffici di via Baglioni, nonché i magazzini di via Angeloni e di via della Ferrovìa.

Nel caso che la notizia risulti rispondente a verità l'interrogante chiede di conoscere:

a) i motivi che giustificerebbero questa massiccia azione di vendita o di pura « sven-dita » come alcuni dicono;

b) chi avrebbe dato l'autorizzazione di procedere all'espletamento di un atto di tale rilevanza proprio mentre il consorzio agrario provinciale di Perugia è privo di un regolare consiglio di amministrazione ed è diretto da un commissario che, per altro, dovrebbe (secondo reiterate assicurazioni ministeriali) essere in procinto di lasciare il proprio incarico;

c) come sarebbero utilizzate le somme eventualmente ricavate;

d) se il consorzio agrario provinciale di Perugia continuerebbe ad utilizzare gli stabili eventualmente venduti pagando il fitto o se, invece, intenderebbe darsi una nuova sistemazione.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

1) se l'eventuale vendita da parte del consorzio agrario provinciale di Perugia degli stabili di cui sopra non sia in qualche modo da mettere in relazione con la ben nota vertenza legale pendente di fronte al Consiglio di Stato;

2) il parere del ministro sulla delicata questione che si svolge all'insaputa dei soci e che fa ritornare il consorzio agrario provinciale di Perugia al centro dell'attenzione cittadina.

(4-14506)

RISPOSTA. — È opportuno precisare, innanzitutto, che la revoca degli amministratori e dei sindaci eletti dall'assemblea sociale del consorzio agrario provinciale di Perugia e la nomina di un commissario governativo per la straordinaria gestione dell'azienda, disposte con decreto ministeriale del 4 aprile 1967, si resero indispensabili, a causa della precarietà della situazione economico-finanziaria, nella quale l'ente era venuto a trovarsi in conseguenza di un'errata conduzione aziendale.

Il persistere dello stato di disagio economico e finanziario del consorzio ha reso necessaria la proroga al 20 giugno 1971 dell'amministrazione straordinaria.

Al fine di ricondurre la gestione consortile nell'ambito di un regolare funzionamento, il commissario governativo ha predisposto, a suo tempo, un organico piano di ristrutturazione per il risanamento dell'ente, piano che prevede l'adeguamento dell'organizzazione all'attività aziendale, il potenziamento delle vendite e l'alienazione di alcuni cespiti patrimoniali

non indispensabili, o non rispondenti alle esigenze funzionali dell'ente medesimo.

In attuazione ed a completamento di detto piano, il commissario governativo, con deliberazione n. 78 e n. 81, rispettivamente, del 7 ottobre e del 9 novembre 1970, approvate da questo Ministero il 26 febbraio 1971, ha previsto l'alienazione dell'attuale sede dell'ente e del magazzino di deposito delle merci, sito in località di Fontevegge. La vendita di detti beni, cui dovrebbe far seguito l'alienazione di altri magazzini di più modesta portata, assicurerebbe una disponibilità liquida valutabile intorno a 7-800 milioni di lire, che dovrebbe essere destinata ad alleggerire la pesante situazione finanziaria del consorzio, la quale, allo stato attuale delle cose, rappresenta il principale ostacolo alla ricostituzione dei suoi normali organi amministrativi.

Si sottolinea, inoltre, che la suddetta vendita è stata ritenuta opportuna, anche per il fatto che gli immobili in questione, per poter rispondere alle attuali esigenze delle attività aziendali, dovrebbero essere sottoposti ad onerosi ammodernamenti e riparazioni.

Si aggiunge che, con tale alienazione, la consistenza immobiliare dell'ente non verrebbe a subire apprezzabili decurtazioni, in quanto è già stata predisposta la realizzazione di due complessi industriali più rispondenti alle attuali necessità aziendali, da attuarsi con i contributi della sezione orientamento del FEOGA e con le facilitazioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali, facilitazioni che consentirebbero di dilazionare nel tempo gli oneri finanziari non coperti dai suddetti contributi FEOGA.

Il Ministro: NATALI.

MASCIADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che con regolamento 1975/69 gli allevatori italiani sono stati invitati a procedere all'abbattimento di vacche da latte dietro corrispondenza di un premio per capo di lire 125 mila e tale premio, ai termini dell'articolo 4 di detto regolamento, avrebbe dovuto essere percepito all'atto della dimostrazione dell'avvenuto abbattimento; che in Italia il numero dei capi abbattuti è risultato di 7.793 e a tutt'oggi, a circa dieci mesi dalla chiusura dell'operazione e del dimostrato abbattimento, in stridente contrasto con i dettami del regolamento 1975/69, gli allevatori italiani ancora attendono che il Ministero dell'agricoltura e delle fo-

reste effettui il pagamento di detti premi — quali provvedimenti si intendono adottare in merito all'incresciosa vicenda dell'applicazione del regolamento comunitario 1975/69, la cui grave disattesa sta creando gravissimo scontento tra i nostri allevatori che non esitano a collegare tale situazione ad una precisa responsabilità politica. (4-16556)

RISPOSTA. — La concessione dei premi di abbattimento delle vacche da latte, in attuazione del regolamento comunitario n. 1975/69, è subordinata all'approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge, d'iniziativa di questo Ministero, concernente l'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 1088-bis).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

MASCOLO, PISTILLO E SPECCHIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se abbia conoscenza dello stato di disagio e di gravi difficoltà economiche e finanziarie in cui sono venuti a trovarsi i coltivatori agricoli della provincia di Foggia in seguito ai ritardi nel pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva prodotto nell'annata agricola 1969-70.

Considerato lo stato di agitazione e diffuso malcontento, se ritenga di intervenire nel merito con urgenti misure e di dover accogliere quanto richiesto dall'ordine del giorno delle organizzazioni sindacali e di categoria della CGIL, GISL, UIL e Alleanza contadina della provincia, cioè di dover procedere all'immediato pagamento dando assoluta precedenza ai coltivatori diretti, piccoli e medi produttori agricoli.

Se, infine, per evitare ritardi nella prossima annata agricola, intenda emanare tempestivamente il decreto di attuazione del regolamento comunitario per la campagna olearia 1970-71 ormai in corso. (4-14067)

RISPOSTA. — Il ritardo lamentato nel pagamento della integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1969-70, come si è già avuto più volte occasione di precisare, è dovuto a molteplici e complesse cause, tra le quali, in primo luogo, la difficoltà di disporre delle ingenti somme necessarie per l'eroga-

zione del beneficio e la necessità di effettuare i prescritti controlli.

Le difficoltà di ordine finanziario saranno ora superate, in seguito all'emanazione della legge sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA, che, consentendo di far fronte agli impegni dello Stato verso il FEOGA e verso i produttori agricoli senza che si creino difficoltà per il bilancio statale, permetterà di agire con maggiore rapidità.

Per quel che concerne, in particolare, la provincia di Foggia, si comunica che l'AIMA, in relazione ai mezzi finanziari che è stato possibile porre a sua disposizione, ha potuto finora disporre, a favore del locale ispettorato dell'alimentazione, accreditamenti per un importo complessivo di lire 3.750 milioni.

In tal modo, alla data del 1° marzo 1971, su 37.693 domande presentate dai produttori della provincia, ne erano state pagate 23.187, pari al 61,50 per cento, con un ammontare di integrazioni corrisposte di lire 2.484.778.190.

Le operazioni procedono con ritmo soddisfacente e, in relazione alle occorrenze che a mano a mano verranno segnalate, si darà luogo all'accreditamento delle somme necessarie per coprire l'intero fabbisogno della provincia.

Circa l'auspicata precedenza nel pagamento del beneficio di che trattasi ai coltivatori diretti, piccoli e medi produttori agricoli, si rammenta che, con il decreto legislativo n. 1053 del 24 dicembre 1969, è prevista la precedenza, nelle operazioni di liquidazione delle domande e di pagamento dell'integrazione di prezzo, alle associazioni cooperative e agli oleifici sociali, nonché la corresponsione di un acconto, pari al 70 per cento, sull'importo dell'integrazione di prezzo alle domande che si riferiscano a quantità non inferiori a 10 quintali di olio.

Si assicura, comunque, che le commissioni provinciali, pur nel rispetto dell'ordine cronologico risultante dalla presentazione delle domande, hanno sempre sollecitato la definizione di quelle presentate da coltivatori diretti, piccoli e medi produttori.

Infine, per la campagna 1970-71, è noto che, con il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, sono state, tra l'altro, emanate le norme per la corresponsione della relativa integrazione di prezzo.

In applicazione dell'articolo 16 del citato decreto-legge, è stato emesso il decreto ministeriale del 28 dicembre 1970, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità per

la presentazione della domanda di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo, nonché le modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura, estrazione e raffinazione.

Il Ministro: NATALI.

MATTARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* — Per sapere come intenda tutelare i viticoltori italiani di fronte alle proposte della commissione CEE sulla regolamentazione delle importazioni di vini algerini nell'area comunitaria.

L'interrogante si rende interprete delle gravi preoccupazioni che destano tali proposte in seno alle categorie agricole interessate oltretutto per la richiesta di ulteriori agevolazioni da parte dell'Algeria e confida in adeguati e tempestivi interventi per salvaguardare i legittimi interessi dei nostri produttori vitivinicoli. (4-15436)

RISPOSTA. — Il problema prospettato si è posto e dovrà trovare soluzione nell'ambito del negoziato per l'associazione dell'Algeria alla CEE, negoziato che interessa in modo particolare due prodotti fondamentali della economia algerina: il petrolio ed il vino.

In proposito si rammenta che i vini algerini beneficiano, ancor oggi, nonostante l'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria del settore, di particolari agevolazioni all'importazione in taluni paesi della Comunità e, soprattutto, in Francia.

I predetti regimi bilaterali — che, con l'entrata in vigore del regolamento n. 816/CEE del Consiglio del 28 aprile 1970, non avrebbero potuto essere mantenuti in vigore — sono stati invece prorogati, essenzialmente per motivi politici, sino al 31 marzo 1971, in quanto si desiderava ricercare una « soluzione comunitaria » al problema dei vini algerini, nel quadro delle trattative per la conclusione dell'accordo di associazione.

Le proposte presentate dalla Commissione della CEE per instaurare un regime comunitario in favore dei vini algerini prevedono una riduzione del 60 per cento dei dazi della tariffa esterna comune, condizionata, per altro, al rispetto del prezzo di riferimento.

Da parte italiana non sono state sollevate difficoltà al riguardo, in quanto il regime proposto si risolve in un semplice aiuto finanziario a favore dell'Algeria, ossia in una minore entrata per il FEOGA, ma non incide sul livello di difesa della produzione comunitaria,

e quindi italiana, dal momento che viene richiesto, come *conditio sine qua non* per la concessione daziaria, il rispetto del prezzo di riferimento.

Da parte algerina, si è replicato che le proposte della Commissione non hanno alcun significato concreto, perché, per beneficiare della riduzione tariffaria, i loro vini dovrebbero essere venduti ad un prezzo doppio di quello attuale: in pratica, la condizione del rispetto del prezzo di riferimento impedirebbe il collocamento dei vini predetti nell'area comunitaria.

Per tale motivo, è stato proposto, da parte francese, di accordare all'Algeria, in aggiunta al cosiddetto « vantaggio economico » formulato dalla Commissione, anche un « vantaggio commerciale », consistente nell'istituzione di un prezzo di riferimento speciale per l'Algeria, inferiore del 5 per cento a quello comunitario, da valere nei limiti di un contingente da fissare di anno in anno. Entro questo limite contingenziale verrebbe accordata all'Algeria, alle condizioni speciali ora indicate, la riduzione tariffaria del 60 per cento.

Da parte francese è stata chiesta, altresì, l'ammissione al taglio dei vini così importati (contingente), in deroga al divieto sancito dall'articolo 26 del citato regolamento n. 816/70.

Le proposte relative all'istituzione di un « prezzo di riferimento speciale » non potevano che essere respinte da parte italiana, per l'ovvio motivo che il prezzo di riferimento comunitario costituisce lo strumento fondamentale per salvaguardare la produzione interna. Del pari, non poteva essere accettata la deroga al divieto del taglio, non essendo ammissibile alcuna confusione di prodotto: tra l'altro, proprio per evitare il taglio abusivo e tenuto conto della difficoltà pratica dei controlli.

Inoltre, la prima esperienza di libera circolazione del prodotto ha confermato, oltre ogni più favorevole previsione, che i vini del nostro meridione possono essere ottimamente utilizzati quali correttivi di molti vini francesi.

A questo punto, essendosi arenate le discussioni a Bruxelles, la delegazione italiana, nell'intento di evitare sia ulteriori proroghe degli attuali regimi bilaterali tra l'Algeria e taluni paesi della CEE, sia l'accusa di voler congelare le trattative per l'associazione dell'Algeria alla Comunità, si è resa promotrice di proposte nuove, che possono così riassumersi:

1) se ragioni d'opportunità generali impongano di assicurare comunque, all'Algeria, il collocamento nell'area comunitaria di una

certa quantità di prodotto, quella importazione obiettivamente non necessaria, ma che, anzi, arrecherebbe sicuro pregiudizio all'equilibrio del mercato comunitario, non dovrà essere considerata nel sistema delle normali importazioni agevolate (vantaggio economico);

2) la quantità di prodotto, che si ritiene di importare anche quando le condizioni di mercato siano pesanti e impediscano la normale importazione, non dovrà entrare nella normale commercializzazione del vino comunitario e dei suoi derivati e, quindi, non dovrà essere commercializzata in quel mercato di scambio, né come vino né come alcole; dovrà trattarsi, in ogni caso, di un'operazione straordinaria, le cui perdite finanziarie non potranno che far carico a tutti i paesi membri, cioè al FEOGA, secondo le normali aliquote di contribuzione;

3) il vino algerino che non sia possibile immettere nel mercato con il sistema del vantaggio economico (semplice riduzione tariffaria condizionata al rispetto del prezzo di riferimento), e per il quale la Comunità assuma comunque un impegno d'acquisto, potrà essere direttamente esportato dall'Algeria verso i paesi terzi, come tale o come alcole, previa distillazione *in loco*, ovvero importato nella Comunità per essere riesportato, anche in questo caso, come tale o come alcole.

Il fatto che ci sia un organismo finanziario comunitario — il FEOGA — a compensare le perdite connesse a tali operazioni, non impedirebbe che l'operazione stessa sia effettuata da privati operatori economici del settore.

La soluzione suggerita dalla delegazione italiana consentirebbe di non mettere a carico del mercato comunitario, più precisamente di quello italiano, gli oneri e i danni che ad esso deriverebbero ove si accedesse alla concezione francese dell'agevolazione sotto forma di vantaggio commerciale.

Il Ministro: NATALI.

MAZZARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire per regolamentare e tutelare il patrimonio scientifico ed artistico — oltre che speleologico — rappresentato dalla cosiddetta Grotta dei cervi scoperta in agro di Otranto, in località Porto Badisco (Lecce).

In tale grotta sono state rinvenute pitture rupestri bicrome di età neolitica, uniche finora in Italia, che occorre tutelare da ogni deturpamento, adottando iniziative che salvaguardino l'intera zona costiera e predispo-

nendo le necessarie opere di sistemazione di accesso alla grotta, destinata ad essere un notevole centro di attrazione turistica.

Con l'occasione, l'interrogante fa presente che a meno di 20 chilometri esiste l'attrezzato museo di preistoria di Maglie (riconosciuto con decreto 15 settembre 1965 del Ministero della pubblica istruzione), museo nel quale potrebbero essere custoditi i reperti archeologici e preistorici da asportare dal luogo del rinvenimento, conservando così nella zona quel patrimonio culturale indigeno di cui la gente del luogo ha diritto di non essere spogliata. (4-11679)

RISPOSTA. — Fin dal marzo 1970 si è provveduto ad autorizzare, in via d'urgenza, l'inizio dei lavori per l'esplorazione sistematica della grotta di che trattasi assegnando all'uopo, in via straordinaria, la somma di lire 5 milioni sul capitolo 2530 dell'anno finanziario 1970.

Inoltre, attualmente, i problemi relativi alla scoperta delle grotte preistoriche in località di Porto Badisco vengono studiati, su incarico del Consiglio nazionale delle ricerche, dal professor Paolo Graziosi, ordinario di antropologia presso l'università di Firenze e componente della commissione per le scienze sussidiarie dell'archeologia del Consiglio stesso, in collaborazione con la sovrintendenza alle antichità della Puglia.

Il Ministro: MISASI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda accogliere il ricorso presentato dal presidente della sezione federaccia di Terni contro la istituzione di due zone di caccia controllata (zona A di Leonessa e zona B di Concerviano) la cui istituzione è prevista dal comitato provinciale della caccia di Rieti, in quanto tale deliberazione contrasterebbe con gli articoli 3 e 4 del regolamento della caccia controllata ed anche perché tra le province di Terni, Perugia e Viterbo si starebbe esaminando come dovrà organizzarsi l'attività venatoria anche in vista delle nuove entità regionali in una linea comune contro il riservismo e nell'interesse della grande massa dei cacciatori. (4-13162)

RISPOSTA. — Il ricorso del presidente della sezione Federaccia di Terni avverso la delibera del comitato provinciale della caccia di

Rieti, con la quale è stata regolamentata la caccia controllata nella provincia stessa, essendo stato presentato oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge, è irricevibile.

Il Ministro: NATALI.

MENICACCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere il programma di espansione e di potenziamento dell'università degli studi di Perugia con riferimento alle opere edilizie che lo stesso ateneo sta realizzando o ha in animo di realizzare.

Per conoscere cosa ci sia di vero nelle polemiche intercorse tra il rettorato di quell'ateneo ed il sindaco di Perugia a proposito di presunte violazioni delle norme edilizie vigenti e di cui la stampa dette recentemente ampio risalto e se sia vero che i progetti di sviluppo dell'università sono fermi per gli intralci burocratici frapposti dal comune di Perugia con grave danno per la città, i lavoratori, la stessa università, si da determinare a più riprese turbamento, polemiche, e reazioni nello stesso ambiente studentesco universitario.

Per sapere in ogni caso cosa si intenda fare perché si pervenga ad un sostanziale chiarimento dell'intero rapporto comune-università di Perugia. (4-13616)

RISPOSTA. — L'università degli studi di Perugia, nel quadro di un vasto programma di espansione e potenziamento edilizio per il triennio 1969-1971, ha in corso di realizzazione più o meno avanzata i seguenti lavori, per un ammontare complessivo di circa lire 1.163.000.000:

- 1) costruzione sede istituto clinica chirurgica della facoltà di medicina e relative attrezzature;
- 2) completamento nuova sede facoltà scienze politiche;
- 3) restauro palazzo Cesi per realizzazione centro di aggiornamento culturale;
- 4) completamento costruzione piscina per centro universitario sportivo;
- 5) costruzione nuovo edificio per il dipartimento di scienze e tecnologia alimentare.

Sono, inoltre, programmate numerose altre opere, in fase di progettazione o in attesa del finanziamento o comunque in via di perfezionamento. Tra queste appaiono meritevoli di menzione la costruzione della nuova casa della studentessa per 400 posti, della mensa universitaria e della casa dello studente per

300 posti; nonché la realizzazione di nuove sedi o l'ammodernamento di quelle esistenti per il dipartimento di chirurgia, di medicina, di filosofia, di matematica e di fisica.

Gli interventi dell'università sono avvenuti ed avvengono quasi esclusivamente nel centro storico urbano, e, pertanto, hanno comportato la risoluzione di delicati problemi di inserimento nel tessuto urbanistico esistente.

Per le ragioni suddette, in taluni casi, l'esame dei progetti, comportando un notevole approfondimento, ha determinato un maggiore dispendio di tempo, che, tuttavia, non sembra possa essere attribuito ad intralci burocratici frapposti dal comune di Perugia.

Le eventuali diversità di vedute e i conseguenti colloqui interlocutori tra comune e università hanno, anzi, fatto sì che si trovassero infine degli unanimi accordi per giungere a migliori soluzioni, evitando, altresì, possibili violazioni di norme edilizie.

Attualmente, tutte le richieste di licenza edilizie per la realizzazione di edifici universitari, fatta eccezione per la casa della studentessa, risultano essere state accolte e rilasciate le relative autorizzazioni.

Per quanto riguarda la costruzione della casa della studentessa, trattandosi di un delicatissimo inserimento nel centro storico, dopo una serie di riunioni tenute tra la commissione edilizia e la commissione tecnico-urbanistica, alle quali hanno partecipato il rettore dell'università ed il tecnico progettista, si è pervenuti, di comune accordo, ad una soluzione che contempla le aspirazioni dell'università con l'inserimento di particolare interesse nel tessuto urbanistico e artistico della zona.

È da ritenersi, poi, che il riferimento alle violazioni delle norme edilizie sia connesso con queste fasi di trattative tra comune e università che, talvolta, hanno avuto anche una eco sulla stampa cittadina.

Conclusivamente, sulla base di quanto sopra, sembra possa escludersi la sussistenza di una situazione di disagio nei rapporti tra il comune di Perugia e la locale università degli studi.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come mai dopo tante sollecitazioni di enti e di soci e dipendenti del consorzio agrario provinciale di Perugia non si voglia risolvere la spinosa

questione del consorzio stesso con la elezione di un consiglio di amministrazione il cui mandato scade il 31 dicembre 1970.

Per sapere se in attesa di questa soluzione ritenga di evitare le preannunciate vendite del patrimonio immobiliare del consorzio agrario provinciale, che hanno costituito e costituiscono tuttora motivo di viva apprensione per il personale ed i soci. (4-15125)

RISPOSTA. — È opportuno precisare, innanzitutto, che la revoca degli amministratori e dei sindaci eletti dall'assemblea sociale del consorzio agrario provinciale di Perugia e la nomina di un commissario governativo per la straordinaria gestione dell'azienda, disposte con decreto ministeriale del 4 aprile 1967, si resero indispensabili, a causa della precarietà della situazione economico-finanziaria, nella quale l'ente era venuto a trovarsi in conseguenza di un'errata conduzione aziendale.

Il persistere dello stato di disagio economico e finanziario del consorzio ha reso necessaria la proroga al 30 giugno 1971 dell'amministrazione straordinaria.

Al fine di ricondurre la gestione consortile nell'ambito di un regolare funzionamento, il commissario governativo ha predisposto, a suo tempo, un organico piano di ristrutturazione per il risanamento dell'ente, piano che prevede l'adeguamento dell'organizzazione all'attività aziendale, il potenziamento delle vendite e l'alienazione di alcuni cespiti patrimoniali non indispensabili, o non rispondenti alle esigenze funzionali dell'ente medesimo.

In attuazione ed a completamento di detto piano, il commissario governativo, con deliberazioni n. 78 e n. 81, rispettivamente, del 7 ottobre e del 9 novembre 1970, approvate da questo Ministero il 26 febbraio 1971, ha previsto l'alienazione dell'attuale sede dell'ente e del magazzino di deposito delle merci, sito in località di Fontevegge. La vendita di detti beni, cui dovrebbe far seguito l'alienazione di altri magazzini di più modesta portata, assicurerebbe una disponibilità liquida valutabile intorno a 7-800 milioni di lire, che dovrebbe essere destinata ad alleggerire la pesante situazione finanziaria del consorzio, la quale, allo stato attuale delle cose, rappresenta il principale ostacolo alla ricostituzione dei suoi normali organi amministrativi.

Si sottolinea, inoltre, che la suddetta vendita è stata ritenuta opportuna, anche per il fatto che gli immobili in questione, per poter rispondere alle attuali esigenze delle attività aziendali, dovrebbero essere sottoposti ad onerosi ammodernamenti e riparazioni.

Si aggiunge che, con tale alienazione, la consistenza immobiliare dell'ente non verrebbe a subire apprezzabili decurtazioni, in quanto è già stata predisposta la realizzazione di due complessi industriali più rispondenti alle attuali necessità aziendali, da attuarsi con i contributi della sezione orientamento del FEOGA e con le facilitazioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali, facilitazioni che consentirebbero di dilazionare nel tempo gli oneri finanziari non coperti dai suddetti contributi FEOGA.

Il Ministro: NATALI.

MENICACCI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'interno.* — Per sapere se rispondano a verità le notizie secondo le quali l'azienda servizi municipalizzati di Terni non ha adempiuto agli impegni assunti nel 1967 con l'ENEL — circa la costruzione della sottostazione elettrica a Villa Valle per aumentare quantitativamente e qualitativamente la distribuzione dell'energia alla cittadinanza ternana — per quanto attiene il concorso alla relativa spesa nella misura del 70 per cento non ancora versato e la costruzione non ancora ultimata delle tre linee adduttrici per il trasporto dell'energia dalla nuova sottostazione alla rete elettrica cittadina; e, in caso positivo, come intendano fare perché il comune di Terni ottemperi con sollecitudine ai suoi obblighi nell'interesse della comunità amministrata. (4-17002)

RISPOSTA. — Sono in corso colloqui fra gli amministratori del comune di Terni e gli uffici dell'ENEL allo scopo di avviare a soluzione le complesse e controverse questioni tuttora pendenti. Dall'ENEL è stata formulata una nuova proposta che è stata ritenuta apprezzabile dal comune di Terni. Per altro, su tale proposta si dovranno pronunciare i competenti organi amministrativi del comune stesso.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

MIROGLIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che delle somme assegnate a suo tempo ai vari ispettorati provinciali per l'agricoltura per contributi in conto interessi per mutui di miglioramento (articolo 16 legge 910 secondo « piano verde ») in molte province giacciono inutiliz-

zati notevoli residui accumulatisi negli ultimi cinque anni mentre per contro in altre province, come ad esempio in provincia di Asti sono giacenti migliaia di domande inevase da oltre due anni in attesa di fondi;

b) se, in relazione a detta situazione ritenga necessario disporre un'azione ricognitiva tendente ad accertare se sia il caso di disporre uno spostamento di fondi da quelle province che per vari motivi non possono utilizzarli a quelle che sono in condizioni di poterli immediatamente e proficuamente utilizzare in favore di migliaia di aziende che attendono da anni di poter operare quelle ristrutturazioni aziendali continuamente sollecitate a tutti i livelli.

Detta operazione, tra l'altro, contribuirebbe ad alleggerire la pesante situazione dei residui passivi. (4-15494)

RISPOSTA. — Il Ministero, in vista della scadenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, non ha mancato di procedere ad una ricognizione anche delle disponibilità per le quote di concorso statale negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'articolo 16 della legge, assegnate per il quinquennio 1966-1970 ai vari ispettorati agrari, al fine di accertare la consistenza di eventuali fondi residui, non utilizzabili entro un ragionevole periodo di tempo.

Dagli accertamenti effettuati, è risultata una limitata giacenza di tali disponibilità.

Quanto al riutilizzo di detti fondi, si precisa che si è ravvisata l'opportunità di destinare i fondi stessi alle iniziative riguardanti il settore degli impianti collettivi per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, le cui esigenze presentano carattere prioritario.

A questo proposito, si rammenta, in particolare, che il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, ha disposto, all'articolo 48, l'autorizzazione di spesa di lire 12 miliardi per la concessione di contributi nella spesa per la realizzazione di magazzini frigoriferi ortofrutticoli senza prevedere alcuna autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi sui corrispondenti mutui integrativi.

Ciò comporta la necessità di destinare una consistente parte dei fondi disponibili per gli interventi di cui all'articolo 16 del secondo piano verde, per far fronte alle occorrenze di concorso statale degli interessi sui mutui integrativi per la parte di spesa dei suddetti impianti non coperta dal contributo.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

Alle accennate esigenze prioritarie è da aggiungere la necessità inderogabile di soddisfare le maggiori occorrenze di concorso statale verificatesi nei singoli ispettorati agrari, nonchè nelle regioni autonome a statuto speciale, a seguito dell'aumento dei tassi massimi d'interesse sui mutui di miglioramento fondiario in corso di somministrazione e che saranno stipulati nel corrente anno 1971, per le operazioni già munite del prescritto nulla osta.

In tale situazione, le domande di mutuo a tasso agevolato, in attesa di finanziamento presso gli organi periferici, potranno aver corso allorquando provvedimenti legislativi avranno disposto ulteriori specifiche autorizzazioni di spesa.

Il Ministro: NATALI.

MONACO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non si procede al perfezionamento dei decreti di nomina dei rappresentanti di enti locali nei consigli di amministrazione di importanti istituti di istruzione.

L'interrogante si riferisce in particolare alle nomine del rappresentante della provincia di Roma nel consiglio di amministrazione dello istituto tecnico Duca degli Abruzzi, e dei rappresentanti del comune di Roma nel consiglio di amministrazione dell'università di Roma. (4-13538)

RISPOSTA. — Non appena le amministrazioni locali interessate faranno pervenire la designazione dei loro rappresentanti, si provvede alla emanazione dei decreti costitutivi o integrativi dei consigli di amministrazione cui si riferisce l'interrogante.

Per quanto riguarda l'università di Roma si è provveduto alla nomina del rappresentante del comune nella persona del dottor Nazzareno Padellaro, per il biennio accademico 1968-69, con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1969; il predetto dottor Padellaro ha successivamente rassegnato le dimissioni e con decreto ministeriale in data 7 agosto 1970 si è provveduto alla sua sostituzione con il signor Raniero Benedetto, designato dalla amministrazione comunale di Roma.

Si fa presente inoltre che anche la nomina del rappresentante della provincia di Roma nel consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico Duca degli Abruzzi è stata già da tempo disposta.

Il Ministro: MISASI.

MONACO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di permettere agli scolari della frazione San Pietro del comune di Casalvieri (Frosinone) di frequentare la scuola.

Attualmente il provveditore agli studi ha disposto la chiusura della scuola esistente a causa dello scarso numero degli allievi, e i ragazzi sono costretti, per raggiungere la scuola più vicina, a compiere giornalmente un percorso, tra andata e ritorno, di circa 8 chilometri in una zona montuosa, spesso sotto la neve.

Per conseguenza qualora non fosse possibile mantenere la scuola, l'interrogante ritiene necessario e urgente disporre un servizio di trasporto per gli alunni. (4-13626)

RISPOSTA. — La frazione San Pietro del comune di Casalvieri, unica pluriclasse, frequentata da soli 6 alunni, è stata soppressa, a decorrere dal 1° ottobre 1970, dal competente provveditore agli studi, su proposta dello ispettore scolastico di Sora e su conforme parere del consiglio scolastico provinciale.

Secondo quanto riferito dall'ispettore scolastico di Sora, gli alunni della frazione San Pietro possono agevolmente frequentare la scuola della frazione Canalara, anch'essa del comune di Casalvieri, distante circa 2 chilometri.

Anche il direttore didattico ha fatto presente che « gli alunni che l'anno scorso frequentavano la soppressa scuola di Casalvieri-San Pietro, e che attualmente frequentano la scuola di Casalvieri-Canalara, non hanno bisogno di godere del beneficio del trasporto gratuito perché la scuola frequentata dista meno di 2 chilometri dalle loro abitazioni ».

Si precisa, comunque che il competente provveditore agli studi è stato autorizzato ad assegnare sugli appositi fondi, una congrua somma al patronato scolastico di Casalvieri, per l'organizzazione di un idoneo servizio di autotrasporto degli alunni predetti.

Il Ministro: MISASI.

MONACO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se sia a conoscenza della occupazione da parte degli studenti delle due scuole romane, Duca degli Abruzzi in via Bezzacca, e della sede di via Palestro dell'istituto tecnico-commerciale Duca degli Abruzzi;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

b) se ritenga opportuno rivedere la decisione di rendere autonoma la scuola di via Bezzecca, in considerazione alla totale opposizione degli studenti e delle loro famiglie;

c) se ritenga comunque opportuno soprassedere alla nomina di un commissario governativo all'amministrazione della nuova scuola fino alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 22 della legge 21 giugno 1931, n. 889;

d) se giudichi che la mancanza di tale decreto — che il Ministero afferma essere in via di perfezionamento — confermi la validità della manifestazione di protesta degli studenti, i quali lamentano proprio la irregolarità di tutta la vicenda;

e) e infine in base a quale norma il Ministero ritenga che un decreto possa produrre effetti prima ancora della sua emanazione, come gli studenti lamentano stia avvenendo nel caso esposto. (4-15147)

RISPOSTA. — L'istituzione del nuovo istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo di via Bezzecca, sorto in luogo della succursale dell'istituto commerciale a indirizzo mercantile Duca degli Abruzzi, è stata originata da una richiesta dell'amministrazione provinciale di Roma.

Per altro va precisato che il Duca degli Abruzzi aveva raggiunto dimensioni pletoriche e tali da renderne problematico il funzionamento, specie sotto il profilo didattico.

Il provvedimento istitutivo è stato emesso nel mese di maggio 1970 e successivamente si è provveduto alla nomina del commissario governativo.

Per quanto concerne gli allievi, in particolare riguarda la loro presunta assegnazione d'autorità al nuovo istituto, va precisato che agli iscritti delle prime e seconde classi delle sezioni della *H* alla *M* alloggiate nella preesistente succursale, è stata data la facoltà di optare per esso o per il Duca degli Abruzzi e conseguentemente per l'indirizzo amministrativo o per quello mercantile.

Si precisa che, per l'avvenire, il nuovo istituto di via Bezzecca potrà accettare iscrizioni solo per questo ultimo indirizzo.

Il Ministro: MISASI.

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia informato del profondo malumore che si difonde tra gli olivicoltori per la mancata cor-

responsione dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva per la produzione 1969-70; e se ritenga che l'innammissibile ritardo delle operazioni di finanziamento, oltre a suonare incomprendimento e disprezzo delle urgenti necessità dei piccoli olivicoltori — molti dei quali per fronteggiare le esigenze delle loro aziende, notoriamente in dissesto, sono costretti a ricorrere al credito bancario o di privati, accollandosi l'onere di gravosi interessi — non premi gli sforzi ed i sacrifici lodevoli che molti uffici dell'alimentazione e degli enti di sviluppo nonché le apposite commissioni provinciali affrontano per espletare con la maggiore speditezza i compiti loro affidati. Risulta, infatti, all'interrogante che gli uffici e gli organi competenti della provincia di Brindisi, pur avendo evaso pratiche che consentirebbero — con grande sollievo dell'intera economia agricola provinciale — il pagamento di oltre due miliardi di integrazione, non hanno potuto versare neppure una lira agli aventi diritto, non avendo ricevuto alcun finanziamento. I lamentati ritardi assumono gravità tanto maggiore in quanto si approssima ormai la raccolta della produzione olivicola dell'annata agraria 1970-71.

E per conoscere, infine, quali provvedimenti intenda adottare per porre fine, con la prontezza che si impone, alla denunciata deplorevole carenza e per chiedere se reputi di disporre che, nella corresponsione dell'integrazione in parola, sia data la precedenza a quelle aziende il cui dissesto si è aggravato in conseguenza di calamità naturali od avversità atmosferiche, così come è accaduto in alcuni comuni della provincia di Brindisi in conseguenza dei disastrosi nubifragi, con grandinate, che si sono abbattute particolarmente sugli agri del capoluogo e dei comuni di Carovigno, Ostuni, Cisternino e Fasano.

(4-13479)

MONASTERIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se si stiano rendendo sufficientemente conto della indignazione che va crescendo nella zona olivicola per l'incomprensibile ed ingiustificabile ritardo della corresponsione della integrazione sul prezzo dell'olio prodotto nella campagna 1969-70. Al fermento degli olivicoltori sono da aggiungere l'amarezza ed il malumore vivissimi dei funzionari degli ispettorati dell'alimentazione, costretti recentemente ad attuare uno sciopero di 5 giorni per non essere stato loro finora concesso il corrispettivo del lavoro straordinario, nella misura di 60 ore

mensili, effettuato negli ultimi dieci mesi e regolarmente autorizzato dalla direzione generale dell'alimentazione, per la evasione delle pratiche previste dalla disciplina comunitaria, in materia d'integrazione dei prezzi dell'olio e del grano duro.

Secondo voci molto accreditate, non sarebbe loro stato riconosciuto il diritto sia al lavoro straordinario sia ai « compensi speciali », per il passato regolarmente corrisposti nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno, per una gretta e giuridicamente assurda interpretazione, da parte di competenti uffici del Ministero del tesoro, delle norme di legge che disciplinano l'integrazione di prezzo dell'olio e del grano duro. Tale disconoscimento, mentre frustra l'impegno e lo spirito di sacrificio con i quali i funzionari di molti uffici provinciali dell'alimentazione hanno assolto e assolvono i loro compiti, può contribuire a ritardare ulteriormente l'espletamento delle pratiche relative alla predetta integrazione.

E per conoscere:

a) i motivi del gravissimo ritardo nello accredito, ai competenti uffici, dei finanziamenti occorrenti per il pagamento dell'integrazione di che trattasi (si rilevi, a tale proposito, che ai primi di novembre dello scorso anno erano stati assegnati all'ufficio provinciale dell'alimentazione di Brindisi oltre due miliardi di lire, e che, ove detto ufficio avesse potuto disporre quest'anno dei relativi finanziamenti, avrebbe già versato agli aventi diritto oltre quattro miliardi di lire avendo espletato più del 70 per cento delle 75 mila domande presentate, in confronto del 50 per cento circa alla medesima data della campagna 1969-70) e gli interventi di emergenza che intendano effettuare per dare immediatamente inizio — senza ulteriori colpevoli indugi — al pagamento dell'integrazione in parola;

b) se reputino insultante e irresponsabile l'atteggiamento finora assunto nei confronti dei funzionari degli uffici provinciali dell'alimentazione in merito alle accennate questioni del lavoro straordinario e dei « compensi speciali », e se ritengano doveroso recedere da esso, con la prontezza che si impone. (4-14221)

RISPOSTA. — Il ritardo nel pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo di taluni prodotti agricoli, come si è avuto più volte occasione di fare presente, è dovuto a molteplici e complesse cause, tra le quali, in primo luogo, la difficoltà di disporre delle ingenti somme necessarie per l'erogazione del bene-

ficio e la necessità di effettuare i prescritti controlli.

Le difficoltà di ordine finanziario saranno ora superate in seguito all'emanazione della legge sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA, che, consentendo di far fronte agli impegni dello Stato verso il FEOGA e verso i produttori agricoli senza che si creino difficoltà per il bilancio statale, permetterà di agire con maggiore rapidità.

Per quel che concerne, in particolare, l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1969-70, si comunica che l'AIMA, in relazione ai mezzi finanziari che è stato possibile porre a sua disposizione, ha potuto finora disporre, a favore dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Brindisi, accreditamenti di fondi per l'importo complessivo di 4.250 milioni di lire. Appena possibile, si provvederà ad accreditare le somme necessarie per coprire l'intero fabbisogno della provincia.

Per quanto riguarda i problemi relativi al personale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, e non soltanto di quello di Brindisi, si precisa che, per i compensi per il lavoro straordinario reso per l'attività connessa all'attuazione della disciplina comunitaria, la dipendente direzione generale dell'alimentazione ha già disposto nel decorso esercizio finanziario, in relazione alle disponibilità esistenti sull'apposito capitolo di bilancio, un accredito di fondi per il pagamento di un acconto sulle competenze spettanti al personale a tale titolo.

Per il pagamento del saldo, è stata chiesta, a suo tempo, la necessaria integrazione di fondi al Ministero del tesoro, il quale ha fatto presente che essa verrà disposta con l'emanando provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'anno 1970.

A tale pagamento, perciò, sarà tempestivamente fatto luogo non appena si avrà l'effettiva disponibilità dei fondi occorrenti.

Quanto, infine, ai compensi speciali, si fa presente che, a seguito di un primo stanziamento integrativo concesso dal Ministero del tesoro a parziale accoglimento della richiesta all'uopo avanzata dalla predetta direzione generale dell'alimentazione per il decorso anno, è stato possibile finora corrispondere al personale di che trattasi un solo compenso speciale.

Successivamente, lo stesso Ministero del tesoro, aderendo soltanto in parte alle reiterate richieste della direzione generale dell'alimentazione, ha concesso una ulteriore integrazione di lire 20 milioni, anch'essa, per altro, compresa nel richiamato disegno di legge di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

variazione al bilancio per l'anno 1970 e che, allorquando sarà disponibile, consentirà di attribuire al personale un secondo compenso speciale.

Il Ministro: NATALI.

MORELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione in cui sono venute a trovarsi le società cooperative (COPROA e COPROB) promosse dall'ente Delta ed ente di sviluppo per la produzione dello zucchero, in seguito alla mancata assegnazione di una parte della quota di manovra.

Poiché entrambe le cooperative avevano, con il benestare del Ministero dell'agricoltura e dietro i lusinghieri successi ottenuti nelle campagne saccarifere del 1967-68 e precedenti, potenziato i loro stabilimenti con il raddoppio degli impianti ed essendo ciò avvenuto con intervento di denaro pubblico; l'interrogante chiede ai ministri interessati se intendano rivedere i decreti del 24 e del 28 febbraio 1970 che stabiliscono le quote di contingenti assegnate per il 1970 a dette cooperative, aggiornandoli alla luce delle osservazioni e richieste fatte dalle stesse cooperative.

(3-03023, già orale).

RISPOSTA. — Con il decreto ministeriale 24 febbraio 1970, sono stati attribuiti esclusivamente a società cooperative quintali 15 mila di zucchero (derivanti dalla riduzione della quota di produzione della società CISSEL che, come è noto, nel triennio 1968-70 ha ottenuto una produzione di zucchero di gran lunga inferiore alla quota assegnata), mentre con il decreto ministeriale 28 febbraio 1970, sono state attribuite alle cooperative altre quantità aggiuntive.

Per poter procedere a nuove assegnazioni, per le quali erano state presentate numerose richieste, si sarebbero dovute ridurre le quote di altre società, non potendosi superare la quota nazionale di produzione dello zucchero, fissata, come è noto, in quintali 12.300.000 dal regolamento CEE n. 1.009/67.

Nell'ultima ripartizione si è, pertanto, adottata una soluzione che può essere considerata come un equo contemperamento delle esigenze delle diverse unità produttive.

Ciò premesso, nel chiarire che l'attribuzione delle quote di zucchero alle società saccarifere, a norma della relativa regolamentazione comunitaria, è stata effettuata in funzio-

ne, soprattutto, delle esigenze e delle prospettive di sviluppo della produzione bieticola delle singole zone, occorre rilevare che la provincia di Ferrara (nella cui circoscrizione opera lo zuccherificio cooperativo di Ostellato della COPROA) a fronte di una produzione bieticola media annua di circa 14-15 milioni di quintali, dispone di una potenzialità industriale di ricevimento e di trasformazione in zucchero per oltre 20 milioni di quintali, riferita, quest'ultima, ad una campagna di lavorazione di soli 50 giorni, e che la provincia di Bologna (nella cui circoscrizione opera lo zuccherificio cooperativo di Minerbio della COPROB), a fronte di una produzione media annua di 13-14 milioni di quintali, dispone di una potenzialità industriale di ricevimento e di trasformazione in zucchero per circa 22 milioni di quintali di bietole, sempre per una campagna di soli 50 giorni.

Ora, malgrado la suesposta, eloquente situazione produttiva e di trasformazione, agli zuccherifici di Ostellato e di Minerbio, trattandosi di complessi industriali gestiti da cooperative di produttori agricoli ed in relazione alle provvidenze adottate dalla sezione orientamento del FEOGA, sono state attribuite, in aggiunta al 90 per cento della quota di base ripartita secondo le modalità e gli adattamenti stabiliti dal regolamento CEE numero 1.027/67, le seguenti quantità:

con il decreto del 26 febbraio 1968, quintali 40.484 allo zuccherificio di Ostellato e quintali 94.338 a quello di Minerbio;

con il decreto del 28 febbraio 1970, quintali 8.107 allo zuccherificio di Ostellato e quintali 9.618 a quello di Minerbio.

Giova, con l'occasione, considerare che se la ripartizione della quota di base di quintali 12.300.000 (coperta da garanzia comunitaria di prezzo pieno e di collocamento) fosse stata effettuata interamente secondo i criteri dettati dalla Comunità europea (cioè in base alla produzione media effettivamente ottenuta nel quinquennio 1961-65), gli zuccherifici in parola si sarebbero dovuti attribuire: quintali 128.291, anziché 160.702, a quello di Ostellato, e quintali 124.159, anziché 211.904 a quello di Minerbio.

E, infine, da tener presente che è in facoltà delle società interessate di produrre, in aggiunta alle suindicate quote di base, un ulteriore 35 per cento della quota stessa, con garanzia comunitaria di collocamento e di prezzo minimo per le bietole.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

MORVIDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il presidente del tribunale di Viterbo, su una trentina di ricorsi per divorzio dinanzi a lui pendenti, ne fissa quattro per ogni udienza settimanale o quindicinale di prima comparizione, salvo naturalmente a rinviarli con non breve intervallo, forse per sodisfare, con procedimento evidentemente ostruzionistico, la sua manifestata contrarietà al divorzio.

Si chiede quali provvedimenti s'intendano prendere perché la legge sia eguale per tutti e anche per tutti i presidenti e giudici di tribunale. (4-16477)

RISPOSTA. — In base alle informazioni pervenute dal presidente della corte d'appello di Roma, risulta che i ricorsi presentati al tribunale di Viterbo, in materia di divorzio sono stati 15 nel dicembre del 1970 e 47 nel corrente anno 1971, sino a tutto il 6 marzo.

Le udienze presidenziali sono state fissate una per ciascuna settimana con il carico medio di 4-5 ricorsi.

Dai dati in possesso della presidenza della corte, emerge che i lamentati rinvii hanno ciascuno una propria logica motivazione, per cui è da escludere che il presidente del predetto tribunale svolga il suo lavoro animato da spirito ostruzionistico.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

MUSSA IVALDI VERCELLI E BORRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se approvi la decisione del provveditore agli studi di Torino di non permettere agli allievi delle scuole di Chieri di frequentare un corso di lezioni di storia contemporanea sulle origini del fascismo in Italia. Tale corso è stato promosso dalla amministrazione comunale di Chieri e si svolge in cinque lezioni (una alla settimana) con piene garanzie di serietà e di oggettività. La prima lezione ha avuto un lusinghiero successo di pubblico ed il corso ha incontrato un vivo interesse degli allievi delle scuole di Chieri, i quali hanno deciso di frequentare il corso malgrado il negato permesso.

E per sapere se, ritenendo inopportuna tale decisione, specie tenuto conto che il momento attuale vede un minaccioso rinascere di neo-fascismo per cui la decisione del consiglio comunale di Chieri appare come una esemplare integrazione dei programmi scolastici, volta ad approfondire la consapevolezza e la coscienza democratica dei cittadini, si voglia intervenire per rendere possibile e sen-

za contrasti lo svolgimento ulteriore del corso, anche per evitare di accrescere l'attuale stato di tensione esistente nelle scuole. (4-16877)

RISPOSTA. — La decisione del provveditore agli studi di non autorizzare lo svolgimento del corso in questione durante l'orario scolastico non può che essere positiva perché solo con lo svolgimento del corso fuori dell'orario delle lezioni l'attenzione dei giovani può meglio concentrarsi sul profondo significato dello argomento trattato.

Il Ministro: MISASI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

a) il primo anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Pisa, vedrà, quest'anno, l'afflusso di mille studenti;

b) l'università di Pisa, e precisamente la facoltà di ingegneria, possiede una sola aula capace di 380 posti, perché le aule della facoltà di medicina possono ospitare poco più di 100 studenti;

c) per il rapporto studenti-malati nella città di Pisa, i primi non avranno mai la possibilità, nei loro studi teorico-pratici, di ascoltare una lezione pratica al letto dei malati, né tantomeno di ascoltare un cuore;

d) come si possa, in simili condizioni, dare una istruzione adeguata a giovani che, domani saranno chiamati a vegliare sulla salute degli italiani. (4-13201)

RISPOSTA. — 760 studenti hanno ottenuto l'immatricolazione, per l'anno accademico 1970-71, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'università agli studi di Pisa.

Inoltre, la facoltà di ingegneria, oltre a n. 19 aule piccole, inferiori a 100 posti, possiede:

- n. 2 aule da 360 posti;
- n. 1 aula da 240 posti;
- n. 2 aule da 154 posti;
- n. 2 aule da 140 posti;
- n. 1 aula da 100 posti;
- n. 1 aula da 115 posti;
- n. 1 aula da 176 posti;
- n. 1 aula da 128 posti;
- n. 1 aula da 172 posti;
- n. 1 aula da 104 posti;
- n. 1 aula da 105 posti;
- n. 1 aula da 120 posti;
- n. 1 aula da 304 posti;

per un totale di n. 3.848 posti banco.

La facoltà di medicina e chirurgia, oltre a 10 aule piccole, inferiori ai 100 posti, possiede:

- n. 1 aula da 330 posti;
 - n. 1 aula da 170 posti, scuola medica;
 - n. 2 aule da 187 posti;
 - n. 1 aula da 150 posti, fisiologia umana;
 - n. 1 aula da 140 posti, clinica medica;
 - n. 1 aula da 105 posti, clinica chirurgica;
 - n. 2 aule da 100 posti, clinica ostetrica e patologia chirurgica;
 - n. 1 aula da 147 posti, clinica psichiatrica e neurologia;
 - n. 1 aula da 107 posti, clinica oculistica;
- per un totale di 2.076 posti banco.

Per quanto riguarda il rapporti studentimale, si fa presente che i posti letto degli istituti clinici del quinto e sesto anno di corso sono 1.044. Pertanto gli studenti potranno seguire senza alcuna difficoltà le lezioni pratiche al letto del malato,

Il Ministro: MISASI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia esatto quanto pubblicava *Paese Sera* il 30 agosto 1968, per cui il produttore Morris Ergas, su esposto del professor Vassalli, veniva invitato dalla polizia ai « doveri verso la comunità che lo ospita » e ciò in ordine al memoriale che lo stesso Ergas aveva dato alle stampe sulle vicende erotico-politiche che nuotano intorno al nome di Sandra Milo e a quello di alcuni fra i più prestigiosi nomi del PSI.

Per sapere se sia esatto che, in ordine a quel memoriale l'attuale segretario nazionale del PSI sporgeva querela contro Morris Ergas, e così Morris Ergas contro Sandra Milo e Sandra Milo contro Morris Ergas.

Per sapere se sia esatto che, discutendosi i procedimenti giudiziari fra Morris Ergas e Sandra Milo, il tribunale di Milano, accogliendo una istanza del difensore dell'attrice avvocati Vassalli, affiancato dall'avvocato Gullo, legale del segretario nazionale del PSI, ha rimessi tutti gli atti giudiziari alla Corte costituzionale, in quanto sia il Vassalli, sia il Gullo hanno sollevato una eccezione di illegittimità per l'articolo 5 della legge 21 marzo 1970, n. 382 del decreto di amnistia.

Per sapere se sia esatto che, in apertura dell'udienza era stata presentata istanza, da parte dei difensori del regista Morris Ergas; tendente all'unificazione di tutti i procedimenti che vedono protagonisti, da un lato l'Ergas, l'ex direttore di *Gente* ed altri gior-

nalisti, e dall'altro la Milo, e il segretario nazionale del PSI; istanza che, per l'intervento summenzionato degli avvocati Vassalli e Gullo non è stata accolta.

Per sapere se il professor Vassalli, che ha eccitato l'incostituzionalità dell'ultima amnistia, sia lo stesso professor Vassalli che, come parlamentare, risulta coautore della stessa legge. (4-16238)

RISPOSTA. — Per quanto risulta dalle informazioni assunte da questo Ministero e dalle comunicazioni pervenutegli in rapporto allo specifico contenuto della interrogazione, si è in grado di riferire al riguardo quanto appresso.

Da parte dell'avvocato Renzo Provinciali e dell'onorevole avvocato Giuliano Vassalli, nella veste di patroni della signora Elena Greco in De Lollis, fu effettivamente inviato nel luglio 1968 un esposto, redatto e firmato dallo avvocato Provinciali, alla questura di Roma a carico del signor Morris Ergas, ritenuto dai predetti professionisti responsabile di attività persecutorie e diffamatorie nei confronti della signora De Lollis.

La presentazione di tale esposto viene ammessa dai legali della signora De Lollis, i quali ne confermano il contenuto ritenendo di aver agito nell'esercizio di un loro diritto ed a tutela di ogni interesse della cliente. Questo Ministero ovviamente non ha nulla da rilevare in proposito, trattandosi di attività estranea alle sue attribuzioni.

Risulta altresì che il memoriale, cui si accenna nella interrogazione, pubblicato su di un periodico, fu oggetto di querele da parte della signora Greco, proposte, sia contro il signor Morris Ergas, ritenuto autore di esso, sia contro un giornalista ed il direttore del settimanale che l'aveva pubblicato.

Si entra così nel campo di attività affidata alle esclusive determinazioni dell'autorità giudiziaria in ordine alla quale il Ministero di grazia e giustizia non può che limitarsi a riferire le informazioni dalla stessa pervenutegli che comprendono l'ulteriore parte della interrogazione.

Da tali notizie, ricevute dalle procure generali presso le corti d'appello di Roma e di Milano, emerge che la signora Greco presentò alla procura della Repubblica di Roma nell'anno 1968 tre querele contro Ergas Morris ed altri per il reato di diffamazione a mezzo della stampa. Dette querele furono trasmesse per competenza alla procura della Repubblica di Milano e precisamente, due in data

9 agosto 1968 e la terza il 29 settembre successivo.

Davanti alla prima sezione penale del tribunale di Milano sono stati nel complesso celebrati nell'udienza del 27 maggio 1970 cinque procedimenti riuniti con ordinanza dibattimentale concernenti quei reati che hanno origine dalla vicenda relativa ai rapporti tra la predetta signora Greco, in arte Sandra Milo, ed il produttore cinematografico Morris Ergas.

Fra detti procedimenti riuniti vi è anche quello concernente una querela dell'onorevole Mancini nei confronti dell'Ergas e di altri, al quale si accenna nella interrogazione.

In effetti nella cennata udienza del tribunale di Milano il patrono della Greco, onorevole avvocato Giuliano Vassalli sollevò la eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 5, lettera *d*), della legge 21 maggio 1970, n. 282, concernente delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto per quanto attiene alla discriminazione che il decreto di amnistia opererebbe tra chi, nel proporre querela per diffamazione, ha chiesto che il giudice si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto e chi non l'abbia chiesto, tenendo conto che per legge tale facoltà può essere esercitata fino al dibattimento.

Tale eccezione non fu accolta dal tribunale il quale, tuttavia, in base a considerazioni autonome ha, con ordinanza del 27 maggio 1970, ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il controllo della legittimità dell'articolo 596, primo comma del codice penale in relazione all'articolo 21, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 5, lettera *d*) della citata legge 21 maggio 1970, n. 282, in relazione all'articolo 3, primo comma della Costituzione (confronta *Gazzetta ufficiale* 16 settembre 1970, n. 235, parte prima).

Il relativo giudizio pende attualmente dinanzi alla Corte costituzionale.

In merito al punto finale della interrogazione, come risulta da una particolareggiata comunicazione inviata a questo Ministero, ed anche alla Presidenza della Camera dei deputati, dall'onorevole Vassalli, quest'ultimo, in sede di discussione del recente provvedimento di amnistia ed indulto, non diede, come deputato, la sua approvazione alla formulazione dell'articolo 5, lettera *d*), del provvedimento medesimo (ora legge 21 maggio 1970, n. 282) disposizione sulla quale, come si è accennato, sollevò nell'udienza del 27 maggio 1970 la eccezione di illegittimità costituzionale.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: PELLICANI.

ORLANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che i maestri laureati, pur essendo stati nominati nel decorso anno scolastico 1969-70 a tempo indeterminato, sono messi in condizione di non beneficiare di una effettiva garanzia di non licenziabilità e corrono pertanto il rischio di essere rinviati al ruolo di appartenenza nel caso che in un eventuale movimento di insegnanti non si riuscisse ad assicurare la disponibilità della cattedra loro attribuita e qualora venissero inseriti nel contingente stabilito altri maestri laureati e abilitati; considerato che gli inconvenienti suddetti verrebbero a verificarsi per effetto della interpretazione restrittiva di una circolare ministeriale, interpretazione che ha messo in una situazione incresciosa una categoria di insegnanti i quali non hanno demeritato, portando la ricchezza della propria esperienza nella scuola secondaria — se ritenga di dover intervenire per garantire che i maestri laureati non perdano i diritti maturati nella scuola media, anche in considerazione del fatto che il loro accesso nella scuola secondaria è stato limitato nel numero e condizionato dal tipo di scuola.

(4-15149)

RISPOSTA. — Si premette che il sistema di nomina nelle scuole medie degli insegnanti elementari di ruolo abilitati o laureati rimane regolato, anche dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge 26 giugno 1970, n. 571, dalle leggi 4 giugno 1962, n. 585, 6 luglio 1964, n. 620 e 22 marzo 1967, n. 159; tale normativa viene richiamata anche dall'articolo 12 della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente il conferimento degli incarichi e supplenze negli istituti di istruzione secondaria.

Non sono state ritenute, pertanto, applicabili, nei confronti del personale in questione, le disposizioni sulla non licenziabilità per indisponibilità di posti di cui all'articolo 2 del decreto-legge citato, chiaramente dettate — stante anche l'intitolazione dell'articolo medesimo — a tutela degli insegnanti non di ruolo e non estensibili pertanto, in assenza di espressa menzione al riguardo, ai maestri di ruolo assegnati nella scuola media.

L'inapplicabilità di dette disposizioni ai maestri elementari appare, del resto, confermata dal tenore delle disposizioni stesse, che prevedono perfino l'utilizzazione dei non licenziabili in supplenze o in attività integrative della scuola per un numero di ore pari a quello del precedente anno scolastico, con il

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

corrispondente trattamento economico. D'altra parte tale eventuale utilizzazione contrasterebbe con il disposto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 585 che consente l'assegnazione dei maestri elementari soltanto a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra.

Il Ministro: MISASI.

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle vive e giuste proteste dei docenti che, immessi nei ruoli della scuola media, per effetto della legge 25 luglio 1966, n. 603, non hanno ancora ricevuto i decreti di prima nomina.

Se ritenga che l'assurdo e inammissibile ritardo che vanifica il decreto-legge sul decentramento amministrativo (poiché non consente ai provveditori agli studi la emissione dei successivi decreti di promozione a ordinario) costituisce una grave lesione dei diritti dei suddetti docenti i quali, avendo da tempo maturato il diritto alla promozione suddetta, continuano a percepire gli stipendi sulla base dei coefficienti iniziali.

Se creda di dover urgentemente provvedere agli adempimenti di legge. (4-15862)

RISPOSTA. — Si premette che solo dalla fine del 1969 fu possibile iniziare la decretazione delle nomine degli insegnanti immessi nei ruoli della scuola media per effetto della legge n. 603 del 1966, in quanto solo allora è stato possibile pubblicare le relative graduatorie.

Da quel periodo procede alacramente — compatibilmente con il personale disponibile — la decretazione delle nomine; quella degli insegnanti di lingua straniera è stata già ultimata, si sta ultimando quella delle nomine degli insegnanti di materie letterarie — che costituiscono la maggior parte — ed è in fase avanzata la decretazione delle nomine degli insegnanti di matematica.

Si fa presente inoltre, che per effetto del decentramento gli uffici scolastici provinciali possono disporre la decretazione di propria competenza e quindi la ricostruzione della carriera per soddisfare le giuste aspirazioni degli interessati. Per quegli insegnanti per i quali non sia ancora possibile l'emanazione del decreto di promozione a ordinario per difetto di quello di nomina, i provveditorati agli studi possono disporre ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367,

per l'attribuzione agli interessati della seconda classe di stipendio, che è quella che spetta agli insegnanti promossi ordinari.

Il Ministro: MISASI.

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risulti che, in seguito al crollo della diga di sbarramento dello sterile di risulta dell'impianto di flottazione di fluorite « Su Zurfuru » in territorio di Fluminamaggiore (Cagliari) la società mineraria permissionaria Pertusola stia scaricando materiale nel Rio Mannu col conseguente inquinamento delle acque ed insterilimento di terreni adiacenti.

Se risulti inoltre che altro scarico di materiale viene effettuato dall'impianto di flottazione di barite della società Santa Lucia in regione Santa Lucia di Fluminamaggiore con analoghe conseguenze.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere, per il caso sussista quanto indicato, quali misure siano state adottate o verranno adottate per far cessare l'abuso. (4-04859)

RISPOSTA. — Sono stati eseguiti accertamenti sul posto a cura dell'ufficio minerario di Iglesias che ha potuto constatare che il bacino principale di decantazione dei fanghi della miniera « Santa Lucia », di cui è titolare la Sarramin, è stato convenientemente sistemato e può contenere, attualmente, circa 80 mila metri cubi di limi, mentre, prima dei lavori di adattamento, consistenti nell'innalzamento della diga di trattenuta, la capacità del bacino era limitata a soli 15 mila metri cubi.

La capacità attuale può assicurare la marcia della laveria per un periodo di 18-20 mesi. Nel frattempo potrà essere adeguatamente sistemato anche il bacino di decantazione secondario, che, pur consentendo un invaso più modesto, determina una più intensa decantazione dei fanghi ed integra la capacità del bacino principale.

D'altra parte l'orografia dei luoghi permette, se necessario, la creazione di altri bacini di decantazione e di deposito.

A seguito dell'intervento del predetto ufficio minerario, la direzione della miniera ha dato assicurazione che da ora in poi verranno scaricate soltanto acque preventivamente chiarificate in misura soddisfacente.

Comunque, il suddetto ufficio ha già preso contatti con laboratori chimici e micrografici

autorizzati, allo scopo di accertare se le acque di scarico della miniera in questione contengono sostanze tossiche o comunque nocive al bestiame od all'agricoltura.

L'ufficio stesso seguirà costantemente la situazione fino alla completa eliminazione dell'inconveniente.

Per quanto concerne l'inquinamento verificatosi a seguito del franamento della diga del bacino di contenimento della miniera « Su Zurfuru » della società Pertusola, si comunica che anche tale inconveniente è stato totalmente eliminato.

Le acque di rifiuto della centrale di lavaggio vengono ora avviate ad un nuovo bacino di decantazione di recente costruzione nella valle del Rio Is Arrus.

Dagli accertamenti effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, è risultato che lo stato attuale delle acque del Rio Mannu di Fluminamaggiore, del quale il rio Is Arrus è un affluente, non risultano inquinate da apporti della centrale di lavaggio della predetta miniera.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se sia al corrente del fatto che lo ENEL ha in animo di sopprimere il distretto Lombardia-sud che attualmente fa capo a Piacenza e di aggregare il territorio piacentino al distretto emiliano, secondo un criterio di rigorosa delimitazione territoriale; che tale decisione comporta il trasferimento da Piacenza di oltre 400 dipendenti quasi tutti piacentini con ripercussioni non indifferenti nel mondo del lavoro e nel settore imprenditoriale locale; che tale decisione va inquadrata in un processo di progressivo deterioramento del patrimonio industriale locale, che ha dovuto affrontare di recente pesanti ridimensionamenti nel settore conserviero e zuccheriero; e quindi per conoscere se possano essere prese in considerazione fondate ragioni per soprassedere al progettato trasferimento. Ciò in relazione sia alla sopraddetta sfavorevole congiuntura economica locale, sia alla particolare situazione di Piacenza che, intrattenendo rapporti di ordine economico, sociale e culturale pressoché esclusivamente con la Lombardia, va considerata di fatto partecipe del comprensorio lombardo. (4-16435)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'ENEL, a seguito dell'istituzione delle

regioni, ha preso in considerazione la particolare situazione geografica dell'esercizio distrettuale della Lombardia-sud con sede in Piacenza la cui competenza territoriale ricade in parte nella Lombardia ed in parte nella Emilia-Romagna, ravvisando l'opportunità di esaminare il problema di una eventuale diversa strutturazione.

Tale problema forma attualmente oggetto di studio da parte di una apposita commissione formata da alcuni membri dello stesso consiglio di amministrazione.

Il Ministro: GAVA.

PIETROBONO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, se ritenga, accogliendo tutti i fondati motivi esposti dall'amministrazione comunale, di revocare il provvedimento, per altro ritenuto ingiusto soprattutto dalla popolazione interessata, con il quale è stata soppressa la scuola materna statale San Rocco Terravalle, in agro di Ferentino (Frosinone). (4-16172)

RISPOSTA. — La soppressione della sezione di scuola materna statale nella frazione di Ferentino - San Rocco Terravalle - è stata proposta a suo tempo dal provveditore agli studi di Frosinone, in relazione all'esiguo numero dei bambini frequentanti.

Con telegramma dell'11 gennaio 1971 il predetto provveditore è stato autorizzato a disporre la soppressione in questione purché, a giudizio dello stesso, non sussistessero motivi di inopportunità anche in considerazione del fatto che l'anno scolastico era da tempo iniziato.

La soppressione della sezione di San Rocco Terravalle è stata effettivamente disposta con decreto del 26 gennaio 1971, n. 1997, del provveditore agli studi di Frosinone; nel provvedimento viene affermata, a seguito di segnalazione dell'ispettore scolastico, l'opportunità dell'immediato spostamento, assicurando la ammissione dei bambini della sezione medesima in una sezione di scuola materna non statale vicina.

Conseguentemente non si è ritenuto di dover procedere alla revoca del provvedimento in questione.

Il Ministro: MISASI.

PIETROBONO E ASSANTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga di invitare gli organismi preposti alla direzione del traffico sulla tratta

Roma-Cassino a riesaminare la decisione di abolire nella stazione di Isoletta il servizio di carico e scarico delle merci.

Tale servizio è importante per le attività industriali esistenti nella zona e particolarmente per la spedizione e per il collaudo di traversine ferroviarie che vengono prodotte *in loco*. (4-17081)

RISPOSTA. — La soppressione del servizio merci a carro nella stazione di Isoletta è stata decisa nel quadro dei provvedimenti di adeguamento degli impianti compresi nel tratto di linea Ceprano-Sparanise, da attuare in dipendenza del ripristino del doppio binario, ed in considerazione della limitatissima entità dei trasporti a carro facenti capo alla località che ha consigliato di semplificare l'impianto, conciliando l'esigenza della economia d'esercizio con quella della funzionalità.

Il provvedimento non pregiudicherà, comunque, le attività industriali della zona e gli interessi economici della popolazione in quanto esiste la possibilità di servirsi del vicino scalo di Ceprano che dista, per strada ordinaria, appena 4 chilometri da Isoletta.

Il Ministro: VIGLIANESI.

PIGNI, ALINI E CECATI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali siano i motivi della mancata o ritardata erogazione da parte del Ministero degli affari esteri, dei fondi assegnati sul bilancio 1970 all'INCA - Istituto di patronato della CGIL - per il potenziamento delle sue strutture all'estero e l'estensione della sua attività a favore dei lavoratori italiani emigrati all'estero e delle loro famiglie.

Se ritenga che un tale fatto sia compatibile con precisi e documentati impegni assunti dal Sottosegretario agli affari esteri per l'emigrazione, concordandoli in sede ministeriale unitariamente con i patronati INAS, ITAL, AGLI (che hanno già percepito le rispettive spettanze).

Se sia a conoscenza del fatto che tale erogazione già viene per la prima volta a sanare una ingiustificata discriminazione attuata dal Ministero degli affari esteri per anni nei confronti del patronato della CGIL, rispetto ad altre organizzazioni similari, operanti all'estero; e che la somma relativa è stata già spesa per l'attuazione degli impegni presi dal patronato INCA su esplicita richiesta ed indicazione del Sottosegretario agli affari esteri per l'emigrazione.

Gli interroganti pertanto sollecitano l'urgente intervento del ministro interessato per urgenti provvedimenti per la definizione dell'erogazione in questione. (4-14504)

RISPOSTA. — In merito alla concessione a favore dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA) di un contributo a sostegno delle attività assistenziali che l'istituto stesso svolge all'estero a favore delle collettività italiane, si precisa che il contributo è stato erogato.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

PISICCHIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui versano i produttori vinicoli pugliesi, causa la debolissima domanda a prezzi inferiori al prezzo minimo d'intervento previsto dal regolamento comunitario, mentre la produzione 1970, con le giacenze del 1969, è rimasta quasi totalmente invenduta.

Questa situazione comporta un grave disagio, tra i produttori vitivinicoli pugliesi, i quali ricavano la maggiore entrata proprio dalla vendita di tale prodotto; per conoscere inoltre, in presenza delle condizioni veramente precarie in cui vengono a trovarsi i produttori anzidetti, se si ritenga di porre subito in atto:

a) gli interventi di magazzinaggio previsto dal regolamento comunitario, elevando il compenso per ettolitro, poiché l'attuale irrisoria misura non copre le spese tecniche di immagazzinaggio e gli interessi passivi;

b) l'ammissione a magazzinaggio anche di vini RII e i vini bianchi superiori a 12 gradi;

c) la predisposizione delle misure necessarie ad effettuare tempestivamente la distillazione a prezzo minimo di intervento stabilito dal regolamento comunitario, se nei prossimi tre mesi il mercato vinicolo non dovesse riattivarsi. (4-15348)

RISPOSTA. — I vini bianchi da pasto tipo A 1, con gradazione alcolica da 9,5 a 14, e i vini rossi da pasto tipo R 1, con gradazione alcolica da 9,5 a 12,9, comprendono i vini da pasto che, com'è noto, costituiscono la maggior parte della produzione dell'Italia meridionale. Tali vini, se sottoposti volontariamente allo stoccaggio, godono dei benefici disposti con il regolamento CEE n. 1580/70 del 4 agosto 1970.

Gli aiuti, prima fissati in lire 75 per ettolitro per mese, sono stati portati, con il regolamento CEE n. 324/71 del 15 febbraio 1971, a lire 112,50 per ettolitro per mese, per tutti i contratti di magazzinaggio stipulati per un periodo di sei mesi o per i contratti che, fissati inizialmente per tre mesi, siano stati, a domanda, prorogati a sei mesi.

Per tali contratti, ai sensi del successivo regolamento CEE n. 436/71 del 26 febbraio 1971, la validità dello stoccaggio è quella della data di accettazione della domanda da parte degli organismi competenti, ad eccezione delle domande presentate anteriormente al 15 gennaio 1971, per le quali la decorrenza viene riportata a tale data, nel caso in cui il contratto non fosse stato ancora concluso.

A tale proposito, s'informa che da tempo sono in corso le operazioni di istruttoria delle domande presentate per la stipulazione dei contratti di magazzinaggio privato dei vini da pasto e che numerosi contratti risultano conclusi.

Si fa, infine, presente che, a seguito delle reiterate richieste della nostra delegazione, il Consiglio dei ministri della CEE ha emanato i regolamenti n. 776/71 e n. 778/71, pubblicati nelle gazzette ufficiali della CEE rispettivamente, del 15 e del 16 aprile 1971, sulla distillazione dei vini da pasto.

Il Ministero, a sua volta, con circolare n. 124 del 16 dello stesso mese, ha impartito disposizioni per l'applicazione di detti regolamenti, in base alle quali, i produttori che intendano far distillare tutta o parte della loro produzione possano stipulare contratti di consegna dei vini a distillatori che assumano l'obbligo di distillare il prodotto e di pagarlo ad un prezzo non inferiore a lire 668,75 per grado ee dettolitro. In tal caso, è concesso un aiuto comunitario, che sarà corrisposto dall'AIMA entro 30 giorni dall'avvenuta distillazione, nelle misure di lire 306,25 per grado ed ettolitro, se il vino è stato trasformato in prodotti aventi gradazione alcolica di 86 gradi o superiore, e di lire 250, per i prodotti aventi gradazione inferiore.

Le provvidenze comunitariè si riferiscono alle operazioni di distillazione che vengono effettuate dal 19 aprile a tutto il 3 giugno 1971.

Il Ministro: NATALI.

PISICCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sono state assunte iniziative e quali, per commemorare degnamente il musicista Saverio Mercadante,

nell'anniversario del primo centenario della sua morte.

E se ritenga di onorare la figura del Mercadante, uno tra i più grandi geni musicali dell'800, attraverso la ricerca, la trascrizione, l'elaborazione e la divulgazione dell'*opera omnia* al fine di proporre la sua attività alla conoscenza ed all'esame della critica ufficiale.

In particolare si propone la incisione di brani musicali delle importanti opere, fra le quali l'opera *Donna Caritea* il cui inno, diventato risorgimentale, fu cantato dai fratelli Bandiera mentre andavano alla morte.

(4-15349)

RISPOSTA. — Questo Ministero non promuove manifestazioni celebrative, ma quando sussistono impegno e serietà nelle iniziative a carattere culturale (convegni di studio, tavole rotonde) previste nel quadro delle celebrazioni, concorre alle relative spese mediante contributi tratti sul capitolo 2472.

Per quanto concerne in particolare le manifestazioni in onore al Mercadante nel primo centenario della sua morte, si fa presente che questo Ministero nel febbraio del 1969 comunicò al sovrintendente bibliografico per la Puglia e Lucania che sarebbe stata esaminata con la migliore disposizione una eventuale richiesta di contributo per la « Tavola rotonda di critici e maestri d'arte musicale », prevista nel quadro delle manifestazioni celebrative che l'Associazione civica Saverio Mercadante di Altamura si riprometteva di organizzare nel 1970.

Nessuna richiesta è pervenuta nell'anno decorso; tuttavia questo Ministero è sempre disposto a prendere in considerazione una domanda che dovesse pervenire nel corrente esercizio da qualificato ente o comitato promotore.

È appena il caso di aggiungere, inoltre, che iniziative possono essere prese da enti, comitati, associazioni ecc. che svolgono attività musicale a carattere concertistico che potrebbero chiedere la concessione di eventuali contributi del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro: MISASI.

PUCCI DI BARSENTO E GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali azioni intenda intraprendere per venire incontro alle giuste esigenze degli studenti e delle loro famiglie e per porre fine ai numerosi casi di palese disparità di tratta-

mento degli stessi, in conseguenza delle disorganiche disposizioni emanate dai consigli di facoltà, dato che con il prossimo anno accademico 1970-1971 verranno a cadere le disposizioni stabilite dalla legge n. 910 del dicembre 1969 per cui in base all'articolo 2 allo studente era concesso per l'anno accademico 1969-1970 di « predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti di didattica in vigore, purché nell'ambito delle discipline insegnate e nel numero di insegnanti stabiliti »; preso atto che a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno accademico mancano ancora precise disposizioni per cui non si sa se la cosiddetta liberalizzazione dei piani di studio verrà confermata o meno e che tale situazione sta provocando fra gli studenti un diffuso disagio e un forte malcontento che a breve scadenza non mancheranno di manifestarsi in forme concrete, appurato che diversi consigli di facoltà vanno emanando disposizioni di tipo amministrativo sull'argomento di cui alla legge n. 910 articolo 2, che tali disposizioni tendono a ristabilire la situazione esistente prima delle di cui sopra e che tali atti emanati disorganicamente sono spesso in contrasto fra di loro. (4-14758)

RISPOSTA. — Con legge 30 novembre 1970, n. 924, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 9 dicembre 1970, è stata prorogata, fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, la possibilità, per gli studenti, di presentare piani di studio diversi da quelli previsti dall'ordinamento in vigore.

Il Ministro: MISASI.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda disporre perché gli organi competenti provvedano con la urgenza che il caso richiede, al ripulimento del letto del torrente Lacevo e Lama della Chiesa in agro di San Pietro al Tanagro, Sant'Arsenio e Santo Rufo, tutti comuni del Salernitano danneggiati quest'anno, dallo straripamento del torrente stesso.

Negli scorsi anni ha provveduto a ciò il consorzio di bonifica, disinteressandosene quest'anno con conseguenze molto gravi per la agricoltura locale. (4-15271)

RISPOSTA. — Il torrente Lacevo ed il canale Lama della Chiesa, in agro dei comuni di San Pietro al Tanagro, San Rufo e Sant'Arsenio,

sono stati costantemente curati nella manutenzione da parte del consorzio di bonifica del Vallo di Diano, che opera nel comprensorio.

Per quanto attiene al torrente Lacevo, improvvise e copiose piogge autunnali e dei primi giorni di questo inverno ne hanno, per breve tempo, ingrossato il corso e causato limitati allagamenti. Il consorzio ha assicurato che avrebbe provveduto alla eliminazione dei detriti accumulatisi, non appena le acque si fossero ritirate.

Nel canale Lama della Chiesa, durante la tarda primavera e nell'estate del 1970, il consorzio è intervenuto con l'impiego di diserbanti chimici. Per altro, ciò non è stato sufficiente per facilitare il deflusso delle acque. Anche per questo canale, occorre un adeguato ricicamento, che sarà attuato non appena il volume delle acque si sarà decisamente ridotto.

Il Ministro: NATALI.

QUILLERI E GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, in relazione ai casi ormai numerosi di insegnanti, profughi dalla Libia, che al momento del rimpatrio non erano in servizio attivo, pur avendolo prestato precedentemente, se ritenga opportuno ed urgente emanare disposizioni intese a garantire a questi insegnanti la possibilità di essere subito assunto in servizio.

A parere degli interroganti le norme emanate dal ministro in materia vanno interpretate proprio in senso estensivo. (4-14352)

RISPOSTA. — L'articolo 10 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente le provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, ha previsto la riassunzione nelle scuole ed istituti funzionanti sul territorio metropolitano solo degli insegnanti in servizio nelle scuole e istituti libici alla data di chiusura degli stessi.

In conseguenza, una estensione di tale beneficio anche a coloro che non si trovano in tale condizione pur avendo insegnato in anni precedenti, potrebbe essere disposta solo con un nuovo provvedimento legislativo.

Il Ministro: MISASI.

RACCHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in caso di soppressione di cattedra o di contrazione di posti disponibili, qualora nella stessa scuola seconda-

ria prestino servizio più insegnanti comandati ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, con nomina a tempo indeterminato ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, debba, in applicazione dell'articolo 7 della stessa legge, venir privato del comando e restituito alla cattedra e sede di provenienza, l'insegnante che occupa l'ultimo posto nella graduatoria dei comandi (come sembra all'interrogante) oppure l'insegnante che ha meno anzianità di comando nella scuola (come è avvenuto di fatto in alcune province).

Per sapere inoltre se, al fine di evitare disparità di trattamento, ritenga il ministro opportuno stabilire in proposito norme precise nell'ordinanza che dovrà essere emanata per l'anno scolastico 1971-72. (4-14730)

RISPOSTA. — Il problema prospettato ha trovato la sua regolamentazione per quanto riguarda il corrente anno scolastico nell'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale 7 luglio 1970, n. 231.

Inoltre, il problema medesimo, per quanto riguarda il prossimo anno scolastico, sarà esaminato in sede di elaborazione dell'annuale ordinanza concernente il conferimento dei comandi ai sensi del citato articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il Ministro: MISASI.

RAFFAELLI, DI PUCCIO, TOGNONI, MALFATTI FRANCESCO, GIACHINI, LOMBARDI MAURO SILVANO E ARZILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della relazione del direttore amministrativo dell'università di Pisa, dottor Carlo Alberto Petraglia, redatta il 29 settembre 1969 per il consiglio di amministrazione che denuncia gravi irregolarità amministrative riscontrate nei rapporti finanziari fra università e cliniche universitarie riportate anche da alcuni giornali (vedi *L'Espresso* n. 37 del 13 settembre 1970); e quali provvedimenti abbia adottato. (4-13406)

RISPOSTA. — A seguito di accertamenti ispettivi svolti in ordine alle prestazioni a pagamento effettuate presso gli istituti clinici dell'università di Pisa si è ritenuto di portare la questione a conoscenza del procuratore della Repubblica della medesima città, per l'esame di competenza.

Il Ministro: MISASI.

RAICICH, RAFFAELLI, GIANNANTONI, DI PUCCIO, ARZILLI E MALFATTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come valuti, in base agli elementi in suo possesso, l'attività di governo dell'università di Pisa compiuta dal rettore — che è anche presidente della conferenza dei rettori — nella direzione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, le cui deliberazioni non sempre sembrano riflettere la realtà effettiva delle situazioni concernenti le singole facoltà, come può desumersi da elementi di carattere ufficiale relativi alla facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letteratura straniera dell'università di Pisa, che al culmine di una situazione esasperata da comportamenti imputabili all'azione del rettore, ha deliberato all'unanimità in data 1° ottobre 1969 di dare pubblicità ai verbali del consiglio di facoltà, per documentare gli arbitrii subiti sia recentemente sia in passato.

In particolare, è urgente conoscere — anche per le conseguenze giuridiche a vario titolo imputabile al rettore — quale posizione intenda assumere il ministro nei confronti della situazione risultante dai seguenti fatti accertabili dai verbali del consiglio di facoltà nonché da quelli del senato accademico e del consiglio di amministrazione:

1) in data 6 febbraio 1969 il rettore, nel riferire in senato accademico sui dibattiti in corso nel consiglio di facoltà di economia, travisando con una descrizione di fatti incontrollata la portata effettiva degli avvenimenti, e degli intendimenti emergenti dai verbali del consiglio medesimo, invitava il senato accademico ad esprimere un voto per la scissione della facoltà istituita con legge 3 giugno 1955, n. 504, e la conseguente trasformazione della sezione di lingue della facoltà di economia in autonoma facoltà di lingue, riservandosi un personale intervento sui professori di ruolo appartenenti alla suddetta sezione;

2) in data 30 aprile 1969 il consiglio della facoltà di economia deliberava la scissione auspicata dal rettore, ma con il voto favorevole di 6 professori, sui 10 che compongono il consiglio;

3) in data 22 maggio 1969 il consiglio di amministrazione, a sua volta informato dal rettore in modo sommario dei dibattiti del consiglio di facoltà, dei cui verbali oltretutto era stato chiesto ufficialmente l'invio sia ai membri del senato accademico sia a quelli del consiglio di amministrazione sia allo stesso ministro, perché risultasse la natura specifica dei gravi contrasti soprattutto a causa delle

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

interferenze del rettore, procedeva alla delibera favorevole alla scissione, ignorando che il consiglio di facoltà non era stato unanime;

4) in data 3 giugno 1969 il Ministero, cui era stato inoltrato solo il voto espresso dal senato accademico in data 6 febbraio 1969, e non anche la copia delle delibere del consiglio della facoltà di economia e del consiglio di amministrazione, formulava ufficiale richiamo al rettore, da un lato facendogli osservare che la trasformazione di una parte della facoltà di economia in facoltà autonoma doveva risultare da espresse delibere del consiglio di facoltà e del consiglio di amministrazione, delibere che al ministro non erano state trasmesse, sino al 10 settembre 1969 e dall'altro lato precisando che in ogni caso non si sarebbe potuto dar corso a delibere non ottemperanti all'invito ministeriale (lettera del Ministero della pubblica istruzione n. 528 del 3 giugno 1969) « a specificare nei rispettivi verbali con quali mezzi intendono far fronte alle esigenze della nuova facoltà per quanto riguarda le attrezzature, i contributi ed i locali da mettere a disposizione per l'istituzione stessa » e inosservanti della precisazione secondo cui « Il consiglio di facoltà dovrebbe, inoltre, indicare i posti di ruolo destinati a passare alle nuove facoltà e, se tali posti sono ricoperti da titolari chiedere ai rispettivi professori una esplicita dichiarazione con la quale essi esprimano l'assenso al loro trasferimento alla facoltà di lingue e letterature straniere » tutto ciò con la sintomatica avvertenza che « fino a quando non sarà pervenuta tale documentazione la richiesta di cui trattasi non potrà essere sottoposta al parere del consiglio superiore della pubblica istruzione »;

5) in data 5 luglio 1969 il rettore comunicava alla facoltà il contenuto della lettera ministeriale del 3 giugno 1969, ma stralcandone il primo capoverso che concerneva il richiamo suddetto;

6) nella seduta del consiglio di facoltà del 10 settembre 1969 — pubblica come tutte le sedute tenute dal consiglio stesso nell'anno accademico in corso — un professore di ruolo esibiva la lettera con cui, a sua richiesta, il rettore portava a conoscenza anche la parte della lettera ministeriale taciuta ufficialmente nella comunicazione del 5 luglio 1969, e di fronte a tale grave sorprendente constatazione il consiglio decideva di chiedere al rettore i necessari chiarimenti, forniti in sua vece dal pro-rettore professor Palazzolo e da un funzionario della direzione amministrativa, nel senso che la delibera del consiglio di facoltà del 30 aprile 1969 e del consiglio di ammini-

strazione del 22 maggio 1969 erano state trattate e non inoltrate al Ministero a causa della loro incompletezza, sicché il consiglio nuovamente esaminata la questione così gravemente compromessa dal comportamento del rettore, esprimeva con il motivato voto di ciascuno dei suoi membri (riportato come sempre a verbale) la sua disapprovazione, cogliendo l'occasione di ciò per una serrata critica a tutto l'operato del rettore verso la facoltà di economia e rinunciando quindi a dar corso ulteriormente ad atti formali necessari alla scissione della facoltà;

7) il consiglio superiore nella sua ultima tornata sarebbe stato investito del suo compito istituzionale di esprimere il parere in ordine alle deliberazioni degli organi accademici concernenti le scissioni dell'università di Pisa.

Si chiede pertanto di sapere:

a) quali interventi intende adottare per atti così palesemente illegittimi;

b) come abbia potuto essere trasmessa dagli uffici del Ministero al consiglio superiore una documentazione giuridicamente inefficace perché incompleta e non idonea ad esprimere la volontà di creare una nuova facoltà, e come tale consiglio superiore abbia potuto esercitare validamente il suo intervento a titolo consultivo;

c) se il meccanismo di rapporto istituzionale esistente fra il Ministero e la università abbia consentito di valutare le conseguenze che sono derivate dal fatto che dopo l'esito negativo delle votazioni per l'elezione del preside della facoltà a partire dall'anno scolastico 1968-1969, abbia esercitato ed eserciti le funzioni di preside non il più anziano, ma altro professore senza averne titolo.

(4-08392)

RISPOSTA. — Non sembra che vi sia stato alcun arbitrio nel comportamento attuale e passato del rettore nella direzione del senato accademico: il « culmine di una situazione esasperata » riguarda, più propriamente, non il comportamento del rettore o delle altre autorità accademiche dell'ateneo di Pisa, bensì il comportamento di elementi che compongono il consiglio di facoltà interessato, i quali, con una serie di atti ostruzionistici, hanno praticamente intralciato ed interrotto per tutto il 1969 la vita scientifica, accademica ed amministrativa dell'intera facoltà. Basti citare al riguardo le continue, lunghe e infruttuose riunioni relative all'elezione del preside, al con-

ferimento di alcuni incarichi, a chiamate di professori per la copertura di posti di ruolo, ad ammissioni di studenti trasferiti in quella sede, ecc...

Ciò premesso, si precisa che l'iter amministrativo e burocratico seguito dagli uffici della predetta università, in merito alla istituzione della facoltà di lingue e letterature straniere, risulta conforme alle formalità previste dalla legge e dalla prassi corrente.

Gli organi accademici (il senato prima e il consiglio di amministrazione poi), tenendo anche conto delle volontà pressoché unanimi delle altre componenti universitarie, hanno formalmente adottato le loro deliberazioni in proposito, prendendo atto della volontà espressa dal consiglio della facoltà di economia e commercio, nelle sedute del 29 gennaio 1969 e del 30 aprile 1969, circa l'opportunità di separare i due corsi di laurea in economia e commercio e in lingue, con la relativa istituzione della Facoltà autonoma di lingue e letterature straniere.

Quando poi al presunto ritardo con il quale le deliberazioni del consiglio di facoltà sono state trasmesse al Ministero della pubblica istruzione insieme a quelle del consiglio di amministrazione del 22 maggio 1969, rispetto a quelle del senato accademico, si fa presente che esso è stato determinato dalla esigenza, per il rettore, di acquisire ogni utile elemento sulla situazione della facoltà predetta, prima di sottoporre all'approvazione degli organi ministeriali la proposta formale dell'istituzione della nuova facoltà. E ciò ha richiesto una lunga opera per i contatti che il rettore stesso ha avuto con i colleghi delle facoltà di economia e commercio e di lettere, al cui preesistente corso di laurea in lingue e letterature straniere (indirizzo europeo) va necessariamente collegata la attività didattica della nuova facoltà.

Per quanto riguarda la delibera citata dall'interrogante, con la quale il consiglio della facoltà di economia e commercio « esprimeva con il motivato voto dei suoi membri la sua disapprovazione » all'istituzione della facoltà autonoma, si precisa che la relativa riunione ebbe luogo in epoca successiva alla deliberazione di quel consiglio in data 30 aprile 1969, la quale, adottata con ben sei voti favorevoli, uno contrario e uno di astensione — assenti due componenti — costituì la base delle deliberazioni degli altri organi accademici e delle definitive determinazioni ministeriali.

Dopo quella riunione, tenuta ancora nello ambito della legalità, il consiglio della facoltà

in questione, con la partecipazione di incaricati, assistenti e di tutti gli studenti, cioè in forma assembleare, ebbe a dedicare diverse sedute a lunghe disquisizioni quasi sempre confuse e farraginose su argomenti che non avevano alcuna attinenza con il problema oggetto della presente interrogazione, trascinando spesso i propri componenti in valutazioni non affatto serene della realtà politico-amministrativa della facoltà e dell'ateneo pisano in generale.

Va poi precisato che non è fondata l'affermazione secondo la quale il Ministero della pubblica istruzione, in merito alla richiesta della documentazione mancante, « formulava ufficiale richiamo al rettore » ed inoltre, che il rettore medesimo, nel comunicare alla facoltà il contenuto della ministeriale del 3 giugno 1969, n. 528, stralciava il « primo capoverso che concerneva il richiamo suddetto ».

Infatti questo Ministero non ha fatto altro che invitare il rettore a completare una pratica amministrativa che per la prima volta veniva svolta dall'ateneo di Pisa. E non si può configurare come una operazione dolosa la comunicazione alla facoltà interessata, limitata alla parte di competenza, della lettera concernente l'invito ministeriale suddetto.

Atteso quanto sopra, si fa presente che il rettore dell'università in questione ha integrato gli elementi atti a completare l'istruttoria della pratica di scissione dalla facoltà di economia e commercio dal corso di lingue e letterature straniere, il quale è stato eretto in facoltà autonoma, previo parere conforme del consiglio superiore della pubblica istruzione, con decreto ministeriale 27 ottobre 1969, n. 823.

È stato considerato, infatti, che il corso di laurea in lingue è stato il settore di studio, nell'ateneo pisano, che ha avuto maggiore sviluppo in questi ultimi anni, con la presenza, più numerosa di studenti. Si è preso atto, altresì, delle assicurazioni fornite dal rettore di aver provveduto, mediante locazione di nuovi ambienti, a definire il problema dei locali di ambedue i corsi, ora distinte facoltà.

Per quanto concerne, infine, l'ultimo punto della interrogazione cui si risponde, si fa presente che il consiglio della facoltà di economia e commercio, nell'adunanza del 25 novembre 1969, ha eletto il professor De Vergotini quale preside della facoltà medesima per il triennio accademico 1969-1971. Va precisato, al riguardo, che in precedenza, essendosi il professore più anziano ufficialmente dichiarato nell'impossibilità di adempiere alle funzioni di preside per gravi ragioni di salute, le fun-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

zioni medesime venivano assunte dal professore immediatamente più anziano dopo il predetto docente.

Il Ministro: MISASI.

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga compatibile con i principi costituzionali che garantiscono l'uguaglianza dei cittadini, indipendentemente dalle convinzioni politiche, religiose, ecc., il libretto scolastico rilasciato dalla scuola Dante Alighieri di Monte di Procida all'alunna Scotto di Santolo Angela Maria Vilma nel quale si afferma che « il padre imbevuto di idee comuniste è un tipo strano » che « mena vita zingaresca » (forse perché di professione marittimo).

Se ravvisi nelle sopra citate espressioni oltre a un tipo di giudizio politico che nulla ha a che fare con una valutazione scolastica anche una offesa alla personalità del genitore attraverso espressioni come quelle citate che tra l'altro non hanno alcuna rilevanza scientifica, ma anzi testimoniano di una assai approssimativa conoscenza dei compiti che spettano alla scuola nei confronti delle famiglie e di un *animus* prevenuto e per ciò stesso diseducativo e borbonico. (4-13403)

RISPOSTA. — L'insegnante elementare cui si riferisce l'interrogante è stata invitata ad astenersi, in futuro, dall'usare, in atti di ufficio, notazioni non pertinenti e comunque tali da poter essere interpretate come negativi apprezzamenti personali.

Il Ministro: MISASI.

RAUSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per la ricerca scientifica.* — Per sapere:

a) se abbiano avuto notizia ufficiale, dagli organi territorialmente competenti, della scoperta di grotte carsiche nel territorio salentino, e nei pressi di Porto Badisco in particolare, la cui importanza per la geologia e la preistoria si rivela eccezionale;

b) se, in conseguenza, abbiano dato le opportune disposizioni, sia per la tutela del patrimonio in parola e sia per il sostegno più concreto ai gruppi benemeriti di speleologi salentini, che da lungo tempo con passione, competenza e sacrificio si adoperano in proposito, portando un contributo di eccezione alla ricerca scientifica e, indirettamente, alla valoriz-

zazione turistica della terminale provincia pugliese;

c) se credano infine opportuno e doveroso prevedere il finanziamento di opere indispensabili tanto alla prosecuzione delle ricerche quanto alla successiva apertura al pubblico di luoghi così carichi di interessi culturali e in grado di incrementare il turismo che si afferma sempre più come la prospettiva di maggiore sviluppo dell'economia salentina.

(4-10895)

RISPOSTA. — Fin dal marzo 1970 si è provveduto ad autorizzare, d'urgenza, l'inizio dei lavori per l'esplorazione sistematica della grotta cui si riferisce l'interrogante, assegnando, all'uopo, in via straordinaria, la somma di lire 5 milioni sul capitolo 2530 dell'anno finanziario 1970.

Inoltre, attualmente, i problemi relativi alla scoperta delle grotte preistoriche in località di Porto Badisco vengono studiati, su incarico del Consiglio nazionale delle ricerche, dal professor Paolo Graziosi, ordinario di antropologia presso l'università di Firenze e componente della commissione per le scienze sussidiarie dell'archeologia del Consiglio stesso, in collaborazione con la sovrintendenza alle antichità della Puglia.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

RAUSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fermento che, sin dall'inizio delle prove orali degli esami per l'abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche nella sede di Bari, si è manifestato e perdura fra i candidati interrogati e da interrogare, per il sistema tutto particolare con cui viene condotto l'esame.

Se abbia avuto segnalazione del servizio apparso in proposito su *La Gazzetta del Mezzogiorno*.

Se in conseguenza abbia disposto accertamenti o deciso opportuni provvedimenti.

(4-14770)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti nel corso dello svolgimento delle prove orali degli esami di abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche nella sede di Bari è stato constatato la conformità dell'operato della commissione giudicatrice alle

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

norme regolamentari e, per quanto riguarda le interrogazioni, il rispetto dei limiti dei programmi ministeriali.

Degli 82 candidati esaminati al momento degli accertamenti predetti, soltanto 26 avevano conseguito l'abilitazione mentre 56 erano stati respinti (ivi compresi alcuni candidati, ritirati dopo il sorteggio della lezione).

Il notevole numero dei candidati respinti in tale prima fase degli esami è stato determinato dalla scadente ed insufficiente preparazione dimostrata dai candidati convocati al colloquio.

Si fa presente comunque che l'ispettore ministeriale ha raccomandato ai commissari di usare ogni umana benevolenza per sfatare lo infondato panico di alcuni candidati di cui vi è cenno nella interrogazione parlamentare cui si risponde.

Il Ministro: MISASI.

RAUSA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della crisi pesante in atto sul mercato del vino, soprattutto per quanto riguarda il prodotto 1970 delle regioni meridionali e, in particolare, del Salento, per il quale si registrano forti giacenze in ogni centro e cantina sociale; se ritenga opportuno disporre per un conferimento massiccio di tali giacenze alla distillazione agevolata; se infine ritenga di dover porre in atto quanto previsto da leggi e disposizioni vigenti in materia. (4-15200)

RAUSA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) perché non sia stata data ancora alcuna risposta alla interrogazione n. 4-15200 del 14 dicembre 1970, riguardante la pesante crisi del mercato del vino per il prodotto 1970 delle regioni meridionali, e in particolare del Salento, dove si registrano delle forti giacenze in ogni centro e cantina sociale;

2) se sia a conoscenza delle agitazioni dei lavoratori e degli operatori del settore, che si vanno estendendo in questi giorni nella provincia di Lecco;

3) se ritenga opportuno comunicare i provvedimenti già eventualmente predisposti;

4) se, fra l'altro, non si possa richiedere la elevazione del contributo comunitario da lire 75 a lire 150 al mese per ettolitro.

(4-16587)

RISPOSTA. — I vini bianchi da pasto tipo *A1*, con gradazione alcolica da 9,5 a 14, e i vini rossi da pasto tipo *R1*, con gradazione alcolica da 9,5 a 12,9, comprendono i vini da pasto che, come è noto, costituiscono la maggior parte della produzione dell'Italia meridionale. Tali vini, se sottoposti volontariamente allo stoccaggio, godono dei benefici disposti con il regolamento CEE n. 158/70 del 4 agosto 1970.

Gli aiuti, prima fissati in lire 75 per ettolitro per mese, sono stati portati, con il regolamento CEE n. 324/71 del 15 febbraio 1971, a lire 112,50 per ettolitro per mese, per tutti i contratti di magazzinaggio stipulati per un periodo di sei mesi o per i contratti che, fissati inizialmente per tre mesi, siano stati, a domanda, prorogati a sei mesi.

Per tali contributi, ai sensi del successivo regolamento CEE n. 436/71 del 26 febbraio 1971, la validità dello stoccaggio è quella della data di accettazione della domanda da parte degli organismi competenti, ad eccezione delle domande presentate anteriormente al 15 gennaio 1971, per le quali la decorrenza viene riportata a tale data, nel caso in cui il contratto non fosse stato ancora concluso.

A tale proposito, s'informa che da tempo sono in corso le operazioni di istruttoria delle domande presentate per la stipulazione dei contratti di magazzinaggio privato dei vini da pasto e che numerosi contratti risultano conclusi.

Si fa, infine, presente che, a seguito delle reiterate richieste della nostra delegazione, il Consiglio dei ministri della CEE ha emanato i regolamenti n. 776/71 e n. 778/71, pubblicati nelle *Gazzette ufficiali* della CEE, rispettivamente, del 15 e del 16 aprile 1971, sulla distillazione dei vini da pasto.

Il Ministero, a sua volta, con circolare n. 124 del 16 dello stesso mese, ha impartito disposizioni per l'applicazione di detti regolamenti, in base alle quali, i produttori che intendano far distillare tutta o parte della loro produzione possono stipulare contratti di consegna dei vini a distillatori che assumano l'obbligo di distillare il prodotto e di pagarlo ad un prezzo non inferiore a lire 668,75 per grado ed ettolitro. In tal caso, è concesso un aiuto comunitario, che sarà corrisposto dall'AIMA entro 30 giorni dall'avvenuta distillazione, nelle misure di lire 306,25 per grado ed ettolitro, se il vino è stato trasformato in prodotti aventi gradazione alcolica di 86 gradi o superiore, e di lire 250, per i prodotti aventi gradazione inferiore.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

Le provvidenze comunitarie si riferiscono alle operazioni di distillazione che vengono effettuate dal 19 aprile a tutti il 3 giugno 1971.

Il Ministro: NATALI.

RAUSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza dello sciopero indetto dal personale dell'ente assistenziale Utenti motori agricoli in data 29 maggio 1969 che da oltre 30 anni attende una regolamentazione organica a norma dell'articolo 41 del decreto-legge n. 722 del 1945.

Per sapere quali provvedimenti intendano adottare perché l'ente possa operare con un regolamento sottoposto all'approvazione ministeriale, per ovviare alle sperequazioni del trattamento del personale stesso. (4-17091)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in data 3 aprile 1971, ha trasmesso, per la controfirma, al Ministero del tesoro il decreto di approvazione del regolamento organico del personale dell'ente assistenziale Utenti motori agricoli, dopo avere apportato allo stesso regolamento alcune modifiche precedentemente chieste dallo stesso Ministero del tesoro.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

RICCIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per chiedere se intenda disporre e con urgenza il finanziamento delle seguenti opere già progettate nel comune di Massalubrense (Napoli) nell'ambito del consorzio acquedotto penisola Sanentina:

1) alimentazione del serbatoio di Priora direttamente dal Sanento;

2) installazione di una quarta elettropompa per l'alimentazione del serbatoio di Sant'Agata;

3) sostituzione della condotta Sant'Agata-Pastena-Monticchio-Uerano Marina del Cantone, con diramazioni. (4-16682)

RISPOSTA. — L'alimentazione idrica del serbatoio di Priore nel comune di Massalubrense è prevista tramite le opere facenti parte del progetto « Opere integrative dell'acquedotto consortile della penisola sorrentina (primo stralcio) »; il relativo progetto — per il quale la delegazione speciale del Consiglio superiore

dei lavori pubblici ha già espresso parere favorevole — sarà successivamente esaminato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno ai fini del finanziamento, e ciò compatibilmente con le nuove disponibilità di fondi per il settore.

Per quanto concerne l'installazione di una quarta elettropompa per la alimentazione di Sant'Agata, il consorzio per l'acquedotto della penisola sorrentina ha predisposto una perizia di variante che prevede la integrazione delle pompe esistenti con altre due nuove pompe; tale perizia è in corso di approvazione da parte della Cassa.

Quanto infine alla sostituzione della condotta idrica Sant'Agata-Pastena-Monticchio-Nerano-Marina del Cantone, si fa presente che tale problema troverà la soluzione in parte con la realizzazione delle opere di cui al progetto del primo stralcio sopracitato, e in parte con le opere del secondo stralcio in corso di progettazione a cura del consorzio per l'acquedotto della penisola sorrentina.

Il Ministro: TAVIANI.

ROBERTI, ALMIRANTE E PAZZAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito la formazione delle graduatorie previste dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 per gli insegnanti di applicazioni tecniche, e la nomina della commissione per la formazione delle graduatorie medesime, come previsto dall'articolo 16 della su richiamata legge. (4-15172)

RISPOSTA. — La legge 831, in quanto antecedente alla riforma dell'istruzione secondaria di primo grado, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non poteva trovare esecuzione direttamente per le cattedre di applicazioni tecniche, che si sono formate appunto in virtù della citata legge n. 1859 istitutiva della scuola media.

Tuttavia nella prima esecuzione della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono state determinate regolarmente le disponibilità di cattedre delle cessate scuole secondarie di avviamento professionale i cui ruoli sono stati successivamente dichiarati corrispondenti a quelli di applicazioni tecniche della scuola media, e sono state formate le graduatorie degli aspiranti forniti dei requisiti prescritti per i seguenti posti e cattedre:

1) materie tecniche delle scuole di avviamento a tipo agrario;

2) materie tecniche delle scuole di avviamento a tipo industriale;

3) materie tecniche delle scuole di avviamento a tipo marinaro;

4) contabilità, economia domestica, merceologia e disegno professionale delle scuole di avviamento industriale femminile;

5) insegnanti tecnico-pratici delle scuole di avviamento agrario;

6) insegnanti tecnico-pratici delle scuole di avviamento industriale;

7) insegnanti tecnico-pratici delle scuole di avviamento industriale femminile.

Per gli insegnamenti di cui ai precedenti nn. 1, 2 e 3, risultando eccedenti le cattedre rispetto agli aspiranti, sono state formulate e completamente esaurite con la nomina di tutti gli aspiranti nel corrispondente ruolo di applicazioni tecniche maschili non solo le graduatorie previste dall'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ma anche quelle suppletive di cui alla legge 16 febbraio 1965, n. 98, e quelle degli insegnanti stabili previste dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo le modificazioni apportate dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

Per i posti di cui ai precedenti nn. 5 e 6, formate ed esaurite con la nomina di tutti gli aspiranti nel ruolo di applicazioni tecniche maschili le graduatorie previste dall'articolo 22 - terzo comma - della legge 831, sono state regolarmente formulate anche le graduatorie di cui all'ultimo comma del medesimo articolo; queste ultime graduatorie comportano, nel limite di una notevole aliquota delle cattedre che si rendono disponibili ogni anno, la nomina di tutti gli aspiranti nel ruolo di applicazioni tecniche maschili.

Per gli insegnamenti e i posti di cui ai precedenti nn. 4 e 7, infine, sono state nominate fin dal 1963 nel ruolo di applicazioni tecniche femminili le aspiranti utilmente collocate in graduatoria nel limite delle cattedre reperite (129 per la contabilità ed economia domestica e 222 per le insegnanti tecnico-pratiche); le altre aspiranti - poco più di 2 mila - conservano il diritto alla nomina, secondo l'espressa disposizione della legge, nell'ordine delle graduatorie in cui sono iscritte e nel limite di un'aliquota delle cattedre annualmente disponibili; aliquota che è stata elevata all'80 per cento (decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571).

Tutte le citate graduatorie, approvate con decreti già da tempo registrati alla Corte dei conti, risultano pubblicate nel *Bollettino uffici-*

ziale di questo Ministero (n. 8 supplemento ordinario parte seconda - del 25 febbraio 1965, n. 42 - supplemento ordinario parte seconda - del 21 ottobre 1965, nn. 28-29 - supplemento straordinario parte seconda - del 13-20 luglio 1967, n. 23 - supplemento ordinario parte seconda - del 5 giugno 1969).

Non si ravvisano pertanto le inadempienze delle quali se ne chiedono i motivi.

Il Ministro: MISASI.

ROBERTI E DI NARDO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni giuridiche che sostengono la decisione ministeriale di concedere gran parte del Palazzo reale di Napoli come sede degli uffici della Regione, sia pure uffici a livello assessoriali, in contrasto con il disposto del disegno di legge 3 ottobre 1949 e successivo decreto ministeriale 30 aprile 1920; nonché circa le ragioni di opportunità date per ricorrenti e che appaiono escluse dal fatto che, con ciò, viene privata la città, ed in alcuni casi l'interesse del Mezzogiorno, di splendidi locali di rappresentanza, necessari per mostre d'arte, per riunioni culturali, per dare possibilità di espansione alla importante biblioteca nazionale ivi esistente, per la conservazione di notevoli tesori artistici; mentre tutto quanto potrebbe trovare idonea e degna sistemazione nell'edificio vanvitelliano di piazza Carlo III, ove ora hanno sede impropria e non idonea i « Collegi riuniti ».

(4-15727)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione ha negato ai richiedenti organi regionali l'uso del palazzo reale di Napoli per gli uffici della presidenza dell'assemblea e della giunta.

Solo in via eccezionale e provvisoria ha consentito l'eventuale uso dei soli ambienti del secondo piano del palazzo, attualmente adibiti ad uffici ed abitazioni private, qualora non sia possibile un reperimento immediato altrove dei locali necessari.

Il Ministro: MISASI.

ROMEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli insegnanti tecnico-pratici delle cessate scuole di avviamento professionale, e che, a norma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono inclusi nelle graduatorie per l'ammissione in ruolo anche se non muniti di titolo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

di studio (laurea o diplomi) hanno diritto — a seguito di loro domanda presentata a termini dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 successivamente convertiti in legge e dell'ordinanza ministeriale 12 agosto 1970 — di ottenere in via primaria la sistemazione all'insegnamento e in via subordinata, il mantenimento in servizio con orario di 18 ore settimanali.

Appare strano all'interrogante che ai sopradetti insegnanti aventi diritto alla nomina in ruolo possa essere negato a tempo indeterminato l'insegnamento delle applicazioni tecniche considerando che essi risultano già inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e precisamente nella tabella 16/Avv. per lo insegnamento delle applicazioni tecniche nella scuola media e nelle varie tabelle degli istituti tecnici industriali per l'insegnamento tecnico-pratico. (4-15063)

RISPOSTA. — Gli ex insegnanti tecnico-pratici, sforniti del titolo di studio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1268 e dall'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1970, non possono essere inclusi nelle graduatorie degli aspiranti ad incarichi per l'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media, come chiarito anche con circolare telegrafica del 7 ottobre 1970, n. 11760.

Nessuna rilevanza può assumere, ai fini di cui sopra, la circostanza che tali ex insegnanti risultino inclusi nelle graduatorie previste dal titolo terzo della legge 28 luglio 1961, n. 831: l'inclusione in tali graduatorie, infatti — avvenuta in epoca anteriore alla nuova disciplina sulla validità dei titoli di studio per accedere all'insegnamento nella scuola media, introdotta con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1298 — non può produrre altri effetti che quelli concernenti l'immissione in ruolo.

Gli insegnanti non di ruolo predetti, invece, ove provenienti dalle scuole di avviamento professionale, se in possesso della declaratoria di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, hanno diritto ad essere riassunti in posti di insegnamento tecnico-pratico a norma dell'ordinanza ministeriale 12 agosto 1970, per effetto della disposizione contenuta nella nota 2 alla tabella C annessa all'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1970.

Il Ministro: MISASI.

RUFFINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere cosa intenda fare al fine d'opporci all'iniziativa belga e francese diretta all'abolizione dei dazi doganali, nell'area comunitaria, in favore dei vini liquorosi Xeres di produzione spagnola.

L'accoglimento di tale iniziativa comporterebbe un gravissimo e incalcolabile danno ai produttori di vini liquorosi italiani, e, particolarmente, a quelli delle regioni sarda, pugliese e siciliana. (4-16357)

RISPOSTA. — Si premette che l'iniziativa concernente l'abolizione dei dazi doganali per l'esportazione nei paesi della CEE di taluni vini di qualità della Spagna, per altro non esattamente nei termini esposti dall'interrogante, risale alla Commissione della CEE.

Al riguardo, occorre precisare che l'accordo CEE-Spagna — accordo commerciale a carattere preferenziale e non di associazione — concluso nel luglio 1970 ed in vigore dal 1° ottobre successivo, contiene una dichiarazione unilaterale, con la quale la Comunità si impegna ad accordare alla Spagna, dopo l'entrata in vigore della regolamentazione comune dei mercati nel settore dei vini, delle concessioni per taluni « vini di qualità », comportanti « vantaggi comparabili » a quelli risultanti dalle offerte presentate alla Spagna stessa nel corso del negoziato.

Dette offerte consistevano in una riduzione del 60 e del 50 per cento dei dazi della tariffa doganale comune, rispettivamente, per i vini di Xeres e di Malaga, alle seguenti condizioni:

Benelux — riduzione senza limitazioni quantitative;

Germania — contingente di 15 mila ettolitri per lo Xeres, contingente di 20 mila ettolitri per il Malaga;

Francia — contingente di 1.500 ettolitri per lo Xeres, contingente di 2.500 ettolitri per il Malaga;

Italia — contingente di 1.500 ettolitri per lo Xeres, contingente di 250 ettolitri per il Malaga.

Per l'Italia, la concessione sarebbe stata limitata ai vini presentati in bottiglia.

Inoltre, per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepenas, era stato offerto un contingente tariffario comunitario di 6 mila ettolitri con riduzione del 30 per cento della tariffa esterna comune ed a condizione che detti vini fossero presentati in bottiglia.

In data 18 gennaio 1971, la Commissione della CEE, nell'intento di dare attuazione al-

l'impegno assunto dalla Comunità, ha presentato una proposta che prevede l'eliminazione dei contingenti tariffari e la concessione della riduzione tariffaria del 60 e del 50 per cento per i vini di Xeres e di Malaga e del 30 per cento per gli altri quattro vini, condizionata soltanto al rispetto del prezzo di riferimento.

Queste proposte non sono state accettate da parte italiana, perché la condizione del rispetto del prezzo di riferimento non ha alcun significato per i vini di qualità, in quanto il prezzo di riferimento, com'è noto, concerne il prodotto corrente e non costituisce una difesa valida per i vini di qualità. Da parte italiana è stata anzi criticata la nuova offerta della Commissione ed è stato rilevato come essa eccedesse quella a suo tempo fatta alla Spagna e per la quale il nostro paese aveva dato il suo assenso, perché limitata sul piano tariffario, sul piano quantitativo e sul piano della presentazione.

Inoltre, per i vini di Xeres e di Malaga, importabili a dazio ridotto nei paesi del Benelux senza restrizioni quantitative, l'assenso italiano era stato subordinato alla condizione che detti vini non fossero riesportati negli altri paesi della Comunità, condizione questa che verrebbe automaticamente a decadere secondo le recenti proposte della Commissione.

La posizione assunta dalla delegazione italiana, a difesa soprattutto dei vini liquorosi nazionali, è ispirata al mantenimento dei contingenti tariffari come sopra riportati o, per il caso in cui ciò non fosse possibile (la Commissione sostiene la tesi che il contingente è contrario ai principi dell'organizzazione comune di mercato), la riduzione tariffaria in senso lineare, cioè non più subordinata a limiti quantitativi, potrà essere concessa soltanto a condizione che venga stabilito un « prezzo di riferimento *ad hoc* » per i predetti vini di qualità spagnoli.

Tale concessione si concretizzerebbe in un semplice « vantaggio economico », cioè in una minore entrata per il FEOGA, ma non costituirebbe un « vantaggio commerciale », perché i vini spagnoli, per beneficiare della riduzione tariffaria, non potrebbero essere venduti sul mercato comunitario ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento speciale, da fissare ovviamente ad un livello sufficientemente protettivo per gli analoghi vini di qualità comunitari.

Le discussioni sono tuttora in corso in sede comunitaria e si assicura che la delegazione italiana non mancherà di opporsi, come ha già fatto, a qualsiasi concessione che non ten-

ga conto degli interessi dei nostri viticoltori, in particolare di quelli del meridione e delle isole.

Il Ministro: NATALI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato che per l'anno scolastico 1969-70 il conferimento degli incarichi agli insegnanti da parte dei provveditori agli studi è stato prorogato fino al 20 dicembre, gli insegnanti che hanno ricevuto le nomine per ultimi non possono completare i 7 mesi di insegnamento, che consentono il riconoscimento dell'anno di servizio — se ritenga di emanare una apposita circolare esplicativa che consideri anno di servizio, quello prestato da tutti gli insegnanti che abbiano avuto conferita la nomina dal provveditore.

In particolare l'interrogante chiede se il ministro intenda specificare che gli incarichi conferiti a tempo indeterminato dai provveditori non debbano intendersi, ai fini del riconoscimento dell'anno di servizio, a decorrere dal 1° ottobre del 1969. (4-10972)

RISPOSTA. — Prima ancora della presentazione della interrogazione parlamentare cui si risponde, il Ministero della pubblica istruzione aveva stabilito nell'articolo 13 dell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1970, la valutazione, al pari del servizio effettivo, del « periodo di tempo retribuito compreso tra il 1° ottobre e la data di effettiva assunzione del servizio per effetto di eventuali nomine conferite con ritardo ».

Il Ministro: MISASI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione scolastica nel comune terremotato di Partanna (Trapani), a causa della dislocazione di alcuni plessi scolastici lontani dalle baracche con il conseguente impedimento, per molte famiglie dell'adempiimento dell'obbligo scolastico dei ragazzi.

L'interrogante, considerata la particolare situazione di disagio in cui si trova la popolazione scolastica, disagio accresciuto a causa dei doppi turni, chiede di conoscere se il ministro ritenga di intervenire, opportunamente, anche attraverso il locale patronato scolastico, al fine di assicurare una migliore assistenza ai ragazzi, anche attraverso l'istituzione di un idoneo servizio di trasporto, estremamente necessario, specie nel periodo invernale. (4-14458)

RISPOSTA. — La popolazione scolastica del comune di Partanna è rappresentata da 960 alunni di scuola elementare e da 403 di scuola media.

Tutti i ragazzi che ne hanno bisogno, fruiscono del servizio di trasporto gratuito, organizzato dal patronato scolastico con il contributo ministeriale.

L'assistenza, nei limiti delle disponibilità finanziarie, viene operata dal patronato scolastico con la distribuzione periodica di cancelleria, assegnazione di indumenti e calzature e con l'assistenza sanitaria degli alunni bisognosi.

Nella ripartizione dei fondi per l'assistenza e per il servizio di trasporto gratuito, il competente provveditore agli studi ha tenuto in particolare considerazione le condizioni socio-economiche di Partanna, che a seguito dei noti movimenti sismici del gennaio 1968 ha subito gravi danni, perché agli alunni venisse assicurata la massima assistenza possibile.

In particolare si fa presente che gli alunni di scuola media della predetta località, beneficiari di buoni-libro sono 280 su un totale di 403.

Infine, questo Ministero nella ripartizione dei fondi destinati all'assistenza scolastica ha sempre tenuto in particolare considerazione le esigenze delle province più depresse; e che pertanto le eventuali insufficienze quantitative dei servizi, anche per quanto concerne le possibilità concrete di intervento da parte del patronato scolastico di Partanna, sono determinate dalla limitata entità degli stanziamenti a disposizione.

Il Ministro: MISASI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di intervenire per normalizzare la situazione in cui si è venuta a trovare la scuola elementare a Palermo e nella provincia per il crescente numero di allievi ed il blocco del ruolo dei maestri. Considerato che, con il decreto provveditoriale dell'8 marzo 1968, numero 3062, venne disposta la soppressione di ben 73 posti di ruolo normale dell'organico delle scuole elementari della provincia; tenuto presente che, sin dal 15 novembre 1968, il ministro del tempo avvertì la necessità di ripristinare la precedente situazione autorizzando l'immediata utilizzazione di 13 posti dei 73 soppressi come da decreto del provveditore agli studi di Palermo numero 33938 del 19 novembre 1968; risultando, di conseguenza, il ruolo organico delle scuole elementari della provin-

cia, con tali decurtazioni, definito dal 1° ottobre 1968 in posti 3.700 per le scuole comuni, 101 per le speciali, 66 per le differenziali, 14 per le reggimentali ed il ruolo in soprannumero con posti 388; l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga disporre la sollecita emanazione di contingenti provvedimenti con i quali si operi la restituzione dei 60 posti soppressi nel 1968 e la integrazione di quelli occorrenti per l'avvenuto incremento demografico, migliorando così il rapporto maestro-alunni.

L'interrogante, infine, per l'eccezionalità della situazione venutasi a determinare nella scuola elementare di Palermo, ove tra l'altro è invalso l'uso dello smembramento delle classi, in occasione di assenze dei maestri titolari, con la conseguente paralisi didattica che si registra, in tali casi, per il limitato spazio delle aule e per i tripli turni esistenti, chiede di conoscere se il ministro ritenga disporre che, sin dal primo giorno di assenza dell'insegnante titolare, vengano affidati i ragazzi al maestro supplente. (4-15212)

RISPOSTA. — Il competente provveditore agli studi con decreto dell'8 marzo 1968 numero 3062, sopprese 73 posti di scuola elementare in applicazione dell'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale sui trasferimenti magistrali per l'anno scolastico 1968-69.

All'inizio dell'anno scolastico 1968-69, verificatasi la necessità di aumentare l'organico provinciale della provincia, con decreto del 19 novembre 1968, n. 33938 lo stesso provveditore istituì 13 posti; per cui le precedenti soppressioni da 73 divennero di fatto 60.

Con decreto del 23 giugno 1970, n. 521, sono poi stati istituiti nella medesima provincia 21 posti (4 per scuola speciale e 17 per classi differenziali) con decorrenza dal 1° ottobre 1970 e con decreto dell'11 dicembre 1970 n. 33491 altri 3 posti per scuole comuni. Complessivamente per l'anno scolastico 1970-71 i posti di nuova istituzione sono stati 24.

Pertanto, la diminuzione complessiva dei posti di organico in atto funzionanti rispetto al 30 settembre 1968 rimane di 36.

In atto il rapporto di organico di classi rispetto agli alunni frequentanti è tale da non consentire un ulteriore aumento di posti.

Tuttavia questa è una situazione forzata, in quanto i genitori degli alunni, a causa della deficienza dell'edilizia scolastica che comporta in quasi tutte le scuole elementari di Palermo doppi e talvolta tripli turni, preferiscono mandare i propri figli presso le

molte scuole autorizzate o private. Per la provincia il problema non si pone in quanto si assiste ad un continuo deflusso di alunni a causa dell'emigrazione.

Conclusivamente, in relazione alla situazione edilizia, il competente provveditore agli studi non ritiene opportuno formulare per il momento alcuna proposta di istituzione, ammenochè il rapporto aule-alunni non abbia a modificarsi.

Per quanto concerne poi la parte finale dell'interrogazione cui si risponde si precisa che le supplenze vengono conferite da parte dei direttori didattici a norma dell'articolo 35 dell'ordinanza ministeriale 23 marzo 1970, n. 101 dove tra l'altro è testualmente detto « In caso di assenza del titolare, superiore a giorni 3, ove non sia possibile provvedere con abbinamento (semprechè la troppo ridotta capienza delle aule non lo renda impossibile e non ne derivi sicuro pregiudizio — secondo valutazioni del direttore — al normale rendimento didattico), con insegnanti del ruolo in soprannumero o comunque a disposizione del circolo, il direttore didattico dispone la nomina di un supplente, tenendo presenti le norme di cui agli articoli 4 e 32, secondo capoverso ».

Si precisa poi che con circolare n. 401 — protocollo n. 7889 del 19 dicembre 1970 relativa alle assegnazioni speciali per esigenze di allattamento è stata prevista, per le supplenze temporanee inferiori a 3 giorni, la utilizzazione delle insegnanti in assegnazione provvisoria presso le rispettive direzioni didattiche per allattamento.

Il Ministro: MISASI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, a causa di diverse circostanze, fra le quali i numerosi scioperi dell'autunno, alcuni universitari non sono riusciti ad iscriversi per l'anno 1970-71 alle facoltà universitarie, entro il 31 dicembre 1970, ed a presentare i documenti, comprese le bollette di versamento per le iscrizioni ai corsi successivi al primo, con gravissimo nocumento specie per coloro dell'ultimo corso, i quali si vengono a trovare in condizioni di dovere prolungare di un anno il corso degli studi.

In considerazione di giustificati motivi che gli interessati potrebbero presentare, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga di intervenire presso i rettorati universitari perché vengano accolte, per quest'anno,

nei casi giustificati, le domande di iscrizione presentate oltre il termine del 31 dicembre 1970, specie per i corsi relativi agli anni successivi ai primi. (4-15566)

RISPOSTA. — L'articolo 2 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, stabilisce espressamente che la domanda di immatricolazione o di iscrizione debba essere presentata nel periodo dal 1° agosto al 5 novembre inclusi.

Il rettore o direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione e di iscrizione, presentate anche dopo il detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.

La predetta norma è tassativa e non ammette deroghe oltre il termine massimo previsto del 31 dicembre.

Comunque ove si tratti soltanto di mancato pagamento delle tasse, questo Ministero consente che la domanda d'iscrizione possa essere regolarizzata mediante il pagamento tardivo.

A tale fine gli interessati potrebbero presentare un esposto.

Il Ministro: MISASI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'agitazione, in corso a Palermo, fra gli allievi dei corsi integrativi per i diplomati al magistrale, a causa della improvvisa sospensione di detti corsi, istituiti per l'accesso all'università e frequentati da oltre duecento maestri degli istituti Margherita, Finocchiaro Aprile, De Cosmi.

Considerato che i corsi erano stati aperti nel gennaio 1971 e dovevano chiudersi il 25 giugno, poiché la sospensione dell'iniziativa sembra dovuta alla mancata concessione della prevista indennità per i bidelli ed all'assenza del coordinatore universitario, responsabile didattico dei corsi di nomina ministeriale, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga intervenire disponendo quanto di competenza per la ripresa dei corsi in questione e per la nomina del responsabile didattico. (4-16863)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione sulla base degli elementi acquisiti non mancherà di esaminare quali provvedimenti sia possibile adottare, in relazione alla situazione segnalata dall'interrogante.

Il Ministro: MISASI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

SCARDAVILLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se ritengano opportuno rinnovare l'erogazione quinquennale del contributo statale a favore degli agrumicoltori che ottemperano alla obbligatorietà della lotta anticoccidica mediante « fumigazione cianidrica », giusto il decreto ministeriale 23 aprile 1928.

Giova far presente e ricordare che l'erogazione del detto contributo favorirà:

a) la occupazione stagionale di circa 6 mila lavoratori nelle regioni di Sicilia e Calabria;

b) il controllo e la disinfestazione di circa 7 milioni di piante di agrumi, i cui frutti, come è noto, devono fronteggiare, per diversi motivi, la non trascurabile concorrenza della produzione di paesi esteri, che, agevolmente penetra nell'ambito dei tradizionali nostri mercati di esportazione ed addirittura nei paesi del MEC.

È noto, altresì, che la lotta anticoccidica, mediante « fumigazione cianidrica », sotto il controllo del commissariato anticoccidico, ha conquistato il favore e la fiducia degli agrumicoltori ed ha apportato un notevole beneficio al patrimonio agrumicolo della Sicilia e Calabria.

Per detti motivi, l'interrogante chiede, infine, che il contributo sulle spese di fumigazione sostenute dagli agrumicoltori non sia inferiore al 75 per cento e che in seno alla commissione ministeriale per l'assegnazione dei contributi vengano chiamati a farne parte i rappresentanti delle organizzazioni che con la loro opera affiancano egregiamente quella del commissariato anticoccidico.

(4-17177)

RISPOSTA. — Il Ministero, anche su richiesta del commissariato generale anticoccidico, ha in avanzata fase di studio uno schema di disegno di legge per la proroga della legge 15 dicembre 1967, n. 1227, concernente la concessione di contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
NATALI.

SCIATANICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — considerato: che da alcuni anni si è venuta sviluppando nella zona a nord di Bari, con epicentro a Trani, l'industria del marmo, raggiungendo una notevole forza produttiva con circa 70 aziende, senza contare i laboratori

a carattere artigiano, ed un impiego di forza lavorativa di oltre 5.000 unità; che la recente crisi edilizia ha investito questo settore produttivo, determinando il grave pericolo della disoccupazione per migliaia di lavoratori, oltre la possibilità di un arresto dell'unica risorsa industriale locale, sviluppatasi faticosamente, con positivi riflessi su attività collaterali — quali provvedimenti intenda adottare per fronteggiare la grave crisi dell'industria del marmo di Trani, e se, in particolare ravvisi la necessità di predisporre un piano organico di interventi, collaterali a quelli di sostegno della crisi edilizia, in modo da scongiurare per migliaia di famiglie la perdita dell'unica fonte di reddito, costituita dal posto di lavoro che inevitabilmente verrà a mancare a breve scadenza, se non saranno adottate idonee ed immediate misure, quali congrue moratorie nel pagamento delle imposte, delle fatture ENEL, dei contributi sociali e delle rate di ammortamento dei finanziamenti industriali IMI-Isveimer.

(4-15791)

RISPOSTA. — La crisi edilizia è certamente la causa prima delle lamentate situazioni delle industrie di estrazione e lavorazione della « pietra di Trani », ma anche con la ripresa dell'attività edile non si risolverebbe radicalmente la situazione, in quanto altre cause concorrono a produrla, per il momento in maniera non eccessivamente rilevante, ma a breve termine in modo determinante, quali: la progressiva diminuzione della disponibilità di giacimenti, specie di materiale pregiato; lo scarso adeguamento delle attrezzature impiegate nelle cave e nelle officine annesse; la mancanza di una efficiente organizzazione commerciale fra gli esercenti delle cave, per un incremento delle esportazioni; infine, ma non ultima, la non razionale coltivazione della pietra.

Idonei provvedimenti potranno essere studiati dalla Regione cui compete la regolamentazione dell'attività delle cave, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Per consentire alle imprese ed ai lavoratori che in numero di 5 mila operano nella industria del marmo nella zona di Bari, con decreto interministeriale in corso di firma, viene riconosciuto lo stato di crisi del settore dei lapidari di quella provincia ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 1115.

Quanto all'adozione di opportune moratorie nel pagamento delle rate di mutuo a ca-

rico delle imprese operanti nel settore del marmo in provincia di Bari, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha fatto presente che le norme vigenti in materia non consentono all'Isveimer di disporre la « sospensione » delle rate di mutuo a scadere, ancorché l'Istituto, come per il passato, sia disposto ad accompagnare le singole aziende nella sistemazione dei debiti nei suoi confronti; e ciò a condizione che gli sia dato conoscere e valutare il reale andamento di ciascuna azienda. Conclusivamente, è però da considerare che tale tipo di operazione, a carattere generale e indiscriminato, pone all'Isveimer ovvi problemi di natura finanziaria, quali quelli di provvista e del costo del denaro.

Circa la richiesta di una moratoria nel pagamento delle fatture all'ENEL per fornitura di energia elettrica, si comunica che l'ente ha accolto, in via eccezionale, la richiesta avanzata in tal senso dalla Associazione marmisti ed è stato concordato un piano di rateizzazione del debito relativo alle fatture del periodo novembre 1970-gennaio 1971, fermo restando, ovviamente, il puntuale pagamento delle fatture correnti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

SCIATANATICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — considerato che il mercato vinicolo versa in una situazione di grave crisi, essendo caratterizzato da una debole domanda interna a prezzi inferiori al prezzo minimo di intervento previsto dal regolamento comunitario e da una accresciuta difficoltà nell'esportazione, per la accanita concorrenza estera, tanto che la produzione del 1970, aggiuntasi alle giacenze del 1969, è rimasta in parte invenduta; e che tale situazione appare più delicata nelle regioni meridionali, ed in particolare in Puglia, costituendo la produzione vinicola in molte zone l'unica risorsa economica — quali provvedimenti intenda adottare per sanare lo stato di acuto disagio diffuso negli ambienti cooperativi e vitivinicoli interessati, ed in particolare se ravvisi l'opportunità che:

a) siano posti in atto gli interventi di magazzinaggio previsti dal regolamento comunitario, elevando il compenso per ettoltri, poiché l'attuale irrisoria misura non copre le spese tecniche di immagazzinaggio e gli interessi passivi;

b) siano ammessi a magazzinaggio anche i vini *R II* ed i vini bianchi superiori a 12 gradi;

c) siano predisposte le misure necessarie ad effettuare tempestivamente la distillazione al prezzo minimo d'intervento stabilito dal regolamento comunitario;

d) sia, infine, scongiurato il pericolo di concessioni e facilitazioni preferenziali, da parte della Comunità europea, a favore del vino algerino. (4-16965)

RISPOSTA. — I vini bianchi da pasto tipo *A 1*, con gradazione alcolica da 9,5 a 14, e i vini rossi da pasto tipo *R 1*, con gradazione alcolica da 9,5 a 12,9, comprendono i vini da pasto che, com'è noto, costituiscono la maggior parte della produzione dell'Italia meridionale. Tali vini, se sottoposti volontariamente allo stoccaggio, godono dei benefici disposti con il regolamento CEE n. 1580/70 del 4 agosto 1970.

Gli aiuti, prima fissati in lire 75 per ettolitro per mese, sono stati portati, con il regolamento CEE del 15 febbraio 1971, n. 324/71, a lire 112,50 per ettolitro per mese, per tutti i contratti di magazzinaggio stipulati per un periodo di sei mesi e per i contratti che, fissati inizialmente per tre mesi, siano stati, a domanda, prorogati a sei mesi.

Per tali contratti, ai sensi del successivo regolamento CEE del 26 febbraio 1971, n. 436/71, la validità dello stoccaggio è quella della data di accettazione della domanda da parte degli organi competenti, ad eccezione delle domande presentate anteriormente al 15 gennaio 1971, per le quali la decorrenza viene riportata a tale data, nel caso in cui il contratto non fosse stato ancora concluso.

A tale proposito, s'informa che da tempo sono in corso le operazioni di istruttoria delle domande presentate per la stipulazione dei contratti di magazzinaggio privato dei vini da pasto e che numerosi contratti risultano conclusi.

Si fa, infine, presente che, a seguito delle reiterate richieste della nostra delegazione, il Consiglio dei ministri della CEE ha emanato i regolamenti, pubblicati nelle *Gazzetta ufficiale della CEE*, rispettivamente, del 15 e del 16 aprile 1971, n. 776/71 e n. 778/71, sulla distillazione dei vini da pasto.

Il Ministero, a sua volta, con circolare del 16 aprile 1971, n. 124, ha impartito disposizioni per l'applicazione di detti regolamenti, in base alle quali, i produttori che intendano far distillare tutta o parte della loro produ-

zione possono stipulare contratti di consegna dei vini a distillatori che assumano l'obbligo di distillare il prodotto e di pagarlo ad un prezzo non inferiore a lire 668,75 per grado ed ettolitro. In tal caso, è concesso un aiuto comunitario, che sarà corrisposto dall'AIMA entro 30 giorni dall'avvenuta distillazione, nelle misure di lire 306,25 per grado ed ettolitro, se il vino è stato trasformato in prodotti aventi gradazione alcolica di 86 gradi o superiore, e di lire 250, per i prodotti aventi gradazione inferiore.

Le provvidenze comunitarie si riferiscono alle operazioni di distillazione che vengono effettuate dal 19 aprile a tutto il 3 giugno 1971.

Per quel che concerne, poi, la questione prospettata alla lettera d) dell'interrogazione, si fa presente che il problema dovrà trovare soluzione nell'ambito del negoziato per l'associazione dell'Algeria alla CEE, negoziato che interessa in modo particolare due prodotti fondamentali dell'economia algerina: il petrolio ed il vino.

In proposito, si rammenta che i vini algerini beneficiano, ancor oggi, nonostante l'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria del settore, di particolari agevolazioni all'importazione in taluni paesi della Comunità e, soprattutto, in Francia.

I predetti regimi bilaterali — che, con l'entrata in vigore del regolamento n. 816/CEE del Consiglio del 28 aprile 1970, non avrebbero potuto essere mantenuti in vigore — sono stati invece prorogati, essenzialmente per motivi politici, sino al 31 marzo 1971, in quanto si desiderava ricercare una « soluzione comunitaria » al problema dei vini algerini, nel quadro delle trattative per la conclusione dell'accordo di associazione.

Le proposte presentate dalla Commissione della CEE per instaurare un regime comunitario in favore dei vini algerini prevedono una riduzione del 60 per cento dei dazi della tariffa esterna comune, condizionata, per altro, al rispetto del prezzo di riferimento. Da parte italiana non sono state sollevate difficoltà al riguardo, in quanto il regime proposto si risolve in un semplice aiuto finanziario a favore dell'Algeria, ossia in una minore entrata per il FEOGA, ma non incide sul livello di difesa della produzione comunitaria, e quindi italiana, dal momento che viene richiesto, come *conditio sine qua non* per la concessione daziaria, il rispetto del prezzo di riferimento.

Da parte algerina, si è replicato che le proposte della Commissione non hanno alcun significato concreto, perché, per beneficiare

della riduzione tariffaria, i loro vini dovrebbero essere venduti ad un prezzo doppio di quello attuale: in pratica, la condizione del rispetto del prezzo di riferimento impedirebbero il collocamento dei vini predetti nell'area comunitaria. Per tale motivo, è stato proposto, da parte francese, di accordare all'Algeria, in aggiunta al cosiddetto « vantaggio economico » formulato dalla Commissione, anche un « vantaggio commerciale », consistente nell'istituzione di un prezzo di riferimento speciale per l'Algeria, inferiore del 5 per cento a quello comunitario, da valere nei limiti di un contingente da fissare di anno in anno. Entro questo limite contingente verrebbe accordata all'Algeria, alle condizioni speciali ora indicate, la riduzione tariffaria del 60 per cento.

Da parte francese è stata chiesta, altresì, l'ammissione al taglio dei vini così importati (contingente), in deroga al divieto sancito dall'articolo 26 del citato regolamento n. 816/70. Le proposte relative all'istituzione di un « prezzo di riferimento speciale » non potevano che essere respinte da parte italiana, per l'ovvio motivo che il prezzo di riferimento comunitario costituisce lo strumento fondamentale per salvaguardare la produzione interna. Del pari, non poteva essere accettata la deroga al divieto del taglio, non essendo ammissibile alcuna confusione di prodotto: tra l'altro, proprio per evitare il taglio abusivo e tenuto conto della difficoltà pratica dei controlli.

Inoltre, la prima esperienza di libera circolazione del prodotto ha confermato, oltre ogni più favorevole previsione, che i vini del nostro meridione possono essere ottimamente utilizzati quali correttivi di molti vini francesi.

A questo punto, essendo arenate le discussioni a Bruxelles, la delegazione italiana, nell'intento di evitare sia ulteriori proroghe degli attuali regimi bilaterali tra l'Algeria e taluni paesi della CEE, sia l'accusa di voler congelare le trattative per l'associazione dell'Algeria alla Comunità, si è resa promotrice di proposte nuove, che possono così riassumersi:

1) se ragioni d'opportunità generali impongono di assicurare comunque, all'Algeria, il collocamento nell'area comunitaria di una certa quantità di prodotto, quella importazione obiettivamente non necessaria, ma che, anzi, arrecherebbe sicuro pregiudizio all'equilibrio del mercato comunitario, non dovrà essere considerata nel sistema delle normali importazioni agevolate (vantaggio economico);

2) la quantità di prodotto, che si ritiene di importare anche quando le condizioni di mercato siano pesanti e impediscano la normale importazione, non dovrà entrare nella normale commercializzazione del vino comunitario e dei suoi derivati, e, quindi, non dovrà essere commercializzata in quel mercato di scambio, né come vino né come alcool; dovrà trattarsi, in ogni caso, di una operazione straordinaria, le cui perdite finanziarie non potranno che far carico a tutti i paesi membri, cioè al FEOGA, secondo le normali aliquote di contribuzione;

3) il vino algerino che non sia possibile immettere nel mercato con il sistema del vantaggio economico (semplice riduzione tariffaria condizionata al rispetto del prezzo di riferimento), e per il quale la comunità assuma comunque un impegno d'acquisto, potrà essere direttamente esportato dall'Algeria verso i paesi terzi, come tale e come alcool previa distillazione *in loco*, ovvero importato nella comunità per essere riesportato, anche in questo caso, come tale e come alcool.

Il fatto che ci sia un organismo finanziario comunitario — il FEOGA — a compensare le perdite connesse a tali operazioni, non impedirebbe che l'operazione stessa sia effettuata da privati operatori economici del settore.

La soluzione suggerita dalla delegazione italiana consentirebbe di non mettere a carico del mercato comunitario, più precisamente di quello italiano, gli oneri e i danni che ad esso deriverebbero ove si accedesse alla concessione francese dell'agevolazione sotto forma di vantaggio commerciale.

Il Ministro: NATALI.

SCIONTI, GIANNINI, GRAMEGNA, BORRACCINO, GUIDI E GORRERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la pretura di Bari sta convocando, successivamente, ed interrogando oltre 3000 (!) studenti dai 15 ai 18 anni (come è stato comunicato anche dalla stampa locale) per « accertamenti » attinenti responsabilità in ordine alla cosiddetta « occupazione » di edifici scolastici avvenuta in periodi diversi tra il novembre e il dicembre 1970; chiedono di conoscere se il ministro ritenga superato l'articolo 633 del codice penale e comunque non applicabile nella fattispecie perché la cosiddetta « occupazione » ha costituito, di fatto e nella espressa volontà degli studenti, una affermazione politica lesa a rivendicare il diritto sia ad avere edifici ed

aule scolastiche e attrezzature didattiche efficienti, sia ad operare nella scuola della quale essi sono la componente essenziale. È noto infatti che durante le cosiddette « occupazioni » vengono organizzati controricorsi e gruppi di studio e di lavoro; domandano ancora se ritenga, a questo punto, di dover intervenire, con i poteri che gli derivano dalle leggi, perché sia posto un limite a tanto zelo che si traduce, nei fatti, in una doppia misura nei confronti di numerosi fascisti resisi colpevoli di aggressioni anche armate nei confronti di sindacalisti, di operai e di studenti e per i quali esistono, da tempo, circostanziate e precise denunce presso la procura della Repubblica di Bari e che non vanno avanti malgrado la nota legge del 1952 e le altre leggi dello Stato; chiedono infine se ritenga questi interrogatori di 3 mila studenti una forma inammissibile di intimidazione nei confronti di giovani che hanno il merito di sottolineare il significato e il valore della scuola e di rivendicarne le riforme di struttura. (4-16246)

RISPOSTA. — La interrogazione si riferisce a materia di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria e, quindi, il Ministero di grazia e giustizia deve limitarsi a comunicare quanto, in proposito, hanno riferito la pretura di Bari e la procura della Repubblica presso il tribunale di quella città che trattano i procedimenti ai quali si accenna nella interrogazione medesima.

La pretura anzidetta fa presente che in relazione alle occupazioni di istituti scolastici avvenute in Bari tra il novembre ed il dicembre 1970 pendono attualmente presso quell'ufficio sette procedimenti, riguardanti l'occupazione di otto istituti medi superiori. I suddetti procedimenti sono in corso di istruttoria per l'identificazione dei responsabili e, naturalmente, l'autorità giudiziaria sta procedendo all'esame testimoniale dei componenti la popolazione scolastica, che assomma a circa tremila unità, per stabilire le eventuali responsabilità. Allo stato non sono state per altro contestate ad alcuno imputazioni di sorta. In proposito rileva l'autorità giudiziaria che l'attività istruttoria in corso non è determinata da eccesso di zelo, ma costituisce il doveroso esercizio dell'azione penale sancito dall'articolo 112 della Costituzione, in relazione a fatti nei quali sono astrattamente ravvisabili reati procedibili *ex officio* a norma del codice penale.

In merito alla seconda parte della interrogazione in cui si afferma che l'autorità giu-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

diziaria non procederebbe contro « numerosi fascisti resisi colpevoli di aggressioni anche armate nei confronti di sindacalisti e di studenti, per le quali esistono da tempo circostanziate e precise denunce presso la procura della Repubblica di Bari », la procura predetta ha comunicato che i procedimenti sorti per episodi di violenza determinata da motivi politici e da soggetti appartenenti a movimento politico di estrema destra sono in prevalenza in formale istruzione o pendono presso l'ufficio di procura quasi tutti in attesa di proposizione di querela. Le istruttorie sono in corso e ad esse si sta procedendo regolarmente.

La procura ha fornito, in proposito, alcune specifiche indicazioni che si riportano:

a) procedimento penale a carico di Incardona Giuseppe + 5 per i reati di rissa, lesioni, resistenza e apologia del fascismo, trasmesso il 13 novembre 1970 al giudice istruttore per fatti verificatisi nella prima decade del novembre 1970;

b) procedimento penale a carico di Boffoli Luciano ed altri per i reati di lesioni, apologia del fascismo, violenza privata ed altro, commessi in Bari il 23 ottobre 1970 e trasmesso al giudice istruttore il 13 novembre 1970;

c) procedimento penale a carico di Incardona Giuseppe + 12 per i reati di resistenza, oltraggio, rissa, lesioni e minacce, commessi il 4 novembre 1970, trasmesso il 14 dicembre 1970 al giudice istruttore per la formale istruzione;

d) procedimento penale a carico di Boffoli Luciano + 1 per il reato di resistenza e lesioni in danno di uno studente appartenente ad organizzazione politica di sinistra; pende in sommaria istruzione per l'eventuale esercizio del diritto di querela in ordine al reato di lesioni;

e) procedimento penale a carico di De Bellis Guido, Traetta Antonio ed altro per il reato di lesioni, commesso in Bari l'8 gennaio 1971 tra gruppi di giovani appartenenti ad opposte tendenze politiche, pende in sommaria istruzione per l'eventuale esercizio del diritto di querela;

f) procedimento penale a carico di Apicella Angelo + 2 per il reato di lesioni in danno di Lorusso Emanuele, appartenente ad organizzazione politica di estrema sinistra, trasmesso il 6 febbraio 1971 al giudice istruttore per la formale istruzione;

g) procedimento penale a carico di Manelli Michele per il reato di lesioni in danno

di Laudadio Felice, appartenente ad organizzazione di estrema sinistra, trasmesso il 6 febbraio 1971 al pretore di Bari per competenza;

h) procedimento penale a carico di Boffoli Luciano per il reato di lesioni in danno di Palmisano Vito, appartenente ad organizzazione di estrema sinistra, trasmesso il 6 febbraio 1971 al pretore di Bari per competenza;

i) procedimento penale a carico di Boffoli Luciano per violenza privata in danno di due giovani appartenenti ad organizzazione di estrema sinistra; gli atti sono in deposito a norma dell'articolo 372 del codice di procedura penale;

l) procedimento penale a carico di ignoti + Fumai Carlo ed altri 9 per tentativo di omicidio, danneggiamento ed altro, commesso in danno di soggetti appartenenti ad organizzazione politica di estrema sinistra, trasmesso il 9 marzo 1971 al giudice istruttore;

m) procedimento penale a carico di Boffoli Luciano per il reato di lesioni trasmesso il 22 gennaio 1971 al pretore di Bari per competenza.

I dati che precedono, come rileva la procura della Repubblica, stanno a confermare la consueta sollecitudine di quell'ufficio negli adempimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni per le quali lo zuccherificio di Forlimpopoli (Forlì) (SFIR), la cui potenzialità lavorativa giornaliera è attualmente di 60-70 mila quintali di bietole, con notevole vantaggio per l'economia agricola della zona e per l'occupazione operaia, ha avuto assegnato un contingente di appena 198 mila quintali di zucchero, con le seguenti conseguenze:

a) impossibilità di poter lavorare circa un milione di quintali di bietole prodotte nelle località limitrofe, e difficilmente piazzabili altrove anche ricorrendo a dannose forme di svendita;

b) non utilizzazione dei costosi impianti a regime completo secondo le dimensioni ed i rapporti ottimali suggeriti dal MEC;

c) riduzione dell'assorbimento della manodopera occupata di circa il trenta per cento, in una zona tra l'altro di vasta depressione sociale.

L'interrogante ritiene il fatto grave e meritevole di una urgente riconsiderazione sia per gli aspetti economici locali sia generali.

(4-06223)

RISPOSTA. — Si rammenta, anzitutto, che, a norma delle disposizioni contenute nei regolamenti CEE n. 1009/67 e n. 1027/67, il 90 per cento della quota di base di zucchero assegnata al nostro paese è stato attribuito con criterio matematico, con riferimento alla produzione media ottenuta da ciascuna impresa (e, conseguentemente, da ciascuna fabbrica) nel quinquennio 1961-1966. Del restante 10 per cento hanno beneficiato, secondo i criteri stabiliti con il decreto del 26 febbraio 1968, per la massima parte, le società minori e gli zuccherifici cooperativi, ai quali è stato riservato ben il 65 per cento della quantità a disposizione.

Ciò posto, si rileva che alla società SFIR, cui appartiene lo stabilimento di Forlimpopoli, con il citato decreto, a fronte di una media di produzione relativa al quinquennio 1961-1966 di quintali 169.290, è stata attribuita una quantità, rapportata al 90 per cento della quota di base globale assegnata al nostro paese (quintali 11.070.000), di quintali 187.464. Tenuto anche conto del restante 10 per cento complessivamente, la quota a prezzo pieno e con garanzia di smercio della società di che si tratta è stata di quintali 191.445.

Con il successivo decreto del 28 febbraio 1969, si è soltanto provveduto, a valore sulla massa di manovra del 5 per cento di cui all'articolo 4 del regolamento CEE n. 1027/67, a diminuire dell'1 per cento tutte le quote precedentemente assegnate con il citato decreto del 26 febbraio 1968 e ad attribuire la quantità risultante da tale riduzione alla società saccharifera Abruzzi e Molise. Ciò allo scopo di consentire ad alcune zone di sviluppo bieticolo del Molise un'adeguata valorizzazione delle relative possibilità produttive, attraverso la maggiore operatività di impianti costituiti con partecipazione di enti di sviluppo, cooperative di produttori agricoli e loro consorzi. Conseguentemente, la quota assegnata alla società SFIR è risultata di 189.531 quintali. Tale quota è stata, inoltre, confermata in sede di redistribuzione del residuo disponibile 4 per cento sulla base di manovra suddetta (decreto del 28 febbraio 1970).

Pertanto, l'aumento, chiesto dall'interrogante della quota a prezzo pieno e con garanzia di smercio, assegnata alla SFIR, appare del tutto inattuabile, oltre che ingiustificato, tenuto conto delle possibilità produttive della zona e del numero degli stabilimenti operanti nella Romagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle preoccupazioni di vasti settori di produttori vitivinicoli nazionali, in ordine alle proposte della Comunità economica europea per l'importazione di vini algerini nell'area comunitaria, e per le ulteriori richieste di agevolazioni da parte dell'Algeria.

L'interrogante ritiene opportuno ogni adeguato impegno per difendere tale nostro settore produttivo, impegnato oltretutto da anni in un lodevole lavoro di ammodernamento e di tipizzazione, con grossi sacrifici finanziari sia dei produttori sia dello Stato. (4-15595)

RISPOSTA. — Il problema prospettato dall'interrogante si è posto e dovrà trovare soluzione nell'ambito del negoziato per l'associazione dell'Algeria alla CEE, negoziato che interessa in modo particolare due prodotti fondamentali dell'economia algerina: il petrolio ed il vino.

In proposito, si rammenta che i vini algerini beneficiano, ancor oggi, nonostante l'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria del settore, di particolari agevolazioni all'importazione in taluni paesi della Comunità e, soprattutto, in Francia.

I predetti regimi bilaterali — che, con l'entrata in vigore del regolamento n. 816/CEE del Consiglio del 28 aprile 1970, non avrebbero potuto essere mantenuti in vigore — sono stati invece prorogati, essenzialmente per motivi politici, sino al 31 marzo 1971, in quanto si desiderava ricercare una « soluzione comunitaria » al problema dei vini algerini, nel quadro delle trattative per la conclusione dell'accordo di associazione.

Le proposte presentate dalla Commissione della CEE per instaurare un regime comunitario in favore dei vini algerini prevedono una riduzione del 60 per cento dei dazi della tariffa estera comune e condizionata, per altro, al rispetto del prezzo di riferimento.

Da parte italiana non sono state sollevate difficoltà al riguardo, in quanto il regime proposto si risolve in un semplice aiuto finanziario a favore dell'Algeria, ossia in una minore entrata per il FEOGA, ma non incide sul livello di difesa della produzione comunitaria, e quindi italiana, dal momento che viene richiesto, come *conditio sine qua non* per la concessione daziaria, il rispetto del prezzo di riferimento.

Da parte algerina, si è replicato che le proposte della Commissione non hanno alcun

significato concreto, perché, per beneficiare della riduzione tariffaria, i loro vini dovrebbero essere venduti ad un prezzo doppio di quello attuale: in pratica, la condizione del rispetto del prezzo di riferimento impedirebbe il collocamento dei vini predetti nell'area comunitaria.

Per tale motivo, è stato proposto, da parte francese, di accordare all'Algeria, in aggiunta al cosiddetto « vantaggio economico » formulato dalla Commissione, anche un « vantaggio commerciale », consistente nell'istituzione di un prezzo di riferimento speciale per l'Algeria, inferiore del 5 per cento a quello comunitario, da valere nei limiti di un contingente da fissare di anno in anno. Entro questo limite contingente verrebbe accordata all'Algeria, alle condizioni speciali ora indicate, la riduzione tariffaria del 60 per cento.

Da parte francese è stata chiesta, altresì, l'ammissione al taglio dei vini così importati (contingente), in deroga al divieto sancito dall'articolo 26 del citato regolamento n. 816/70.

Le proposte relative all'istituzione di un « prezzo di riferimento speciale » non potevano che essere respinte da parte italiana, per l'ovvio motivo che il prezzo di riferimento comunitario costituisce lo strumento fondamentale per salvaguardare la produzione interna. Del pari, non poteva essere accettata la deroga al divieto del taglio, non essendo ammissibile alcuna confusione di prodotto: tra l'altro, proprio per evitare il taglio abusivo e tenuto conto della difficoltà pratica dei controlli.

Inoltre, la prima esperienza di libera circolazione del prodotto ha confermato, oltre ogni più favorevole previsione, che i vini del nostro Meridione possono essere ottimamente utilizzati quali correttivi di molti vini francesi.

A questo punto, essendosi arenate le discussioni a Bruxelles, la delegazione italiana, nell'intento di evitare sia ulteriori proroghe degli attuali regimi bilaterali tra l'Algeria e taluni paesi della CEE, sia l'accusa di voler congelare le trattative per l'associazione dell'Algeria alla Comunità, si è resa promotrice di proposte nuove, che possono così riassumersi:

1) se ragioni d'opportunità generali impongono di assicurare comunque, all'Algeria, il collocamento nell'area comunitaria di una certa quantità di prodotto, quella importazione obiettivamente non necessaria, ma che, anzi, arrecherebbe sicuro pregiudizio all'equilibrio del mercato comunitario, non dovrà es-

sere considerata nel sistema delle normali importazioni agevolate (vantaggio economico);

2) la quantità di prodotto, che si ritiene di importare anche quando le condizioni di mercato siano pesanti e impediscano la normale importazione, non dovrà entrare nella normale commercializzazione del vino comunitario e dei suoi derivati e, quindi, non dovrà essere commercializzata in quel mercato di scambio, né come vino né come alcool; dovrà trattarsi, in ogni caso, di un'operazione straordinaria, le cui perdite finanziarie non potranno che far carico a tutti i paesi membri, cioè al FEOGA, secondo le normali aliquote di contribuzione;

3) il vino algerino che non sia possibile immettere nel mercato con il sistema del vantaggio economico (semplice riduzione tariffaria condizionata al rispetto del prezzo di riferimento), e per il quale la Comunità assuma comunque un impegno d'acquisto, potrà essere direttamente esportato dall'Algeria verso i paesi terzi, come tale o come alcool, previa distillazione *in loco*, ovvero importato nella Comunità per essere riesportato, anche in questo caso, come tale o come alcool.

Il fatto che ci sia un organismo finanziario comunitario — il FEOGA — a compensare le perdite connesse a tali operazioni, non impedirebbe che l'operazione stessa sia effettuata da privati operatori economici del settore.

La soluzione suggerita dalla delegazione italiana consentirebbe di non mettere a carico del mercato comunitario, più precisamente di quello italiano, gli oneri e i danni che ad esso deriverebbero ove si accedesse alla concezione francese dell'agevolazione sotto forma di vantaggio commerciale.

Il Ministro: NATALI.

SISTO, MIROGLIO E TRAVERSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che:

a) l'istituto tecnico industriale Contardo Ferrini, legalmente riconosciuto, funziona regolarmente in Casale Monferrato (Alessandria) sin dal 1958, articolato in tre specializzazioni (meccanica, chimica industriale ed elettronica industriale);

b) attualmente esso registra una popolazione scolastica di 400 alunni circa, i quali vi affluiscono anche dal basso Monferrato, dal Vercellese e dalla Lomellina pavese;

c) l'amministrazione provinciale di Alessandria, nel suo piano programmatore di istituti tecnici industriali, ha potuto tener conto

della presenza e dell'efficienza in Casale Monferrato di questa scuola si da esserle consentito di dare la precedenza alla istituzione di sezioni staccate dell'ITIS del capoluogo nelle città periferiche di Acqui Terme, Ovada, Novi e Tortona, sollevando in tal modo se stessa e lo Stato da cospicui oneri finanziari;

d) l'edificio e le attrezzature — specie nel settore elettronico e chimico — dell'istituto C. Ferrini raggiungono attualmente un livello di avanguardia e i suoi periti, assai quotati, vengono immediatamente assorbiti nelle industrie dei settori interessati;

e) però, la situazione finanziaria del detto istituto si è fatta oggi insostenibile, anzi drammatica (da 5 mesi il corpo insegnante non percepisce stipendio — il versamento dei contributi assicurativi è in forte ritardo — grossi i debiti insoluti verso i fornitori vari — impossibilità di pagare le rate dei mutui contratti per la ristrutturazione edilizia della scuola);

f) l'amministrazione provinciale di Alessandria fin dal febbraio 1970 ha inoltrato a codesto Ministero — tramite il provveditore agli studi — un'apposita istanza per la statizzazione, totale o parziale, del C. Ferrini a partire dal 1° ottobre 1970 (consenzienti gli organi responsabili dell'ente);

g) ciononostante, il 1° ottobre 1970 la presidenza dell'istituto Casalese ha riaperto la scuola confidando nel tempestivo accoglimento della richiesta di statizzazione.

Per conoscere quali siano le ragioni che hanno impedito l'operazione richiesta dalla provincia di Alessandria e auspicata dal comune di Casale, dalla dirigenza dell'istituto C. Ferrini e dallo stesso provveditorato; quali provvedimenti codesto Ministero intenda adottare quando (l'evento non può non verificarsi nel prossimo futuro) il detto istituto sarà costretto a cessare la propria attività con le facilmente immaginabili conseguenze di ordine scolastico, economico e sociale. (4-14569)

RISPOSTA. — Per risolvere la situazione determinatasi presso l'istituto tecnico industriale non statale Ferrini di Casale Monferrato, è stata disposta la istituzione, in suo luogo, di una sezione staccata dell'istituto tecnico industriale statale Volta di Alessandria.

Si precisa, inoltre, che tale istituzione si delinea come un nuovo insediamento scolastico statale e che in conseguenza nessun rapporto di continuità è ipotizzabile con la gestione amministrativa del predetto istituto Ferrini.

D'altra parte il Ministero della pubblica istruzione non ha alcuna ingerenza per la parte economico-finanziaria nella conduzione di istituzioni scolastiche non statali, né ha la possibilità — allo stato della legislazione vigente — di venire incontro a richieste di contributo o di sussidio presentato dai gestori delle istituzioni stesse.

Il Ministro: MISASI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della ricerca scientifica, del turismo e spettacolo e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere, in relazione alla scoperta di eccezionale valore storico, culturale e turistico delle grotte preistoriche con pittura dell'età neolitica, avvenuta in località Porto Badisco (Lecce), ad opera del gruppo speleologico salentino Pasquale de Lorenzis di Maglie, se ritengano assicurare un sollecito e cospicuo apporto finanziario per l'attuazione di un organico programma di lavori e di iniziative idonee a rendere le grotte scoperte accessibili agli studiosi, agli appassionati e ai turisti di ogni nazionalità.

Per conoscere altresì se ritengano che i reperti preistorici della scoperta grotta siano assegnati alla custodia di istituti della provincia di Lecce e preferibilmente al museo di preistoria di Maglie, che è geograficamente il più vicino e tecnicamente il più qualificato.

(4-11491)

RISPOSTA. — Fin dal marzo 1970 si è provveduto ad autorizzare, in via d'urgenza, l'inizio dei lavori per l'esplorazione sistematica della grotta, cui si riferisce l'interrogante assegnando all'uopo, in via straordinaria, la somma di lire 5 milioni sul capitolo 2530 dell'anno finanziario 1970.

Inoltre, attualmente, i problemi relativi alla scoperta delle grotte preistoriche in località di Porto Badisco vengono studiati, su incarico del Consiglio nazionale delle ricerche, dal professor Paolo Graziosi, ordinario di antropologia presso l'università di Firenze e componente della Commissione per le scienze sussidiarie dell'archeologia del Consiglio stesso, in collaborazione con la sovrintendenza alle antichità della Puglia.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

SPONZIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — in relazione alla nota grave situazione in cui sono venute a trovarsi le popolazioni del basso Salento in conseguenza del violentissimo nubifragio che nella notte del 18 ottobre 1970 si è abbattuto su molti centri urbani e vicine campagne, con epicentro la città di Maglie — quali immediati provvedimenti intendano adottare in favore delle popolazioni duramente colpite e se intendano assumere precisi impegni per evitare il ripetersi di simili assurde sciagure.

Si chiede altresì di conoscere le ragioni per le quali non è stata data esecuzione ad un progetto di opere idrauliche-agrarie, predisposto dal Genio civile di Lecce in conseguenza di analoga calamità che anni orsono colpì la stessa zona: opere che, se eseguite, avrebbero evitato i gravissimi danni che ancora una volta si sono dovuti registrare. (4-13984)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza, si comunica che il nubifragio del 19 ottobre 1970, secondo le risultanze degli accertamenti effettuati dall'ispettorato agrario di Lecce, ha interessato il territorio di alcuni comuni del basso Salento, causando allagamenti più o meno estesi nelle campagne, ma danni di lieve entità alle colture agrarie, in considerazione anche del pericolo in cui l'evento si è verificato.

Infatti, i prodotti dell'annata erano stati già raccolti, ad eccezione delle olive che sono rimaste saldamente attaccate agli alberi, perchè ancora immature.

Pertanto, a giudizio dello stesso ispettorato agrario, non si sono determinate le condizioni per un intervento straordinario dello Stato, in applicazione delle leggi vigenti in materia di danni all'agricoltura da eccezionali avversità atmosferiche.

Per quel che concerne il problema della regimazione delle acque superficiali, si precisa, innanzitutto, che il territorio del comune di Maglie, che risulta maggiormente interessato dal nubifragio di che trattasi, non è classificato di bonifica, ma è compreso nella seconda proposta di ampliamento inoltrata dal consorzio di bonifica Ugento Li Foggi, attualmente in corso d'istruttoria.

Il Ministero, comunque, con telegramma del 22 ottobre 1970, ha autorizzato, con espressa riserva di finanziamento, data l'attuale assoluta mancanza di fondi per interventi del genere, l'istruttoria sul progetto redatto dal

consorzio stesso, per l'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni alluvionali nel comprensorio dell'ente, per un importo di lire 251 milioni.

Successivamente, il consorzio ha chiesto l'autorizzazione a provvedere alla progettazione delle opere interessanti l'agro di Maglie, qualora la prevista spesa di lire 251 milioni venisse elevata a lire 350 milioni.

Il Ministero, ferma restando la riserva di finanziamento, ha comunicato al provveditorato alle opere pubbliche di Bari di non essere contrario all'accoglimento di tale richiesta, autorizzando l'istruttoria del progetto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia informato della strana situazione esistente in comune di Morfasso (Piacenza) relativamente al fatto che un acquedotto costruito con il contributo dello Stato (84 per cento) al servizio degli abitanti delle frazioni di Monastero, Rabbini, Cà Lizani, Lusardino, Favale, Monte e Cà di Monte, benchè formalmente terminato da circa tre anni, a tutt'oggi non può essere utilizzato in quanto l'opera non è stata ancora collaudata per « mancanza di acqua »;

2) quali sono i motivi e di chi la responsabilità di questo stato di cose;

3) per sapere infine che cosa si intenda fare per porre fine a questa assurda situazione che vede un'opera pubblica, costata complessivamente circa 20 milioni di lire, inutilizzata, e più di 50 nuclei familiari privi di acqua nonostante l'acquedotto iniziato 10 anni fa sia « pronto » dal 1967. (4-16719)

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica montana Nure-Arda-Chero, per incarico del comune di Morfasso ed a seguito di finanziamento da parte di questo Ministero, presentò un progetto dell'importo previsto di lire 20.790.000, per la costruzione dell'acquedotto rurale Cà del Monte-Case Inzani-Cà Rabini e località limitrofe, che, in effetti, costituisce il proseguimento dell'acquedotto rurale, denominato Taverne-San Giorgio, nello stesso comune di Morfasso.

Il progetto fu approvato da questo Ministero con decreto del 10 dicembre 1964, n. 321, e i lavori furono ultimati il 10 aprile 1968.

Il collaudo dei lavori non è stato ancora eseguito, in quanto, essendosi realizzate alcu-

ne economie, è stata chiesta l'autorizzazione ad impiegare le somme residue per la sistemazione di un più modesto acquedotto in zona limitrofa (acquedotto rurale di Gazzola).

La perizia di variante è stata approvata dal Ministero con decreto n. 321-*bis* del 18 febbraio 1971 ed i relativi lavori saranno iniziati, al più presto possibile, dalla stessa ditta aggiudicatrice dell'acquedotto principale.

Circa la funzionalità dell'acquedotto di Cà del Monte, si precisa che le sorgenti reperite nel primitivo acquedotto di Taverne-San Giorgio, che alimentano anche lo stesso proseguimento, hanno avuto, nel decorso periodo stagionale, un calo di portata, cosicché, diminuendo la complessiva dotazione idrica, gli utenti del tratto Taverne-San Giorgio hanno intentato azioni per poter fruire ancora della più abbondante dotazione iniziale.

Non essendo stato possibile comporre la vertenza tra il comune di Morfasso e i predetti utenti, il consorzio di bonifica, con il consenso dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, si è impegnato a reperire altre sorgenti nella zona per impinguare l'acquedotto stesso e, nel progetto che sarà prossimamente presentato, avendo già a disposizione il necessario finanziamento, provvederà a rendere indipendente l'originario acquedotto di Taverne-San Giorgio.

Con l'esecuzione di questi ultimi lavori, il problema sarà completamente risolto, mentre l'attuale disponibilità idrica, anche se limitata, può sufficientemente soddisfare le esigenze della popolazione della zona.

Il Ministro: NATALI.

TANI E RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio determinatosi all'istituto tecnico commerciale Buonarroti di Arezzo tra i lavoratori-studenti della sezione serale costretti ad astenersi dalle lezioni per richiamare l'attenzione delle autorità scolastiche sulla necessità — riconosciuta dagli stessi insegnanti — di uno sdoppiamento della quarta classe al fine di consentire un insegnamento basato sul continuo incontro e sul persistente colloquio diretto tra insegnanti e allievi; e per conoscere — di fronte ai sacrifici e all'impegno a cui si sottopongono questi giovani, e sulla base della stessa circolare ministeriale dell'8 marzo 1968, n. 140 la quale afferma che « ai fini della formazione delle classi non dovranno essere superati quei limiti di numero che possono nuocere ad un inse-

gnamento o a un apprendimento, i quali operano in condizioni senza dubbio meno agevoli rispetto a quelle dei corsi diurni » — se ritenga di dover urgentemente intervenire per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al soddisfacimento delle legittime richieste degli studenti-lavoratori dell'istituto commerciale Buonarroti di Arezzo. (4-14187)

RISPOSTA. — Presso l'istituto tecnico commerciale di Arezzo è stata formata quest'anno una quarta classe serale per studenti-lavoratori con 26 alunni, dei quali 15 provenienti dalla preesistente terza classe e 11 che hanno acquisito il titolo alla frequenza attraverso esami di idoneità o integrativi.

Di tale classe è stato chiesto lo sdoppiamento.

Il Ministero della pubblica istruzione non era orientato in senso positivo su tale richiesta sia per motivi di bilancio sia perchè in altri istituti la media di studenti per classi ad orario serale è molto più alta rispetto a quella risultante dallo sdoppiamento in questione.

È opportuno inoltre far presente che il limite previsto dalle norme vigenti per lo sdoppiamento di classi è di 35 frequentanti.

In considerazione, per altro, delle peculiari caratteristiche dei corsi serali il Ministero concede gli sdoppiamenti al superamento delle 30 unità.

Nel caso in questione, non sembrava che il numero di 26 alunni costituisca un serio ostacolo ad un efficace svolgimento dell'azione didattica. Infatti trattasi di una sezione di istituto tecnico commerciale che non ha orari gravosi (come accade negli istituti tecnici industriali e nautici), né impegni particolari di esercitazioni di officina e laboratorio.

Da tale posizione si è ritenuto tuttavia di recedere, nell'intesa, però, che il caso in esame non costituisca precedente nè per Arezzo nè per altre località, nelle quali le classi dei corsi serali non superino il suindicato limite massimo di frequentanti.

Il Ministro: MISASI.

TOCCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se gli sia noto che gli insegnanti elementari del ruolo speciale carcerario inspiegabilmente non godono della indennità penitenziaria ormai estesa a tutto il personale; che gli insegnanti svolgono la loro quotidiana fatica come ogni altro funzionario, a diretto contatto con i detenuti e, pertanto, esposti a rischi e pericoli di ogni

sorta che stanno alla base della indennità in argomento.

Per sapere infine se ritenga di dover riparare con la sua alta autorità ad una così palese ingiustizia, estendendo la indennità in argomento anche agli insegnanti del ruolo speciale carcerario. (4-15675)

RISPOSTA. — La concessione dell'indennità penitenziaria agli insegnanti elementari del ruolo speciale carcerario può essere disposta solo con provvedimento legislativo.

Si precisa comunque che l'indennità di servizio penitenziario di cui fruisce il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, che si vorrebbe estendere agli insegnanti elementari delle carceri, costituisce il corrispettivo della particolare onerosità della funzione demandata al detto personale civile, nonchè dei rischi che si connettono al servizio del medesimo svolto nell'interno degli stabilimenti penitenziari.

Ovviamente tali difficili condizioni di lavoro si riscontrano in misura diversa nei confronti delle varie categorie di operatori penitenziari; esse, infatti, assumono una particolare rilevanza per il direttore e per tutti gli altri impiegati che attendono, a tempo pieno, ai più delicati e importanti settori di servizio, mentre rivestono minore rilievo per coloro che svolgono attività saltuaria e di più limitato impegno come i sanitari, i cappellani e il restante personale incaricato ed aggregato, che pur opera negli istituti di pena.

Poichè gli insegnanti elementari operano negli istituti penitenziari in condizioni analoghe, se non addirittura meno onerose ed impegnative del suddetto personale incaricato ed aggregato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che non fruisce della indennità in questione, non sembra che il loro trattamento economico possa considerarsi particolarmente iniquo.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere perchè — pendente una proposta di legge che ora è in approvazione definitiva al Senato — si sia approvata l'apertura di università in diverse città di Italia, premiando così l'abuso di aperture già effettuate, quando il Parlamento si accingeva a votare il divieto di apertura di nuove università; questo quando le regioni si accin-

gevano a riparare alle ingiustizie e sperequazioni verificatesi.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere a riparazione di queste ingiustizie. (4-14723)

RISPOSTA. — Negli ultimi tempi, e non solo durante l'iter della legge cui accenna l'interrogante, nessuna nuova istituzione universitaria è stata riconosciuta da questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

TRAVERSA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare, oltre quelli esistenti, ma ormai antiquati e quindi inadeguati, per favorire lo sviluppo della pollicoltura, coniglicoltura ed apicoltura.

Mettere in evidenza l'importanza di queste tre branche di attività, notoriamente sussidiarie dell'agricoltura, per sollecitarne lo sviluppo attraverso adeguati, tempestivi provvedimenti, è appunto quanto l'interrogante si propone con questa interrogazione.

La pollicoltura e la coniglicoltura, che si possono ben considerare come il piccolo macello familiare di ogni azienda agricola, sempre più necessario per il non trascurabile aiuto economico che reca ai loro magri bilanci, sono due branche che contribuiscono anche ad aumentare la produzione di carne, purtroppo ancora insufficiente, per soddisfare le aumentate esigenze di consumo nel nostro paese.

È noto, infatti, che la produzione di carne bovina è largamente deficitaria, rispetto alle richieste del nostro mercato interno, ragione per cui si deve ricorrere alla importazione, per la quale spendiamo circa due miliardi al giorno.

Si tratta di una cifra enorme, le cui conseguenze negative si ripercuotono sia sui nostri allevatori sia sulla stessa bilancia commerciale.

Di fronte a tale situazione, quindi, appare ancora più evidente la necessità che la pollicoltura e la coniglicoltura, attualmente in gravi difficoltà per la inadeguatezza dei prezzi, conseguenti anche alle forti importazioni, siano difese ed incrementate con appropriati provvedimenti, affinché tornino ad essere remunerative e possano dare sempre più il loro valido contributo alla soluzione di un così importante problema alimentare per il nostro paese.

Per quanto riguarda l'apicoltura, anche essa fonte non trascurabile di reddito nel quadro dell'economia aziendale, dobbiamo dire che assume particolare importanza soprattutto per l'indispensabile attività pronuba delle api a favore della produzione agricola.

Le api, questi meravigliosi e preziosi insetti, oltre a produrre cera, ma soprattutto il miele, sostanze molto utili per gli innumerevoli usi cui sono destinate, promuovono, infatti, la fecondazione dei fiori e quindi la allegazione dei frutti, i quali risultano così più belli, più abbondanti, più resistenti.

Le api, quindi, vanno difese da tutte le insidie, specie dagli antiparassitari, e diffuse nelle nostre campagne, specie nelle zone montane e collinari, perchè sono sempre apportatrici di benessere. Dove mancano o difettano le api, il prezioso nettare, che vi si potrebbe cogliere e dispensare, va irrimediabilmente perduto.

Molti coltivatori stranieri, specialmente i frutticoltori, ben conoscendo ed apprezzando la utilità delle api, pagano addirittura gli apicoltori affinché portino le arnie nei loro frutteti.

L'apicoltura, dunque, in quanto essenziale all'incremento della produzione agricola deve essere considerata attività di interesse nazionale, e perciò validamente aiutata ed incoraggiata nel suo sviluppo.

Aiutata, inserendola nel « piano verde », dal quale risulta ancora esclusa, e facendola beneficiare anche di tutte quelle provvidenze previste e concesse, tanto dalla legge sulla montagna quanto dal piano di rotazione previsto dalla legge per l'incremento della zootecnia.

Aiutata, attraverso una più diffusa e specializzata preparazione professionale degli agricoltori, una più qualificata propaganda, per far conoscere ed apprezzare anche il valore alimentare e terapeutico del miele, una più attiva difesa della genuinità del nostro miele, attraverso un più accurato controllo delle forti importazioni di quello estero, per garantirsi anche della sua genuinità.

L'apicoltura, infine, deve essere aiutata ed incoraggiata anche attraverso una equa difesa del prezzo del miele, per assicurare agli apicoltori un giusto compenso alle loro fatiche.

Soltanto così, pensiamo, la produzione del nostro miele, attualmente limitata ad attività di carattere prevalentemente familiare, potrà essere aumentata, specie nelle più bisognose zone di montagna, non soltanto per evitare dannose importazioni, ma per poterlo addirittura esportare, poichè non vi è dubbio che il

nostro miele è uno dei più pregiati e prelibati di tutto il mondo.

L'interrogante, quindi, si augura che siano al più presto adottati quei provvedimenti per ottenere un sollecito ed efficace sviluppo, sia della apicoltura sia della pollicoltura e coniglicoltura, nella certezza che, quanto più queste attività riceveranno, in aiuti ed incoraggiamenti, tanto più sapranno ben presto restituire abbondantemente, a vantaggio sia della economia nazionale sia di tutti coloro che, con inesauribile passione, ma con tanti sacrifici, vi dedicano il loro quotidiano lavoro. (4-15608)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda l'apicoltura, si precisa che la situazione di autosufficienza, praticamente raggiunta da circa un quinquennio nella produzione delle relative carni e delle uova; mentre ha sconsigliato la attuazione di iniziative volte a promuoverne l'ulteriore espansione, ha piuttosto messo in risalto la duplice esigenza di migliorare la qualità dei prodotti e di perfezionare l'azione di previsione di mercato svolta sulla base della legge 13 maggio 1966, n. 356.

Quanto, invece, alla coniglicoltura e all'allevamento di altri volatili domestici, il Ministero, ritenendo che tali settori siano suscettibili di ulteriori sviluppi, in rapporto alle disponibilità di bilancio, ne ha incoraggiato l'incremento, con la concessione di contributi nella spesa per l'acquisto di idonei riproduttori e, per i conigli, anche di moderne attrezzature.

Circa, infine, l'apicoltura, s'informa che è stata avviata l'attuazione di iniziative volte al miglioramento degli allevamenti, attraverso l'acquisto di famiglie e di api regine pregiate, nonchè di attrezzature razionali, dando la precedenza alle zone a frutticoltura specializzata, dove maggiormente è utile l'azione impollinatrice delle api.

Inoltre, in diverse province, d'accordo con i competenti consorzi apistici, è stata proseguita l'azione di risanamento degli alveari.

In futuro, il Ministero, compatibile con l'entità dei mezzi finanziari di cui potrà disporre, si ripromette di intensificare l'azione a favore degli allevatori apistici.

Sarà, in particolare, migliorato il funzionamento dell'Istituto nazionale di apicoltura, per consentirgli di svolgere una sempre più efficace azione per il controllo delle malattie delle api e per l'analisi e la qualificazione dei mieli: attività, quest'ultima, di estrema importanza, anche in vista della imminente ema-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

nazione, da parte della Comunità economica europea, di un regolamento per la produzione e commercializzazione del miele, particolarmente sollecitato dal nostro paese.

Il Ministro: NATALI.

TRAVERSA E SISTO. — *Ai Ministri della agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per andare incontro alle necessità finanziarie in cui sono venute a trovarsi tutte quelle famiglie di viticoltori, produttori e soci di cantine sociali, a causa della mancata vendita del loro vino dovuta alla ben nota crisi del mercato vinicolo.

In particolare, gli interroganti richiamano l'attenzione dei ministri sulla urgenza di ripristinare quel credito agevolato, reso ora inoperante per la mancanza di fondi, dal quale attingere quei prestiti indispensabili per poter far fronte, sia alle più urgenti e pressanti esigenze familiari, sia a quelle aziendali recuperando, cioè, le spese di gestione già anticipate ed ora indispensabili per il reimpiego nella azienda stessa.

Gli interroganti fanno presente che la grave crisi in cui versano tutte queste famiglie di viticoltori, è resa ancor più grave proprio per la impossibilità di ottenere quei muti, il cui costo, data la gravità della situazione, non dovrebbe superare il due per cento.

Con tali prestiti agevolati, si darebbe la possibilità ai viticoltori di non svendere il vino che tante spese e fatiche è loro costato ed attendere il momento più favorevole del mercato per realizzare prezzi remunerativi.

(4-16544)

RISPOSTA. — Com'è noto, i prestiti di conduzione, al tasso agevolato del 3 per cento possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 11 del piano verde n. 2, per le spese di utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

I fondi recati dall'articolo 43 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, a titolo di concorso dello Stato negli interessi sui prestiti di che trattasi, sono stati assegnati, agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, nel mese di dicembre 1970, al fine di consentire la immediata erogazione dei finanziamenti agevolati.

Tali fondi, per complessivi 4 miliardi di lire, anche se inferiori a quelli già recati dal « piano verde » n. 2 per l'anno 1970 e, quindi, insufficienti a soddisfare nella stessa misura la richiesta di credito agevolato dovrebbero,

comunque, permettere a una notevole parte degli agricoltori associati di ottenere nuovi prestiti agrari per le cennate esigenze, fra le quali non sono, ovviamente, incluse le normali occorrenze di capitale delle aziende.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di turbamento esistente nella scuola media statale di Mandatoriccio (Cosenza), causato dai metodi autoritari, dispotici e discriminatori con i quali dirige la scuola il preside incaricato professor Scattarella. Tali metodi emergono con estrema chiarezza dai seguenti gravissimi e intollerabili episodi, che offendono ogni principio di democrazia e di senso civile:

1) l'assegnazione degli alunni nei vari corsi viene effettuata in maniera razzista e classista, infatti i figli dei contadini, degli operai, dei braccianti e degli artigiani vengono messi in aule separate da quelli, dei « figli di papà » ai quali è stata riservata la sezione A;

2) a tutti gli insegnanti al primo anno di insegnamento sulle note di qualifica, commettendo un grave abuso, viene data la qualifica di « valente » e affermando dispoticamente che tale qualifica viene data per « questione di principio » e che non contano, per il preside, le effettive capacità degli insegnanti;

3) sono stati obbligati gli insegnanti quando l'anno volgeva al termine, ad istituire dei corsi di doposcuola per gli alunni delle terze classi;

4) le duecento mila lire spese per la recita per i regali e per il pranzo, « offerti » dal preside al provveditore e al vescovo, sono state addossate agli insegnanti.

Al fine di riportare la democrazia nella scuola applicando i principi previsti dalla Costituzione repubblicana con la creazione di rapporti di uguaglianza sia tra gli studenti sia tra direzione e insegnanti, l'interrogante chiede di conoscere se ritenga opportuno e urgente adottare una rigorosa inchiesta per accertare le responsabilità e adottare nei confronti del preside i provvedimenti disciplinari che si renderanno necessari. (4-13917)

RISPOSTA. — Nessun turbamento risulta esservi stato nella scuola media di Mandatoriccio, ove è risultata, invece, una perfetta armonia, una sentita ed efficace collaborazione

ne tra preside ed insegnanti, una viva e assidua intesa tra alunni, famiglie, insegnanti e preside.

Si precisa che l'assegnazione degli alunni ai vari corsi non è stata effettuata in maniera « razzista e classista », ma tenendo presente una graduatoria di merito, in modo da assegnare a ciascuna classe un numero eguale di alunni ottimi, un numero eguale di alunni buoni ed altrettanti alunni sufficienti; tanto da avere delle classi più o meno omogenee.

Per quanto attiene ai presunti « figli di papà », va precisato che la scuola media in parola è situata in un centro montano e gli alunni sono esclusivamente figli di contadini, emigrati, artigiani e piccoli commercianti; non esistono industriali, grossi commercianti, banchieri ecc. Nel paese vi è un solo medico, un solo farmacista, un solo avvocato, i cui figli, lo scorso anno, non erano alla scuola media. Se per « figli di papà » l'interrogante ha inteso riferirsi alle due ragazze che frequentavano la scuola media, figlie di due insegnanti elementari, si precisa che le stesse erano assegnate, una al corso A e l'altra al corso B.

Per quanto riguarda le qualifiche date agli insegnanti al primo anno di servizio, si fa presente che le stesse sono state attribuite dal preside, sentito il consiglio di presidenza, sulla scorta di tutti gli elementi di valutazione a disposizione.

I professori, tutti non abilitati e taluni al primo anno di insegnamento, che hanno rivelato indubbie incertezze didattiche, hanno ottenuto la qualifica di « valente » che non costituisce un giudizio negativo.

D'altra parte, non a tutti gli insegnanti al primo anno di servizio è stata attribuita la qualifica di « valente ». Ad alcuni infatti è stata assegnata quella di ottimo.

Nessun insegnante risulta sia stato mai obbligato a prestare servizio di doposcuola agli alunni; infatti il doposcuola è stato istituito regolarmente ed affidato a personale che ne aveva fatto debita richiesta.

Alcuni insegnanti della terze classi, consapevoli delle necessità degli alunni i quali dovevano affrontare, in un anno scolastico in cui i professori erano stati nominati con notevole ritardo, gli esami di Stato di licenza media, hanno chiesto ed ottenuto il permesso di dedicare qualche lezione ai ragazzi bisognosi di ulteriori cure, a titolo gratuito e di favore, solo negli ultimi 15 giorni di scuola.

In occasione dell'offerta della bandiera nazionale alla scuola di Mondatoriccio, cui

spontaneamente e volontariamente hanno aderito tutti come risulta dalla libera adesione alla circolare provveditoriale del 3 marzo 1970, n. 1775, che reca in calce la firma dei professori, è stato organizzato un incontro con le famiglie e la scuola.

I ragazzi hanno dato un saggio delle autorità scolastiche, civili e religiose. I professori della scuola media di Mondatoriccio, in tale occasione, hanno voluto organizzare una colazione e hanno pregato vivamente il preside di farvi intervenire il provveditore, il vescovo, il sindaco, il direttore didattico, l'ispettore scolastico, che dopo vive insistenze, hanno aderito a consumare assieme ai professori la colazione. A nessuno è stata imposta offerta alcuna per la spesa della colazione. Infatti alcuni dei professori che non hanno aderito o per motivi di salute o per motivi di famiglia non hanno pagato la benché minima quota. Quelli che hanno pagato hanno consumato la colazione che non poteva e non doveva essere pagata né dalla scuola, né da qualche altro ente.

I « regali » offerti al provveditore e al vescovo Rizzo sono consistiti in due quadretti realizzati dai ragazzi sotto la guida del professore di educazione artistica e sotto la direzione dei professori di applicazione tecniche: essi hanno voluto significare un saggio di una delle tante realizzazioni della scuola.

Risulta, inoltre, che la colazione consumata è stata organizzata non dal preside, ma su iniziativa dei professori uno dei quali ne ha curato l'organizzazione convenendo il prezzo, il *menù* e riscuotendo le quote di coloro che spontaneamente hanno aderito.

Non sembra quindi che si siano verificati gli inconvenienti lamentati dall'interrogante.

Il Ministro: MTSASI.

URSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere quali specifici interventi intendano adottare i Ministeri competenti in favore delle popolazioni di numerosi centri della provincia di Lecce e del Salento, che nella giornata del 17 ottobre 1970, hanno subito una violentissima alluvione con estesi danni a beni privati e pubblici.

Tra l'altro si impone che i centri più gravemente colpiti — come Maglie (Lecce) ed altri comuni dove sono in corso accertamenti — siano inclusi nei decreti previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, sì da poter godere dei benefici dello stesso.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

Così è indifferibile che per l'assetto territoriale della provincia di Lecce e per la razionale bonifica idraulica del comprensorio provinciale siano stanziati cospicui fondi per la realizzazione di uno specifico ed adeguato piano di opere di interesse generale, a cui raccordare le opere minori e locali ormai insufficienti nella loro precaria autonomia (4-13986)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza, si comunica che il nubifragio del 17 ottobre 1970, secondo le risultanze degli accertamenti effettuati dall'ispettorato agrario di Lecce, ha interessato il territorio di alcuni comuni del basso Salento, causando allagamenti più o meno estesi nelle campagne, ma danni di lieve entità alle colture agrarie, in considerazione anche del periodo in cui l'evento si è verificato.

Infatti, i prodotti dell'annata erano stati già raccolti, ad eccezione delle olive che sono rimaste saldamente attaccate agli alberi, perché ancora immature.

Pertanto, a giudizio dello stesso ispettorato agrario, non si sono determinate le condizioni per un intervento straordinario dello Stato, in applicazione delle leggi vigenti in materia di danni all'agricoltura da eccezionali avversità atmosferiche.

Per quel che concerne il problema della regimazione delle acque superficiali, si precisa, innanzitutto, che il territorio del comune di Maglie, che risulta maggiormente interessato dal nubifragio di che trattasi, non è classificato di bonifica, ma è compreso nella seconda proposta di ampliamento inoltrata dal consorzio di bonifica Ugento Li Foggi, attualmente in corso di istruttoria.

Il Ministero, comunque, con telegramma del 22 ottobre 1970, ha autorizzato, con espresa riserva di finanziamento, data l'attuale assoluta mancanza di fondi per interventi del genere, l'istruttoria sul progetto redatto dal consorzio stesso, per l'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni alluvionali nel comprensorio dell'ente, per un importo di lire 251 milioni.

Successivamente, il consorzio ha chiesto l'autorizzazione a provvedere alla progettazione delle opere interessanti l'agro di Maglie, qualora la prevista spesa di lire 251 milioni venisse elevata a lire 350 milioni.

Il ministro, ferma restando la riserva di finanziamento, ha comunicato al provveditorato alle opere pubbliche di Bari di non essere contrario all'accoglimento di tale richiesta, autorizzando l'istruttoria del progetto.

Il Ministro: NATALI.

VAGHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga urgente ed opportuno disporre per il riesame della posizione dell'insegnante tecnico pratico Fernando Perozzi, nato a Monterubbiano il 21 dicembre 1913 e residente a Milano in via Brunelleschi 1, reimpiegato nella carriera esecutiva come applicato di segreteria ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122, il quale, a seguito di un incidente occorsogli mentre si recava dalla propria abitazione all'istituto tecnico industriale Ettore Conti di Milano subì gravi lesioni che lo costrinsero alla degenza in ospedale ed a successive cure per un periodo superiore ai sei mesi.

Per effetto di tale prolungata assenza dal servizio, egli venne licenziato in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1947, n. 207, senza poi ottenere — nonostante specifica domanda — alcun riconoscimento o equo indennizzo per l'infortunio subito *in itinere*, evento considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come dipendente in modo diretto e causale dal rapporto di lavoro; e ciò con la giustificazione che le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, « si applicavano, fino all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, solo al personale di ruolo ».

Premesso che un'interpretazione così restrittiva circa i destinatari di un provvedimento inteso a stabilire un principio equitativo, si ritiene superata dal concetto di estensione analogica, sicché nessuna sostanziale difformità sembrerebbe esistere tra personale di ruolo e non di ruolo, essendo chiaro il fine che la norma intende perseguire, l'interrogante fa rilevare che:

a) l'infortunio si è verificato il 4 luglio 1966, prima cioè dell'entrata in vigore della legge sull'equo indennizzo 6 dicembre 1966, n. 1077;

b) le conseguenze lesive rappresentate dal licenziamento avvenuto il 31 gennaio 1967, che ha tolto al Perozzi i mezzi di sostentamento, si sono avute dopo l'entrata in vigore della legge medesima e, pertanto, dovrebbero considerarsi ricadenti nella sua sfera di applicazione. (4-15313)

RISPOSTA. — Pur considerando gli aspetti umani del caso del signor Ferdinando Perozzi non è possibile modificare il provvedimento del 14 marzo 1967, n. 49, con il quale è stata rigettata l'istanza dell'interessato, al-

l'epoca in servizio come applicato di segreteria non di ruolo presso l'ITI « Conti » di Milano, che chiedeva l'equo indennizzo per l'infirmità contratta in seguito all'incidente occorsogli in servizio il 4 luglio 1966.

Infatti, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernenti la concessione di tale beneficio potevano essere applicate, fino all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, solo al personale di ruolo.

Poiché l'incidente in questione si verificò precedentemente a tale data, questo Ministero, alla luce anche degli orientamenti giurisprudenziali in materia, ha dovuto respingere la predetta istanza.

Il Ministro: MISASI.

ZANTI TONDI CARMEN, SABADINI E RE GIUSEPPINA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del bilancio e programmazione economica.* — Per chiedere la posizione lavorativa dell'insegnante Gino Faustini, presso quale riformatorio prestò la sua opera, quale la sua esatta qualifica e infine quale orario sia tenuto a seguire. Inoltre si desidera sapere se sia distaccato presso altro ente, ufficio o Ministero.

Per sapere, inoltre, se siano a conoscenza del fatto che il suddetto Faustini svolge attività lavorativa presso l'istituto della programmazione con qualifica di capo servizio, contravvenendo ad una norma vincolativa di incompatibilità contenuta nella lettera-contratto per i dipendenti ISPE. (4-14607)

RISPOSTA. — Il dottor Gino Faustini, sin dal 1954, allorché era alle dipendenze dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF), fu richiesto — mediante l'attribuitogli incarico di insegnante aggregato presso il Centro di rieducazione dei minorenni di Roma e con successivo distacco presso il Centro studi penitenziari di via Giulia, 52 — di impartire insegnamenti di sociologia del comportamento derivante in corsi di formazione per educatori ed assistenti sociali dipendenti da questo Ministero e di svolgere e dirigere al contempo ricerche sociologiche riguardanti il disadattamento sociale, la delinquenza tra i giovani e le relative attività di prevenzione e di rieducazione. Oltre ai numerosi corsi tenuti, il Faustini ha espletato una

notevole mole di studi e ricerche su vari argomenti.

Il Faustini d'intesa con questo Ministero, nelle ore libere dai suoi impegni lavorativi di natura impiegatizia, presso l'ente predetto prima, poi presso l'ENI ed infine presso l'ISPE, ha sempre dedicato alle attività di questa amministrazione ore e giorni liberi da tali impegni.

È da precisare che, secondo la disciplina del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1758, « gli appartenenti al personale aggregato vengono investiti delle rispettive attribuzioni in forma di semplice incarico, ... Essi non assumono la qualità di impiegati governativi, né hanno diritto a pensione o ad altri vantaggi, come congedi, aspettative, ecc... » (articolo 3). L'articolo 6 del medesimo decreto precisa inoltre, che « ai medici, ai cappellani, ai maestri ed insegnanti diversi non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi ».

Per completezza, si riferisce altresì che fin dall'aprile 1968 il Faustini richiese di essere esonerato dal proseguire la sua collaborazione, intendendo disporre diversamente del proprio tempo libero. A seguito delle insistenze rivoltegli a causa della sua preziosa attività egli aderì a proseguire fino ai primi del mese di novembre 1970. Il predetto dottor Faustini ha, quindi, fatto pervenire formale lettera per la cessazione dell'incarico e le sue dimissioni sono state accettate da questa amministrazione con decorrenza 30 novembre 1970.

Si aggiunge, poi, che il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per cui conto anche si risponde, ha comunicato, in ordine all'ultima parte della interrogazione, quanto appresso:

« Il dottor Gino Faustini è stato assunto all'ISPE in data 15 aprile 1968 con le funzioni di capo del servizio problemi del lavoro.

La lettera-contratto per i dipendenti dell'ISPE all'articolo 1 stabilisce:

« Con lo stato di dipendente dell'istituto è incompatibile qualunque altro impiego o l'esercizio di qualunque professione, commercio ed industria.

È pure incompatibile ogni occupazione di attività che, a giudizio del presidente dell'istituto, non sia riconosciuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio ».

Nel caso del dottor Faustini, la natura degli annuali incarichi svolti presso il Ministero di grazia e giustizia, esclude che essi possano rientrare nel primo comma dell'articolo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1971

su menzionato, stante l'assenza di qualsiasi carattere impiegatizio o professionale. Né d'altra parte si può dire che l'attività del dottor Faustini debba essere ritenuta incompatibile con il lavoro prestato all'ISPE, in base al secondo comma dell'articolo stesso. Questa norma infatti pone il problema della incompatibilità per ogni altra attività esplicata dai dipendenti, che non permetta loro la piena osservanza dei doveri di ufficio e pregiudichi la funzionalità dell'istituto.

Il dottor Faustini ha sempre regolarmente ottemperato ai suoi obblighi di lavoro, in particolare rispettando gli orari di ufficio, in adempimento alle condizioni stabilite dalla lettera-contratto in vigore per tutto il personale dell'ISPE.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: PELLICANI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO